DISCORSO

SOPRA

LA STORIA DELLE LEGGI PATRIE.

DISCORSO

SOPRA

LA STORIA DELLE LEGGI PATRIE

ALL' ALTEZZA REALE

DEL PRINCIPE D. FERDINANDO

DUCA DI CALABRIA

SECONDA EDIZIONE PIU' CORRETTA

ED AMPLIATA

TOMO I

NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DEL PORCELLI

MDCCCXL

Μοναρχια τοινυν ζευχθεισα μεν εν γραμμασιν αγαθοις, ους νομους λεγομεν, αριστη πασων των εξ.

Monarchia, bonis juncta scriptis institutionibus, quas leges vocamus, inter omnes sex (civilis status formas) est praestantissima.

PLATO *in Politico.*

AVVERTIMENTO PER QUESTA SECONDA EDIZIONE.

L' EDITORE.

Questo libro fu scritto il 1826, per servire di passaggio all'A. R. del Duca allora di Calabria, oggi nostro adorato Sovrano, dallo studio del diritto romano a quello del nuovo diritto del regno: e dal Re Francesco di sempre onoranda memoria fu fatto imprimere nella reale stamperia, l'anno 1829, ma colla data del 26, quando il reale alunno vi dava opera.

Essendosene renduti rarissimi gli esemplari, ho pensato d'imprenderne una nuova edizione, col consenso dell'autore; il quale ha presa la opportunità di corredarla di moltissime giunte e migliorazioni, sparse quà e là per tutto il lavoro; come apparisce dal confrontare questa seconda edizione colla prima, e dal vedere due tomi fatti di un solo.

Tre giunte, che tutte han luogo nella prima parte, meritano una particolar menzione. La prima è un estratto metodico delle leggi longobardiche, le quali per secoli imperarono, come diritto comune, avanti la monarchia, nelle più delle provincie, che ora formano il nostro

regno; ed influirono non poco nella legislazione de'nostri primi Re, conosciuta sotto nome di *Costituzioni del regno di Sicilia*, raccolte in un corpo dallo Imperadore Federigo II, nostro quinto Sovrano. La seconda è un'ampliazione della scorsa sulle origini della feudalità, che ha tanto legame col resto delle nostre passate cose. La terza esibisce un prospetto delle anzidette Costituzioni, le quali per tempo lunghissimo han formata la parte fondamentale del nostro diritto napoletano; e sono un gran monumento del maggior grado di civiltà e di coltura, che godevano i nostri popoli sei secoli addietro, in confronto di altre nazioni, che sono ora splendidissime.

I fini propostimi in questa ristampa sono tre. Il primo è di render servigio alla gioventù napoletana, studiosa del diritto, offerendole il facile acquisto di un compendio di storia di diritto patrio, che possa entrare nel corso degli studj legali di oggidì, ne'quali questa parte è desiderata; convenendo a'cultori di ogni facoltà il sapere alquanto della storia di essa; e non essendo nel nostro particolare inutile l'opera alla cognizione del diritto attuale, come scorrendola, si può ravvisar di leggieri.

Il secondo è quello di tramandare a'nostri

figliuoli, ridotte in picciola mole, quante più notizie vi si son potute raccogliere, delle nostre passate cose giuridiche; poichè, cessato il bisogno di svolgere i tanti e spesso grossi volumi, che le contengono alla distesa, in processo di tempo cadrebbero facilmente in dimenticanza; e i nostri posteri potranno essere nel caso di credersi un popolo nuovo, il quale tanto abbia di statuti civili, quanto gliene ha dato una nazione straniera; mentre che gli stranieri tengon molto del nostro antico; ed assai cose, che si hanno per nuove oggi tra noi, vengono da'nostri tempi trascorsi, coll' abito solamente rimutato.

Il terzo mio scopo infine è quello di perpetuare, quanto è in me, un monumento di parte degli studj fatti dal nostro giovine Re; co'quali si ha egli preparate le glorie, che ha già conseguite, e le maggiori, che gli promettono gli anni maturi.

AVVERTIMENTO PER LA PRIMA EDIZIONE.

L' A. R. del Duca di Calabria ha terminato un giusto corso di diritto romano ne' principj di questo anno 1826; e dee passare allo studio dello attuale del regno.

I sommi uomini, che regolano la sua educazion letteraria, han giudicato, che sia util cosa frammettere tra 'l vecchio ed il nuovo una notizia storica dell' antica nostra legislazione municipale; la qual serva di legame a' due estremi, e d' introduzione insieme al diritto presente.

Divisamento tanto più commendevole, quanto che questa parte è oggidì trasandata negli studj ordinarj. E se tale ommissione forma mancanza ne' privati studianti, la formerebbe di gran lunga più notabile in un giovane regal Principe.

I giuristi pratici, immersi nella sola osservanza delle leggi viventi, non si brigano di sapere la storia delle passate. I giureconsulti ne fanno uno studio, tra per ben conoscere lo spirito di quelle, che si osservano;

e per una erudizione loro convenientissima, com' è a'medici la storia della medicina, a' teologi la storia ecclesiastica, a' matematici la storia delle matematichè ecc. ecc. Tanto più, che lo studio delle leggi è di per se stesso storico ed insieme specolativo. Pe' Principi poi reali corre una ragione molto più stringente, dovendo eglino essere un giorno gli artefici delle leggi positive de' loro stati; e potendole far migliori, secondochè in ciascun loro genere abbiano diversità di notizie.

Così è nata quest' opera, di cui S. A. R. si sta appieno, colla felicità del suo ingegno e della sua memoria, impossessando. Così fosse ella più in proporzione colla misura de' suoi elevati talenti! Egli la studia, secondochè la composizione progredisce; come appare dalla seguente sua graziosissima lettera, di cui si è degnato di onorar l'autore.

Quisisana, 10 Agosto, 1826 = Caro D. Gaspare = Ho ricevuto da Monsignore Olivieri la prima parte del discorso storico sulle leggi delle due Sicilie; e procurerò di profittare con tutto l'impegno di questo vostro bel lavoro, del quale vi professo la più sincera obbligazione. Vi assicuro intanto della mia particolare stima; e nell'atto che vi desidero dal cielo ogni bene, mi protesto = Vostro affezionatissimo = Ferdinando = A D. Gaspare Capone, Consultore di Stato = Napoli.

FACCE.	RIGHE.	ERRORI.	CORREZIONI.
1.	18.	dappertutto	da per tutto
9.	3.	o	e
34.	ult.	*Primatas*	*Primates*
50.	20.	sola sola	sola
52.	18.	*pariae*	*patriae*
	21.	vi	si
57.	24.	dovean	dovea
69.	17.	co- comune	co- mune.
112.	2.	Boni- FAXIO	Boni- FAZIO
125.	15.	Andley	Andely
177.	2.	baliate	baliato
206.	12.	circondar	circondare
	13.	e non pur	non pur
252.	7.	immunità personale	immun. pers. (4).
256.	5.	*autoritè*	*autorité*
267.	18.	§§ LXXXI ed LXXXV	§§ LXXXI, LXXXV ed LXXXIX.

(4) Il rito 235 si dee congiungere col 65. Vedete Grimaldi, Storia delle leggi ecc. Tom. IV.

TAVOLA

DE' SOMMARJ DE' PARAGRAFI

E DEGLI ARGOMENTI DELLE NOTE PRINCIPALI.

PARTE PRIMA.

DELLE LEGGI DELLE NOSTRE PROVINCIE, DALLA CADUTA DEL ROMANO IMPERIO, SINO ALLA INVASIONE DE' FRANCESI DEL MDCCCVI.

INTRODUZIONE.

Vostra Altezza Reale esce pur ora felicemente dallo stndio delle leggi romane. Ella ne ha già tanto appreso, da potere aver formato un bastevol concetto della loro equità e della loro saviezza; e da non maravigliarsi, se sieno esse sopravvivute per tanti secoli allo imperio, a cui si appartenevano come native. Gli sono elle sopravvivute non solo nella memoria degli uomini, mercè dei monnmenti antichi, che le contengono, ma nell'uso vivo e vegliante, che quasi tutti i popoli di Europa ne han fatto, ed in gran parte ancora ne fanno; quale ritenendo e quale adottando, quale serbando nel loro abito antico e quale rivestendo di nn più moderno la più parte di loro, che modellate snlle forme immutabili della natura, non periranno giammai. Il perchè meritamente il complesso della loro maggior parte, dopo quasi ventitrè secoli, quanti se ne contano dalla loro origine, è ancora onorato del nome di *diritto comune* (1).

Non è però, che sempre e dappertutto, nella sua interezza e purità, abbia il romano diritto avuto un eguale impero. Molto dovevano detrargli e molto aggiugnergli i diversi governi e i diversi costumi delle tante nazioni, per le quali è trascorso. È stato ancor qualche tempo, in cui la barbarie lo ha quasi del tutto annebbiato; dopo il quale è ricomparso, ed è tornato più terso e più lucido, per opera delle lettere e delle scienze, che

1

risorte ancor esse gli sono state liberali delle lor mani soccorritrici.

Facil cosa è immaginare, che la parte del diritto romano, la quale concerneva la costituzione dello imperio, e le varie autorità, fra le quali era diviso il potere, fosse la prima a cadere collo stesso imperio. Il simile dovè avvenir di quell' altra, che conteneva il diritto sagro pagano; il quale cedè il luogo a quello della religion cristiana, tosto che la medesima, per gran ventura della umanità, salì sul trono dei Cesari. L'abolizione della servitù, benefizio tra i molti dovuto al Cristianesimo, dovè portar seco l'abolizione di moltíssime leggi, le quali ne regolavano gli effetti civili. Così una gran parte cadde del diritto romano, e molte modificazioni ricevè il resto. In contraccambio però venne sorgendo qualche spezie nuova, fondata sopra novelli usi e novelli bisogni. Oltre il diritto sagro della nuova religione, usci fuori tutto nuovo il feudale, ed appresso acquistò molto di nuovo il commerciale e 'l marittimo; ciascuno de' quali diritti conta anch'egli le sue fasi, sino ad essersene alcuno in qualche luogo estinto, come del feudale è addivenuto appo noi ed altrove.

Or egli fa d'uopo, che V. A. R. aggiunga alla parte fondamentale della giurisprudenza, già da lei studiata nel diritto naturale e nel diritto romano, una conoscenza discreta delle variazioni, che in materia di leggi, sono di tempo in tempo avvenute nelle provincie, che oggi compongono il floridissimo reame, cui dovrà dare un giorno anch'ella le leggi sue; le quali colle precedenti fregiate del domestico giglio saranno gli esemplari di tutte le nostre leggi avvenire. Basteranno a V. R. A. poche notizie, le quali, a guisa di tanti semi gettati nel fecondis-

simo e ben culto terreno del suo ingegno, produrranno a suo tempo frutti degni della universale aspettazione.

Il filo della patria storia, già da lei anche studiata, svolto di nuovo sotto i suoi occhi, presenterà con distinzione a V. A. R. molti punti importanti, che costituiscono di tratto in tratto l'epoche più notabili della legislazione di questo regno. Con sì fatta guida si farà ella una sistematica idea delle vicende di essa, veggendole uscire dal corso delle nostre cose, come rami di un medesimo tronco; si porrà in istato di ben comprender la ragione delle mutazioni, che l'una all' altra si son succedute; e fermandosi alle attuali leggi, saprà con quali e quante compararle, e ravvisar chiaramente le differenze tra 'l diritto moderno e l' antico. Saprà con ciò eziandio far quello, che importa più, emendare cioè ed innovare opportunamente.

La scienza del diritto è una facoltà non meno storica, che specolativa: e i compilatori della immortale opera delle PANDETTE non la cominciarono altronde, dopo un titolo più generale, che da quello *De origine juris*, il quale è una delineazione della storia del diritto romano. Oltrechè è un canone di ragione per tutte le materie, che il miglior metodo da studiarle sia il prenderle dal lor nascimento (2). Se questo è bene in tutti gli studj, s'egli è riuscito ottimo in quello d'un diritto, che ha origini tutte o quasi tutte proprie (3); quanto più nol sarà per un diritto, che ne ha diverse, le quali formano altrettanti varj punti di veduta intorno ad esso?

Un uomo, che, viaggiando sempre di notte o assonnato di giorno, si truovi alla fine in un dato luogo, non capirà mai così bene la posizion relativa di quello, come chi colla luce e vegghiante faccia il viaggio medesimo,

riguardando sempre donde muova e passi, e dove tenda. Il giorno ed il lume il troverà V. A. R. in se stessa, rieccitando le idee della già appresa storia patria; la vegghianza sarà l' attenzione, di cui vorrà ella benignamente degnare queste umili carte, che ho il grandissimo onore di vergare a suo uso, per alto comandamento. Io gliene fo un timido omaggio, paventando gli errori, ne' quali verrò facilmente ad incorrere; se non che le più illuminate persone, che son destinate a porgliele sotto gli occhi, non mancheran certo di avvertirla de' difetti, che in esse s' incontreranno.

Gaspare Capone.

(1) Lasciando in disparte le leggi regie, quasi al tutto ignote, quelle delle XII tavole, fondamento di tutto il diritto romano posteriore, vengono dagli anni 304 di Roma. Sicchè aggiugnendo a' seguenti 450 aache di Roma gli anni dell' era volgare 1800 e più, che lor si connettono, abbiamo presso a' 23 secoli testè detti.

(2) *Optime illum veritatem rei perspicere, qui a principio res orientes ac nascentes inspexerit.* ARISTOTELES. *La méthode qui examine les choses, en les considérant dans leur naissance, a plus d'ordre et de lumière, et les fait connaître plus à fond que les autres.* MALEBRANCHE.

(3) Si allude al dubbio promosso dal nostro VICO, che la legazione spedita nelle grecha città, per raccorne gl' istituti, donde si legge, che si formassero le XII tavole, sia tutta favolosa.

NOZIONI PRELIMINARI.

§ I. *Le leggi si distinguono secondo il loro obbietto e secondo la loro origine. Necessità della prima distinzione, per bene intender la seconda, ch' è la propria di questo lavoro.*

Distinguonsi le leggi sotto due principali riguardi; sotto quello del loro *obbietto*, e sotto qnello della loro *origine*. La prima distinzione è tutta filosofica, la seconda è quasi tutta storica. La seconda è la propria di questo lavoro; ma non sarebbe ben intesa, senza premettersi un saggio della prima. Imperciocchè dicendosi, a cagion di esempio, che il diritto romano da noi adoperato è più il privato, che il pubblico, e che il diritto feudale era più pubblico, che privato; non saremo intesi, se prima non si spieghi bene, in che differisca il diritto pubblico dal privato, ovvero qual sia l' obbietto dell' uno, e quale quello dello altro. Per tale o tal *diritto* qui intendiamo il complesso di date leggi.

§ II. *Secondo la origine, il diritto è divino o umano; ed il primo è naturale o positivo.*

Per rispetto alla origine, il diritto o è *divino* o *umano*. L' umano si distingue secondo i popoli, che lo praticano; e in ogni popolo, secondo i legislatori, che lo

han dato. Il divino è *naturale* o *positivo*. È naturale quello, che riceviamo colla ragione dalla *luce vera*, *la quale illumina ogni uomo*, *che viene in questo mondo*, secondo la sublime espressione del più sublime degli evangelisti (1). È divino positivo quello, che dipende da espressa rivelazione divina, qual fu il proprio degli Ebrei, e qual è oggi la parte fondamentale del diritto ecclesiastico (2).

(1) IOANN. *In princ.*

(2) Al diritto divino rivelato appartengono, per esempio, la distinzione delle due potestà, della temporale e di quella delle chiavi, la differenza fra laici e cherici, la istituzione dello episcopato, il primato del Papa ecc.

§ III. *Secondo l'oggetto*, *è privato* o *pubblico*.

Altra è la divisione per riguardo all'obbietto, ovvero alla materia. Ogni legge determina le conseguenze morali, che derivan da' rapporti, sien naturali, sieno fattizj, intercedenti fra due o più persone; e forma regola delle lor vicendevoli volontarie azioni. Questi rapporti possono essere fra uomo ed uomo; fra chi governa un popolo, ed il popolo, che n'è governato; fra popolo e popolo, o i loro rappresentanti; e possono riguardare diversi obbietti ed affari (1). Quindi la prima divisione del diritto in ordine all'obbietto è in *privato* ed in *pubblico*.

(1) Il Presidente di MONTESQUIEU, traendo dal fondo della Metafisica la idea generica delle leggi, le ha definite a questo modo: *Le leggi, nella lor più estesa significazione, sono i rapporti necessarj, che derivan dalla natura delle cose; ed in questo senso tutti gli esseri han le leggi loro* (*Esprit des lois, I, 1.*). CARLO BONNET, gran fisico ed insieme gran metafisico, dopo le proteste del più alto rispetto verso lo indagatore immortale dello spirito delle leggi, corregge la recata definizione così: *Le leggi sono i risultamenti ovvero le conseguenze de' rapporti, ch' esistono fra gli esseri* (*Essai analytique des fa-*

cultés de l'âme, § 816). In fatti restringendoci alle leggi del mondo morale, che sono le vere leggi e formano il nostro obbietto (poichè quelle del mondo fisico son così dette per metafora, essendo in realtà le maniere costanti di agire de'corpi, che sembrano ubbidire a principj, che non conoscono); restringendoci dunque alle leggi vere, tra padre e figliuolo, per esempio, non sono i rapporti di paternità e di filiazione, di generante e di generato, che si dicon leggi tra loro due; ma bensì le conseguenze di tali rapporti, cioè il dovere il padre alimentare ed educare il figliuolo, e il doversi dal figliuolo ubbidienza, rispetto, gratitudine al padre. Rapporto ossia relazione è tutto ciò, che si afferma o niegasi di alcuna cosa, in confronto di alcun'altra, ed è più materia di speculazione, che di pratica. All'incontro la legge nel senso morale è una cosa tutta pratica: è il precetto d'un superiore legittimo a fare o non fare. *Lex jubet, quae facienda sunt, prohibetque contraria*. (Cic. *De LL.* I). Ella suppone de' *rapporti*, perchè precetto e divieto non possono aver luogo, se non relativamente a colui, per riguardo a cui il precetto o il divieto è fatto; e rapporti *morali*, tali cioè, che possan produrre le conseguenze del dover fare o non fare; a'quali rapporti morali debbe esser *consentanea* la legge. Ecco come le leggi vanno meglio definite per *conseguenze de' rapporti*, che per rapporti semplicemente.

In oltre il primo de'due lodati autori parla di rapporti *necessarj*, i quali non possono essere, se non naturali, e non riferirsi, se non alle leggi naturali; mentre che egli si propone di prender le leggi nella loro *significazione la più ampia*, comprendendovi così quelle, *che gli uomini fanno*, *stabiliscono* e *cambiano*, come le stabilite da DIO. Or le leggi mutabili degli uomini suppongono rapporti *mutabili* e *fattizj*, che conviene aggiugnere agl'immutabili e necessarj. Tra padre e figliuol vero il rapporto è naturale e necessario; ma fattizio e mutabile fra padre e figliuolo adottivo, perchè lo forma la volontà degli uomini, non la natura delle cose. Anzi in questo caso e ne'simili, la legge forma ella il rapporto, creando l'adozione; e col rapporto, che forma, forma altre leggi, che ne conseguono. E ristretta a'rapporti di tal fatta ha il suo luogo una terza opinione (appo le Romiguière sul Condillac), la qual fa nascere dalle leggi i rapporti; diversa dalle due, di cui l'una identifica le leggi co'rapporti, l'altra fa discendere da'rapporti le leggi. La dote, per un altro esempio, ch'è tutta invenzione civile, partorisce de'rapporti fattizj tra la moglie, che la reca, e 'l marito, che la riceve. E le leggi, che ri-

guardano i matrimonj contratti con dote, sono fattizie e mutabili con essi, e variano nelle varie legislazioni. Al contrario la legge naturale, che determina i doveri e i diritti scambievoli del matrimonio, come fondata sopra rapporti immutabili, è immutabile al par di loro. Prima che gli uomini esistessero, le leggi riguardanti il matrimonio esistevano nella mente del lor creatore; e l'obbligo dell' assistenza e della fedeltà vicendevole accompagnava gli sposi possibili fra le archetipe idee. Di queste si è ben detto da'filosofi, compresovi lo stesso MONTESQUIEU, che le nozioni del giusto e dell'ingiusto sono eterne; e che il divino intelletto è il fonte della giustizia, la qual riceve la sua sanzione dalla divina volontà. CICERONE, in un luogo sommamente bello della sua Repubblica, conservatoci da LATTANZIO (*Lib.* VI, *cap.* VIII *Inst. divin.*), al quale secondo scrittore lo stesso chiarissimo MAI ha dovuto ricorrere, per empiere una lacuna del III lib. della Rep. opera da lui a grande industria ritrovata a'dì nostri; CICERONE dunque espone magnificamente tutta questa teoria, senza i nei, che l'adombrano nel filosofo francese. *Est quidem* VERA LEX *recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat; quae tamen neque probos frustra jubet aut vetat, nec improbos jubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. Nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus. Neque est quaerendus explanator aut interpres ejus alius. Nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac: sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit: unusque erit communis quasi magister et imperator omnium DEUS, ille legis hujus inventor, disceptator, lator: cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi caetera supplicia, quae putantur, effugerit.* Ecco le conseguenze de' rapporti, *lex naturae* CONGRUENS, *quae jubet... vetat.* Ecco la immutabilità degli uni e delle altre, nella sempiternità e nella *ubiquità*; ma ristretta alle leggi naturali, che sono le sole immutabili, le quali dal filosofo latino, per distinguerle dalle leggi umane, si comprendono sotto la parola, VERA LEX. Ecco il loro fonte in *ratione recta, constante, sempiterna, in uno imperatore DEO*; fonte non comune alle mutabili volontà degli uomini. Sulle idee sviluppate in tutta questa nota è fondata la descrizion data di sopra, nel paragrafo III, dell' uffizio della legge,

quello cioè di determinare le *conseguenze morali*, che derivan da' rapporti, o *naturali* o *fattizj*, che sieno, intercedenti fra due o più persone.

§ IV. *Diffinizioni del diritto privato o del pubblico.*

Il diritto privato regola quegli affari, i quali per loro natura possono aver luogo tra uomo ed uomo, indipendentemente da ogni autorità pubblica, cioè dal governo civile. Il diritto pubblico regola primariamente quegli affari, che passano fra governanti e governati; e secondariamente quelli fra governati e governati, che non possono aver luogo senza la intervenzion del governo, o immediata o mediata; nel qual caso i rapporti fra singoli e singoli son complicati con quelli, che passano fra essoloro e 'l governo. Il diritto privato riguarda gli uomini singolarmente presi; il pubblico suppone gli uomini in istato di civil società.

§ V. *Esempj de' due suddetti diritti.*

Quindi i matrimonj, i diritti e i doveri di paternità e di filiazione, le tutele, la proprietà, le maniere di acquistarla e di trasmetterla, le successioni, le donazioni, i contratti, si han per materie di diritto privato; perchè tutte queste cose, fino a certo segno, e almeno nella lor parte essenziale, possono aver luogo fra i privati, indipendentemente da ogni governo civile. Il governo può bene aggiugnere alle lor regole naturali, ed ampliarle e renderle più efficaci; ma i loro obbietti vengono immediatamente dalla natura, e possono star bene infra gli uomini dissociati, se abbiano tanta onestà,

quanta ne basti a mantenere tra loro la giustizia e la pace, senza bisogno di freno e di stimolo esteriore.

Per opposito sono obbietti di diritto pubblico non solo le varie forme de' governi civili; le parti del sommo impero, come il far le leggi, il riscuotere i tributi, lo impiegarli nel mantenimento della forza pubblica e delle cariche civili ecc. ma eziandio le pene de' reati, i giudizj civili e criminali, i regolamenti intorno alle cose sagre. In fatti se il permutare, il vendere, il donare si può fare anche in quello stato, che si dice di libertà naturale; non così il litigare per queste cose, poichè le liti suppongon giudici, e i giudici, a differenza degli arbitri, suppongon governo civile. Si può prestare a DIO un culto privato anche in un deserto, o sotto il proprio tetto; ma il culto pubblico suppon tempj ed ordine di sacerdoti; cose, che senza una forma di governo, non si potrebbero avere. La legittima persecuzion de' malefizj ha necessariamente uopo di una pubblica autorità (1). Del diritto fra nazione e nazione parleremo più sotto.

(1) *Publicum jus est, quod ad statum rei romanae pertinet* (è la bella definizion di ULPIANO, che considerava questo diritto in ordine allo imperio romano): *privatum, quod ad singulorum utilitatem... Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit.* L. I, § 2, D. *De justitia et jure.*

§ VI. *Partizione del diritto pubblico.*

Il diritto pubblico si divide in più parti, ciascuna delle quali ha il suo spezial nome. Quella, che determina la forma o la costituzion del governo, si chiama diritto *politico*. Quella, che stabilisce le maniere, onde il governo provvede alla sicurezza esterna ed interna, ed

agli altri bisogni della società civile, si chiama con una denominazione, che abbraccia molte cose, diritto *economico*, e oggidì diritto *amministrativo*. Quella, che impone le pene a' reati, si chiama diritto *penale o criminale*. Quella, che stabilisce l'ordine e le forme de' giudizj, si chiama *rito giudiziario* o diritto di *procedura*. Quella, che versa nelle cose sagre, tra noi Cristiani si chiama diritto *ecclesiastico* e *canonico*.

§ VII. *Che cosa bisogni distinguere in ogni diritto, sia privato, sia pubblico.*

In ciascuno di questi diritti, così nel privato, come nelle varie parti del pubblico, ci giova distinguere quel, che viene dalla ragion naturale, che ne forma la base; e quel, che gli uomini vi han sovrapposto del loro, che è la parte positiva. È di ragion naturale, per esempio, che gli uomini adulti prendan cura degli orfani, e ne' beni e nella persona. Ecco il principio del diritto delle tutele. Ma quanta esser debba la durata di tal cura, quali le attribuzioni, chi se ne debba incaricare ec. è tutta opera del diritto civile. Il diritto dunque delle tutele ha una parte necessaria per natura, ed un'altra variabile per legge positiva. Serve questa distinzione non pure al legislatore, ma benanche al giureconsulto: al primo, perchè colle sue ordinazioni non violi punto ordinazioni inviolabili; al secondo, perchè nella interpretazione, discernendo la parte essenziale della legge dall'accidentale, prenda lume dalla prima, per bene intendere la seconda, e faccia, che la seconda serva alla prima, e non al contrario (1).

(1) *Est lex justorum injustorumque distinctio, ad illam antiquissimam*

et rerum omnium principem expressa naturam, ad quam leges hominum diriguntur. Cic. De legibus, lib. II, *cap. 13.* Di qui nasce la utilità dello studio del Diritto naturale, come scienza separata dal Diritto civile, la qual sembra oggi andare uscendo di moda. Prima di Ugon Grozio, a cui è dovuta principalmente la gloria della invenzione, si studiava in vero il Diritto di natura, ma confusamente col civile e colla Teologia morale. È notabile, come osserva il Barbeyrac, nella sua dotta prefazione al Pufendorf, che tra le infinite opere de' giureconsulti romani, i quali per altro spesso ricorrono alla ragion naturale, non si truovi nelle Pandette la indicazione di alcuna, che avesse per oggetto proprio il diritto naturale, ovvero il diritto *delle genti*, come essi chiamavano quel, che oggi addimandiam naturale. I principali vantaggi di tal separazione son due. Il primo è, che la necessità delle dimostrazioni si fa sentire da se, dove le proposizioni non vadan difese dall' ombra dell' autorità; e per le via delle dimostrazioni si va sempre al fondo della cosa. Il secondo è, che stringendosi in un corpo tutte le verità naturali del diritto, se ne fa più sensibile la connessione, e la mente dello studioso vien meglio illuminata su questa fondamental parte. La utilità di tale studio è nobilmente espressa da un nostro grande uomo, Antonio Genovesi, di cui non dispiacerà udir le parole: *Igitur omnibus ferme hominum nationibus sunt hujuscemodi studia necessaria, in primis jurisconsulto, theologo, populorum rectoribus, magistratibus. Ac jurisconsulto quidem, quando constat, leges civiles nihil esse aliud, nisi surculos hujus cum mundo genitae. Theologis vero, quia magnam officiorum partem ex hac lege et jure naturae definire oportere, accidit crebro. Populorum rectoribus, eorum administris et magistratibus, quo discant, qui sibi per hanc divinam et communem generis humani reginam liceat, seu in proprios subditos, seu in alienos populos. Postremo omnibus justitiae, honestatis, felicitatis denique suae aliorumque cupidis, eadem percara esse debent. De Jure et Officiis, in proëmio.* Sarà grato anche il vedere, come le parole di un nostro concittadino pajono quasi ricopiate da un filosofo di primo ordine, il Dottor Tommaso Reid, capo celebratissimo della scuole scozzese, in un'opera pubblicata, tra'l 1785 e'l 1788, vale a dire venti anni circa, dopo la morte del Genovesi. « Un buon sistema di diritto naturale (egli dice) è utile sotto diversi riguardi. 1. I doveri degli uomini verso i lor simili, mercè de' termini somministrati dalla giurisprudenza civile, vi sono esposti in una maniera più particolare e più sistema-

» tica, che ne' sistemi di morale propriamente detti. 2. Egli è la miglior pre» parazione allo studio delle leggi, perciocchè il diritto naturale, tagliato » per così dire, sullo stesso modello, adopera e dilucida una folla di ter» mini del diritto civile, fondamento comune della legislazione, presso la » più parte delle nazioni di Europa. 3. Il diritto naturale è utile a' legisla» tori, perchè la legge scritta dee accostarsi, quanto è possibile, alla natu» rale; e perchè, essendo la prima necessariamente imperfetta, come tutte » le opere umane, la seconda scuopre gli errori e le imperfezioni, che si con» tengono in quella. 4. Egli è non meno utile a coloro, che rendon giusti» zie e che interpretano la legge, perchè vuolsi preferire ad ogni altra la in» terpretazione la più conforme alla legge naturale. 5. Il diritto naturale è » di una applicazione immediata nelle controversie civili fra gli stati e gli » individui, che non riconoscono superior comune; ha egli forza di legge » ne' conflitti di tal natura, e i sistemi, che han fama di fedelmente rappre» sentarlo, soprattutto quel di Grozio, hanno allora una grande autorità. » 6. Finalmente il diritto naturale insegna a' Re ed agli stati, che son su» periori a tutte le leggi positive, qual condotta abbiano a tenere co' lor » proprj sudditi, con quelli degli altri governi civili, e l' un coll' altro, in » pace ed in guerra. Come più distinta e popolare diventa la cognizione della » legge naturale, più cresce nella pubblica opinione la vergogna di averla » violata ». *Essais sur les facultés actives de l' homme;* V, *ch.* III. Ecco come gli uomini s' imbattono talvolta negli stessi pensieri, e nel modo di esprimergli; poichè dallo scorrere le sue opere, pare che il Reid non avesse conosciuto il Genovesi.

§ VIII. *Diritto delle genti ovvero internazionale.*

Oltre il diritto privato e 'l pubblico ce ne ha un altro, diverso dal primo e dal secondo (1), cioè quello, che ha luogo tra popolo e popolo, tra governo e governo: il quale viene parte dalla ragion naturale, applicata a' rapporti, che passano tra nazione e nazione, così nello stato di pace, come di guerra; parte da convenzioni e trattati, e da inveterate usanze. Egli non è diritto pri-

vato, perchè non è tra due individui; e neppure è diritto pubblico nel senso di sopra dato a tal denominazione, poichè il governo di una nazione non forma autorità per rispetto all'altra e al governo dell'altra, ma procedon tra loro come persone morali eguali. Chiamasi comunemente tal diritto *gius delle genti*, *jus gentium*. I più moderni aman più tosto di appellarlo diritto *internazionale*, jur *inter gentes* (2). Molti il ripongono sotto la categoria del diritto pubblico; ma bisogna allora distinguere diritto pubblico *interno*, che è quello, di cui abbiamo accennato le parti (§ VI.), e diritto pubblico *esterno*, che sarebbe il *jus gentium* (3).

(1) Boëhmer. *Jus publ. universale*, *Pars general. Cap.* II, § IX.

(2) Così Geremia Bentham. Ma il celebre Cancelliere d'Aguesseau ha prima di lui usata questa denominazione, *Institution au droit public. Def. VII.* Ed anche prima il Leibnitz. *Op. omn.* T. V, *pag.* 210.

(3) D'Aguesseau, *loc. cit.* Non manca chi attribuisce la denominazione di dritto pubblico principalmente a quel delle genti; come il Mably nell'opera, *Droit public de l'Europe, fondé sur les traités.* Laddove i moderni, sotto nome di *diritto delle genti*, intendono quel di sopra descritto in questo paragrafo; gli antichi vi comprendevano non meno questo, che il diritto *naturale* in genere, sia cioè il regolatore delle azioni tra uomo ed uomo, sia il regolatore della condotta tra nazione e nazione. Ecco in Livio un esempio del senso ristretto. *Etsi non induciarum modo fides a Carthaginiensibus, sed etiam jus gentium in legatis violatum esset* ecc. XXX, 25. Ecco in un giureconsulto romano l'esempio del senso più ampio. *Ex hoc jure gentium introducta bella, discretae gentes, regna condita, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obbligationes institutae.* L. V, D. *De justitia et jure.*

§ IX. *Varie significazioni del così detto* DIRITTO CIVILE.

Diritto civile è una denominazione, che esprime varie

nozioni più o meno ampie, le quali non si debbon confondere tra loro. Esclude egli sempre oggidì il diritto naturale puro, quel delle genti e il canonico; e in loro opposizione, include, il diritto positivo umano, ristretto agli affari profani, d' interesse o privato o pubblico interno. Opposto al pubblico, si restringe al solo privato. Opposto allo amministrativo, comprende così il privato, come le altre parti del pubblico interno. Opposto al criminale, comprende lo stesso diritto privato, ed il pubblico, dalla parte criminale infuori. Opposto al commerciale, comprende il diritto pubblico interno, ed il privato diminuito di quella parte, che regola gli affari proprj della mercatura. La parte oggidì del *Codice del regno*, intitolata, *Leggi civili*, esclude le leggi commerciali, le penali, le due procedure, civile e penale, che formano altre quattro parti del Codice stesso; e molto più il diritto amministrativo (ch' è nel Bullettino e nella sua continuazione), quel delle genti, il canonico e'l naturale puro (1).

(1) I romani giureconsulti addimandavano *jus civile* il loro proprio, qualunque ne fosse l' oggetto, in opposizione di quello, che la natura detta in comune a tutti gli uomini. *Jus civile est quod neque in totum a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit. Itaque cum aliquid addimus vel detrahimus juri communi, jus proprium, idest civile, efficimus.* L. VI, D. *De just. et jure.*

§ X. *Diversità fra 'l Diritto politico e la Politica. E tra questa e la Economia politica.*

Non è da confondersi il Diritto *politico* colla *Politica*. Ogni diritto è nelle leggi già fatte, la Politica è l' arte principalmente di farle. Fatte le leggi, ne sorgono di-

ritti e doveri correlativi, che costituiscono il giusto della tale o tal materia; e la giurisprudenza è l'arte di rintracciarlo. La Politica all' incontro mira alla pubblica ntilità. La Politica è al confine della ginstizia naturale. Questa molte cose comanda, molte proibisce, molte permette. La Politica, quando non degenera, rispetta i precetti e i divieti del diritto naturale; ed impossessandosi della sola parte permissiva, la regola d' un modo o d' un altro, secondo che richieggono le circostanze. È di diritto naturale, per esempio, che ogni stato aver debba de' magistrati. Ma se qnesti abbiano ad esser perpetui o temporanei, è la Politica, che il determina, secondochè in date circostanze più giovi. La politica presiede non solamente alle leggi da farsi, ma a tutto lo andamento del governo, così nello interno, come nello esterno, prefiggendosi sempre la pubblica utilità, ma quella, che non sia in opposizione della giustizia. *Quid pulchrum* (1), *quid turpe*, è la divisa del Diritto; *quid utile, quid non*, è quella della Politica.

Una parte importante della Politica, di nso quasi cotidiano, è la *Economia politica* o *pubblica*. Sno proprio obbietto è il procurare l'abbondanza delle ricchezze, ovvero delle cose, che hanno un valor permntabile e commerciale, acciocchè il popolo non manchi delle cose necessarie, delle comodità e de' leciti piaceri della vita. Qual è la economia semplicemente detta nelle famiglie particolari, tal è presso a poco la Economia politica o pubblica nella gran famiglia dello stato. *Le regole della produzione e della distribuzione delle ricchezze sono le stesse per tutti gli stati, qualunque sia la forma del governo*; e questo ha fatto dire ad alcuno, non senza ragione sotto questo aspetto, che la *Politica* e la *Econo-*

mia politica sieno due scienze distinte, benchè intimamente legate fra loro (2).

(1) Hor. I *Epist.* 2. Il *Pulcher* de' Latini corrisponde al Καλος de' Greci, che significa ad un tempo *bello* ed *onesto*.

(2) Macculloch, *Discours sur l'Économie politique. Pag.* 80. *Genève et Paris*, 1825.

§ XI. *Fonte comune del Diritto e della Politica.*

Così la scienza del giusto, come la scienza dell' utile sono diramazioni di quella nobilissima parte della Filosofia, che *Etica* si addimanda, o scienza de'costumi. Tra le virtù, che sono il suo primario obbietto, l' Etica contempla in principal luogo la giustizia, regina delle virtù tutte, e madre de' buoni costumi. Or la scienza del diritto insegna tutte le regole della giustizia, e ne sviluppa le conseguenze sino alle più rimote, applicandole a tutti gli stati dell' uomo e a tutti i casi della vita. L' Etica dirige in generale l' uomo alla felicità. Or la Politica va rintracciando minutamente tutta quella parte, che se ne può avere quaggiù da una nazione (1).

Premesse queste idee, rechiamoci in mano il filo della Storia, per vedere, dove gli si annodino le diverse leggi, che questo regno ha finora avute.

(1) La distinzione fra 'l *giusto*, come obbietto del Diritto, e l' *utile*, come obbietto della Politica, è in opposizion di quella confusione, che dell'*onesto* e dell' *utile* facevano gli Epicurei, subordinando l'onesto all' utile, e non tenendo conto di quell' onesto, che impedisse alcun vantaggio ad alcuno. Ma non è punto in opposizione della teoria di quei filosofi più sani, i quali riducono la *giustizia* alla *utilità*, nel senso seguente: IDDIO vuole il bene della umanità; e fa un precetto agli uomini di tutto ciò, che tende a produrglielo e ad accrescerglielo, ovvero di tutto ciò, che l'è utile; siccome di tutto ciò, che tende a nuocerle, ne fa loro un divieto. Nella volontà quindi di DIO, che

forma la sanzione della giustizia a della legge divina, il *giusto* s'immedesima coll'*utile*. L'utile però, di cui si parla, non è il particolare, ed il particolare ristretto a questa vita, che si truova talvolta in contraddizione coi doveri; ma quel generale, che nasce dalla tendenza dell'azione ad accrescere il ben comune della umanità, compreso il futuro. Di questo solo si può dire: *Quel, ch' è utile, è giusto*. Così WILLIAM PALEY nella sua eccellente *Filosofia morale*, di cui la sola Inghilterra nel corso di non molti anni ha date diciannove edizioni (Lib. II, cap. IV-IX). Prima di lui a di altri molti il nostro VICO: *Quid est justitia? Constans communis utilitatis cura. Quid jurisprudentia? Ars tuendae publicae utilitatis. Quid jus sive justum? Utile. Quid jus naturale? Utile cujusque. Quid jus gentium? Utile nationum. Quid jus civile? Utile civitatis. (In oratione, De nostri temporis studiorum ratione, habita anno 1708. Inter opuscula. Neap. 1823.* Si vegga anche GIO: LOCKE. *(Essai sur l'entendement humain. Liv.* II, *ch.* XXVII, § 11*)*. Ed in questo stesso senso concorre quel di SOCRATE, che CICERONE riporta: *Accepimus*, SOCRATEM *exsecrari solitum eos, qui primum haec (utilitatem et honestatem) natura cohaerentia, opinione distraxissent. (De Off. Lib.* III, *cap.* III*)*.

Ma non perchè la giustizia a l'utile della umanità si vengano facilmente a risolvere in una medesima cosa, l'uomo dee praticar la giustizia soltanto per l'utile, che gliene ridonda, ovvero per proprio interesse. Nella costituzione dell'uomo ci è qualcosa di più nobile, e di più sicuro per la sua felicità, e che si fa meglio sentire nella sua coscienza, cioè il dovere e la obbligazione morale; il cui principio è tutto nella volontà di DIO, suo legittimo signore e suo legislatore supremo. Merita di esser letto tutto ciò, che sopra questa materia scrive Madama DI STAËL, nel cap. XII a ne'seguenti della III parte della sua *Alemagna*; ma principalmente quel, che discute il Dottor TOMMASO REID, sopra il *bene inteso interesse* ed il *dovere*, come i due motivi razionali delle umane azioni, e sopra la convergenza e divergenza loro. *Essais sur les facultés actives de l'Homme*; III, *partie* III, praesertim *cap.* IV.

Or tornando alla utilità come identica colla giustizia, delle cose, che non partoriscono conseguenze generale, nè in bene nè in male, molte ne producono o dell'uno o dell'altro modo, nel particolare di una nazione, di uno stato, di una città. E queste appunto son la materia della Politica. Allorchè TEMISTOCLE, dopo la fuga di SERSE, consigliava agli Ateniesi di porre fuoco nel porto di Pagasa alla flotta de'Greci, di quel tempo tutti alleati, ARISTIDE,

a cui, per comando del popolo, comunicò egli il segreto, disse che il consiglio non poteva esser più utile, nè più iniquo. Sarebbe infatti stato allora di gran giovamento agli Ateniesi il restar padroni del mare; ma è dello interesse dello uman genere, che i tradimenti sieno detestati. Quando al contrario lo stesso Temistocle s'ingegnava per tutte le vie di far dipendere la terra dal mare, siccome Plutarco si esprime, per rendere Atene potenza marittima, faceva cosa utile alla sua patria, e non ingiuriosa ad alcuno; ed operava politicamente nel senso il più vero. Ecco quindi anche in questo sistema *l'utile* (cioè il particolar temporaneo) talvolta opposto, e talvolta non opposto al *giusto*, e il Diritto separato dalla Politica, in quanto questa versi nella sola parte permissiva di esso. Quel di Orazio, *Atque ipsa utilitas justi prope mater et aequi (Lib.* I, *Sat.* III *)*, è falso dunque ed è vero, secondo il senso, che si attribuisce alla *utilità*.

Davide Hume, ne'suoi *Principj di Morale*, identifica anche nel senso buono il *giusto* coll'*utile*; ma il suo sistema, come quello di uno scettico sfrenato, manca della necessaria base, ch'è la *sanzione divina*, e la obbligazione morale corrispondente, *da spiegare i suoi principali effetti in una seconda vita*. Tolti i potenti motivi, che vengono da tal sanzione e da tale obbligazione, non possono gli altri, nessuno escluso, esser bastevoli ad impedire, *che gli uomini soddisfacciano alla lor voluttà, alla loro vendetta, alla loro invidia, alla loro ambizione, alla loro avarizia, nè prevenir la nascita di queste passioni*; come ben dice l'altro filosofo inglese più avanti citato (Cap. IV). *Atque haud scio* (scriveva Cicerone), *an pietate adversus Deos sublata, fides etiam et societas humani generis, et una excellentissima virtus, justitia, tollatur (De Nat. Deor.* I, 2 *)*. Dietro il notato errore vien quello di coloro, che confessando Divinità e vita futura, credono potersi dare un sistema di moral naturale, indipendente da queste idee. Di costoro parlando il Leibnitz, scriveva in una delle sue lettere al Signor Bierlingio: *Imperfectissima est doctrina de moribus, justitia, officiis, quae solis hujus vitae bonis nititur, ut in eadem epistola ostendi. Inutilis est Providentiae doctrina, sublata animae immortalitate, nec plus efficit ad obligandos homines, quam Dii Epicureorum providentia carentes. Opera omnia, T.* V, *p. 391. Adde p. 388*. La *virtù vera* (scrisse il lodato Paley) *consiste nel far bene agli uomini, in ubbidienza della volontà di* DIO, *e per la felicità della vita futura*; la quale, non caduca, è quella, che raccoglie tutti i veri interessi dell'uomo. *Cap.* VII.

Questa ed altre analoghe dottrine sono tutte lucidissimamente esposte in un'altra più nuova *Filosofia Morale*, pubblicata per la real tipografia di Napoli, il 1825; dove l'illustre autore, Monsignor Agostino Olivieri, sopra un disegno diverso dagli ordinarj, pone le più utili verità all'uso di tutto il mondo, dalle teste coronate (cui egli ha l'onore di star dappresso, esercitando con tanto successo la grande arte di formare i Re) sino alle infime classi della civil società.

PARTE PRIMA.

DELLE LEGGI DELLE NOSTRE PROVINCIE, DALLA CADUTA DEL ROMANO IMPERIO, SINO ALLA INVASIONE DE' FRANCESI DEL MDCCCVI.

---

§ XII. *Eruli, Goti, Greci, Longobardi vengono a dominare successivamente la Italia, dopo caduto l'occidentale imperio.*

Il romano imperio istituito da Augusto, e diviso stabilmente alla morte di Teodosio il grande, fra Onorio ed Arcadio suoi figlinoli, in occidentale ed orientale (divisione preparata da Costantino colla traslazion della sede imperiale in Bizanzio, detta da lui Costantinopoli), perdè la parte occidentale sotto Romolo Augustolo, l'anno dell'era cristiana 476. Allora si fu che dopo le incursioni passeggiere de'Visigoti, degli Unni e de'Vandali, la Italia ne sofferse una di qualche durata dagli Eruli, guidati da Odoacre loro Re; il quale stabilì la sua sede in Ravenna, scacciandone Valentiniano Imperatore, che vi avea collocata la sua. La parte orientale, ovvero lo imperio greco, resistette più a lungo, e non prima del 1453 divenne preda de'Turchi, quando la presa di Costantinopoli fu fatta da quelli. Gli Eruli, dopo tredici anni di regno pacifico, cominciarono ad essere assaliti dai Goti orientali, cioè dagli Ostrogoti, guidati dal Re Teodorico Amalo; al quale dopo quattro

anni di guerra, il 493, Odoacre cedè il regno e la vita. Così i Goti presero a regnare in Italia, e ci durarono sessanta anni, succedendo loro i Greci; i quali spediti dallo Imperador Giustiniano, sotto la condotta prima di Bellisario, e poi del famoso eunuco Narsete, dopo diciotto anni di varia fortuna, finalmente il 553, colla morte di Totila e di Teja, ultimi Re Goti, riunirono a loro colla Sicilia la Italia intera. Ma i Greci scacciati a loro volta da Alboino Re de' Longobardi, tra gli anni 568 e 69, diedero luogo al regno de' Longobardi, che durò fino al 774, ed ebbe per capitale Pavia (1).

La luce delle lettere e delle scienze comincia colle invasioni a mancare sensibilmente sull'orizzonte del nostro occidente, sino a formarsi nna notte caliginosa, che non prima del mille si principiò a diradare; ed uno de' primi albori il vedremo emergere dallo studio del diritto, dopo il secolo undicesimo. Nel corso del regno de' Goti e poco più finirono gli ultimi tre grandi uomini, che vanti la dotta antichità, Simmaco e Boezio, vittime de' sospetti di Teodorico, che fu per altro un Principe lodatissimo; e Cassiodoro, prima ministro di lui, ed alquanti anni dopo lui morto, fondatore di monisteri e monaco anch'esso, nella nativa regione de'nostri Bruzj (2). D'allora in avanti un poco di nmano sapere, conservatoci dalla religione, insieme cogli studj di questa, si restrinse nel clero, massimamente nel claustrale; e fu quella fiaccola non mai spenta, alla quale ne' secoli tenebrosi si ebbe ricorso, per tutte le temporali faccende, finanche per la compilazion delle leggi, che ci dierono i barbari.

(1) Per tutte queste epoche basta vedere l'*Art de verifier les dates*, de' PP. di *S. Mauro*. Part. II; o gli Annali d'Italia del Muratori.

(2) P. Garetius *Vita Cassiod.*

§ XIII. *I Longobardi non tolsero a' Greci la Italia intera.*

I Greci per altro non perderono al tutto la Italia, ma ci conservarono e ritennero sotto la lor dipendenza la Sicilia; e di quà dal faro molte città marittime nella terra de' Bruzj, oggidì detta le Calabrie, e nella Puglia; ed altre nelle regioni a quelle superiori, Amalfi, Sorrento, Napoli, Gaeta ecc. le quali tutte si ressero sotto nome di ducati; siccome altresì nella parte più settentrionale, il ducato romano e l'esarcato di Ravenna. Il nome di ducato si trovava stabilito da Longino, il quale venuto in Italia luogotenente di Giustino il giovine, successor di Giustiniano, aveva a tutte le città italiche preposto de' *Duchi*, sopra i quali esercitava egli da Ravenna la sua illimitata autorità col titol di *Esarca*.

§ XIV. *Di qual collezione del diritto romano si fosse fatto uso sino a tutto il regno de' Goti.*

Egli è chiaro, che sino al 476, epoca della caduta dell' occidentale imperio, non si dovè in Italia fare uso di altro diritto, che del romano. Ed è chiaro parimente, che tal diritto non potè esser quello della collezione, fatta in oriente nel seguente secolo, per ordine di Giustiniano; collezione famosa, che agli studiosi del diritto non sarà mai raccomandata abbastanza. Ella è divisa, come sa V. A. R. in quattro parti. La principale vien sotto il nome di *Digesti* o *Pandette*; ed è un tessuto, ordinato per materie, di tratti scelti da circa duemila libri, non più esistenti, di 38 giureconsulti, de' tempi dello Imperadore Adriano e seguenti, in ottimo latino,

ad eccezion di qualche dettato greco; i quali compongono in cinquanta libri tal tesoro di legali dottrine, che in questo genere non ha che contrapporre alla latina la greca letteratura (1). Un' altra venne chiamata *Codice*, ed è una scelta di costituzioni, decreti e rescritti imperiali, originali, che cominciano anche da Adriano; contenuta in dodici libri, secondo un metodo diverso dalle Pandette. La terza ha il nome d'*Istituzioni*, che sono i famosi elementi del diritto romano Giustinianeo, in quattro libri, che V. A. R. ha studiati; distesi anche in latino, ad uso della gioventù, per man principalmente di Triboniano, che presedè alla formazione di tutte e tre le dette parti (2). La quarta comprende le nuove leggi dello stesso Giustiniano, chiamate perciò *Novelle*, scritte quasi tutte originalmente in greco; e se ne contano 168. Tutte le suddette parti sono miste di diritto sì pubblico, come privato. Ma la terza è quasi intera di diritto privato. E questo è il *corpo civile Giustinianeo*, sorto tra 'l 527, e 'l 65 o 66 o 67, date della assunzione al trono e della morte di quel celebre Imperadore. Alla caduta dello impero occidentale si faceva uso, per le leggi imperiali, di alcune collezioni più antiche, la cui principale è il Codice di Teodosio il giovine, aggiuntevi le costituzioni de' pochi più recenti Imperadori; e pel resto, delle opere de'giureconsulti. A questi fonti si attinse per tutto il regno de' Goti, aggiuntovi un certo compendio, denominato dal suo creduto autore, *Breviario* di Aniano, e Codice di Alarico da un Re Visigoto, che l'ordinò per una gran parte delle Spagne e delle Gallie a se sottoposte; e fu pubblicato l'anno 506 (3). Di leggi proprie de'nostri Ostrogoti abbiamo soltanto l'*Editto* di Teodorico, di molti capi (4),

composto spezialmente per quei della sua nazione. In tutto il resto si seguì la polizia colle leggi, che ci si trovarono de' Romani. E fin qui la cosa è certa.

(1) DENINA, Discorso sulla letteratura greca.

(2) Le Istituzioni di GIUSTINIANO sono in gran parte tolte da quelle di GAJO; e ciò non s'ignorava, per la confessione, che lo stesso Imperadore ne fa nel suo proemio, e per qualche frammento, che di GAJO esisteva. Ma il corrente secolu ha il vanto di aver visto diseppellire quasi intera l'opera di GAJO, e di poterla confrontare colle Istituzioni imperiali, alle quali ha aggiunti varj lumi. Trovatasi in un codice del capitolo di Verona, è stata pubblicata per le stampe prima di Berlino, indi di Lipsia, poi di Parigi, ed ultimamente di Napoli. È notabile, che due libri elementari, venutici dall'antichità, servono ancora dopo tanti secoli, con picciole modificazioni, ad introdurre i giovani in due grandi facoltà, gli Elementi di EUCLIDE nella Geometria, e le Istituzioni di GIUSTINIANO nella Giurisprudenza.

(3) Il CUJACIO ne credè autore ANIANO; ma Giacopo GOTOFREDO ha dimostrato, che quegli fu il ministro di ALARICO, e però sottoscrisse l'opera. *In Prolegomenis ad Cod. Theodos. Cap. V.* GIANNONE, St. civile del regno di Nap. Lib. III, cap. I, § 1. Si vegga anche ASTI, Dell'uso del dir. civ. nello occidente. T. I, cap. VII e VIII.

(4) *In Codice legum antiquarum* LINDEBROGII; e nel simile del CANCIANI.

§ XV. *Dubbio per lo tempo dalla conquista di* GIUSTINIANO, *sino a tutto il secolo XI.*

Il dubbio si è per lo tempo, che segue la liberazione della Italia, operata da GIUSTINIANO, quando le Pandette, il Codice e le Istituzioni erano state già pubblicate; dubbio, che si stende sino ai principj del secolo XII, in quanto il diritto romano fu nella media età usato. Che GIUSTINIANO, dopo ridotta sotto il suo comando la Italia, avessele imposta la osservanza delle leggi sue, è chiaro da una delle sue costituzioni, annesse alle novel-

4

le (1). Ma si disputa, se il suo volere fosse stato seguito dallo effetto; essendo dopo quindici in sedici anni, fra i quali alla guerra di Giustiniano seguitò una pestilenza vieppiù desolatrice, sopravvenuti i Longobardi. La più comune opinione è per la negativa, tranne pe' paesi restati in balía de' Greci (2); la quale pertanto non manca de' suoi oppugnatori (3). Anche però a giudizio di costoro, delle Pandette, le quali fanno la principal parte del corpo civile, niuno uso o quasi in occidente sembra essersi fatto per tutto il mille e cento (4).

(1) *Pragm.* Iustin. *Cap.* XI. Si truova nel corpo del diritto civile di Dionigi Gotofredo, dopo le novelle; pag. 242, ediz. di Anversa, cioè di Antuerpia.

(2) Gothofredus *(Iacob.) in Prolegomenis ad Cod. Theodos. Cap.* VII. Gravina, *De ortu et progressu juris civilis*, *Cap.* CXXIX. Stor. civile del regno di Nap. Lib. IV, cap. VI. Pecchia, Supplimento alla Storia civile. Lib. II, cap. XXVII, § I. Fimian. *Elem. jur. neap. De origine et progr. jur. Parte* I, *cap.* IV, § IX.

(3) Struvius, *Hist. jur. Rom. Cap.* V, § 7. Conringius, *Hist. jur. German. Cap.* XX. Murator. Antich. ital. Diss. XXII. Asti, Dell' uso del dir. civ. in occidente. Lib. II, cap. II. Maffeius, *Instit. jur civ. Neap. Prolus. histor. Cap.* II, § XIX — XXI.

(4) Maffeius, *cit.* § XXI.

§ XVI. *Ritorno a' Longobardi. Cenno del loro governo. Cambiamento notabile di diritto.*

Ripigliando i tempi de' Longobardi, abbiam di loro accennato, com' essi tennero la Italia per due secoli e più, dal 568 al 774, a riserba delle parti rimase nella dipendenza del greco imperio. È famoso di quel tempo il decennio della occupazione de' Duchi, che dopo aver retta la conquista a nome de' due primi Re, estinto Cle-

FI, che fu il secondo, per le sue crudeltà, la tennero a loro nome per dieci anni, ma più crudelmente, *appropriandosi le ricchezze de' nobili, spogliando le chiese, trucidando i sacerdoti, devastando le città, e guerreggiando sempre fra loro* (1). Questi orrori terminarono colla elezione del terzo Re AUTTARI; dal qual tempo in poi, spezialmente per avere i vincitori abbracciato il Cristianesimo, si osservò, al dir dello storico di quei tempi, *che non vi ebbe più violenze, non insidie, non furti, non ladronecci; e ciascuno sicuro e senza tema faceva quello, che più in grado gli fosse* (2). I Duchi di trentasei, quanti prima furono, si vennero di mano in mano restringendo a tre, ch'erano i principali; e furono i grandi uffiziali del regno italico, collocati agli estremi e nel mezzo di esso, quello del Friuli, quel di Spoleti e quello di Benevento. E sottentrando nelle lor veci, si moltiplicarono i Conti, de' quali ogni città n'ebbe uno; ornati tutti di poter militare e civile, e dipendenti per la più parte immediatamente dal Re. I villaggi poi ebbero, quale un *Castaldo*, se vi fossero rendite regie o ducali da amministrare, e quale uno *Scultascio;* forniti gli uni e gli altri di bassa giurisdizione, sotto la maggiore de' Conti, oltre la cura fiscale data tutta a' Castaldi. Nel ducato Beneventano non vi ebbe Conti per assai tempo, ma Castaldi; e sotto i Castaldi gli Scultasci (3).

Ora nel corso del regno de' Longobardi surse un diritto d'indole nuova, che fu la così detta Legge Longobarda, la quale gareggiò per secoli colla romana, e di cui più giù in particolare ci occuperemo. Imperciocchè gli autori di essa non abolirono al tutto il diritto romano nei paesi, che assoggettarono a loro; ma per una usanza comune a tutte le nazioni barbariche, lasciarono a'vinti

la facoltà di seguitare a vivere colle leggi loro (4); sicchè il diritto prese ad essere più personale, che territoriale e locale. Di tal facoltà si valsero soprattutto i cherici e i monaci, i quali, dando la preferenza al diritto più saggio, più equo e più esteso, se lo appropriarono in modo, che nelle Leggi Longobardiche se ne dà loro spezial licenza, senza distinzion di nazione: *Ut omnis ecclesiarum ordo lege romana vivat* (5); se non che nei tempi seguenti la varietà del diritto s' introdusse anche nel clero (6). Vero è però, che andandosi sempre più spegnendo col tempo tutti gli studj e le buone lettere, del diritto romano non rimase altro, che poco più del nome, e qualche tradizione presso quei, che il professavano (7).

(1) PAULUS DIACONUS, *De gestis Longobardorum; lib.* II, *cap.* XXXI *et* XXXII.

(2) *Id. lib.* III, *cap.* XVI.

(3) PECCHIA, Stor. di supplimento al GIANNONE; lib. I, cap. XI; e lib. II, cap. VI, § XV.

(4) *LL. Longobard. Lib.* I, *tit.* XXIX, *leg.* 2; *lib.* II, *tit.* VII, *leg.* 1; *tit.* LVII, *leg. un.* ALTASERRA; *Rer. Aquitan. Lib.* III, *cap.* XIV. DU CANGE, *Glossar. latin. V. Lex romana.* MONTESQUIEU, *Esprit des lois, liv.* XXVIII, *ch.* II.

(5) *Lib.* III, *tit.* I, *leg.* 37.

(6) MURATORI, Antichità italiane, Diss. XXII.

(7) SIGONIUS, *De regno Italiae, ad an.* 1152. ARTHURUS DUCK, *De auctoritate jur. civ. Lib.* I, *cap.* V, *n.* 1, *n.* 11, *n.* 12. ALTASERRA, *Rer. Aquitanicarum lib.* III, *cap.* XIV.

§ XVII. *I Franchi succedono in Italia a'Longobardi. Risorgimento dello imperio occidentale, che poi passa ai Tedeschi.*

I Longobardi, fatti più arditi per lungo e prospero regno, diedero occasione alla venuta ed alla conquista sopra loro de' Franchi. ASTOLFO e DESIDERIO, loro ultimi Re, intrapresero la sottomissione dello esarcato di Ravenna e del ducato romano. Il Pontefice STEFANO II si fu nella necessità d'implorare il soccorso di PIPINO Re di Francia, che ridusse ne' suoi confini ASTOLFO; e Papa ADRIANO I, poichè DESIDERIO rinnovò i tentativi del suo predecessore, dovè fare lo stesso con CARLO, figliuolo e successor di PIPINO; il quale finalmente tolse il regno d'Italia a' Longobardi, l'anno 774, dopo dugento e sei anni di durata, ma lasciando in esso la stessa lor polizia. Dai fortunati successi di questi Principi in Italia cominciò la grandezza temporale della Santa Sede, per le largizioni, che ne ricevè (1); e risorse lo imperio occidentale nella persona dello stesso CARLO, degnamente di poi pel suo genio e per le sue virtù detto MAGNO; che avendo già sotto la sua dominazione la Francia, la Germania e la Italia, fu, l'anno 800, consagrato dal Papa e salutato da' popoli Imperadore di occidente. Le cose de' Greci parte allora tornarono e parte restarono nel pristino stato. Divisosi, alla morte di CARLO MAGNO, dal regno francese lo imperio, che si restrinse alla Germania ed alla Italia, passò questo dopo cento anni o in quel torno, dacchè si fu rinnovato, dalla stirpe di CARLO, prima negli Italiani, GUIDONE Duca di Spoleti, BERENGARIO Duca del Friuli e loro figliuoli, che il tenner poco e turbolentemente per

guerre e tra loro e cogli stranieri; passò, dico, alla fine nelli Tedeschi. Di costoro il primo veramente ad averlo fu Ottone il grande; che consagrato Imperadore, l'anno 962, compose le discordie italiche, e promosse le lettere e in certo modo le leggi. Ritornata la Italia sotto gl' Imperadori dopo vinti i Longobardi, cominciò a sofferire nelle leggi maggior confusione, che prima.

(1) Anastasius *Bibliothecar. in* Steph. III, *et in* Hadrian. I. Muratori, Annali d' Italia, ann. 753 e 774. Il Pontefice Stefano, di cui si parla, da alcuni è detto *terzo*, perchè un altro Stefano fra lui e 'l primo fu eletto Papa, ma sopravvisse tre dì appena.

§ XVIII. *Grandissima confusione di diritto sotto i Franchi e i Tedeschi.*

Alle leggi romana e longobardica, che per altro restarono le precipue, ed alla seconda delle quali gl'Imperadori francesi e seguenti fecero le giunte loro, che si leggono tuttavia nel corpo delle leggi longobarde; se ne aggiunsero altre barbariche, la salica, la ripuaria, l'alamanna, e quante erano le genti diverse, che al seguito di Carlo Magno si erano accumulate nella penisola. E la libertà fatta più estesa, di professar fra tutte quella legge, che si volesse, condusse in questa materia la confusione al colmo. Quindi nacque la necessità, che ne' giudizj e ne' contratti dichiarasse ciascuno la legge, colla quale vivesse (1); e si cominciò a distinguere così il Romano, il Longobardo, il Salico ecc.

(1) LL. *Longobard. Lib.* II, *tit.* LVII, *leg. un.*

§ XIX. *Origine del ducato beneventano, suo progresso e suo decadimento.*

La parte del regno di quà dal faro non corse tutta la sorte del rimanente del *bel paese*,

Ch'Appennin parte, e 'l mar circonda e l'Alpe (1).

Cedè in vero ella alla conquista de' Longobardi, tranne quelle città, che conservarono le loro relazioni coll'imperio di oriente. Ma per la sua importanza fu chiamata la *Longobardia minore*, formando quasi un tutto da se, e prendendo la figura di uno stato a parte, in realtà però subordinato alla maggiore Longobardia: del quale stato divenne capitale Benevento, e sede di una serie di Duchi, che cominciarono da Zotone. Andarono essi crescendo di forze e di lustro, sino a respinger le armi di Carlo Magno; alla cui discesa Arechi II, fattosi consagrar da'suoi Vescovi, e postasi la corona in testa, assunse il titol di Principe (2) co'diritti sovrani; e Benevento fu appellata *alterum Ticinum*, quasi emula della capitale del regno longobardico, Pavia (3). Sicchè quando i Longobardi dell'alta Italia ne cederono il regno a'Franchi, quelli di Benevento giunsero a far delle nostre regioni un regno a parte, se non di nome, di fatto, sotto l'appellazion di principato; ed il primo Principe fu il secondo Arechi. Ma giunto lo stato beneventano all'auge della sua potenza, cominciò indi a decadere, parte per le scorrerie de'Saracini, che ci venivano dalla ulterior Sicilia; parte perchè le cose de' Greci nella Calabria andavano ripigliando vigore; ed eziandio per le divisioni, che tra' figliuoli que' Principi ne facevano. La gran mole non potè più reggere intera, e si scompose in tre principati, dopo la metà del nono secolo;

quel di Salerno, che se ne staccò il primo, l'anno 851; quel di Capua, che sorse poco di poi; e qnello dello antico nome, cui restò la sola parte, che rimaneva. Zotone avea partito il suo dncato, non in contée, ma in castalderie, e quasi non prima del Principe Arechi si udirono i Conti fra noi (4).

(1) Petr.

(2) Erchempertus, *apud* Peregrinium, *in Hist. Princc. Langobb. T.* I, *Pag.* 83. *Neap.* 1749.

(3) L'epoca certa e precisa della arezione del ducato di Benevento è grandemente dibattuta (Storia civile del R. di N. Lib. IV, cap. IV). Il P.D. Alessandro de Meo, che con infinita diligenza e fatica ha l'ultimo lavorato sulla cronologia del regno de' mezzi tempi, colloca il primo anno di Zotone sotto il 569, e fa quasi coetaneo il ducato beneventano al regno italico de' Longobardi (Annali Critico-Diplomatici del regno di Napoli). I confini della minor Lombardia, nel tempo della sua ampiezza maggiore, furono estesissimi, e compresero non solo quello, che poi fu chiamato regno di Napoli, tranne le parti rimase in balía de' Greci, ma benanche le regioni superiori, fin sotto Roma. Così dimostra il Pratilli *in Prolusione ad* Pauli Diaconi *excerpta, pag.* LXXI, *ad Historiam Principum Langobardorum* Camilli Peregrinii, *Tom.* I. *Neap.* 1749.

(4) Pecchia, Supplimento al Giannone. Lib. I, cap. XII.

§ XX. *Saggio del diritto longobardico. Suo merito e suoi autori.*

Il longobardico, come già nostro diritto comune, e poscia origine in parte del municipale, che fino a' primi anni del corrente secolo ci ha retto, merita che intorno ad esso facciam qualche dimora. E tanto più, quanto che di tutte le leggi, che i barbari del settentrione diedero alla divisa Europa, le migliori, a giudizio del Grozio (1), del Montesquieu (2), del Giannone (3), del Muratori (4) e di altri, anzi a giudizio comune, sono

state le longobardiche, non esclnse quelle de'Visigoti (5); le quali, se nella lingua son più latine (6), si rimangono nel resto inferiori (7). Ed un nostro grande uomo scrisse, che di tanto le prime vinsero quelle delle genti contemporanee, di quanto le romane prevalevano a loro (8). E poichè il primo a darcele fu ROTARI, ottanta anni o circa dopo il conqnisto (9), si potrebbe dire, che il cielo italico, sotto cui le più famose leggi son nate, avesse non poco nel lor primato influito. Ma se il merito delle leggi si misura dalle circostanze, che nel farsi le accompagnarono, la bontà, di cui parliamo, va intesa con questo temperamento. Elle hanno in generale molta equità e moltissima semplicità; la quale semplicità, se non per tutti i tempi, è certamente lode pe'tempi rozzi; e tal combinazione forma il principal carattere delle nostre. Dopo ROTARI furono anch'essi legislatori GRIMOALDO, LIUTPRANDO o LUITPRANDO, RACHI ed ASTOLFO, e di tutti e cinque si trnovano tra 500 in 600 capitoli; ma i più sono di ROTARI. Le leggi de' Re longobardi per lo più si facevano col consiglio e col concorso degli ottimati del regno, e pubblicavansi, assistendovi tutto il popolo (10). I Re d'Italia, che snccederono a'Longobardi, cominciando dai Franchi, ferono delle giunte alle leggi de' primi, o allo stesso modo o poco diversamente (11). I nostri dinasti di Benevento non si erano attentati di far leggi, nè di batter moneta, finchè dipesero dalla maggior Longobardla (12). Ma staccati che se ne furono, alla calata di CARLO M. come si accennò (§ XIX), presero a batter moneta non pure, ma eziandio a far leggi, e col nome di *Capitolari*, affettando di emulare i Re de'Franchi, appresso de'quali tal denominazione era solenne (13). Laonde il principato beneventano, oltre le leggi comuni de' primi cinqne le-

gislatori, n'ebbe delle municipali e proprie, di ARECHI, di SICARDO, di RADELCHI, di ADELCHI; ed altre non ne conobbe, finchè per le sue divisioni divenne ligio de' seguenti Re italiani (14).

(1) *In Prolegomenis ad Historiam Gothorum.* Il GROZIO parla di tre popoli cognati, usciti della Scanzia, di cui i Longobardi eran forse i principali. *Tales sunt leges, quas e Scanzia profecti circumtulere. Pag.* 68.

(2) *Esprit des lois. Liv.* XXVIII, *ch.* I.

(3) Stor. civ. Lib. V, cap. V.

(4) *In praefat. ad LL. Longob. Inter Scriptores rer. italicar.* T. I, P. II.

(5) *Quae* (*LL. Long.*) *caeteris excellentiores habitas sunt.* ARTHURUS DUKC, *De auctoritate jur. civilis. Lib.* I, *cap.* V, *n.* XI.

(6) CUJACIUS *in* FEUDOR. *lib.* II, *tit.* XI.

(7) MONTESQUIEU, *loc. cit.*

(8) FRANC. DE ANDREIS. *Disp. An fratres.* Questa opinione i Longobardi la godevano ab antico. GUNTERO, detto il poeta Ligurino, gli loda particolarmente per la scienza del diritto:

Gens astuta, sagax, prudens, industria, sollers,
Provida consilio, legum jurisque perita.

Alcuni giuristi antichi, come LUCA da PENNE, ANDREA da ISERNIA, han chiamato quel diritto *bestiale* ed *asinino*. Ma il MURATORI, concedendo, che di lungo intervallo le longobardiche distino dalla dignità delle romane, ritorce gl' insulti di questi censori contra sì fatto lor modo di giudicare: *Pro temporum suorum infelici conditione conditae fuerunt; neque ab iis iniqua jubentur, si duellum excipias*; il quale fu comune a quasi tutte le altre contemporanee nazioni. *In cit. praef. Pag.* 6.

(9) MURATORIUS, *Praef. cit. Pag.* 8. PECCHIA, Supplimento al GIANNONE, Tom. I, pag. 33.

(10) MURATORI, Antichità italiane. Dissert. XXII.

(11) Ecco le formole usate da tutti I Re italici. ROTARI, nel proemio del suo editto, dice che rinnovava, emendava, accomodava, suppliva le antecedenti leggi, *cum primatibus meis Judicibus. Ap.* MURAT. *in* LL. *Lang. Pag.* 17. E nella conclusione dello stesso editto aggiugne: *Leges patrum nostrorum, quae scriptae non erant, condidimus.... partem consilio parique consensu cum Primatas Judices cunctumque felicissimum exercitum*

nostrum augentes constituimus (Omnia sic). Ibi, pag. 48. Grimoaldo, nel proemio del suo, dice che lo aveva fatto, *per suggestionem Judicum, omniumque consensum. Ibi, pag.* 49. Liutprando diè successivamente sei editti, che chiamò libri. Disse nel primo, che lo avea compilato *una cum omnibus Judicibus de Austriae (orientis) et Neustriae (occidentis) partibus, et de Tusciae finibus; cum reliquis fidelibus meis Longobardis, et cuncto populo assistente. Ibi, pag.* 51. Nel secondo libro, manca il *fidelibus*, e il *populo assistente. Ib. pag.* 52. Dice nel terzo: *Una cum viris optimatibus meis, vel universis nobilibus Longobardis; adsistente populo. Ibi, pag.* 54. Al quarto: *Una cum Judicibus et reliquis Longobardis fidelibus nostris. Ibi, pag.* 55. Al quinto nulla dice. *Ibi, pag.* 58. Al sesto: *Una cum Judicibus et reliquis Longobardis fidelibus nostris. Ibi, pag.* 61. Rachi; nell'editto suo: *Cum gentis nostrae Judicibus..... Nobis, et nostris Judicibus, atque Longobardis adstantibus, justum comparuit ecc. Ibi, pag.* 85. Astolfo: *Convocatis Judicibus, communi consilio. Ibi, pag.* 89. Carlo M. *Cum Episcopis, Abbatibus virisq. illustribus, Ibi, pag.* 94. Pipino, figliuolo di Carlo Magno, dice assolutamente: *Placuit mihi* Pipino, *Excellentissimo Regi gentis Longobardorum, cum adessent nobiscum Episcopi, Abbates et Comites, seu reliqui fideles nostri Franci et Longobardi. Ibi, pag.* 118. Alle leggi di Lodovico Pio non precede alcun prologo. Ma nella loro rubrica si truova scritto: *In nomine Domini... omnibus Abbatibus, Ducibus, Comitibus et cunctis fidelibus nostris capitula composuit de causis opportunis. Ibi, pag.* 126. Lodovico II: *Praesentibus optimatibus suis, dixit*, e seguono alcuni capitoli. *Ibi, pag.* 158. Guidone Imperadore assolutamente: *Placuit nobis. Ibi, pag.* 166. Ottone II: *Colloquio cum omnibus Italiae proceribus habito. Pag.* 169. Arrigo I: *Attestatione laudis quamplurium nobis astantium, fidelium, Archiepiscoporum, ... Episcoporum.... nobilium multorum, vassallorum, sapientium et Judicum. Pag.* 175.

Notisi che in tutte queste formole il popolo non è altrimenti mentovato, che come *assistente*, e quasi per notificarsegli la legge; poichè in quei tempi non vi era altro mezzo a ciò fare, che la pubblicità. Alle persone notabili si attribuisce il *colloquio*, il *consiglio*, e al più una o due volte il *consenso*, ossia l'*attestazione di lode*; e questi notabili eran tutti uomini del Re, che solo aveva la *iniziativa*, come oggidì si parla, e la ri-

soluzione legislativa. In Francia ne' famosi campi di primavera e di autunno, la faccenda non passava diversamente. Si vegga il chiarissimo professor di Storia moderna nell' Accademia di Parigi, Sig. GUIZOT. *Sur l'hist. de Fr. Essais* IV, *ch.* III, § *Des assemblées nationales.* I popoli della Germania, quando vivevano nelle foreste da vagabondi, senza stabilimenti territoriali, ed a picciole brigate, allora prendevan tutti parte nelle risoluzioni. *De minoribus rebus Principes consultant, de majoribus omnes; ita tamen, ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium erat, apud Principes pertractentur.* TACITUS, *De moribus Germ.* XI. Quando poi si furono divisi, moltiplicati e stabiliti sopra un immenso territorio, come in Francia e in Italia, il convenire insieme si fe difficilissimo e raro, ed impossibile il deliberare in commune.

(12) *Nostrates Langobardi, etsi in regno non censebantur (facile propter locorum distantiam), leges tamen servarunt ceteris communes.* PEREGRINIUS, *Hist. Principum Langobard. Tom.* III, *pag.* 184, *not. a. Neap.* 1751.

(13) *Capitulare* ARECHIS, Pr. B. *Ibid. Capitulare* SICARDI P. B. *Pag.* 198. *Capitulare* RADELCHISI, P. B. *Pag.* 214. *Capitulare* ADELCHIS, P. B. *Pag.* 224.

(14) PECCHIA, St. di supplimento al GIANNONE. Lib. I, pag. 35.

§ XXI. *Collezioni delle leggi longobardiche. Codice Cavense.*

Delle leggi longobardiche fu fatta di privato studio, da un anonimo, facilmente Benedettino del secolo XI (1), una collezione, ch' è la vulgata, in tre libri, divenuti famosi, per l' uso, che in più secoli se n'è fatto comunemente. Ogni libro è diviso in titoli, ciascun de' quali contiene quasi tutte le leggi corrispondenti alla rubrica, così de'Longobardi, come de' seguenti Re d'Italia, co'nomi de' loro autori in fronte. Questa collezione si truova annessa alle Novelle di GIUSTINIANO, nelle antiche edizioni del corpo del diritto civile, con chiose di CARLO di TOCCO, di ANDREA BONELLO da Barletta, detto

perciò *de Barulo*, di BIAGIO da MORCONE, tutti antichi giureconsulti di questo regno (2).

Il MURATORI, nella P. II del T. I *Rerum italicarum*, ne ha formata una edizione tratta da due codici, Modenese l'uno, Ambrosiano l'altro; dove le stesse leggi, co'prologhi de'loro autori, si leggono, per ordine di tempo, distinte in tanti editti, quanti sono i Re, che le han date alla Italia, e come le hanno essi date (3). Egli le ha corredate di formole di azioni, dovunque le ha rinvenute; e di note utilissime, che pongono la sua fatica sopra quante vi si eran dianzi spese da altri eruditi editori, come dallo HEROLDO, dal GOLDASTO, dal LINDEBROGIO. Nel monistero della SS. TRINITA' della Cava, abbiamo anche noi un famoso manoscritto di leggi longobardiche, di qualche anno sopra il mille; dov'elle son registrate col metodo originale, cioè comprese ne'varj editti de'legislatori così longobardi e beneventani, come stranieri succeduti a' longobardi (4).

(1) De ANDREIS, *Disp. An fratres ecc. Cap.* II, *n.* 17, *pag.* 88.

(2) CARLO di TOCCO visse sotto i GUGLIELMI nel secolo XII (DE ANDREIS, *Disp. cit. n.* 88. ASTI, Dell'autorità ed uso del diritto civile in occidente. Lib. I, cap. VI, pag. 99) — ANDREA DE BARULO scrisse nel secolo XIII, sotto il nostro Imperadore FEDERIGO II, il famoso trattato, *De differentiis juris romani et longobardici* (DE AND. *pag.* 95. ASTI, pag. 107). GIULIO FERRETTI REVIGNANO vi fe delle utilissime addizioni, che meritarono d'esser citate dal SELDENO (PECCHIA, Supplimento al GIANNONE. Tom. I, pag. 248 e segg.). Il FERRETTI però credè di BARTOLO le differenze, e le riprodusse sotto questo nome: *Additiones in* BARTOLUM *de Saxoferrato, De differentiis* ecc. *Venetiis*, 1599. Il PECCHIA attribuisce questo errore al nipote, editor del FERRETTI: ma l'errore è del zio, come dalla prefazione ad un suo trattatello, che segue le addizioni, pag. 95 — BIAGIO DA MORCONE fiorì sotto il Re ROBERTO d'ANGIÒ, nel secolo XIV. (Stor. civ. del R. di N. Lib. V, cap. V, §. I.)

(3) Tra que'Re vi è Carlo M. e successori francesi, de'quali non si han da confondere le leggi fatte per la Italia con quelle fatte per la Francia, sotto nome di *Capitolari*. S'incontrano non pertanto degli articoli comuni nelle une e nelle altre.

(4) Il nostro codice ha due pregi, che non sono comuni agli altri. Il primo è, che contiene i capitolari di Arechi e di Adelchi, Principi di Benevento, con alcuni trattati di quella dinastia; i quali pubblicati la prima volta dal nostro celebre Camillo Pellegrini, insieme con un capitolare di Sicardo e di Radelchi, anche Principi di Benevento, tratti altronde (*Historia Principum Langobardorum. Tom.* III, *Neap.* 1751), passarono ne' volumi delle *cose italiche* del Muratori, e indi nella nuova edizione delle leggi barbariche del Canciani. Il secondo pregio si è, che delle leggi di Rachi ne contiene due di più, e delle leggi di Astolfo nove di più, oltre quelle, che di questi due Principi si truovano nelle più piene collezioni; a buon conto del primo undici e del secondo ventidue. Giann. Lib. V, cap. I; e cap. II, § III. Ma questo punto è stato minutamente discusso dallo eruditissimo Signor Carlo Troja (Giorn. del progresso delle scienze ecc. vol. I, fasc. I, pag. 104). In una rivista, fatta di quel codice, a mia preghiera, dal Cav. Giuseppe Genovesi, dotto in diplomatica e nell'alta antichità, si è trovato per lo appunto l'uno e l'altro numero. Il Muratori ne dà di Rachi sole nove, e quattordici di Astolfo (Tom. I, Par. II, pag. 88 e 92). Ma è notabile non meno, che la collezione vulgata, secondo il Lindebrogio, stando alle intitolazioni di quelle leggi, non ne ha più che otto di Rachi, e di Astolfo non più che ondici. Nello scorrere, come noi faremo, i principali capi di quelle leggi, noi ci atterremo alla edizione del Lindebrogio, *in Codice legum antiquarum, cum Glossario, Francofurti*, MDCXIII.

§ XXII. *Liberi, servi ed aldj. Temperamenti della condizione servile.*

I Longobardi, benchè di origine liberissima, come tutti i popoli dell'antica Germania, avevano nondimeno e seguitarono ad avere liberi e servi (1). De'liberi, qua-

li eran nati, cioè ingenui; e quali fatti, cioè liberti (2). Degl' ingenui, quali nobili e *fedeli*, investiti cioè di alcuna carica militare o civile; e quali semplicemente ingenui, detti in altro modo *Arimanni* (3). Tra liberi e servi era una condizion media, cioè degli *aldj*; i quali usciti bensì dalla servil condizione, *adhuc quibusdam oneribus ac tributis obnoxii erant erga veteres dominos........ non omnimoda libertate donati* (4). Ed il peso, a cui per lo più restavan soggetti, era quello della cultura delle terre, simili agli *ascrittizj* de' Romani (5). Nelle leggi si truovano spesso nominati gli *aldioni*; e questi o erano gli stessi, che gli aldj, o i lor figliuoli, come stima il Lindebrogio (6).

La legge non poneva limiti all'autorità dominicale; ma caduto un servo nella indignazion del padrone, gli dava asilo appresso di qualunque ei si ricoverasse, ed obbligava costui a proccurargli il perdono (7). Dava loro asilo a più forte ragione, nelle chiese (8). E rei, gli supponeva giudicabili dal giudice comune (9). Nel che concorrevano i canoni del tempo, i quali scomunicavano quei padroni, che *sine conscientia judicis* dessero morte ad un servo (10). Maggiore esempio di umanità verso la servil condizione l'abbiamo nel principato di Benevento, dove Arechi ordinò, che, caduto un delinquente in servitù perpetua, dovesse il padrone concedergli due di franchi la settimana, per provvedere a' bisogni della moglie (11). La onestà delle donne, anche nella condizion servile, era protetta dalla legge (12). Fra servo ed ancella, fra aldio ed aldia vi era matrimonio vero. La legge applicava loro espressamente il precetto vangelico, *quod DEUS conjunxit, homo non separet* (13). E il padrone, che violasse il talamo servile, non era immune dalla pena dello adulte-

rio (14). Anzi la moglie aveva diritto di prender conto dal marito del modo, come si diportasse, non solo con altre donne, ma eziandio colle ancelle non aventi marito (15).

I figliuoli di madri ancelle nascevan servi (16). E servi o aldj i figliuoli di madri libere, maritate a servi o ad aldj (17). La vendita volontaria della libertà propria o della moglie o de' figliuoli non reggeva (18); se non forse *pro aliquibus causis*, ma non in danno della moglie e dei figliuoli già esistenti (19). E queste cause pare, che fossero il debito e il delitto (20).

La legge stessa riguardava l' affrancazione, come opera di carità cristiana (21). Talchè le piene affrancazioni si facevano per lo più in chiesa, *intorno all'altare;* ma le dimezzate, cioè quelle degli aldj, per carta; forse per serbarvisi la memoria delle limitazioni, che alla libertà si apponessero (22).

(1) Tacit. *De moribus Germ. LL. Longob. passim.*

(2) Il liberto si chiamava *Amund. Facere amund idem erat, ac facere a se extraneum, et a suo jure dimittere, hoc est libertate donare.* Murator. R. I. *Tom.* I, P. II, *pag.* 56, *not.* 49.

(3) Pecchia, Supplimento al Giannone, T. I, pag. 16. Degli *Arimanni* italiani si vegga la dissertazione XIII delle Antichità italiane del Muratori, la quale è pienissima. Qualche cosa ne ha detta giudiziosamente il Sig. Guizot, *sur l'histoire de France, Essais* IV, *ch.* II, § V.

(4) Muratorius *in sup. cit. nota.*

(5) Maffeius, *Juris civ. Neap. lib.* II, *cap.* I, § IV.

(6) *In Glossario ad Leges antiquas.* Un grande appoggio a questo significato è nella L. 7, tit. XII, lib. II.

(7) LL. *Long. L.* I, *tit.* xxv, L. 24. (8) II, xxxix, 1.

(9) I, xxv, 13. Pecchia, T. I, p. 45. (10) Pecchia, ivi, pag. 49.

(11) *Apud* Pellegrinium *in Hist. Princc. Langobardorum. Capitular.* Arechisi, § vi.

(12) LL. *Long.* I, XXX, XXXI, XXXIII; II, XII, 9, 10.
(13) II, XII, 9, 10. (14) I, XXXIII, 5; II, XII, 9, 10.
(15) II, XII, 6. (16) II, XII, 3. *Adde* 4. (17) II, XII, 4.
(18) II, XXXII, 2. (19) *Ibi*, 3. (20) *Ibi*, 4.
(21) II, XVIII, 3. *Adde tit.* XXXIV, *lib.* II.

(22) MURATORIUS, *not. sup. cit.* 49, *pag.* 56; *et not.* 92, *pag.* 71, *Rer. italicar.* T. I, P. II. *Id.* Dissert. XV, Antich. ital. L'uso di affrancare in chiesa era comune ad altre nazioni contemporanee. *Lex Ripuariorum, tit.* LVIII. Ed aveva avuto principio in Roma, dopo introdottivisi il Cristianesimo. *Cod. tit. De his, qui in ecclesiis* ecc. CARLO M. dispose generalmente, che *Manumissiones in ecclesia sunt celebrandae. Capitularium lib.* V, XXX. *Ap.* LINDEBROGIUM.

§ XXIII. *Minori e maggiori. Tutela de' maschi minori, e tutela perpetua delle femmine.*

I maschi fino a'diciotto anni compiuti si appellavano indistintamente *infanti*. E non potevano, fuorchè per matrimonio, obbligarsi, nè alienare, nè amministrare; dipendendo da' padri, se gli avessero, o da' tutori (1). I tutori per legge erano i più vicini congiunti; e mancando costoro, si davan dal magistrato (2). Tutti avevano uopo dell' autorità de' giudici per gli atti di maggior momento; e i giudici, della convocazione talvolta de' parenti, come nelle alienazioni degli stabili (3); nel che abbiamo il tipo degli odierni consigli di famiglia. Erano in oltre raccomandati i minori alla vigilanza de' Vescovi, i quali, dove non giugnessero colle ammonizioni a rendere *efficaci* i lor tutori, ne dovevano informare il Re, che gli cambiava (4). Dal toccar dell' anno diciannovesimo cominciava la età *legittima* (5); cioè la capace, per legge, di ogni atto, tranne qualche eccezione (6). E questa età sottraeva

l' uomo non che dall' autorità tutoria, ma eziandio dalla potestà paterna (7).

Le femmine erano in perpetuo *mundio*, cioè a dire tutela; i lor *mundualdi* erano i padri o i fratelli o altri congiunti, sinchè fossero *in capillo*; delle maritate lo erano i mariti; le vedove gli avevano negli eredi de' mariti, o tornavano a' mundualdi di famiglia. Qualunque non lo avesse in costoro, il suo *mundio*, apparteneva alla *Corte* ovvero al *Palazzo* del Re, che ne diveniva il protettore (8). La donna, dicevano i Longobardi, non può vivere senza il mundualdo, come senz'acqua non possono i pesci (9). *In capillo* si appellavano le non passate a marito, o perchè l'uso delle coperture da testa cominciasse dal matrimonio, o perchè le maritate avessero quello della chioma accorciata (10). Anche all'ancella fatta libera si *poneva* il mundio (11). Senza il mundualdo, le alienazioni, che le donne facessero, ancorchè di beni mobili, eran nulle: quelle delle maritate richiedevano in oltre il consenso di due o tre de'più vicini parenti, o del giudice (12). Perdevasi il *mundio*, e s'incorreva talvolta in pena, per lo *mal trattamento* della donna, di cui la legge particolarizzava i casi, un de'quali era il darla a marito innanzi tempo (13). Il mundualdo avea dal mundio de'particolari vantaggi, di cui più sotto.

(1) LL. *Long.* II, XXIX, 1, 2, 3, 4, 5, 6. (2) II, XLVIII, 1.
(3) II, XXIX, 3, 4. (4) III, XXXIX. (5) II, XXIX, 1. (6) II, XIV, 3.
(7) PECCHIA, Supplimento al GIANNONE, lib. I, cap. XX. ANDREAS de BARULO, *De differentiis juris rom. et longob. Pag.* 23. *Ven.* 1599.
(8) LL. *Long.* II, *tit. pr. Leg.* 1, 4, 7; VIII, 2; X, 1; XI, 1, 2, 3.
(9) ANDREAS DE BARULO, *De differentiis. De mundualdis.*
(10) MURATOR. Diss. XX, Antich. ital. PECCHIA, T. I, pag. 81.
(11) LL. *Long.* II, XXXIV, 4. (12) II, X, 1, 2, 3, 4.

(13) II, XI, 1, 2, 3, 4; VIII, 2. Un popolo distantissimo da' Longobardi di tempo e di luogo, e collocato alla cima della umanità, in fatto di spirito, di lumi, di costumi e di lingua, cioè lo Ateniese, praticava anch'egli la perpetua tutela delle donne; e vi ebbe compagni contemporanei i Romani antichi. Veggansi EVERARDO OTTONE, *De perpetua feminarum tutela*, e lo HEINECCIO, *De marito tutore et curatore uxoris legitimo*.

§ XXIV. *Leggi connubiali.*

Al matrimonio bastavano ne' maschi quattordici anni, nelle femmine dodici, gli uni e gli altri finiti (1), come per diritto romano. E prima anche di questa età potevano le fanciulle promettersi dal padre o da' fratelli a chi essi volessero, purchè a libero uomo (2). Il che già vedemmo proibito a' semplici mundualdi, ne' quali la legge non confidava tanto (§ preced.). Gli sponsali poi rotti o dal padre o dal fratello, che gli avea fermati, per la figliuola o sorella, o dalla fanciulla, portavano delle forti *composizioni* a pro del ripudiato sposo. *Excrevit hoc vitium in gente nostra, propter cupiditatem pecuniae; et ideo hoc resecare volumus, ut cessent inimicitiae, et faidam non habeant;* dice LIUTPRANDO (3). Simil necessità s'imponeva allo sposo, sotto pena corrispondente (4). Qualunque si fosse la età delle femmine, il consenso, nelle lor nozze, de' padri, de' fratelli, o de' mundualdi estranei era necessario, per non incorrere esse e i mariti nelle pene del divieto (5). Non così per le vedove, rimaritandosi, purchè con uomo libero (6). Elle pertanto non potevan farlo prima de' trenta dì dalla morte del marito (7); nè senza la licenza del Re, farsi monache prima di un anno (8). La minore età non impediva, che gli sposi facessero validamente le convenzioni matrimoniali (9).

I matrimonj procedevano senza dote o quasi, non al-

tro solendovi recar la donna, che un corredo di cose mobili, chiamato *fardefio*, a discrezione del padre o de'fratelli (10). All'opposito elle prendevan da'mariti, come nei lor paesi originarj (11): ed eran di usanza due sorte di donazioni nuziali, che dal marito si stabilivano in *die votorum*, cioè degli sponsali; una si era il *morgengap*, ovvero il dono matutino, che poteva giugnere sino al quarto de' beni dello sposo; l' altra era il *meffio* o *metio* o *meta*, che non poteva passare i 400 solidi per la prima nobiltà, i 300 per la secondaria, e per la plebe era rimesso alla convenzione (12). Potevasi oltracciò in morte lasciare alla moglie un usufrutto, a cui anche la legge poneva i suoi limiti, a misura del numero de'figliuoli (13). Nelle seconde nozze toccava alla binuba la metà del meffio, che ricevè pulzella dal primo marito, l'altra metà andando allo erede di costui (14). Nel nostro principato Beneventano, la quarta, ch'è il meffio, si doveva di diritto, anche senza scrittura (15).

Si è sostenuto, che oltre il matrimonio solenne, ve ne fosse un altro di secondo ordine, detto ad *morganaticam*, con donna cioè d' inferior condizione, quando lo sposo non volesse comunicarle la sua dignità; alla qual toccava il solo dono mattutino, e si soleva impropriamente dare il nome di *concubina*, come la qualità di *naturali* a' figliuoli (16). Questo matrimonio è descritto, in quanto alla sua essenza, negli *Usi feudali* (17); che benchè più nuovi, come a suo luogo vedremo, avendo nondimeno comune la patria colle leggi, di cui ragioniamo, suppongono usanze degli stessi popoli. E tal matrimonio spiega quel, che si volesse dire una dibattuta legge di LIUTPRANDO, *Nulli liceat in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem et concubinam*; dove si accenna per principal ragio-

ne, che il Cristiano *castum debet custodire conjugium*; ragione, che ancora esclnde il semplice concnbinato (18). Altra legge dello stesso Re dava per *quasi moglie (quasi uxorem)* nn' aldia o propria o aliena, cui dall' uomo libero, che avesse volnto torla in moglie, non si fosse dianzi data o procnrata la libertà; e per naturali i figliuoli nati di lei (19); nel qual connnbio si scorgono tutti i caratteri del matrimonio alla *morganatica* (20).

Oltre le nozze vietate da' sacri canoni (21), altre ne proibiva la legge civile; come fra un servo ed una donna di libera condizione, fra un uomo libero ed una serva o aldia, fra una donna adulta e un giovinetto immatnro, e al contrario (22). Il matrimonio si scioglieva *ex causa fornicationis*, come nella chiesa greca (23); o di comun consenso, *pro sola vita religiosa, conscientia Episcopi* (24). La moglie di un uomo, che assentatosi dalla patria non vi fosse ricomparso dopo anni tre, poteva essere abilitata dal Re a rimaritarsi (25); il che suppone, che il Re si fosse abbastanza assicurato della morte di quello. Si può ancora ripetere ciò da una legge politica, per la quale da Rotari venne ingiunto, che niuno potesse uscire del suo domicilio, benchè per entro il regno, senza licenza del Re (26); al che Liutprando aggiunse, che se dopo tre anni non fosse tornato, e non facesse pervenire contezza di se al magistrato, si avesse per morto civilmente, e la roba passasse a' figliuoli, o altri eredi; sotto pena a costoro di confiscazione, se il raccogliessero di nuovo in casa, senza notizia del Re (27). Gli uomini liberi eran soldati nati; e a riguardo di ciò si chiamavano *esercitali* (28). Ogni città, ogni villaggio si aveva come una parte di guarnigione di tale esercito, pronta a mettersi in marcia ad ogni ordine (29).

Lo stato della prole fra i Longobardi non aveva nulla di medio, o era legittima o naturale, o propria o aliena; o sottoposta a' padri ed a' tutori, o indipendente, secondo i tempi stabiliti dalla legge. Imperciocchè non conoscevano nè legittimazione, nè emancipazione, nè adozione. Le così dette adozioni, che formano la materia del tit. XVI del sec. libro, indicano la scelta dello erede; e prendon quel nome non dal testo, ma dalla rubrica, ch' è del compilatore.

(1) LL. *Long.* II, I, 10; VIII, 2, 8. (2) II, I, 11; VIII, 2.
(3) II, I, 11. (4) II, I; 1. (5) II, II, 1, 3, 4, 5.
(6) II, I, 4, Ma sembra ciò contraddire alla L. pr., del tit. II, lib. II.
(7) II, VI, 3.
(8) *Ibi*, 1, 2. Ma poi fu rimesso al giudizio del Vescovo, e in sua assenza, degli ecclesiastici inferiori, e co' parenti e cogli amici; ma sempre passati i trenta dì. L. 4. (9) II, XXIX, 6.
(10) II, XIV, 14. Altro punto, in cui i Longobardi si riscontravano cogli Ateniesi. PLUTARCHUS *in Solone*.
(11) *Dotem non uxor marito, sed maritus uxori offert.* TAC. *in German. Cap.* XVIII. Ma chi immaginerebbe, che il simile praticassero i Cinesi? I. P. MAFFEJUS *in Hist. Indica*, *lib.* VI, *pag.* 112, E. *Florentiae*, 1588.
(12) II, IV, 1, 2, 3. Appo i Franchi era similmente in uso questo *dono mattutinale*, anche fra la Principesse reali, ed aveva un nome della stessa radice. *Capitular. Regum Francor.* in BALUZIO, T. I, *col.* 14.
(13) II, IV, 4. Che il MORGENGAP e il METFIO fossero due diverse donazioni, il MURATORI lo dà per probabile. *Pag.* 68, D, *et* 70, E, T. I, P. II *Rer. italicar.* Ma dalle LL. 1, 2 e 3 del tit. IV, Lib. I, che sono tutte di LIUTPRANDO, siccome dalla 15, tit. XIV, dello stesso libro, la quale è di ROTARI, sembra esser certo. Il più difficile si è indovinare la differenza piena fra le dette due donazioni, dalla sola circostanza infuori, che il MORGENGAP era il dono matutino. Il lodato MURATORI la ripone in questo, dubitativamente però, che *meta constituebatur in tabulis nuptialibus*, *morgengap vero primo mane, post consummatum matrimonium.* Ma la terza delle testè citate leggi di LIUTPRANDO suppone egualmente costituita l'una e l'altra donazione

nelle tavole nuziali: *Nisi quod ei in die votorum in methio et morgengup dederit.* CARLO PECCHIA prende il *meffio* o *methio* per uno assegnamento vedovile; ma dal confronto della legge 2 di LIUTPRANDO, colla 4, la quale è di ASTOLFO, sotto il tit. IV del Libro II, pajono due cose diverse. 1. La detta L. 4 parla dell'usufrutto vedovile, come di cosa nuova. 2. Ne riporta la costituzione ad un atto di morte, *Si quis Longobardus decedens voluerit*... 3. I 300 o 400 solidi del meffio indicano un valore in proprietà più tosto, che in frutto. 4. I limiti del meffio eran diversi da quelli dello usufrutto vedovile.

(14) II, 1, 4; VIII, 8 *in fin.*

(15) *Capitulare* ADELCHIS, § III, *apud* PERRONIXIUM, *in Hist. Princc. Langob.* T. III, *Neap.* 1751.

(16) HEINECC. *Elem. jur. Germanici. Lib.* I, *tit.* XIII. PECCHIA, Lib. I, pag. 58. (17) *Lib.* II, *tit.* XIII.

(18) LL. *Long.* II, XIII, 7. (19) II, 1, 9.

(20) I Tedeschi chiamano matrimonio dalla man sinistra questo alla *morganatica*; o soglion preferirlo alle giuste nozze, quando non posson mantenere una donna di lor condizione. Egli era diverso da' nostri matrimonj di coscienza, allorchè facendosi a norma della bolla *Satis vobis*, de' 17 di Novembre 1741, di BENEDETTO XIV, benchè tra persone d'inegual condizione, partorivano fra' conjugi e nella prole gli effetti civili; ma non più oggidì, dopo le leggi nuove, dove senza le solennità civili, non si danno effetti civili.

(21) II, VIII, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14. Nella L. 4, il Re LIUTPRANDO riconosce nel Papa *il capo di tutte le chiese del mondo.* Il MURATORI lo nota come cosa notabile. Allora i Longobardi aveano abbandonato lo Arianesimo, di cui dapprincipio erano stati infetti. Questa dichiarazione si può porre a livello delle simili di GIUSTINIANO, di circa due secoli prima; chiamando egli Roma *sede apostolica*, *fonte del sacerdozio*, centro di unità *di tutte le chiese cattoliche*, *occidentali ed orientali*, ed il Papa superiore anche al Patriarca di Costantinopoli, tuttochè allora quella città fosse la sede dello imperio. *Nov.* IX *et* CXXXI. L. *Reddentes*, *et* L. *Liquet*, C. *De Summa Trinitate* ecc. Il primato del Papa, come fatto, costa abbastanza da' nostri libri del diritto; come domma, bisogna ripeterlo altronde. Ma il fatto influisce qui grandemente nella pruova del domma.

(22) II, VIII, 8, 10. (23) III, XIII, 6. (24) *Cit.* L. 6. (25) II, III.
(26) III, XIV. (27) II, III. (28) I, XIV. (29) PECCHIA, T. II, pag. 54.

§ XXV. *Successione legittima.*

La successione legittima longobarda, da poche differenze infuori, si trovò conforme all'indole di quel tempo della romana, per caso, non per imitazione; poichè le leggi successorie di quasi tutti i popoli settentrionali hanno la stessa conformità. La successione romana era allora quella del Codice Teodosiano, cioè, come sin da principio, tuttavia agnatizia. E perchè le femmine, benchè appartenenti all'agnazione, aprono la via alla cognazione, prendendo i figliuoli il cognome paterno, ammetteva soltanto le figlinole, e le sorelle o germane o consaguinee, inviando tutte le altre a succedere co' cognati, in virtù dello editto pretorio, *Unde cognati*. E se le madri succedevano a' figlinoli morti senza prole, e i figliuoli alle madri, era questa una indulgenza de' senatuconsulti Tertylliano ed Orfiziano (1). Tal era la snccessione romana Teodosiana. Per quella de'Longobardi, succedevano al padre ed alla madre (2) i figlinoli in istirpi (3), nè sotto il mascolino veniva il femminino (4); snccedevano quindi in preferenza delle femmine (5), con obbligazione di mantenere e di maritare le sorelle e le amite rimase *in casa*. E dove maschi non fossero, succedevano le figliuole, così maritate, come *in capillo*, colle amite *in capillo* (6). Nè potevansi diredare figli, se non per poche e determinate cagioni; ma quanto alle femmine, era sufficiente motivo, *si egerint contra voluntatem patris;* il che anche valeva contra le sorelle per riguardo a'fratelli (7).

Del padre, che snccedeva al figlinolo, morto senza prole, esclusi i fratelli del defunto, si reputò soverchio

il farne un articolo espresso; forse perchè il padre, come primo nell'ordine dell'agnazione, si tenne abbastanza compreso nella chiamata generale, che vedremo. Non mancò pertanto la opinione, che posponesse il padre a' fratelli: ma fu risposto, che la linea ascendentale è più stringente, che la collaterale (8). Della madre poi non si parlò, nè intesesi parlare; e solamente gl' interpreti dissero: *Sed ex naturali aequitate non scripta, potest dici quod admittatur* (9), in mancanza evidentemente del padre.

Nell' ordine collaterale, cessando la rappresentazione e la preferenza maschile, *omnis parentela (numerabatur) usque ad septimum geniculum (idest gradum)* (10). Quindi al fratello, che moriva senza prole e senza genitori, lasciando fratelli e figliuoli di altro fratello prima morto; esclusi questi ultimi, succedevano i fratelli superstiti. Ma se avesse lasciate sorelle (*per parte di padre*, come i codici Muratoriani (11) soggiungono), esse sorelle colle amite rimase in casa succedevano *aequaliter, quantaecumque fuerint* (12). Legge, che Astolfo stabilì, come disse, DEO *inspirante*, supplendo ad un voto, che le precedenti leggi avevano, per lo quale le amite in *capillo* abbandonate a se stesse, e viventi disordinatamente, *servis se copulabant*. E prescrisse nel tempo stesso, che, finchè rimanessero in casa, i nipoti dovessero fornirle di vitto, di vestimenta e di servitù, come naturalmente colle sorelle doveano praticare. Colle sorelle del defunto si doveano intender chiamati anche i fratelli. Fra zio paterno, detto *barbano*, e nipote paterno, quantunque egualmente distanti, era preferito il zio (13).

Era una singolarità del diritto longobardico, che le

sorelle in *capillo* del defunto succedessero insieme colle figliuole di lui, e che le amite *in capillo* del defunto succedessero colle sorelle dello stesso, benchè nè i fratelli, nè i patrui di simil vantaggio godessero. Ma la ragione, non da tutti scorta (14), è questa. Escluse tutte le femmine in grazia de'figliuoli maschi, quando, per difetto di costoro, la successione si devolveva alle femmine, doveva abbracciar tutte quelle, che si trovassero in casa, anche della generazion precedente, per una spezie di restituzione di un intero.

Altra singolarità si scorge nel caso, che il padre insieme con figliuole legittime lasciasse de' figliuoli naturali. Ma cominciamo dal concorso de' maschi legittimi co' naturali; i quali prendevano tutti insieme una quota varia, secondo il numero de' legittimi. Riducendo tutta la scala, stabilita in una legge di Rotari, ad una formola generale, si dica, che contandosi per due ogni legittimo, almeno fino a sette, e tutti i naturali insieme presi per uno, per tal numero, che nel massimo è quindici, dividendosi la eredità, una parte sola sola toccava a'naturali, e tutte le altre a' legittimi senza differenza. Così nel caso di cinque legittimi, i naturali prendevan la undicesima; nel caso di sei legittimi, la tredicesima; nel caso di sette legittimi, la quindicesima; *si autem plures fuerint (legitimi), per hunc numerum dividant patris substantiam* (15). Nè permettevasi al padre di adeguare a' legittimi i naturali senza il consenso de' primi, dato in età di dodici anni almeno (16). Ma se i figli naturali (ed ecco la singolarità) si trovavano in concorso di sole femmine legittime, avea luogo una partizione in tre, diversa secondo il numero degl' individui; nella quale una delle tre parti si dava a' *parenti legitti-*

mi, e in lor difetto alla corte del Re (17). Come qui i parenti ed il Fisco? Forse per distogliere dalle consuetudini men che oneste; la qual pena non avea luogo, dove fossero de' figliuoli legittimi, che per loro stessi eran chiamati al tutto della eredità. Ma trattandosi di femmine, che in concorso de' maschi n' erano esclnse, ogni parte, che ad esse si riserbasse, era per loro quasi un lucro; e questa parte, ch' era quando il terzo, quando la metà, la dividevano colle amite. I naturali però prendevano la terza parte; e così anche, quando restavano soli (18).

Altra singolarità della successione longobarda era in favore del mundualdo; il qnale, se estraneo, succedeva alla donna da se retta, in preferenza di tutti, che non fossero figlinoli, figliuole, padre, fratelli e sorelle; se fratello, era preferito anche agli altri fratelli e sorelle; se marito, cedeva soltanto a' comnni figliuoli (19).

Vuolsi avvertire, che la successione longobarda, da noi data per agnatizia, manca di tal qualificazione in tutto il titolo, *De successionibus*, se non forse per *parenti legittimi* s' intendano gli agnati. Ma due cose non ne lasciano dubitare. La prima, che tenendosi appena probabile la successione della madre al figlio, *per sola equità naturale*, che fu anche il motivo del senatuconsulto Tertylliano; si veniva per necessità ad escludere tutta la cognazione, il cui primo anello è nelle madri. I figliuoli allo opposito, per disposizion testuale, succedevano alle madri, e facevano così eccezione scritta alla regola della agnazione. La seconda, che i periti di questo diritto, cominciando dagli antichissimi, così l' hanno costantemente intesa ed insegnata. *De jure longobardico nullus cognatus ad successionem admittitur; quod intellige in*

linea collaterali et ascendente. Unde mater proxima cognata non succedit filio, quia cognata est, non agnata; sed in linea descendenti secus est, nam filius matri succedit. Sed ex naturali aequitate non scripta etc. come di sopra. Così ANDREA DA BARLETTA (20). Vi era il caso, che i cognati collaterali succedessero, oltre gli agnati, cioè a' figli naturali; i quali dal canto loro non succedevano a niuno, salvo al padre in ciò, che si disse (21). In mancanza di altri succedeva al liberto il patrono (22). E finalmente, dopo tutti gli eredi, la corte del Re (23).

(1) Veggasi la storia della succession delle femmine in due Rapporti alla Consulta del Regno, dei dì 1 e 27 di Febbrajo, 1828.

(2) LL. *Long.* II, XIV, 19. (3) L. 18 *ibi.*

(4) ANDREAS DE BARULO *in Differentiis. Tit. De Successionibus.*

(5) LL. *Long.* II, XIV, 14. La esclusione delle femmine in grazia dei maschi è un altro punto comune alle leggi ateniesi. PLUTARCH. *in* SOLONE. *Columina familiarum mares habebant largius, unde se utiles pariae praestarent.* GROTIUS *in Prolegom. ad Hist. Golhor. Pag.* 66.

(6) II, XIV, 21. *Si quis Longobardus filias et sorores in capillo* IN CASA *reliquerit.* L. 22, L. 27 *cit. tit. et passim.* Questa locuzione *in casa* ed altre ora vernacole s'incontrano spesso nel nostro testo. Ecco come vi veniva preparando là lingua italiana. Il *battere* viene anche da' tempi longobardici. Si *battiderit* si trova in una legge di ROTARI (1, *tit.* VI, *lib.* I), in altra di LUITPRANDO (4, *tit.* XI, *lib.* II), ed altrove. Similmente *scematio* (scemamento, mutilazione) *corporis* si truova nella L. 16, tit. LV, lib. II. E nella 17, *non haberent datum* per *non dedissent.*

(7) LL. *Long.* II, XIV, 12 et 23. (8) ANDREAS *in Diff. De success.*

(9) *Glossatores ad tit.* XIV *libri* II. ANDREAS *in Differentiis. De success.*

(10) LL. *Long.* II, XIV, 1.

(11) T. I, P II. *Rer. italicar. Pag.* 89, *not.* 6.

(12) LL. *Long.* II, XIV, 27.

(13) CAROLUS DE TOCCO *ad L.* 1, *De successionibus.*

(14) Il PECCHIA sembra di quelli, che non l'hanno intesa. St. di supplim. al GIANNONE. T. I, pag. 81.

(15) LL. *Long.* II, XIV, 2. Secondo la vulgata il caso di cinque non corrisponde alla nostra formola, poichè in esso si attribuiscono loro undici quote, in luogo delle dieci, che ne ricadono. Ma il MURATORI reca la lezione più vera, che restituisce il giusto calcolo. *Tom.* I, P. II. R. I. *Col.* 26, *not.* 93.

(16) II, XIV, 5. (17) L. 6, 7, 8. (18) II, XIV, 8 *et* 18.

(19) ANDREAS *in Differentiis. De successionibus*, *n.* 8, 11, 13. LL. *Longob.* II, XIV, 29.

(20) *In Differentiis. Tit. de success.* (21) *Id. ibid. n.* 21.

(22) LL. *Long.* II, XIV, 17. (23) L. 16 *ibi.*

§ XXVI. *Mezzo unico da far passare il* jus universum *in un erede di propria scelta. Ultime volontà particolari. Legittime de' figliuoli e de' genitori.*

L'unico mezzo da far passare la università de'beni ad un successore di propria scelta era quello di costituirsi pubblicamente, con testimonj, dinanzi ad un magistrato di alto grado, *pro tribunali* sedente, o anche dinanzi al Re, facendo la tradizione simbolica del suo patrimonio al futuro successore, anche presente, con giuramento di non violarla, e ricevendo da lui una spezie di retribuzione, detta *Launechild* (1). Questo atto si chiamava *Thinx* e *Garathinx*. Non si poteva egli fare, almeno per lo tutto, da chi avesse prole o genitor vivente; e bastava la sopravvegnenza di un figliuolo o di una figliuola a rescinderlo; o in tutto, se si trattava di uno o più maschi legittimi; o in parte, se di femmine legittime o di figliuoli naturali (2). La ingratitudine dava luogo alla rivocazione, per quelle stesse cause, che menavano alla diredazione (§ XXV). Poteva il donante ritener la roba

a titolo di usufrutto: e cogliendolo qualche urgente necessità, o il donatario vi doveva provvedere egli, o sofferire di veder venduto il dono (3). Il *Thinx* fatto ad alcuno *attore* del Re, ovvero che amministrasse le cose regie, se non ne avesse egli ricevuta la permissione, cedeva a benefizio del Re stesso (4); forse per tener lontane dalla amministrazione le frodi. La *tingazione* poteva anche cadere su qualche cosa singolare, come una terra, una casa.

Gli atti di ultima volontà eran valevoli, o che fossero *pro anima* del disponente, o per migliorare la condizione di alcun figliuolo, o per gratificare un estraneo (5). Bastavano a tali atti due o tre testimonj con un notajo (6), e la presenza del legatario, che accettasse (7). Per le chiese intervenivano i loro avvocati o *vicedomini* o preposti (8). E gli atti *pro anima* celebrati una volta doveano *stabilmente rimaner fermi* (9).

Generalmente l'accettazione del legatario rendeva irrevocabili le ultime volontà; talchè introdottosi l'eurema di disporre, colla riserba di potere alienare a piacere, una legge dichiarò illegale cotal clausola (10); e lasciò la facoltà soltanto di riserbarsi l'usufrutto (11), e di commutare le pie opere già ordinate in altre simili (12). Anche i giovanetti minori di anni diciotto potevan disporre *pro anima* (13).

Le dètte disposizioni aveano i loro limiti, da cui risultava la misura delle porzioni riserbate dalla legge, varie, secondo i varj casi. Un padre, che senza maschi, avesse una o più figliuole femmine, se una, poteva disporre di due terzi della roba; se più, della metà, a benefizio o dell'*anima sua* o di un terzo; sicchè la legittima delle figliuole in questi casi era o il triente o il se-

misse (14). La legge parla di femmine; ma pare, che il simile avesse luogo pe' maschi (15). Ma se voleva migliorar la condizione di alcuno de' maschi, veniva il suo arbitrio ristretto alla terza parte, s'eran due; alla quarta, se tre; alla quinta, se quattro; alla sesta, se cinque; alla settima, se sei; e così discorrendo. A buon conto il padre faceva numero co' figliuoli; e di quella parte, che gli scadeva da divisione eguale, disponeva in pro di quel figliuolo, *qui bene et secundum DEUM ei obediens fuerit et servierit; e qualem voluerit*, dice ivi stesso la L. 3, al titolo, *De eo, quod pater filiis vel filiabus necesse habeat relinquere*, parlando de' maschi, e la L. 4, parlando delle femmine. Ma i figliuoli di una seconda moglie non eran capaci di alcun vantaggio, che fosse ordinato in vita della madre (16). Nella esistenza poi promiscua di maschi e di femmine, tutti legittimi, alle femmine si poteva lasciare fino al quarto, se il maschio fosse uno; ma se due, non più che il settimo; *et si amplius filii fuerint, per hanc rationem computentur* (17). Sembra, che maggior facoltà si fosse data al padre, disponendo in favor degli estranei, e *pro anima*, che disponendo fra' suoi figli stessi; forse per non dar luogo a troppa invidia in famiglia. Una vedova, che prendesse il velo monastico, poteva donare al monistero fino al terzo de' suoi beni, se aveva figli o figlie; e fino alla metà, se non ne aveva (18); la qual facoltà venne poscia in Benevento ristretta dal Principe Arechi (19). La volontà ultima di chi, non avendo prole, avesse genitor vivente, non poteva offendere la legittima di costui, siccome nol poteva il *Thinx* (20). Il Pecchia la pone al terzo (21).

I Longobardi non conoscevan dunque testamento vero,

come i Romani e noi; il qual consiste nello scegliersi un successore (che nel diritto romano era sempre universale), senza saputa di lui, e senza spogliarsi di nulla in vita, neppure della libertà di cambiar proponimento. Ma ne avevano i semi essenziali nel *Thinx* e nelle ultime volontà. L' universal successore era nel *Thinx*; il ritenere la roba, se non pienamente, almeno in parte, era nelle riserbe, e ne' casi di risoluzione dello stesso *Thinx* e delle ultime volontà. Quel, che mancava del tutto, era il poter tenere occulta la disposizione. E questa è la gran comodità del nostro testamento, dipendente tutta dal diritto civile. Sottratta questa, resterebbero in piedi i soli mezzi naturali da ottenere gli altri effetti, per la via delle donazioni *mortis causa* del diritto romano; le quali nel fondo sono del diritto delle genti ovvero del naturale. *Testamenta, si solvantur solemnitatibus juris civilis, et ad simplicitatem juris gentium redigantur, non alio distant a donationibus mortis causa ecc.* Così GIANVINCENZIO GRAVINA (22).

(1) LL. *Long.* II, XV, 4; *et ibi* CAROL. DE TOCCO. Sulla voce *Launechild* si vegga il MURATORI, *Rer. Italicar.* T. I, P. II, *pag.* 28, *not.* 12; *et pag.* 65, *not.* 25.

(2) Non par di ravvisare in questa rescissione una immagine di quella del diritto odierno per sopravvegnenza di figli?

(3) LL. *Longob.* II, XIV, 12, 13; XV *per totum et* XVI.

(4) II, XVIII, *un.*

(5) II, XVIII, 2; XX, 1, 2, 3, 4.

(6) PECCHIA, Supplim. al GIANN. T. I, pag. 74.

(7) LL. *Long.* II, XVIII, 5, 7.

(8) II, XLVII, 5.

(9) II, XVIII, 2.

(10) II, XVIII, 4.

(11) *Cit.* L. 4, *et* L. 8.

(12) *Cit.* L. 8.

(13) II, XXIX, 1.

(14) II, XX, 1, 5.

(15) PECCHIA, T. I, p. 75 in fine e 76.

(16) II, XX, 3.

(17) II, XX, 2.

(18) II, XXXVII, 4.

(19) *Capitular.* ARECHIS, § XIX, *ap.* PEREGRINIUM, T. III, *ed. sup. cit.*
(20) II, XIV, 12, 13. (21) T. I, pag. 75.
(22) *De originibus juris civilis*, *lib.* II, *cap.* XII.

§. XXVII. *Convenzioni.*

La teorica delle convenzioni era molto più imperfetta e scarsa; poco vi si distingueva la varia natura e la forza de' contratti, e poco in generale se ne diceva. La donazione non vi si avea per valida senza un qualche prezzo dato in retribuzione, come si è visto (§ XXVI). Nelle locazioni degli animali, come se la locazione trasferisse proprietà, lo animale, ancorchè per caso fortuito e per forza maggiore, periva in danno del conduttore (1). Nel comodato e nel deposito, chi riceveva la cosa, prestava ogni colpa, ed anche il furto; senza distinguere, che nel primo la riceveva per suo utile, e nell'altro per altrui servigio (2). Il comperare, per rivendere, vettovaglie, vino, frutta, spezialmente in erba, era vietato, come illecito (3); come se la mano intermedia tra produttori e consumatori non agevolasse il commercio, e non giovasse agli uni ed agli altri. Il venditore era tenuto del vizio occulto della cosa, soltanto, quando n'era consapevole; e chiamato in giudizio, si potea difendere col giuramento (4). La *lodazione* del venditore in autore si dovean fare appena cominciato il giudizio, il quale si trasferiva in lui (5). Frequentissimi erano di quei tempi i contratti censuali, i quali diversificavan ne' generi e ne' nomi, *enfiteusi*, *investiture*, *libellarie*, *precarie*, *prestarie*. Quel, che di comune tai contratti avevano, era la concessione di un dominio subalterno, più o meno ampio,

di cui il padrone pieno si spogliava, o a lungo tempo, o a vita del concessionario, o in perpetuo, salvo la devoluzione in alcuni casi; col peso al secondo di un'annual prestazione o di danaro o di derrate o di servigj, o di un semplice simbolo di soggezione, come di un cavallo bardato, di un porco grasso, di un pajo di guanti, di un falcone ecc. Truovasene alcuna curiosissima, come del fumo di un cappone, che cotto si lasciava fumigare, in un dato dì dell'anno, sotto le nari del diretto padrone (6). Queste usanze fecero poi ampia strada fra gl'Italiani alle feudali investiture, quando colla discesa dei Franchi ci vennero i *benefizj*, di poi chiamati *feudi*, siccome vedremo (7).

Fra le molte imperfezioni riluceva nondimeno in questa materia un gran principio di giustizia naturale; quello, che già espresso, per la bocca del romano Pretore, *Pacta conventa servabo*, si legge con parole, se non eleganti, ma del pari efficaci, nel codice longobardo: *Sic esse debet, ut in ipsis cartulis legitur* (8). E mancando le carte: *Qualiter judex, qui judicavit, vel memoraverit, vel homines, qui interfuerint, testificaverint, ita compleatur, et eorum testimonio credatur* (9). Dalle testè recate parole è già chiaro, che le convenzioni si facevano ed in voce ed in carta.

(1) Heinecc. *Jur. Germ. Lib.* II, *tit.* XIV, § 45.

(2) LL. *Long.* II, xxvii, 1.

(3) II, xxxi.

(4) II, xxv, 1; xxviii, 3, *ex arg.*

(5) Pecchia, St. di supplim. al Giannone T. I, pag. 104.

(6) Muratori, Antichità italiane. Dissertaz. XXXVI.

(7) Sulle varie nature de' censi si può vedere il Boehmero nella dissertazione, *De vario censuum significatu et jure;* il Cujacio sul primo *De*

Feudis, al titolo, *Quibus modis feudum amittatur*; il nostro Aulisio, *De Censibus*, trattato, che va fra le sue opere.

(8) LL. *Long.* II, xxxvi, 5.

(9) II, xxi, 28. Questo testo riceve chiarimento dal § appresso.

§ XXVIII. *Varie sorte di scritture convenzionali. Prescrizioni.*

Le carte di convenzione eran di più sorte. In prima, pubbliche e private. Le private si chiamavan *cauzioni* (1) e carte di *convenienza* (2). Le pubbliche si formavan collo intervento del giudice, del notajo, e di tre testimonj rogati ad intervenire (3). I notai, sotto i Longobardi, distendevano e autenticavano tutti gli atti giuridici, convenzioni, ultime volontà, atti giudiziarj, e per fine i rescritti e i diplomi regj. Talchè doveano esser periti di dritto (4), e spesso passavano al grado di giudici, e venivano anche spediti per *messi regj* e per ambasciadori (5). Delle carte pubbliche alcune si dicevano *obligationes apud acta* (6); colle quali si poneva fine alle liti già cominciate, e valevano al pari delle sentenze passate in giudicato. Altre, che non succedevano a lite, ma venivan munite delle stesse solennità, e di una formola obbligatoria, detta *guarentigia*, si chiamavan promesse *guarentigiate*; e godevano di una speditissima e privilegiata esecuzione; potendo per esse il creditore prender de' pegni sul debitore, in virtù di una doppia forza, che avevano, di sentenza e di promessa (7). La scritta formata colle additate solennità si consegnava dal notajo alla parte, cui caleva, che venisse eseguita; e se l'altra la voleva anch'ella, se ne facevan due originali. La data vi era necessaria sotto pena di nulli-

tà (8). La forza delle carte private si prescriveva con dieci anni (9). E i trenta anni perimevano in generale tutte le altre azioni, purchè accompagnati da continua (*continenti*) buona fede; se non che le divisioni tra fratelli potevano esser corrette fino a quaranta anni (10). Nel principato di Benevento, ADELCHI aboli l'uso delle carte private (11).

(1) II, XXI, 15, 21. (2) II, XX, 22, 23.

(3) Il PECCHIA ne tratta a lungo. Tom. I, pag. 211 e 212.

(4) I, XXIX, 2. In questa legge i notai si chiamano *scribi*.

(5) PAUL. DIACON. *lib.* IV. *cap.* XXXVI. MURATORI, Antich. italiane. Dissert. XII.

(6) Noi ne abbiamo conservata la denominazione, e in parte la forma e l'uso, fino al cambiamento della legislazione operatu da' Francesi.

(7) Lo andamentu di tali pegni si espone in più articoli da ANDREA *de* BARULO, nelle differenze. *De pignoribus.*

(8) LL. *Long.* III, XXXVIII.

(9) II, XXI, 13. PECCHIA, Tom. I, pag. 111.

(10) II, XXXV, 2, 5, 8, 9, 11.

(11) *In Capitular.* ADELCHIS, § 88, *ap.* PEREGRINIUM. *Tom.* III, *pag.* 277. *Neap.* 1751.

§ XXIX. *Delitti e pene in generale.*

Una parte principalissima del diritto longobardo era quella, che riguardava i delitti e le pene; comprendendo sotto il primo nome, al pari che nel diritto romano, i reati tutti di qualunque natura. De' delitti, altri eran puniti colla morte o colla mutilazione di alcun membro, come d'un occhio, del naso, d'una mano, e questi si possono dir capitali: per gli altri, cioè pe' non capitali, aveva luogo la *composizione*, ch'era una redenzione in danaro, praticata generalmente

da' popoli del settentrione. Ad ogni nomo era costituito il sno prezzo legale, chiamato *Weregeldo* o *Guidrigildo*, a misnra del suo grado (1). Le composizioni erano stabilite in ragion composta della qualità dell'offeso, espressa nel suo veregeldo, e della gravità della offesa. Per le offese minori si pagava una data quota del veregeldo (2): per le maggiori, talvolta lo intero, talvolta il doppio, e fino al quadruplo (3). E facevasi tal pagamento o in danaro, o in derrate, o in altra roba, o in opere personali, fino alla servitù dell' offensore. In alcnni casi il veregeldo del delinquente formava la norma della sna pena (4). Ebbero anche questo di particolare le dette leggi, che oltre alla multa in pro della parte offesa, se ne prestava quasi sempre un' altra al pubblico erario, chiamata *Fredum;* nel che il Grozio ammira una somma saviezza. *In delictis duo spectabant, laesum jus privati, et laesam societatem publicam, quae legum auctoritate constringebatur*. Ed ammira eziandio il riguardo, che si aveva al sangue civile, ammettendo, fuorchè pe'delitti gravissimi, le pecnniarie espiazioni (5). Le mutilazioni delle membra, ed alcuna deformissima, come quella del naso, erano veramente sconce cose e crndeli; ma esse venivano da qualità comuni a tutti quasi i popoli dominanti di allora, ch' eran la barbarie e la ferocia. La perdita di tntti i beni non era pena rara, e talvolta si congiungeva colla pena capitale (6). In quelle leggi, per ogni troncamento di membro, per ogni, comecbè picciola, ferita o percossa, per ogni ingiuria verbale, per ogni danno comunqne inferito, vi ha le tasse fatte con grandissima distinzione (7). Il che per altro si osserva nelle leggi degli altri popoli settentrionali; ed in niuna forse con più minutezza, che

in quella de' Frigioni; dove si arriva a distinguere, per esempio, la incisione fatta alla superiore ruga della fronte dalla fatta alla inferiore, lo aver fatto saltare il tale o tal dente, l'ascissione di ciascun dito e della mano e del piede ecc. (8). Le offese fatte alle donne sono, nelle nostre leggi, in generale più gravemente punite, che non quelle contra degli uomini, come si conveniva ad una nazione generosa e guerriera (9). Di offese fatte agli ecclesiastici, ne' primi tempi, non si fa menzione; ma vennero finalmente nel calcolo del diritto, cioè sotto CARLO M. e sotto ARECHI Principe di Benevento, quando il rilassamento della pietà avea già fatto strada a violare le persone sagre (10).

(1) Egli apparisce chiaro del libro I, tit. IX, LL. *Long.* 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39; e dalle LL. 4, 5, 6, 7, 15, dove si parla di prezzo e di estimazione dell' uomo. La definizione del Widrigild è letterale nella L. 3, tit. III, lib. I. Aggiungasi la nota 17 alla pag. 18 del MURATORI. *Rer. italicar.* T. I, P. II. E il PECCHIA, T. I, pag. 40, 41 e 121. *Weregeldum* si legge nelle edizioni comuni delle LL. Long. e *Guidrigild* nel codice Cavense, come avverte di PECCHIA. Mo nelle edizioni del LINDEBROGIO e del MURATORI si legge sempre al secondo modo. Quest' ultimo assicura nella citata nota, niuna differenza essere nelle due parole, contro la opinione dello ECCARDO. Le stesse voci nello stesso senso s'incontrano in altre leggi barbariche. I Longobardi nel veregeldo, cioè nel prezzo della vita, niuna differenza ponevano fra un loro nazionale o uno italiano, il che rendeva i vinti non meno considerevoli, che i vincitori, a differenza di ciò, che praticavano i Franchi co' Galli. E questo in Italia contribuì a non fare abbandonare il diritto romano. MONTESQUIEU, *Esprit des lois. L.* XXVIII, *ch.* VI.

(2) LL. *Long.* I, VI, 1, 2, *et alibi.*

(3) PECCHIA, T. I, pag. 40.

(4) II, XXXVIII, 1, 2.

(5) *In Prolegomenis ad Historiam Gothorum.*

(6) LL. *Long.* I, I, 1, 2, 3; IX, 15; X, 1, 2 ecc.

(7) I, VII, VIII, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII ecc.

(8) *Lex Frision. Tit.* XXII, *et in Add. Lex Alamanna*, *tit.* XLV. *Tutte le leggi barbare*, dice il Presidente di Montesquieu, *hanno in ciò un'ammirabil precisione; vi si distingue con finezza il caso; vi si pesan le circostanze; la legge si pone in luogo dell'offeso, e chiede per lui la soddisfazione, che in un momento di sangue freddo avrebbe egli stesso chiesta. Per la via di queste leggi i popoli Germani uscirono da quello stato di natura, in cui pare, che ancora fossero al tempo di* Tacito. XXX, 19.

(9) *De injuriis mulieribus. Lib.* I. *Auctor differentiarum*, *pag.* 30.

(10) I, ix, 27. *Capitular.* Arechis *ap.* Peregrinium, *T.* III, *pag.* 185, *Hist. Princip. Langobardor.* Pecchia, T. I, pag. 40 e 41.

§ XXX. *Scorsa de' reati più frequenti e più notabili, colle lor pene.*

Pe' furti, le pene venendo a poco a poco aumentando, arrivarono, secondo le circostanze, infino alla morte (1). I falsarj di monete e di scritture eran soggetti al taglio della mano (2). Contra gli spergiuri si giunse col tempo alla stessa pena (3). Di quei tempi la gente di campagna credeva molto agl' incanti ed alle malìe, e vi dava opera presso alle fontane e sotto gli alberi (al quale uso appartiene il famoso noce di Benevento, che il Vescovo S. Barbato recise di propria mano, verso l'anno 670) (4). Queste superstizioni si leggon punite in danaro, per la loro intenzione prava, insieme coi loro fautori (5); sembrando per altro, che i legislatori non vi prestassero alcuna fede (6). I delitti d'incontinenza, qual più, qual meno, secondo le circostanze, ma tutti vi son puniti severamente, e i più gravi con pene capitali (7); essendo la dissolutezza de' tempi cresciuta, anche prima della invasione de' barbari (8). Gli omicidj, ancorchè seguiti in villa, erano ammessi a composizione (9).

Per gli omicidj qualificati la pena era la perdita di tutti i beni; da' quali, tolto il veregeldo agli agnati prossimi del defnnto, il resto si divideva fra essi stessi ed il Fisco (10). I parricidi (e così si chiamavano generalmente qnelli, che avessero morto un congiunto sino al quarto grado civile) non solo venivan privati del diritto di succedere all' ncciso, qnalora lo avessero, ma perdevan la loro roba; e della lor vita ordinava il Re *quod illi placuerit*. Da' loro beni era dovuto il veregeldo a' figliuoli ed a' fratelli, che avesse lasciati il morto; il resto passava agli eredi dello uccisore, o alla Corte regia, in lor mancanza (11). La donna, che ammazzasse il marito, dovea morire anch' ella; e la sua roba, se non lasciasse figliuoli, andava a' congiunti di lui (12). Il marito uccisore era trattato men severamente (13). Ma impune però quello, che, colta la moglie in adulterio, l' ammazzasse insieme col drudo (14). Morte al servo, che uccidesse il padrone (15). Morte e confiscazione di beni ne' delitti di stato, ne' quali si puniva spezialmente il mancamento alla fede data e dovnta; cosa che, al pari della infingardaggine e della vigliaccheria, era detestatissima appresso degli antichi Germani. *Proditores et transfugas arboribus suspendunt. Ignavos et imbelles et corpore infames caeno ac palude, injecta super crate, mergunt* (16). Ma i delitti di stato si riducevano a pochi capi; agli attentati *contra animam Regis* (17), alla fraudolenta investigazione e rivelazione de' segreti dello stato (18), alla intelligenza dolosa co' nimici di esso (19), al farsi capo di ribellione nello esercito in campagna (20), e di sedizione, in tempo di pace, *contra judicem vel civitatem* (21). Pe' seguaci la pena era tutta pecnniaria (22). Per chi abbandonasse o ingannasse il compagno nella

zuffa (23); per chi, disertando dallo esercito, tornasse in sua casa (24); per chi tumultuasse nella casa del Re (25); per chi, con quattro scherani almeno, entrasse in un villaggio a far violenze, morte (26).

(1) LL. *Long.* I, xxv, 54, 61, 67. (2) I, xxviii, *et* xxix, 1.
(3) II, lviii, 1, 2, 3.
(4) Bolland. *Acta Sanctorum, sub die* xix *Februarii.*
(5) LL. *Long.* II, xxxviii, 1, 2.
(6) I, xi, 9. Parlando Rotari delle streghe in questa legge, e de' portenti, che loro si attribuivano, ha il buon senso di dire: *Nullus presumat aldiam alienam aut ancillam, quasi strigam, quae dicitur masca, occidere; quod christianis mentibus nullatenus est credendum, et possibile non est, ut hominem mulier vivum possit intrinsecus comedere.* Per opposto la legge Salica dice nettamente: *Si stria hominem comedent, et convicta fuerit, octo denariis, qui faciunt solidos* CC, *culpabilis judicetur. Tit.* LXVII, 3.
(7) LL. *Long.* I, xxx, xxxi, xxxii. (8) Salvianus, *De gubernat.* DEI.
(9) LL. *Long.* I, ix, 16, 18, 19. (10) *Cit.* L. 19.
(11) I, x, 1, 2, 3, 4. (12) I, ix, 14.
(13) I, ix, 12. (14) I, xxxii, 2. (15) I, ix, 2.
(16) Tacit. *De moribus. Germ. Cap.* xii. (17) LL. *Long.* I, *tit.* 1, 1.
(18) III, xvi, xxix. (19) I, *tit.* 1, 3. (20) I, *tit.* 1, 5.
(21) I, xviii, 1. (22) *Cit. L.* 1. (23) I, *tit.* 1, 6.
(24) I, xiv, 15. (25) I, ii, 3. (26) I, xvii, 1.

§ XXXI. *Polizia prevegnente.*

A queste e ad altre disposizioni pe' malefizj commessi la legge univa i suoi provvedimenti, onde non se ne commettessero. Chiunque avesse o alta o bassa giurisdizione, era in obbligo di procurare il rappaciamento tra quelli, che fossero per venire a rottura; o di far desistere dalle offese quelli, che già vi fosser trascorsi (1). I soldati stessi avevano il dovere di deporre le

armi, terminato alcun servizio militare (2). Inquisizioni sempre aperte contra coloro, che *discordiis et contentionibus studere solent* (3). Vietato ad ognuno lo asportare armi in città (4); lo andare armato alle pubbliche adunanze (5); il farsi giustizia colle mani proprie (6). Vietato finanche a' soldati il far delle soverchierie ne' paesi di conquista (7).

(1) LL. *Long.* II, xxiv, 1. (2) I, xiv, 17. (3) I, xxxvii, 1, 3. (4) I, xxxvii, 2. (5) II, lvi, 1, 2. (6) I, xxvii, 10. (7) I, xiv, 9, 11.

§ XXXII. *Tempo, luogo e modo da rendere giustizia.*

La giustizia si reggeva ogni dì, tranne le Domeniche e le altre principali feste della Chiesa (1); prima di pranzo e alla digiuna (2); in campagna aperta, e sotto l'ombra di qualche grande albero, in sul principio; indi sotto l'atrio di alcuna chiesa, ed anche nella chiesa stessa; di poi in edifizj a bella posta costrutti (3). Nelle città della maggior Longobardia, i Conti, e nei villaggi, per le picciole cause, gli Scultasci o i Castaldi, subordinati ad essi Conti (4); quanto al ducato Beneventano, i Castaldi nelle città, e gli Scultasci ne' luoghi inferiori, e per le picciole cause, subordinati a' Castaldi (5), facevan da giudici, assistiti ciascuno dal proprio notajo. Giudici nondimeno si chiamavano per eccellenza i soli maggiori, ch'erano i Duchi e i Conti in Lombardia, e i Castaldi nel ducato Beneventano, fino a contrapporsi gli Scultasci a' Giudici (6); quegli stessi, ch'erano i capi della milizia (*), e che formavano il Consiglio del Principe, soprattutto nel fare le leggi (§ XX, not. 11). La legge, rigorosa nella scelta de' giusdicenti e de' notai, gli voleva periti del diritto e probi; ed esi-

geva che giurassero, nello entrare in carica, di bene esercitarla (7). Il reo, ne'gindizj civili, doveva esser chiamato davanti al giudice del suo domicilio, e ne'criminali, davanti a quello del luogo del delitto; e giudicato colla legge, che da lui si professava (8). La legge della moglie era la professata dal marito; e quella de'figliuoli era quella del padre (9). Facevansi al reo, nelle cause civili, fino a quattro distinte chiamate; la prima dava lo spazio di sette notti a comparire (poichè per notti i Longobardi, siccome altri popoli della stessa origine, contavano le giornate (10)); la seconda di quattordici; la terza di ventuna; la quarta di quarantadue, che facevano lo altrettanto delle tre prime dilazioni insieme prese. Scorse tutte le quali, i beni del contumace si sottomettevano a sequestro; e compiuto un anno, il giudice disponeva di tutto a suo senno. Intanto ogni contumacia portava seco una multa (11). Nelle piccole cause bastavan due citazioni *per bannum* (12). Lo attore e'l reo dovean comparire di persona senza estraneo ajuto. Gli avvocati si ammettevan soltanto pe' pupilli, per le vedove, pe'mentecatti, per le chiese, a buon conto per chi di per se non potesse dir sua ragione (13). Lo attore e'l reo sponevano ambi in voce e in contraddizione, davanti al giudice, quel che occorresse a ciascuno, senza libelli e senza scambio di carte fra loro. Le azioni aveano le loro formole, che dagli attori si pronunziavano *cum clamore*; donde forse la frase del *riclamar* la giustizia (14). Il notajo formava registro di tutto, diremmo oggi, *processo verbale*, insieme colle pronunziazioni del giudice stesso (15).

(1) LL. *Long.* II, XLIX.

(2) *Ut judices jejuni causas audiant et discernant.* II, LII, 4. *Et*

omnino nullus, nisi jejunus, ad juramentum vel testimonium admittatur. LI, 6. *Adde* L. II, LII.

(3) II, LV, 26, 27. (4) PECCHIA, T. I, pag. 148 e segg.

(5) *Idem. ibid.* pag. 151 in fin. e 152.

(6) *Idem. ibid.* pag. 149. LL. *Long.* II, XLI, 2, 3, 4.

(*) LL. *Long.* I, XIV, *passim*, *praes.* L. 7.

(7) LL. *Long.* II, LII, 24. (8) II, XLI, 1, 2, 3, 7. (9) II, V *et* VII.

(10) *Nec dierum numerum, ut nos, sed noctium computant (Germani). Nox ducere diem videtur.* TACIT. *Germ. Cap.* XI. CESARE nota la stessa usanza fra i Galli, e la ripete da altro principio. *Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant. Ob eam causam spatia omnis temporis, non numero dierum, sed noctium computant. De Bello Gallico, lib.* VI. Quindi negli antichi pratici francesi, *comparoir dedans les nuits.* LINDEBROG. *Glossar.* V. *Noctes.*

(11) LL. *Long.* II, XLIII. (12) *Ibid.*, 2.

(13) II, XXV, 4; XLVII, XLVIII, LIII, 1.

(14) II, L. LII, 15. Il MURATORI, quando le ha, reca le formole sotto ciascun capo della legge. Ne' monumenti patrii abbiamo un giudicato normanno, del 1131, quando i giudizj procedevano ancora alla longobarda, prodotto la prima volta dal P. MONTFAUCON in latino col greco originale *(Palaeograph. Gr. Lib.* VI, *pag.* 401 *)*; indi dal PECCHIA (T. I, pag. 265); dove parlando dello attore, il giudice dice: *Me appellavit cum clamore, his verbis*, ecc.

(15) PECCHIA, T. I, pag. 159.

§ XXXIII. *Pruove legali.*

Se lo attore esibiva scrittura, soprattutto pubblica, non si dava luogo ad altra eccezione, che di falsità, escluse quelle di dolo, di violenza, di errore, di lesione (1). E dedottosi il falso contra la pubblica scrittura, toccava al notajo, che l'aveva formata, del pari che allo esibitore, il sostener vera la carta, che veniva da

ambidue (2). Se mancavan carte, e bisognava verificare il fatto, si ricorreva a' testimoni giurati, intorno a' quali molte minute e caute disposizioni si leggono in un titolo a parte, ed altrove (3). Il giudice poteva anche chiamare in testimonianza alcuno, in cui fidasse, benchè non prodotto dalle parti (4). Se il fatto era permanente, il giudice, cogli assessori, di cui parleremo, col notajo, colle parti e co' testimonj, veniva sopra luogo (5). E queste, a differenza di quelle, a cui passeremo, si dissero ne' secoli più illuminati, *probationes probatae*, cioè *pruove approvate e regolari*.

(1) Pecchia, T. I, pag. 162.
(2) LL. *Long.* II, LV, 33.
(3) II, LI *per tot.* LV, 13, ecc.
(4) Pecchia, T. I, pag. 162.
(5) *Idem. ibid.* pag. 162 e 163.

§ XXXIV. *Pruove negative, proprie delle leggi barbariche. Giuramenti, duelli ed altri giudizj di DIO.*

La Longobarda aveva un altro genere di pruove, comune a tutte le leggi barbare, dalla Salica infuori, come osserva il Montesquieu, e proprio di esse sole; che forma la parte la più curiosa del diritto Europeo del medio evo. Per regola seguita da tutti i popoli dirozzati, ogni domanda civile ed ogni accusa ha da esser provata; il che mancando, debbe il reo senz'altro rimandarsi assoluto. Appresso de' nostri barbari al contrario si esigeva nella più parte de' casi, che il reo negasse non solo, ma giurasse, o si sottoponesse a qualcuno degli sperimenti, che siamo per dire. Tal giuramento è ben diverso dal suppletorio del diritto romano, il quale non si dava ne' giudizj criminali, ma solo ne' civili, e a discrezione del giudice, che lo imponeva a quella parte, da cui

nel dubbio potea sperare il certo (1). Il giuramento barbarico era corteggiato da un numero di testimonj, i quali giurassero non sulla cosa, ma di credere al giurator principale, tenendogli le mani alle spalle. Costoro si chiamavano *Sacramentales*, *Conjuratores*, e doveano giugnere in certi casi fino a settantadue, secondo la legge de' Franchi Ripuarj (2). La nostra longobarda non passava i dodici, nelle cause più gravi; e doveano per una metà esser nominati da quella parte, a pericolo di cui il giuramento si dava (3).

Innanzi a tal giuramento dovevan correre almeno dodici notti a pensarvi (4). Solevasi esso prestare sopra reliquie di Santi, e nelle più gravi cause, in chiesa (5). Fu tra noi per tal solennità in tanta stima la tomba di S. Felice in Nola, che S. Agostino v' inviò dall' Africa un prete col suo recriminato accusatore, a *purgarsi* vicendevolmente (6); che così quest' atto si appellava, come altresì *purificarsi* e *idonearsi* (7). Tal pruova meramente negativa avea luogo in cause e civili e criminali, sempre a favore del reo (8); se non quando lo attore pigliasse la divisa di reo, come nel produrre una carta, che venisse impugnata di falso (9).

Ma in quali circostanze s' imponeva al reo la necessità della purgazione? Poteva lo attore nulla aver provato, o provato non pienamente, o provato appieno; che sono casi ben diversi tra loro. Due leggi suppongon la piena pruova, e fan qui terminare la causa. Nella sedicesima del titolo LV, al secondo libro, trattandosi di un uomo, che abbia *turpemente conversato* con donna altrui, si distingue *si probatum fuerit* dal marito, nel qual caso gli si fa pagare la composizione: *si autem causa probata non fuerit, nisi tantummodo quispiam de suspecto alium*

de uxore sua compellat, il marito ha la facoltà di astringer lo accusato al *giuramento* o alla *pugna*, *qualiter voluerit*. Nella continuazione di tal legge, passandosi ad un servo, che si dica di aver peccato *per voluntatem domini sui*, si fa la simil distinzione per riguardo al padrone, *si probatum fuerit, et si causa probata non fuerit*. Questa legge è di LIUTPRANDO. Nella diciassettesima, si parla del venditore, che chiegga il compimento del prezzo della cosa venduta: alla qual domanda si soleva dal comperatore opporre il giuramento negativo. RACHI statuì, che quando la carta della compera, formata dal notajo, e soscritta dalle parti e da' testimonj, enunziasse il seguito pagamento del prezzo intero, non restasse luogo ad altro. Qui dunque si distingue anche il fatto provato dal non provato. Verisimil cosa è, che i delinquenti notorj non godessero neppure essi del benefizio della purgazione. Il caso di una pruova semipiena o di un principio di pruova contra il reo non ammette dubbio; come quello, che solo è compatibile colla purgazione. Ve n'è inoltre un indizio nelle leggi terza e dodicesima dello stesso titolo, nelle quali si fa motto di sospezione contra dello accusato. Più difficile è la cosa, quando lo attore abbia soltanto asserito e nulla provato. Che bisogno aveva il reo di esporre la sua coscienza, e di andar pregando i sagramentali, potendo trarsi d' impaccio con una semplice negativa? Ma le leggi 1ª, 2ª, 8ª, 9ª e qualche altra del titolo XL non fanno menzione di alcun principio di pruova; e nondimeno deferiscono al reo il giuramento.

Gli antichi germani erano usi di dirimere le loro liti colle armi (10), e di riguardare nello evento la manifestazione d' un giudizio celeste (11). Costumavano di

esplorare in un modo singolare la legittimità de' loro figliuoli, quando ne sospettavano, esponendogli bambini sopra uno scudo al corso del Reno; ed aspettandone o il salvamento o la perdizione, per indizj del loro stato (12). Chi non riconosce in tutto questo la origine de' giudizj di DIO del medio evo? Convertiti che furono al Cristianesimo, non fu difficile persuadergli, che dal giuramento, per la circostanza, che si prestava sulle reliquie di alcun Santo miracoloso, non sarebbe uscito impune lo spergiuro, come in qualche caso, ma non per regola, è da credere, che succedesse; e così fu sostituita una pruova innocente alle micidiali. Ma indebolito il credito del giuramento e delle reliquie per le spesse profanazioni, tornarono alle patrie antiche stranezze, come a mezzi tanto più sicuri di aver per loro il divin giudicio, quanto che un prodigio parea, che vi bisognasse a salvare il reo. Il duello fu il più frequentato, e quando il giuramento si fosse dato, e quando si voleva evitarlo; tra per essere di usanza nativa, e perchè adontato lo attore della mentita ricevuta, volea vendicarla. I pii e saggi uomini altamente gridavano, ed è famoso un libro di S. Agobardo, Vescovo di Lione, del nono secolo, indiritto a Lodovico Pio, con cui dimostrò la vanità e la empietà di questi trovati (13). I romani Pontefici, a confessione de' più dotti protestanti e più loro avversi, furono senza eccezione costanti in riprovargli (14). Alle rimostranze dunque degli ecclesiastici venne ristretta quando una, e quando altra di tali pruove, che nulla provavano, fuorchè la stoltezza e la fierezza di chi le usava. Dallo Imperador Lotario I. si legge abolita quella dell'acqua fredda; e come una profanazion del mistero, quella della croce (15); le quali con

altre simili pratiche si eran per consuetudine dappertutto introdotte. ROTARI, ritenendo il giuramento co'sagramentali, nella causa di legittimità di stato, in quella del mundio delle donne maritate, in quella del marito uccisore della moglie, proibì il duello; *quia grave et impium*, si dice nella prima; *quia injustum*, nella seconda; *quia absurdum et impossibile*, nella terza, *ut tam grandis causa sub uno scuto per pugnam dirimatur* (16). Ad occasione di uno, che per vendicare la morte di un congiunto, cui diceva avvelenato, sfidava a duello lo uccisore, LIUTPRANDO ordinò, che ne' casi simili il provocante dovesse prima giurare, che nol facea per calunnia; e che ferito lo imputato o il suo campione, pagasse la composizione. Indi soggiugne: *Incerti sumus de judicio DEI; et multos audivimus per pugnam sine justa causa suam causam perdere. Sed propter consuetudinem gentis nostrae, Longobardorum legem impiam vetare non possumus* (17). Ed in altra legge, parlando similmente della pugna giudiziaria, dice, *quae pugna fieri solet per pravas personas* (18). Ma l'uso del duello col crescer degli spergiuri prese più voga. CARLO M. come Re d'Italia, dichiarò che a rimuovere questo maggior male, egli si vedeva astretto a restituir, come prima, il duello, ma co' bastoni, per renderlo forse men sanguinario. *Melius visum est, ut in campo cum fustibus pariter contendant, quam perjurium perpetrent in absconso* (19). Il qual modo di combattere non pare, che da' nobili si fosse voluto accettare, essendo la mazza l'arma del villano (20). Infatti alle loro istanze appo lo Imperadore OTTONE I, quando discese a coronarsi in Roma, reiterate col secondo, nella simile occasione, messosi in veduta il grande abuso del giuramento, mercè del quale

accreditandosi le false carte, frequentissimo nel secol decimo, si spogliavano a man franca de' loro beni i più legittimi possessori; fu restituito di nuovo il duello nella primiera libertà contra i falsarj (21). Con altre disposizioni, che seguono, fu esteso a chi negasse il deposito, a chi dicesse di aver soscritta un' obbligazione per forza, a chi negasse di aver rubato, a chi fosse in contesa per causa liberale; e per ogni uomo, che con qualunque legge vivesse, eziandio per le chiese e per le vedove, a cui fu dato di pugnare per *advocatores* (22). Nommeno di ventinove casi, tra criminali e civili, si contavano, dove per diritto comune il duello era legale (23). Il clero pertanto non si rimase di fare il suo debito, seguitando ad esortare ed a scongiurare, fino al secondo concilio Lateranese, che, l'anno 1139, fulminò ogni duello. Ma ciò solo non bastava; restava lo abuso de' giuramenti negativi (24): che provocando l'interesse e il punto d'onore di gente abituata alle armi, facea di leggieri trascorrere ad esse, ad onta di qualunque scrupolo. Questa radice gli ecclesiastici non potevano essi estirparla, tanto più che il giuramento era divenuto un mezzo di purgazione anche canonica, benchè usato ordinariamente co' cherici, la cui vita, diversa dalla militare, avea sempre maggior ritenutezza; benchè in casi, che non menavano nè a perdita di vita, nè di membra, nè di beni, ma soltanto a correzione, per difetto di edificanti costumi; e benchè dopo praticate le più positive ricerche, ed in compagnia delle più minute cautele (25). Il Presidente di Montesquieu avverte oltracciò, che nelle corti feudali ecclesiastiche della Francia, al pari della pugna giudiziaria si rigettavano le pruove negative (26). Ma quel che rimaneva, e che il clero solo non potea fare,

il fecero al loro risorgimento le leggi romane. E risorse pienamente con esse il principio, che non provando lo attore chiaramente, soprattutto nel criminale, il reo si dovesse rimandare dal giudizio assoluto.

Così le società civili di Europa si rimisero nel cammin diritto, e prima di tutte le italiane, avanti cioè la metà del secolo dodicesimo, almeno nella generalità (27). Il Re S. Luigi, coll'esempio introdotto nelle sue corti demaniali, giunse appena a diminuire tali stranezze in Francia, un secol più tardi (28). Al suo tempo anche i testimoni dovevano accettare il duello, quando vi fossero provocati dalla parte, che voleva ricusarli; ed anche i giudici, sfidati in regola dalla parte perdente (29). L'ultimo esempio, che se ne legga per la Francia, è fino al 1306; per la Inghilterra, fino al 1571 (30). Vedremo più innanzi, quando l'uso della pugna giudiziaria cessasse nel regno. Lo autore dello *Spirito delle leggi*, a dimostrare sempre più, che le pruove negative furon quelle, che si menarono dietro la folla de' duelli giudiziarj, osserva che, siccome la legge Salica non conosceva le prime, così non permetteva i secondi; e che i Franchi Ripuarj, i Franchi Borgognoni, i Longobardi, e tutti gli altri barbari abbondarono di spergiuri e di duelli (31).

(1) Boehmer. *Jus eccles.* T. V, tit. XXXIV, § I — VI, *et* XXV.

(2) Lex Ripuar. *Tit.* XI, XII, XV, XVII ecc.

(3) LL. *Long.* II, LV, 5. (4) II, LV, 6. (5) II, LV, 21.

(6) S. August. *Epist. 78, ed. Maurin. Vita* S. Paulini *in Actis Sanctorum, die* 22. *Jun.* P. 212. Muratori, Antichità ital. Diss. XXXVIII.

(7) LL. *Long.* II, LV, 8, 12. (8) D. *tit.* LV, *per tot.*

(9) L. 53. Arrigo Imp. in Italia esentò dal giuramento tutti gli ecclesiastici insieme co' monaci e colle monache, ordinando, che deputassero chi dovesse giurare per loro. LL. *Long.* II, XLVII, 11.

(10) Velleius Paterculus, *lib.* II, *cap.* 113.

(11) *Esprit des lois*, XXVII, 17.

(12) Claudiano attesta quest' uso, quando parlendo de' Germani, dice: *Et quos nascentes explorat gurgite Rhenus. In Rufinum*, II, V. 112. Lo Imp. Giuliano lo afferma non solo de' Germani, ma benanche de' Galli, *epist. ad Maximum*, XVI; e nella orazione II, *p.* 81, D. *Ed. Lipsiae*, 1696. Similmente Galeno, Nonno e S. Gregorio Nazianzeno, appo Giusto Lipsio *in* Taciti *Germaniam*, *Cap.* LXII.

(13) *Contra damnabilem opinionem putantium, divini judicii veritatem igne vel aquis vel conflictu armorum fieri.*

(14) Attribuiscesi ad Eugenio II, che avesse favorita la pruova della acqua fredda; ma il Boemero lo vindica da questa taccia, come tutti gli altri Papi. *Jus ecclesiast. Lib.* V, *tit.* XXXV, *De probatione vulgari*, § I, XII, XIII, XXV.

(15) LL. *Long.* II, lv, 30 et 31. Giulio Ferretti, Ravignano, ma stato magistrato di quà dal faro, nel corso del secolo sedicesimo, assicura, che ne duravano al suo tempo i vestigj, in certi paesi, appresso del popolo. Et hodie in aliquibus regni Siciliae oppidis, *ubi Epirotae inhabitant, solent aliquando uxores suas de adulterio suspectas experiri ferro candente, et projecto in caccabo, seu aheno bullientis aquae, et manu dictum ferrum extrahere; asserendo, si sint innocentes de tali crimine, quod manus eximent illaesas. Additiones in Differentias inter jus Rom. et Long. Ven.* 1599. *Pag.* 117. Questo luogo porge un indizio, che in Sicilia le leggi longobardiche non furono al tutto ignote. Vedete appresso.

(16) LL. *Long.* II, lv, 1, 2, 3.

(17) I, ix, 23. Questa legge nella edizione del Lindebrogio, di cui facciamo uso, vien sotto il nome di Rotari. Ma è certamente di Liutprando, perchè il legislatore parla di un suo antecedente editto; ed il solo Liutprando ne fece più (§ XX, not. *11*, pag. *35*).

(18) II, lv, 15.

(19) L. 23, *eod.* Nella legge de' Borgognoni, Gondebaldo permette *di toglier di mano* il giuramento a chi dee giurare, prima che entri in chiesa; *et sint illi, qui deliquerunt, DEI judicio committendi. Tit.* VIII, 1 *et* 2.

(20) *Espr. des LL.* XXVII, 20. (21) LL. *Long.* II, LV, 34.

(22) LL. 35, 36, 37, 38, 39, 40, *eod.*

(23) JULIUS FERRETTUS, *in Additionibus ad Differentias jur. rom. et long. Cap. ultimo.* PARIS DE PUTEO, *De duello;* ALCIATUS, *De singulari certamine* ecc. ecc.

(24) MONTESQUIEU, *liv.* XXVIII, 18.

(25) DU CANGE, V. *Juramentum.* BOEHMER *Jus eccl. Tom.* V, *tit.* XXXIV, *De purgatione canonica*, § XVI — XXI.

(26) *Espr. des LL.* XXVIII, 18.

(27) PECCHIA, Tom. 1, pag. 106, ed altri molti.

(28) HENRION de PENSEY. *Autorité giudiciaire. Introduction*, § IV.

(29) *Esprit des lois.* XXVIII, 26, 27 ecc.

(30) HENRION de PENSEY, *loc. cit.*

(31) XXVIII, 14, 17, 18. Il Sig. GLICHER tedesco, in una sua dissertazione sopra i duelli, tradotta in francese dal BARBEYRAC, ed inserita nel secondo tomo della sua raccolta de'*Discorsi sopra materie importanti,* ha preteso che la Italia avesse ricevuta la prima da'Longobardi, *i più barbari di tutti i popoli* venuti dal settentrione, e poi comunicata alla Francia, la perniciosa costumanza del duello. Pag. 114, 115 e 122. Amsterdam, 1731. Ma una legge di GONDEBALDO la comandò espressamente fra' Borgognoni (Tit. XLV.); dicendo: *Justum est, ut si quis veritatem rei scire se dixerit, et obtulerit sacramentum, pugnare non dubitet;* come se fosse lo stesso il prestare una testimonianza vera e il dovere riuscir vittorioso dalla pugna. GONDEBALDO precede il regno de' Longobardi di poco meno che cento anni. La legge de'Baveri ha lo intero titolo XVI, dove si dà per pruova il duello giudiziario, e contiene le loro proprie ed antiche usanze *(apud* LINDEBROGIUM*)*. Il BARBEYRAC nota sul luogo del GLICHER, che quasi tutti i barbari del settentrione portaron secoloro dai paesi nativi quest'uso, senza bisogno di ricopiarlo gli uni dagli altri. Quanto a' Longobardi è chiaro dalle discorse cose, che nè furono essi i più barbari de' popoli boreali; nè nella materia del duello i più ciechi; anzi assai circospetti in permetterlo, e forzati dalla consuetudine.

§ XXXV. *Modo di sentenziare e di appellare.*

I giudizj, fra' Longobardi, erano speditissimi. Il giudice dovea spacciarsene in pochi dì, preferendo sempre le cause degli orfani, delle vedove, de' poveri (1). Udito tutto, e veduto, allorchè occorresse, *in partem ibat* (2), *et cum bonis viris inveniebat sententiam* (3); cioè con assessori scelti fra i più accreditati, per probità e per abilità (4). I privati concorrevano, chi per interesse, chi per curiosità. Queste sessioni si chiamavan *placiti* e *malli*, e così anche le sentenze, che vi si formavano (5). Il notajo scriveva tutto. La sentenza, nelle cause criminali, si eseguiva di presente; talchè quando accadeva, che un reo fosse colto in *flagranti*, non di rado quel giorno stesso, che lo aveva visto delinquere, vedealo menato al supplizio. I rei, che non comparivano, purchè citati, secondo le regole, potevano essere condannati assenti; ma quando offerivano idonea malleveria, erano ammessi a presentarsi e a discolparsi (6). Nelle cause civili, le parti doveano o accettar subito la sentenza, o appellarne; il che si diceva *blasphemare* (7), perchè lo *appellare* era intaccare d' iniquità e di corruzione il giudice. In qnesto caso il notajo faceva relazione al giudice superiore. Il giudice superiore non mancava mai; perchè dal Castaldo o dallo Scultascio si passava in Italia al Conte; dal Conte, alla Corte Reale. In Benevento, dallo Scultascio al Castaldo, e da questo alla Corte Ducale. Lo appello partoriva sempre una multa; se ingiusto, a carico dello appellante; se giusto, a carico del giudice, che aveva mal giudicato, tranne se questi giurasse di averlo fatto in buona fede (8).

I giudici in generale eran sottoposti a molte pene da contenergli nel dovere (9).

Finita la causa, la parte, cui caleva, solea farsene distendere dal notajo un atto, il qual si chiamava *judicatum*, *placitum*, *libellus*, *notitia*, *abbreviatura judicati*; e conteneva in succinto quanto si era dedotto, allegato e fatto dalle parti e dal giudice. Questo atto col nome del Sovrano in fronte, colla data dell'anno, del mese, del giorno e della indizione, e colle soscrizioni del giudice, degli assessori e del notajo stesso, valeva quanto il giudicato; ed era tutto quello, che di una causa rimaneva. Tal pratica durò tra noi fin sotto gli Angioini, e forse gli Aragonesi, cioè per quasi tutto il secolo decimoquinto(10). Sono altro le nostre sentenze di oggidì? Dunque i Francesi, quando ci hanno apportata la loro forma, ci han restituita un'antica usanza nostrale. Sarà un dubbio, se quando ci è stata restituita, conservasse più ella per noi quel comodo, che un tempo ci porse. È notabile, per diritto longobardo, che se niuna parte curava di avere la spedizione del giudicato, egli rimaneva senza scritto, ma non però senz'autorità; talchè chi presumeva di rimettere in esame una causa giudicata, convinto da testimonj, ne veniva punito o con una multa o con quindici bastonate (11).

(1) LL. *Long.* II, LII, 5, 6, 14.

(2) La frase *in partem ire* denota un atto simile a quel, che i nostri odierni giudici fanno, giusta il rito francese, allorchè dalla pubblica udienza si ritirano in *camera di consiglio*, affin di deliberar sulla causa. Ella si truova nelle patrie antiche carte, in una sentenza fra le città di Sessa e di Teano, del 1171, quando la forma de' giudizj era ancora lombarda; sentenza pubblicata la prima volta dal PELLEGRINI (*Tom.* III *Hist. Principum Langobard. cum notis* PRATILLI, *pag.* 267); e riprodotta dal PEC-

CHIA (Tom. I, pag. 267). Ivi il Giustiziere di Terra di Lavoro (regnava allora il secondo GUGLIELMO Normanno), parlando di se e de' suoi assessori in quel giudizio, dice, dopo la narrativa del fatto: *Nos vero in* PARTEM IVIMUS, *et habito consilio*, *reversi judicavimus*, ecc.

(3) HEINECC. *Elem. Jur. Germ. Lib.* III, *tit.* VII, § 265 *et* 266.

(4) LL. *Long.* II, XLII, 1, 2; LII, 23. DU CANGE, *Gloss. lat.* VV. *Lachibarones*, *et Boni viri.* Questi *boni viri* non avevano alcun grado giudiziario, ma eran semplici ingenui, cioè liberi nati, detti *Arimanni* tra' Longobardi, e *Rachimburgi* tra' Franchi. MURATOR. Antich. Ital. Dissert. XIII. GUIZOT, *Sur l'hist. de Fr. Ess.* IV, *chap.* II, § V; *et pag.* 259, *not.* 1. (Di sopra § XXII). Ed eran diversi da' giudici per carica; quali gli *Scabini* in Francia (*Ibid.* 272), gli Scultasci e i Castaldi in Italia. Il MURATORI nota, come anche in Italia furono degli scabini, ma sotto i Re ed Impp. Franchi, dopo estinti i Re Longobardi (LL. *Long.* II, LII, 5, 6, 14); i quali ordinariamente facevano da assessori a' giudici veri. Talvolta eran giudici delle più basse giurisdizioni. Nella loro elezione spesso aveva parte il popolo. Antich. Ital. Dissert. X. Oltre gli scabini gl' Italiani da CARLO M. in poi ebbero anche i *Centenarj*, cioè i preposti a giudicare cento famiglie. LL. *Long* II, XLVII, 2. L'uso de' *boni viri* veniva dalla Germania antica, e contiene il germe del giudizio de' pari. *Eliguntur qui jura per pagos vicosque reddunt. Centeni singulis ex plebe comites*, *consilium simul et auctoritas*, *adsunt.* TACIT. *Germ. Cap.* XII. Il Presidente HENRION *de* PENSEY, nel suo dotto trattato, *Dell' autorità giudiziaria*, crede che il giudizio de' *pari* derivi dall' uso de' *sagramentali*, che anche fuor dell' Italia erano adoperati. Cap. XX. Ma sembra che i pari abbian cogli assessori maggiore simiglianza, che coi testimonj, quali in sostanza erano i sagramentali. (§ XXXIII). Il Presidente HENRION *de* PENSEY non è stato il solo a pensar così. Qualche autore, spezialmente inglese, l' ha in ciò preceduto, a cui altri s' è opposto; ed a' nostri dì il profondo ARRIGO HALLAM è da questa parte. *L'Europe au moyen âge.* T. II, *pag.* 25 à 31. *Paris*, 1828. I *giurati* attuali d' Inghilterra, che sono anch' essi *pari*, vengono da' pari feudali. *Esprit des lois*, XXVIII, 27.

(5) DU CANGE, VV. *Mallum*, *Placitum.* MURAT. Diss. XXXV, Antich. italiane.

(6) PECCHIA. T. I, pag. 178.

(7) LL. *Long.* II, LII, 23, HEINECC. *op. sup. cit.* § 329.

(8) LL. *Long.* II, XLI, 14. Le leggi di ZALEUCO obbligavano lo appellante di venire a disputare dinanzi a' Mille, col giudice, da cui aveva appellato; tenendo ciascun di loro una fune avvolta al collo, per mezzo della quale il perdente doveva essere strangolato. POLYBIUS, *Excerpt. Lib.* XII, *Tom.* II, *edition.* CASAUBONI. Chi eran più barbari, i Greci della nostra Magna Grecia, de' tempi di quel famoso legislatore, o i nostri Longobardi? È curioso il vedere fra popoli così diversi un pensiero comune, cioè quello di sottoporre a pena il giudice, che avesse mal giudicato; il che suppone in ambi molta semplicità di diritto, sicchè il torto non potesse altronde venire, che dalla iniquità del giudice. L'obbligo del giudice di accettare il duello, a cui lo appellante il provocava, veduto di sopra, viene dallo stesso principio.

(9) LL. *Long.* II, XLI *et* XLII.

(10) PECCHIA, lib. II, cap. XIV.

(11) LL. *Long.* II, LIX.

§ XXXVI. *Corte del Re, ovvero consesso supremo del potere giudiziario e governativo.*

La Corte del Re (*Curtis Regis*), composta de' primarj uffiziali del regno, detti *Giudici Palatini*, e di persone versate nel diritto longobardo e romano (1), era ad un tempo il consiglio del Principe per l' amministrazione dello stato, ed il tribunale supremo per lo rendimento della giustizia (2). In essa mettevan capo tutti gli affari; ed i maggiori cominciavan da lei, e finivano in lei. I grandi e i potenti, compresi i Vescovi e gli Abati, non eran giudicati, se non da quella (3). I *Missi dominici*, utilissimi ne' tempi di mezzo, quando le comunicazioni non eran facili, per inquisire sugli andamenti de' grandi uffiziali e de' giudici, per rimuovergli, per correggerli ec. si spedivan da quella (4). I Duchi e poi i Principi di Be-

nevento ne avevano una, a similitudine di quella di Pavia. Dalle sentenze della Corte Regia non si dava richiamo, nè poteasi dare (5).

(1) PECCHIA, T. I, pag. 150 e segg. (2) *Arg*. L. 2, *tit*. XXIX, *Lib*. I.

(3) LL. *Long*. II, XLV. Questa è legge di CARLO M. ricopiata da un'altra sua per la Francia. *Capitolar. lib*. III, *cap*. 77, *ap*. LINDEBROCIUM.

(4) LL. *Long* II, XL, 3; LII, 2, 17. I *Missi dominici* hanno anche origine da CARLO M. e nelle Leggi Longobardiche si truovano sotto i Re non Longobardi. La loro istituzione si può vedere ne'Capitolari di CARLO M. degli anni 803, 805, 812 *ap*. BALUZ. *tom*. I; *pag*. 395, 396, 426, 489, 498.

(5) PECCHIA, T. I, pag. 178.

§ XXXVII. *Conchiusione di questo saggio, e durata delle leggi longobardiche.*

E queste sono, ne' principali punti, le leggi degli uomini dalle lunghe barbe (1); oltre molte disposizioni concernenti le cose ecclesiastiche, como chiese, monaci, monache, decime ed altri oggetti, che non sono del nostro istituto. Merita nondimeno, che se ne mentovi una di somma importanza in tutti i tempi, per la concordia delle due potestà, la spiritnale e la temporale; con cui s' inculca a' Vescovi ed a' Conti di procurarla incessantemente, e di coadinvarsi a vicenda tra loro (2). Degl'istituti longobardici molti son comuni alle altre nazioni, che con essi ebber comune la origine; come appar chiaro dal confrontare fra loro le varie leggi barbariche, che quasi tutte ci si parano avanti con una stessa fisonomia. Le dette leggi, sopravvivendo di lunga mano alla dominazione, da cui emanarono, han retta la Italia in generale per cinque secoli e più, gareggiando colle romane; dalla metà cioè del settimo, quando regnava ROTARI,

alla metà ed oltre del dodicesimo, quando riprese piede il diritto romano. Quanto alla parte cistiberina, che comprende le nostre contrade, sono elleno durate tra noi tre altri secoli e più, cioè per tutto il secolo XV, e buona parte del XVI; sempre però in concorso del diritto romano, e cedendogli a poco a poco il terreno, a misura che i popoli se ne svezzavano. Negli Abbruzzi persistettero fino ad una parte del secolo XVII (3).

L'ordine, da noi tenuto in questo prospetto, non è quello della compilazione vulgata, venendo ella da un privato, ed essendo il suo ordine imperfettissimo, benchè non senza molta utilità; non è quello degli editti de'varj legislatori, come nel MURATORI si truovano, e nel codice Cavense, i quali editti, procedendo per ordine di tempo, dividono le materie; ma quello, che le materie stesse suggeriscono, e ch'è il più seguito da'legali scrittori (4).

(1) Questo importava *Longobardo* nella lor lingua. PAUL. DIACONUS, *lib.* I, *cap.* IX. *Dicitur a longis ea Longobardia barbis.* GUNTHERUS *Ligurinus*, *lib.* II. La moda delle barbe in Italia venne co' Longobardi, e ci si mantenne per lo secolo XVI ed oltre. CARLO MAGNO, in un trattato con GRIMOALDO, secondo Principe di Benevento, si fece promettere, *ut Langobardorum mentum tonderi faceret*, come scrive ERCHEMBERTO, nella sua cronica. *Pag.* 84, *Tom.* I, *Hist. Princc. Langobardor.* CAMILLI PEREGRINII. *Neap.* 1749.

(2) LL. *Longob.* II, LIII.

(3) In *provincia Aprutii, servatur istud jus Longobardorum, et illud expedit scire.* Così scriveva il Reggente TAPIA nel 1608. *Jus Regni, lib.* IV. *Annot. ad rubricam* X, *De mundualdis.* In altre provincie del regno, nel corso del 1500 era praticato ancora; e però GIULIO FERRETTI Ravignano, stato uditore provinciale appo noi al tempo di FILIPPO II, scrisse quel trattato, di cui facemmo menzione sotto il § XXII. MATTEO degli AFFLITTI, che mancò ne' primi anni del XVI secolo, attesta in generale, che nei tribunali di Napoli non vide mai a' suoi dì le leggi longobardi-

che prevalere alle romane; ma lo aveva udito da' vecchi avvocati pe' tempi loro. Stor. Civ. del R. di Nap. lib. V, § I, in fine. Il Sig. Real nella sua *Scienza del Governo*, pubblicata in Parigi, verso il 1750, suppone, che al suo tempo, nel regno di Napoli, la legge longobardica fosse tuttavia preferita alla romana. T. I, pag. 89 e 90. Ecco quanta fede si dee avere agli autori, anche di merito, allorchè parlano de' paesi stranieri!

(4) Chi desideri della detta legislazione maggior contezza, scorra il nostro Carlo Pecchia, al quale non si vuole negare la lode di aver fatto sopr' essa un lavoro distintissimo, e che ci è servito di guida, ma non in modo da averlo nè nel tutto, nè nelle parti ciecamente seguito. Alle sue citazioni in particolare non è da fidarsi, essendo elle, per colpa tipografica, sovente erronee. La sua opera uscì la prima volta col titolo di *Origine della Gran Corte della Vicaria*; che poi l'autore cambiò in altro più ampio e più conveniente, cioè *Storia di supplimento* al Giannone.

§ XXXVIII. *Diritto della Sicilia del medio evo.*

I Longobardi, non avendo forze navali, non rivolsero mai il loro animo alla Sicilia. Ma quella invece ebbe degli ospiti meno gradevoli, e furono i Saracini; che cominciati a passarvi dalla vicina Africa, l'anno 828, in men di un secolo, la tolsero in tutto ai Greci. De' Saracini non esistono leggi, che avessero ivi date. Per la qual cosa continuò l'isola a fare uso delle leggi antiche, ch'erano le romane Giustinianee; perocchè Giustiniano giunse a farvi pubblicare con effetto la sua compilazione (1).

I sessanta libri de' Basilici, che sono, contandovi il codice Teodosiano, il terzo gran corpo del diritto romano, fatto in oriente, ma in greco (il quale tolse ivi il posto al Giustinianeo, di cui è un trasfuso, salvo le giunte degli Impp. posteriori a Giustiniano, spezialmente di Leone il filosofo) venne fuori nel secol decimo, in tempo che la

Sicilia già portava il giogo degli Arabi, poichè pubblicato da COSTANTINO PORFIROGENITO (2). Nella Calabria nondimeno, nella Puglia e negli altri luoghi rimasi in poter de'Greci Impp. i Basilici pervennero colle più recenti novelle, che gli seguirono (3).

(1) TESTA, *De ortu et progressu juris siculi, ad Capitula regni Siciliæ. Tom. I, in princip. Pag. XI et XII, Panormi*, 1741. Non perchè i Longobardi non posero mai piede in Sicilia, si può dire con pari certezza, che il diritto longobardico non vi fosse mai in parte penetrato; che anzi ve ne ha degl' indizj in quello, che già accennammo, e che avanti accenneremo. E in generale coll' ingresso dei Normanni, le LL. longobardiche vi doverono entrare, che formavano a quel tempo diritto comune ne'nostri paesi. *Const. Puritatem* di GUGLIELMO, fra le costituzioni dell' una e dell' altra Sicilia.

(2) GRAVINA, *De ortu et progressu Juris. Cap.* CXXXVIII.

(3) PECCHIA, Supplim. al GIANNONE, lib. II, Cap. XXVII, § I. Se nel ducato di Napoli fosse seguito lo stesso, il lodato autore lo afferma nel citato luogo; seguendo quel che ne aveva scritto il GIANNONE, lib. VII, cap. II, § I. Ma egli medesimo nel tom. III, cap. XXII, § II, discussa più innanzi la cosa, il negò. Quante compilazioni di leggi, dopo GIUSTINIANO, avessero fatto i greci Impp. e quanti greci giureconsulti vi avessero lavorato sopra, si può vedere nel GIANNONE al citato luogo.

§ XXXIX. *Venuta de' Normanni ne' nostri paesi.*

Tale era lo stato delle nostre regioni, per riguardo alle leggi, quando i Normanni, usciti dalla Neustria della Francia, detta da loro Normandia, dove si erano stabiliti nel secol nono, cominciarono ad occuparle dopo il mille. Venutici essi da venturieri, anzi da pellegrini, per passare in oriente a visitare i luoghi santi, ebbero quà in Salerno ed in altri luoghi occasione da prestar servigj ai nostri Principi, resistendo alle scorrerie, che facevano i Saracini. Le loro armi furono fortunate e di quà e di là

dal faro, non meno combattendo per altrui, che per se; sicchè nello spazio di quasi un secolo, quelle, che oggi si dicon le due Sicilie, vennero unite in uno stato solo, sotto la forma di regno fondato da loro. Dapprincipio, a misura che i Normanni conquistavano qualche città o terra sopra Longobardi, Saracini o Greci, or l'uno, or l'altro de' capi s' impossessava di quella, secondo una certa ripartizione tra loro intesa; e le reggevano con assoluto imperio, come tanti regoli, indipendenti l' uno dall' altro. Ma sollevatosi sopra tutti ROBERTO GUISCARDO, e preso il titolo di Duca di Puglia, di Calabria e di Sicilia (nella qual Sicilia stabilì Ruggiero suo fratello col titol di Conte, che poi si cambiò in Gran Conte), astrinse i socj, fuorchè RICCARDO Principe di Capua, a giurare a lui fedeltà, come a loro signore (1). Di tutte le novelle conquiste, quelle, che dava a' suoi Normanni, e quelle, che rilasciava a' Longobardi, ritenendo sempre per se le più speziose, le dava e rilasciavale sotto la condizione della fedeltà (2). Ed ecco moltiplicati così nelle nostre contrade i *fedeli*, che poi si dissero *feudatarj* (3).

(1) *Diversis licet temporibus, totam terram, universosque partium illarum Normannos, praeter Riccardum, suo subdidit dominatui.* LEO OSTIENSIS, *in Chronico. Lib.* III, *cap.* 16.

(2) *Id. ibid. cap.* XVI. FIMIANUS, *Elem. jur. neap. De orig. et progress. Part.* II, *Cap.* I, § VII. *Id. Elem. jur. feud. Hist. jur. Part.* II, *cap.* V, § I. MAFFEIUS. *Inst. jur. civilis neap. Prolus. hist. Cap.* III, § III. PECCHIA, Tom. I, pag. 185 — 191.

(3) Il seguito farà vedere, perchè contra la opinione oggi più in voga, diciamo *moltiplicati*, anzi che *introdotti* tra noi i feudatarj.

§ XL. Ruggiero *fonda la nostra monarchia.*

Sì fatta istituzione ricevè il suo compimento da Ruggiero, nipote di Roberto per fratello, e figliuolo del primo Conte di Sicilia; che il dì di Natale dell'anno 1130, col favore dell'antipapa Anacleto, da lui grandemente rifavorito, si fe coronare Re di Puglia e di Sicilia, in Palermo, dove stabilì la sua sede regia (1). Gli rimanevano ancora a conquistare il principato di Capua, ed il ducato della città di Napoli, la quale continuava, per esser marittima, a dipendere dallo imperio greco. Ma d'ivi a non molto, prima il ducato, poi il principato vennero uniti alla monarchia. E poichè Ruggiero riportò delle vittorie anche sopra i Saracini di Barberia, e si rendè tributarie molte città di quella costa (oltre alle armi portate fin ne' dominj del greco Imperadore (2), fece scolpire sull' elsa della sua spada quel verso famoso, giovevole ad imprimere nella memoria la estensione della potenza sua:

Appulus et Calaber, Siculus mihi servit et Afer.

Per la pace poi fatta, nove anni appresso, col vero Pontefice Innocenzio II, ricevè da questo una novella investitura del regno (3). E così confermataglisi la regia potestà e la potenza, poichè ebbe fatto *aliorum regum et gentium consuetudines diligentissime inquiri, ut quod in eis pulcherrimum aut utile videbatur, sibi transumeret*, come Ugon Falcando ne lasciò scritto (4); in un'adunanza generale de' principali signori e prelati del regno, tenuta in Ariano di Puglia, l'anno 1140, promulgò le sue prime leggi, e gettò le fondamenta della novella polizia di queste e delle siciliane regioni. Noi vedremo di qui a poco

in che la novella polizia consistesse, ragionando delle leggi così di esso RUGGIERO e de' figliuoli, come degli Svevi, che le dierono la sua perfezione. Bastici qui accennare con ROMUALDO, Arcivescovo salernitano, scrittore anche coetaneo, che *Rex* ROGERIUS *in regno suo, perfectae pacis tranquillitate potitus, pro conservanda pace, Justitiarios et Camerarios per totam terram instituit; malas consuetudines de medio abstulit* (5). E vuolsi aggiugnere per debita gratitudine al fondator della nostra monarchia, che *neminem regum aut principum temporis sui parem habuit*, al dire del lodato UGONE; del quale merita di esser veduto il ritratto di questo Principe, fatto col pennello di TACITO (6). A RUGGIERO succederono i due GUGLIELMI, il primo suo figliuolo, denominato il *malo*, e il secondo denominato il *buono*, figliuolo del *malo*. E così finiscono i Re normanni.

(1) A questa coronazione allude S. BERNARDO, parlando de' partigiani dello antipapa. *Habent Ducem Apuliae, sed solum ex Principibus, ipsumque coronae mercede ridicula comparatum. Epist.* 127, *circa ann.* 1132. Ma cessato che si fu lo scisma, succedè una vicendevole e segnalata stima tra 'l novello Re ed il famoso Abate di Chiaravalle. *Epist.* 207, 209. *Adde notas ad Ep.* 207. S. BERN. *Op. Vol.* I, *curis* MABILLONII. La coronazione di RUGGIERO, nella cronica di ROMUALDO salernitano, si pone all' anno 1151, il dì di Natale. Appo il MURAT. *Script. rer. italic.* T. VII, *col.* 187. Nella cronica Cavense: 1130. ROGERIUS *Dux Rex efficitur* 8. *Kal. Jan. Ibid. col.* 924.

(2) ROMUALDUS *salernit. Ap.* MURATOR. Tom. VII, *col.* 191.

(3) *Idem ibid. col.* 190. Stor. civ. del R. di Nap. Lib. XI, cap. III.

(4) *Inter scriptores rerum italicarum* ANT. MURATORII, T. VII, *col.* 260. PECCHIA, Supplimento al GIANNONE, T. II, Dissert. II, § XVIII.

(5) *Sub anno* 1135. *Inter scriptores, ut sup. Tom. eodem, col.* 191.

(6) Nella storia del primo GUGLIELMO, ammirata da' dotti, come opera di lunga mano superiore a quel secolo. Veggansi il MURATORI nella prefazione ad UGON FALCANDO, e il FABRICIO nella Biblioteca *mediae et infimae lati-*

nitatis, lib. VI *et lib.* VIII; il quale dietro il BARTHIO chiama il FALCANDO *suorum temporum* TACITUM.

§ XLI. *Legami tra i Normanni e gli Svevi.*

Il regno de'Normanni si lega con quello degli Svevi lor successori, in tre notabilissime cose, in tempo, in parentela, in legislazione. In tempo, perchè i secondi succederono a' primi immediatamente; e formano gli uni e gli altri un tratto di 136 anni, dal 1130 al 1266, epoca della morte di MANFREDI, ultimo della stirpe sveva. Il 1197 è un punto intermedio importante, perchè principio del regno di FEDERIGO, figliuolo di ARRIGO VI Imperadore, di nazione sveva, e di COSTANZA Imperadrice. Costei forma la congiunzione in parentela delle due stirpi. Figliuola ella postuma del Re RUGGIERO, sorella germana di GUGLIELMO il malo, e succeduta al buono, diè luogo a far passare il regno prima ad ARRIGO Imperadore suo marito, indi al comun figliuolo FEDERIGO, secondo di questo nome nell'ordine degl'Imperadori. La congiunzione in legislazione costa da quello, che di qui a poco vedremo. Il regno di COSTANZA e di ARRIGO fu interrotto per alcun tempo da TANCREDI, cugino di GUGLIELMO II, e da GUGLIELMO III figliuol di TANCREDI, avuti poi per invasori da FEDERIGO. FEDERIGO morì il 1250. Gli succedè CORRADO suo figlinolo; a CORRADO, il figliuol CORRADINO, a cui giovinetto tolse il regno e la vita CARLO d'Angiò. E così finisce, il 1266, la stirpe sveva.

§ XLII. Federigo *amplia la nostra università degli studj; ci stabilisce delle cattedre di diritto; e promuove le lettere.*

Se Ruggiero decorò principalmente di armi il suo nascente regno, il nipote materno lo consolidò, armandolo di leggi moltiplici, di cui fece un giusto corpo colle poche de' suoi maggiori. La gloria di Federigo è in qualità di legislatore e legislator sapientissimo; la quale sarà da noi di qui a poco contemplata partitamente. Egli ancora tra noi aperse una larga via allo studio delle leggi, con ristaurare ed ampliare la nostra università degli studj; con chiamarci la prima volta più professori di ragion civile, come Pietro d'Ibernia e Roberto Varano, allor famosi, oltre a quelli di ragion canonica; con invitarci da ogni dove maestri e scolari d'ogni maniera, allettandoli per via di buoni stipendj, di onori e di privilegj; con far chiudere la già famosa di Bologna, in pena dello esserglisi quella città ribellata (1). Talchè della giurisprudenza si formò tra noi una scuola, che non è mai mancata; la teologia rifulse ben tosto d'un singolar lume nella persona di S. Tommaso d'Aquino, che pubblicamente la insegnò in questa sua patria; e tutti gli altri studj, prendendo qui una grandissima voga, furon la prima pietra fondamentale, come osserva il nostro più celebre storico, dello incremento e della grandezza, a cui poscia la città nostra salì (2). Così Federigo promosse in Napoli il sapere; mentre che col suo esempio facea nascere la volgar poesia fra i Siciliani, *che fur già primi* a provarvisi (3). E siccome fra quegli spuntavano i primi fiori dell' italico Parnaso, così la Puglia, sotto lo stesso Principe, dava la prima

prosa, che si conosca in italiano, e propriamente nel dialetto, che allora molto più esteso, si restrinse dappoi nella capitale (4).

(1) Petrus de Vincis, III *Epistolarum*, 10 *ad* 13. Riccardus *a S. Germano, anno* 1224. In Napoli, come città di origine greca, gli studj sono antichissimi. *Fuere ibi gymnasia literaria epheborum.* Radero all'epigr. 79 del V di Marziale: *Et quas docta Neapolis creavit.* Ma la barbarie poi fatta generale gli spense. Ruggiero gli ravvivò, e gli ridusse sotto un insegnamento comune. Ne fa fede lo stesso Federigo, che ne attribuisce a se la sola riforma; e la prima formazione non ne potè essere, se non di Ruggiero, *Generale studium in civitate ipsa mandavimus reformari.... Providimus reformandum.....* Veggasi sopra tutto ciò l'Oriolia (Stor. dello studio di Napoli, lib. I e II), il quale riporta per esteso i documenti. Dal complesso di essi egli ricava, che la nostra precede di qualche anno la università di Parigi, a cui non si assegna un'epoca più remota del 1144. Pag. 46.

(2) Storia civile del R. di N. Lib. XVI, cap. III.

(3) Petr. Nella *Raccolta delle rime antiche* di Leone Allacci, si truovano componimenti dello stesso Imperadore Federigo, di Enzo suo figliuolo, Re di Sardigna, e di Pietro della Vigne, celebre ministro del nostro Imper. Dantes, *De vulg. eloqu. Lib.* I, *cap.* XII.

(4) I *Diurnali* di Matteo Spinello da *Giovenazzo* sono appunto l'opera di sopra accennata. Essi cominciano dall'anno 1247, e precedono tutti i testi toscani; de' quali il più antico, che si conosca, è la *Traslazione de' trattati morali* di Albertano di *Brescia*, fatta da Loffredi del *Grathia di Santo Ajuolo*, l'anno 1278. Veggasi la prefazione del Cav. Ciampi alla recentissima edizione del 1832, in Firenze. Sono i detti *Diurnali* scritti in un napoletano così fresco, che sembrano dettatura di più secoli appresso; laddove la lingua di Loffredi dista di gran lunga dal toscano del seguente secolo XIV. Il Muratori gli ha pubblicati nel tom. VII delle cose italiche (pag. 1064); ed il Galiani ne parla nel *Dialetto napoletano*.

§ XLIII. *Grandi novità del secol dodicesimo in fatto di diritto.*

I Normanni e gli Svevi occuparono, come si è veduto, gran parte de' secoli dodicesimo e tredicesimo. Ma rientriamo nel dodicesimo, da cui siamo per poco usciti, affin di non interrompere le brievi notizie, che lo legavano al seguente. Egli è fecondo di grandi cose in fatto di diritto, spezialmente pe' nostri paesi. La fondazione della monarchia ci partorì un nuovo diritto politico. Il diritto romano cominciò a prendere una più splendida faccia, la quale valse col tempo a fare sparire il longobardico. Sorse in una gran parte il diritto canonico odierno. Fu compilato in Italia un diritto feudale comune. Ne cominciò tra noi un particolare; e prendemmo ad aver leggi municipali, cioè proprie, anche in altre materie. Egli giova intertenerci alcun poco sulle principali delle dette novità, facendo anche, dove accada, una rapida scorsa alle loro origini; perciocchè elle diedero del tutto una novella faccia al diritto dei secoli, che succedettero.

§ XLIV. *Trovamento delle Pandette e delle altre parti del corpo Giustinianeo.*

Il diritto romano, che per cinquecento e più anni era stato offuscato dalla barbarie, cominciò a racquistare il suo lustro, mediante il trovamento delle Pandette, del Codice e delle altre parti della collezione Giustinianea. Questo esemplare o intero o manco delle sole Pandette fu rinvenuto in Ravenna; e si crede essere stato quello stesso, che GIUSTINIANO spedì alla detta città, capitale allora del-

lo occidente, e sede di una delle scuole imperiali del diritto. Quanto alle Pandette è celebre un altro esemplare, diverso dal già detto, che si chiama delle Pandette pisane o fiorentine; che dove e quando si fosse discoperto, è storia molto incerta e dibattuta. In questa storia fa figura la nostra vicina città di Amalfi, alla qual molti attribuiscon la gloria di tal possesso, e la disgrazia di esserselo lasciato rapire, in un sacco datole da'Pisani, il 1135. Certo è che un loro pregevolissimo manoscritto venne in mano a' Pisani, e da costoro a' Fiorentini; tra' quali di poi la casa de' MEDICI, protettrice costante delle buone lettere e delle belle arti, ne prese principalissima cura. Egli si conserva oggidì nella famosa biblioteca, denominata dal magnifico LORENZO DE'MEDICI, che la fondò; e poco dopo inventata la stampa, che fu intorno al 1450, ne fu fatta una edizione, per cura del celebre ANGIOLO POLIZIANO, in caratteri onciali. Sembra che alcun altro esemplare delle Pandette fosse in Italia, a cui si cominciò o in Ravenna o altrove a dare più attenzione, dopo sorto il desiderio di conoscere in tutta la sua pienezza la legislazione romana (1). Una gran pruova della esistenza di altro originale è la varietà delle lezioni, fra la edizione vulgata e la fiorentina (2).

(1) GRAVINA, *De ortu juris*, *Lib.* 1, *Cap.* CXXXIX *et* CXL.

(2) Il Marchese TANUCCI, celebre Ministro di stato de'nostri Re, CARLO e FERDINANDO BORBONE, ha sostenuto acremente, allorchè insegnava diritto in Pisa sua patria, la tradizione delle Pandette prese da' Pisani agli Amalfitani. Il P. GUIDO GRANDI l'ha combattuta con egual vigore; e prima di lui DONATO ANTONIO DA ASTI, nostro magistrato. Ha questi fatto vedere tra l'altro, che IRNERIO già interpetrava le Pandette in Bologna, alquanti anni prima del saccheggio di Amalfi. Dell'autorità del dritto romano nelle provincie di occidente, Lib. II, cap. III e IV. Il MURATORI non ha osato decider la quistione. Annali d' Ital. an. 1135.

§ XLV. *Risorge lo studio e l'autorità del diritto romano.*

Risuscitati (dice un dottissimo uomo di questo regno, GIAN-VINCENZIO GRAVINA) *risuscitati dopo ben lungo silenzio gli oracoli delle leggi romane, la Italia già per lunga pezza di se dimentica, rivolse nuovamente i suoi sguardi sopra se stessa, e riconobbe nelle sue leggi la vetusta maestà dello imperio; e per loro mezzo riguadagnò in tutto il mondo a se una volta soggetto, se non il comando, almeno l'autorità del nome; ed alla forza perduta delle armi sostituì indi in poi quella della ragione. Imperciocchè alle nostre leggi tutti i popoli s' inchinarono; e se si eran prima sottratti dalla potenza de' Romani, si dierono per appresso in braccio alla loro sapienza* (1). Ma un encomio vieppiù magnifico e scevero d' ogni prevenzione il leggiamo con piacere in un chiaro filosofo Britanno, morto nel nostro secolo; il quale riguardando il risorto studio delle leggi romane, meno in se stesso, che nella sua influenza sopra gli altri, dice *che egli gettò un propizio raggio di luce sulle tenebre, che oscuravano la intelligenza umana; e sarebbe stato impossibile offerire allora alla curiosità degli uomini uno studio più acconcio a riformare i lor gusti, ad aggrandire le loro mire, a fortificare il loro giudizio, a guidargli alle speculazioni morali e politiche, di cui fe per qualche tempo utilmente le veci. Laonde si osserva* (egli segue) *che, dovunque pigliò piede la legislazione romana, suoi effetti furono lo accelerare immantinente i progressi dell'ordine e della civiltà, coordinandovi e migliorando l'amministrazione della giustizia; ed il porgere ad un' epoca più matura il tronco, in cui s' innestarono i primi germi della giusta morale e della liberale politica, che ne' moderni tempi s'insegnano* ecc. ecc. (2).

(1) *Id. ibid. cap.* CXLI.

(2) Stewart, *Histoire des sciences métaphysiques, morales et politiques. Prém. part.* pag. 38, *Paris* 1820. I popoli della Gran Bretagna sentirono spezialmente questa riconoscenza verso il diritto comune. *Britanni vero nostri non tantum ad leges, verum etiam ad mores, habitus, linguam, eloquentiam, et omnes artes romanas sese accomodarunt; quod ex divina benignitate in gentem nostram promanavit, quae aliter nativam barbariam retinuisset.* Arthurus Duck, *De usu et auctoritate jur. civ. Lib.* II, *Cap.* II, § 5 *et* 9. Vedete di sopra il § XII.

§ XLVI. *Nascita della scuola Irneriana.*

Credesi per molti eruditi, che lo Imp. Lottario II ordinasse con suo editto del 1137, che in Italia non si tenesse più conto delle leggi longobardiche, trovate le romane. Ha opinato altri, che le città italiane, fatte libere per la pace di Costanza del 1183, collo Imp. Federigo Barbarossa, avessero spontaneamente abbracciato le seconde, in supplimento de' loro particolari statuti (1). O che l'una o l'altra cosa fosse stata, o che ambe vi avessero insieme contribuito, certo è che tal mutamento in questo secolo seguì. Ed è certo altresì ch'egli allora non ebbe luogo nella nostra cistiberina Italia, la quale presso che tutta, già riunita in forma di regno, ubbidiva al gran nimico di Lottario, Ruggiero. È certo similmente che apertasi una scuola di diritto romano in Bologna, la quale prese il luogo della devastata Ravenna, il famoso Irnerio, che avea studiato nella prima città, e recato nella seconda i suoi studj in filosofia ed in giurisprudenza, ne' principj del secolo rendè celebre la città e la scuola di sua scelta, per la illustrazione, che diede al disepolto diritto latino; donde si diffuse una schiera di

chiari interpetri, che fondarono in ogni dove la giurisprudenza rinata (2).

(1) Il SIGONIO nel libro XI, *De regno Italiae*, seguito dal GRAVINA nel cap. CXLI, sulla *costante fama*, ch' egli allega di dotti uomini, suppone lo editto di LOTTARIO. Ma il MURATORI dietro molti argomenti, co'quali combatte tal fama, conchiude che il cambiamento del diritto, *spontaneo populorum consensu factum est; ita ut, si forte Venetiarum fora excipias, romanum jus nunc ubiqae apud italos obtineat atque efflorescat; non ex alicujus Augusti decreto, sed ex gentis nostrae usu ac tacita confirmatione, quae legis loco habenda est, atque habetur. Idem quoque apud Germanos accidit. In Praefatione ad LL. Longob. Tom. I, P. II, Rerum Italicarum.*

(2) ASTI, Dell' uso del diritto civile io occidente, Lib. II, Cap. VII.

§ XLVII. *Triplice trasformazione della scuola Irneriana.*

La scuola Irneriana si trasformò in tre successive sette (1). La prima venne denominata *Accursiana* da FRANCESCO D'ACCORSI fiorentino, del secol decimoterzo. Unitesi da costui le osservazioni de' suoi predecessori e le sue, corredò di sobrie, ma sugose note, che si dicon la CHIOSA, il testo intero del diritto; sponendovi in chiaro modo il senso pratico di ogni legge, conciliandovi con acconcezza le antinomie, e decidendovi sensatamente le più utili quistioni; mercè di un solido acume, e di un diligente confronto di tutti i luoghi corrispondenti; ma senza i presidj della critica, della storia, delle antichità, della latinità astrusa, necessarj a bene intendere i libri classici di quella lingua; fra'quali il corpo del diritto, per la parte delle Pandette, va meritamente annoverato (2). La seconda ha per antesignano BARTOLO da Sassoferrato, del decimo quarto secolo; il quale non contento del bnon senso e della sobrietà della prima, ed inducendo nel diritto tutta la

sottilità della dialettica allora regnante, e rivolgendola al contenzioso del foro, generalizzò i casi del testo, stabilì senza fine principj e distinzioni, regole ed eccezioni, e fondò in amplissimi comenti, ben ampie, ma talvolta oscure e vane teoriche; dove non di rado nello audace interprete si ravvisa l'abile legislatore (3). La terza incomincia dal milanese ANDREA ALCIATI, del secol decimo sesto, che co' lumi della critica, della latina e della greca letteratura, fatte già adulte, e coll'ajuto de' *Basilici*, recatici da' Greci fuggitivi di Costantinopoli, si dedicò a rischiarare il senso genuino e la parte storica delle leggi, e la loro corrispondenza agli usi antichi; tanto che un nostro ingegno sovrano ebbe a dir concettosamente di lui e de' suoi seguaci: *At ii potius leges Romanis suas reddiderunt, quam ad nos nostris rebuspublicis aptas apportaverunt* (4). Così fu fondata la giurisprudenza erudita (5). Ma siccome è avvenuto delle altre facoltà, che risorte ed allevate tutte in terra italiana, e traspiantate poi oltremonti, hanno ivi abbondantemente fruttificato; così è accaduto della erudita giurisprudenza. Ella ricevè in Francia, dove lo ALCIATI aveva insegnato sotto FRANCESCO I, la sua perfezione nello stesso secolo, per opera del gran CUJACIO, dal quale fu detta *Cujaciana*, e degli altri, sì di quello, come di altri paesi, che camminarono sulle orme luminose di lui; Spagnuoli, Portoghesi, Fiaminghi, Olandesi, Tedeschi, e novellamente gl' Italiani (6). Gl' Inglesi hanno ben picciola parte in questa gloria, poichè il diritto da loro usato è quasi tutto patrio, e massimamente consuetudinario.

Ma per onor del vero e della nostra patria, dirò cosa forse da niun altro osservata. Precursore dello ALCIATI e

molto più del CUJACIO fu un nostro, cioè ALESSANDRO di ALESSANDRO, avvocato e scrittor chiarissimo del secolo decimo quinto. Nella sua opera *Dierum genialium*, che meritò due edizioni in Olanda *cum notis variorum*, fra i quali DIONIGI GOTOFREDO e il TIRAQUELLO; opera di miscellanea e recondita erudizione, scritta a simiglianza delle *Notti attiche* di AULO GELLIO, e de' *Saturnali* di MACROBIO; egli sparse quà e là moltissimi capi di diritto, che sono altrettanti forieri di giurisprudenza Alciatina e Cujaciana; dove la prima volta si fe servire la filologia e la critica a rischiarare il testo delle leggi romane. La gran fama di ALESSANDRO, come erudito, in un secolo, in cui la sola erudizione era in pregio, non fe attendere al merito, che aveva fra i giureconsulti; talchè nel loro ruolo non è neppur nominato (7).

La Cujaciana divenne la giurisprudenza propria della cattedra. Ma del buono di ciascuna delle tre scuole si compose la perfetta giurisprudenza forense, quale la troviamo nel *Codice* di ANTON FABRO, nel PEREZIO, nel VINNIO, nel VOET ec. e ne'nostri FRANCESCO di ANDREA, DOMENICO AULISIO, GIUSEPPE CIRILLO ec. che rivolgendo i migliori lumi teoretici all'uso pratico della scienza, han lavorato, non per restituire a'Romani antichi le leggi loro, giusta il motto del VICO, ma per piegare le meglio intese antiche leggi alle moderne occorreuze, facendo il più folice amalgama delle tre maniere di trattare il diritto.

(1) GRAVINA, *De ortu et progressu juris civilis. Cap.* CXLIV.

(2) *Id. ibid. Cap.* CLV.

(3) GROTIUS *in Jure belli ac pacis. Praefat.* § LVI. GRAVINA, *op. sup. cit. Cap.* CLXIV. Il GROZIO pone in una stessa classe gli Accursiani e i Bartolini; che il GRAVINA più accuratamente distingue. La bella riflessione del GROZIO cade manifestamente sopra i secondi.

(4) *Vicus, De nostri temporis studiorum ratione.*

(5) Gravina, *op. sup. cit. cap.* CLXX.

(6) *Id. ibid. cap.*

(7) Il Giannone lo celebra, come grande erudito, ma fra' giureconsulti nol nomina neppure. Il Giustiniani nel suo dizionario degli scrittori legali del regno lo tace affatto; e con esso gli altri. Per dare una piena pruova del torto, che se gli è inferito, abbiamo scelti dalla sua opera trentacinque capi di diritto quasi tutto privato; ommettendone molti di diritto pubblico e politico, che altri potrebbe riferire più tosto all' antiquaria, che alla giurisprudenza. I libri *Dierum genialium* furono impressi la prima volta in Roma, l'anno 1522, dal Mazzocchi.

EX LIB. I.

1. *Locus ex* Tranquillo, *de testamento* Caesaris, *invicem discussus.*
4. *Quid verbum* Sino *cum negandi adverbio apud Ictos designarit, et quam vim habeat in edictis.*
7. *Vetus senatusconsultum a Graecis ad Romanos deductum.*
10. *Quare partus ancillae, cujus fructus legatus fuit, in fructu non sit, cum reliquorum animalium contra sit.*
15. *Verbum* liberorum *et* parentum *in edictis pretorum quos comprehendat.*
19. *Quanta et quam varia Ictorum opinio fuerit de* suppellectili, *et quid suppellectilis nomine comprehendatur.*
24. *In quo gradu cognationis apud plerasq. matrimonia licuerint, et quam diversi mores in contrahendis nuptiis fuerint.*
25. *Quid sit* artemon *ap. Ictos; et quod dicatur* plumbum *in ripa positum.*
26. *Quod esset collegium fratrum Arvalium, Romae institutum; quive Salii sacerdotes; et quot societatum genera fuere.*

EX LIB. II.

3. *Quid responderit super controverso jure testamenti, in quo fundus sive aedes filiae legatae fuerunt.*
5. *Quae solemnes caeremoniae more romano in sponsalibus olim et nuptiis esse consuevere.*
10. *Quae sint* pedamenta *apud Ictos, cujusve generis.*
20. *Quibus finibus quave mensura iter, actus, via constent.*
25. *Numquid quod lege Falcidia cautum est, de quarta bonorum heredi debita, possit voluntate testatoris comminui vel tolli.*

30. *Quid sit charta* opistographa *apud Ictos, de qua* ULPIANUS *mentionem fecit.*

EX LIB. III.

3. *Quid dicatur* idem *apud philosophos, et quid* idem *apud Ictos.*
4. *Quae sint* sigillaria? *verbum apud* SCAEVOLAM *Ictum saepius repetitum, III de legatis.*
5. *Quae delictorum poenae majorum criminum, apud diversas gentes more et legibus fuerint constitutae; quaeve minorum.*
9. *Qui* xystici, *quive* themelici *ap. Ictos dicti sint.*
10. *Locus* IUVENALIS *de* trulla, *ex auctoritate Ictorum.*
13. *Quid sit apud Ictos* coenaculariam *exercere*
17. *Quoties contra ambitum pluribus legibus a Rom. obvium itum sit.*
19. *Defensio* ULPIANI *definientis,* instratum *quid esset.*
20. *Quibus legibus romano civi data immunitas fuerit, ne vapularet.*
22. *Consuevisse Romanos illorum bona, quos maximis criminibus damnarent, publicare.*
25. *Qui* topiarii *ap. Ictos dicti sint.*

EX LIB. IV.

5. *Judicium ignavi judicis super controverso jure perperam judicantis, haustum aquae per fundum alienum non deberi.*
10. *Quotuplex apud veteres libertatis genus.*
15. *Super nonnullis verbis Ictorum suboscuris.*
22. *Exempla legis Juliae et Papiae, quibus, quae Julia inducta erant, Papia fuere prohibita.*

EX LIB. V.

5. *Quid sit apud Ictos* heliocaminus.
11. *Quid sit* exedra, *quid* menianum, *de quibus ap. Ictos mentio frequens.*
12. *Qua afficiatur poena Vestalis incesti damnata.*
17. *Quid apud* SCAEVOLAM *Ictum sit* Jerosiarcha.

EX LIB. VI.

10. *Quae leges XII Tab. utiliter et commode; quaeve parum consulte et nimis severe scripta videantur.*
14. *Res sacrae, religiosae et sanctae quae censerentur apud veteres.*
15. *Locus* CICERONIS *ex Catone Majore, de lege Voconia, quae esset; et quae Furia et Falcidia, explanatur.*
23. *Quid lex, quid plebiscitum, senatusve consultum; quid sit praetorium edictum, vel responsa prudentum.*

§ XLVIII. *Scorsa sul diritto canonico.*

In quanto al diritto canonico, egli è il complesso de' *canoni*, che viene a dire delle regole date dalla Chiesa, per custodire e spiegare la dottrina della *fede* e de' *costumi*, e per costituire la *disciplina*; affin di dirigere le azioni de' fedeli alla eterna salute. La Chiesa è la società di tutti i Cristiani, compresavi la gerarchia sacerdotale. Ma nella definizione testè data, s'intende per Chiesa la parte gerarchica, cioè i Vescovi, e principalmente il Romano Pontefice, capo loro e di tutta la società de' fedeli, e centro della cristiana unità. La fede e i costumi, ovvero la credenza e la morale, formano la dottrina della Chiesa; e questa viene dal suo divin fondatore e da' suoi Apostoli: la Chiesa non altro vi fa, che custodirla e spiegarla. La disciplina, oltre alle ordinazioni fondamentali, che derivano dallo stesso divin fonte (1), riconosce dalla Chiesa stessa quasi lo intero suo stabilimento, ed è variabile, secondo i tempi ed i luoghi; laddove la dottrina è immutabile, come la verità.

(1) Vedete la not. 2 del § II.

§ XLIX. *Suoi principali fonti, e sua materia propria.*

I fonti del diritto canonico sono le Sacre Scritture, la tradizione, i concilj, le costituzioni e i decreti de' Pontefici, le sentenze de' SS. Padri, approvate dalla Chiesa, la consuetudine. I detti fonti sono in gran parte comuni colla Teologia, la quale nel principio non formava uno studio distinto da quello de' sagri

canoni. Ma ricevendo le materie col tempo uno sviluppamento più ampio, da quelle della fede e de'costumi si staccò la disciplina; e formaron le une la così detta Teologia dommatica e morale; l'altra, la scienza de' canoni, ovvero il diritto canonico. Il diritto canonico, dopo questa divisione, venne ristretto a' riti sagramentali, alle sagre cerimonie, alla elezione de' ministri dell'altare, alla distinzione delle loro funzioni, alla loro deposizione, alla irrogazione delle penitenze e delle pene, all' assoluziono de' peccatori, a tutto quel, che concerne i sagri tempj e le sepolture, all' amministrazione de' beni temporali, consagrati al mantenimento del culto e de' suoi ministri ec. Dopo separata dalla teologia la facoltà canonica, non è già, che non sia rimaso un natural legame tra loro, poichè molti punti di disciplina prendono origine da qualche punto di domma o di morale.

§ L. *Costituzioni de' Principi, altro fonte del diritto canonico. Distinzione delle due potestà.*

Il diritto canonico ha benanche un altro fonte, che è quello delle costituzioni ecclesiastiche de' Principi cristiani; a comprendervi le quali, va meglio detto, ecclesiastico. Per non errare in questa parte, fa d'uopo in prima distinguere le due potestà, che sono in terra, cioè la temporale e la spirituale. Propria dei Principi è la prima; la seconda è de' sagri pastori. Il Figliuol di DIO, fondatore dello spiritual governo, commise, non a Tiberio, nè agli altri Augusti, ma sì bene a Piero, agli Apostoli ed a' lor successori *il pascere le sue pecorelle, il rimettere e 'l ritenere i pec-*

cati, *lo sciogliere e il legar le coscienze*; fondamenti inconcussi di tutta la spiritual potestà. Gli Apostoli e i lor successori per ben tre secoli la esercitarono liberamente, fra le persecuzioni, senza punto dipender per essa dagl' Imperadori; comechè nelle cose puramente temporali si facessero il più scrupoloso dovere di riverirgli e di ubbidirgli, fino a pregare per loro, mentre che n' erân perseguitati e martirizzati.

§ LI. *I Principi cristiani han parte nel diritto canonico, come protettori de' sagri canoni.*

Lo Imperador Costantino fu il primo ad abbracciar pubblicamente il Vangelo, ed a sposar la causa della Chiesa; quando ella era già stabilita e propagata, indipendentemente da' Principi, e ad onta dei loro contrarj sforzi. Col carattere di Principe già renduto cristiano, cominciò egli a dar delle leggi, per sostenerla e difenderla, e renderne civilmente obbligatoria la disciplina. Il gran servigio, scriveva S. Agostino, che i Re posson rendere a DIO, in quanto son tali, consiste in ciò; *si in suo regno bona jubeant, mala prohibeant, non solum quae pertinent ad humanam societatem, verum etiam quae ad divinam religionem* (1). E mentre che i Santi Padri dicevano con rispettosa franchezza agl' Imperadori, come il celebre Osio a Costanzo, nelle turbolenze degli Ariani: *Ne te rebus misceas ecclesiasticis, neu nobis his de rebus praecepta mandes, sed a nobis potius haec ediscas: tibi Deus imperium commisit, nobis, quae Ecclesiae sunt, concredidit* (2); gli ringraziavano, ed esortavangli, che volesser concorrere col poter temporale

a rafforzare lo spirituale. In questo senso sono stati gl' Imperadori salutati in qualche concilio, *Sacerdoti e Re;* e in qualcho altro, *Rettori della Chiesa e della vera religione* (3). E molto prima, il gran COSTANTINO, applaudendovi i Padri Niceni, chiamò se stesso in lor presenza, *Vescovo esteriore* (4). Quindi ad esempio di lui ferono delle leggi in sostegno della fede e della disciplina cristiana, confermandone i comandamenti, TEODOSIO, VALENTINIANO, ONORIO, LEONE, ANTEMIO ec. CARLO MAGNO, LODOVICO PIO ec. (5) e fra' nostri Re, GUGLIELMO *il buono*, l' Imp. FEDERIGO II ec. (6). Tutta questa parte secolaresca è figlia dell' ossequio dovuto alle cose della religione, e non di alcun diritto sulle medesime. *Ad illos (idest Episcopos)*, diceva l' Imperadore ONORIO all' Imperadore ARCADIO suo fratello, *rerum divinarum interpetratio*, *ad nos religionis spectat obsequium* (7).

(1) *Lib,* III, *Contra Cresconium. Cap.* LI.

(2) *Apud* S. ATHANASIUM, *Epist. ad Monachos. Tom.* I, *pag.* 293. *Patavii* 1777.

(3) Concilio Calcedonese, Att. VI; Sinodo Moguntino dell'anno 813.

(4) *Ap.* EUSEBIUM, *in Vita* CONSTANTINI, *lib.* IV, *cap.* XXIV. Questa espressione di COSTANTINO ha dato luogo fra gli eruditi non men cattolici, che protestanti, a diverse interpetrazioni. Chi ha creduto di poter sostenere con essa la superiorità de' Principi secolari nelle cose sagre, il che manifestamente è falso: chi ha detto, che COSTANTINO abbia inteso parlare del pontificato massimo, dagl' Imperadori, anche cristiani, esercitato fino a certo tempo, sul culto pagano: chi, che abbia voluto contrapporre il suo governo temporale allo spirituale de' Vescovi. Ma due nostri dottissimi uomini, CARMINE FIMIANI e FRANCESCO CONFORTI, dietro per altro al FABRICIO, han felicemente spiegato tal luogo, per la semplice protezione, dovuta da' Principi cristiani alla Chiesa ed ai suoi canoni. Basta porsi sotto l' occhio il contesto di EUSEBIO, che riferisce

il discorso di Costantino, per restarne persuaso. *Vos quidem extantium intra Ecclesiam* (των εισω της Εκκλησιας); *ego vero extantium extra* (των εκτος) *Episcopus* a DEO *sum constitutus*. Lo *Extantium intra et extra* (το των εισω και των εκτος) si può intendere gramaticalmente delle *persone* e delle *cose* (ανθρωπων και πραγματων). Ma il seguito di Eusebio ne rivolge il significato alle cose. Imperciocchè continua egli a dire, che lo Imperadore, *consilia iniens dictis congruentia, omnes imperio suo subjectos, episcopali sollicitudine gubernabat, et quibuscumque modis poterat, ut veram pietatem insectarentur, incitabat;* nel che lo scrittore non mette opposizione alcuna fra i gentili e i Cristiani. Dunque qui non si tratta della cura de' gentili, come gentili, nè della religione gentilesca. Non trattasi neppure delle cose interne della Chiesa, domma, morale, governo ecclesiastico, potestà delle chiavi ec. Ma solamente de' *pubblici ajuti*, co'quali venivano i Cristiani contenuti nella norme del Cristianesimo, e i pagani invitati ad entrarvi; *quae auxilia ad tutelam, ad tranquillitatem Ecclesiae facere videbantur. In potestate catholicorum Principum haec continentur, quae si illi, nec cunctanter, tulerint*, externi Episcopi *nuncupari possint*. Così il Conforti, in *Anti-Grotio, De imperio summarum potestatum circa sacra*, T. I, *pag. 84. Neap.* Ed il Fimiani prima di lui: *Certe verba*, των εισω της Εκκλησιας, *commodius accipientur de doctrina, disciplina et unitate....... verba vero*, των εκτος, *de religionis canonumque tutela et custodia intelligentur. Ad* Petrum de Marca, *De concordia sacerdotii et imperii, lib.* II, *cap.* X, § VII, *not.* I; *tom.* I, *pag. 248. Neap. 1771.* Chi sta al di fuori di una città, di una piazza, ma in favor suo e senza prendere parte nelle cose interne, che altro può fare, se non difendere e proteggere? In questo stesso senso il clero di Francia ha nelle sue assemblee chiamato più volte *Vescovo esteriore* il Re Cristianissimo. D'Aguesseau, *Mémoires sur les affaires de l'église de France. Oeuvres, tom.* XIII, *in-4.° pag. 192.*

(5) Fimian. *Elem. jur. can. Prolegom. Pag. 255 et 256, tom.* I.

(6) Lo vedremo, allorchè saremo alle Costituzioni del regno.

(7) *Ep. ad* Arcad. *Aug. Inter Opera* S. Ioannis Chrysostomi, *T.* III, *pag. 525, col. 1, editionis* Montfauconii.

§ LII. *Ve ne hanno come capi del corpo politico.*

Oltre a quello di tutori della Chiesa, e di protettori de'sagri canoni, hanno i Principi cristiani fatto uso di un altro loro attributo, per far leggi, che ordinate principalmente alla utilità dello stato civile, influiscon nella Chiesa; cioè dello attributo di capi del corpo politico. *Non semper Principes, tamquam Ecclesiae tutores, de ecclesiastica disciplina statuerunt; sed quandoque, tamquam capita corporis politici, iure summi imperii, leges condunt, pro reipublicae tranquillitate; quae ecclesiasticam simul politiam constituunt. Ita* Constantinus M. *ordinari vetuit decuriones, ne respublica damnum inde sentiret (quod nullo antea canone comprehensum fuerat)...... Iam Principes, ut Ecclesiae vindices, antiquum ius confirmant; uti capita reipublicae, novum ius condunt. In priori specie, canones sunt legibus antiquiores; in posteriori vero, leges canonibus vetustiores.* Così un nostro scrittore da tutti applaudito, non meno per la sua moderazione, che per la sua somma perizia delle cose ecclesiastiche, il lodato Monsignor Fimiani (1). Come protettori della Chiesa i Principi provvedono, *ne quid ecclesia detrimenti capiat*; come capi dello stato, *ne quid respublica detrimenti capiat*.

(1) *Elem. iur. can. Tom.* I, *Prolegom. cap.* IV. *Pag.* 257.

§ LIII. *Origine de' Concordati.*

Ma in questa seconda parte conviene andare con molta sobrietà e circospezione, per non offendere la libertà della Chiesa, e non eccedere i giusti confini fra 'l sacerdozio e l'imperio. E poichè questi in certe materie sono assai dilicati e poco visibili, talchè spesso fra l'una e l'altra potestà occorron delle ardue controversie, sono in uso da molti secoli i concordati fra' Sommi Pontefici e i Principi, introdotti a stabilire di accordo i punti più dibattuti delle materie disciplinari. Di essi ne ha questo regno fin dal secolo XII, al quale siam giunti, tra GUGLIELMO I, figliuolo del Re RUGGIERO, e Papa ADRIANO IV (1). Anzi non incongruamente si può riferire a' concordati la famosa pontificia legazione *a latere*, di cui sono investiti i Re di Sicilia, la quale ha origine da URBANO II, in persona del primo Gran Conte RUGGIERO, padre di RUGGIERO Re, e prende la data del 1098 (2).

(1) BARONIUS, *ad annum* MCLVI, *Tom.* XII. FIMIAN. *Juris can. elemen. Tom.* I, *Prolegom. Pag.* 258.

(2) MURATORI, nel detto anno. Questa celebre concessione, fatta a'Re di Sicilia, fu impugnata come epografa dal Cardinal BARONIO, al tempo di FILIPPO III, quando sorse CLEMENTE VIII, a muover dubbj sulla medesima. *Tom.* IX degli Annali. Fu dipoi soggetta alle più vive contraddizioni, sul principio del passato secolo, da parte di CLEMENTE XI, ne' pochi anni, che la Sicilia si tenne dal Duca di Savoja. In questa occasione venne validamente difesa dal teologo DUPIN, nell'opera, *Défense de la Monarchie de Sicile.* Monarchia in fatti si è chiamata e chiamasi tal prerogativa, come quella, che congiunge per certa guisa in uno i due principati, lo spirituale e'l temporale. BENED. XIII, con bolla de' 30 di Agosto 1728, l'ha poi formalmente riconosciuta. E con

risoluzioni posteriori al Concordato del 1818, si è ordinato, che in nulla si eccedessero i limiti della bolla Benedettina.

§ LIV. *Decreto di* Graziano, *opera del secolo XII.*

Il diritto canonico, ravvisato sotto il suo proprio aspetto, è antico; egli è nato colla Chiesa; se non che nello stesso secolo XII, sorse la prima parte della collezione, che forma il corpo del diritto canonico odierno, cioè la *Concordia canonum discordantium* del monaco Graziano, della città di Chiusi, antorizzata, come i più credono, da Papa Eugenio III; e detta volgarmente, *Decreto di* Graziano. Ella seguì a molte altre collezioni; ma le oscurò tutte, e divenne il fonte, donde si attinse comunemente la notizia de' canoni. La condizione nondimeno poco felice de' tempi fece, che vi si mischiassero le false decretali Antisiriciane, pubblicate nel nono secolo sotto il nome d'*Isidoro Mercatore* o *Peccatore;* per le quali la disciplina ecclesiastica patì di gran mutamenti. L' opera però di Graziano fu emendata; e delle dne più celebri emendazioni l' nna è di Antonio Agostino, Vescovo di Terragona in Ispagna, l' altra è de' romani correttori, per cura del Pontefice Gregorio XIII (1).

(1) Arth. Duck, *De auctorit. juris civ. Lib.* I, *cap.* VII, § IV.

§ LV. *Nascita di un diritto canonico tutto nuovo, riguardante gli affari civili.*

Ma il diritto canonico ha nn'altra parte ed un'altra figura, dov' ei si confonde col diritto civile; e

questa principia tutta dallo stesso secolo, del quale ci occupiamo. Allora infatti la Chiesa diede una forma novella alla sua giurisdizione; e formandosi un foro perfettamente esteriore, e simile ad ogni foro secolare, prese a giudicare in esso de' peccati e de'delitti de' fedeli, non che di quelle cose, che potevano esserne occasione, con maniere e con pene più confacevoli al nuovo sistema (1). E così divennero del nuovo foro i giuramenti ne'contratti; le disposizioni pie ne' testamenti; i legati, che si disse dovere essere *pro anima*, nelle eredità o intestate o testate senza tal disposizione; le usure, le simonie, gli adulterj, i sacrilegj ec. Il simile avvenne delle cause spirituali, come le matrimoniali; le quali trattate prima da' Vescovi con molta semplicità, fecer poi parte di questo nuovo foro contenzioso. Le cause delle vedove, de' pupilli, degli orfani, de' pellegrini, de'naviganti, de' servi, de' rustici, di quelli, che arrolandosi alle crociate, *crocesignati* eran detti, divennero dello stesso foro, per la protezione, che la Chiesa prendeva delle persone soggette ad essere oppresse, e delle sue benemerite. Vennero nel medesimo gl' interessi temporali degli ecclesiastici, dipendenti da' loro officj, cioè i benefizj, dacchè la nuova disciplina gli ebbe separati dalle ordinazioni. Vi venne per la personale immunità degli ecclesiastici, e di molti laici ad essi aderenti, cui fu estesa, una gran copia di cause tutte civili; le quali sino a quel tempo si eran regolate da'Vescovi arbitralmente, componendole alla meglio e senza forma di giudizio (2). Vi piombarono quelle cause, che la giurisdizione de' feudi, di cui fu arricchita la Chiesa, vi attrasse, principalmente in Fran-

cia (3). Vi concorsero le altre cause civili degli stessi laici, i quali allettati dal maggior sapere degli ecclesiastici, e dalla maggior regolarità de' loro giudizj, ve le arrecavan per elezione. Non mancarono di ricorrere a'Papi finanche i Sovrani, scegliendoli arbitri di controversie occorrenti tra loro (4). Un grande esempio di tal pratica cel porgono GIOVANNI di Portogallo e FERDINANDO di Castiglia, che a risparmiare una prossima guerra tra essi, compromisero in persona di ALESSANDRO VI, da qual parte delle nuove regioni potessero proseguire i Portoghesi le loro scoperte, e quale potessero tentar gli spagnuoli; il che diè luogo a quella linea famosa, divisoria di tutto il mondo, per effetto della quale GIOVANNI, come più antico nella impresa, scelse l'oriente, e lasciò l'occidente alla Spagna (5). Felice l'uman genere, se questo esempio avesse potuto aver seguito; esempio, che non val meno del progetto della pace perpetua dell'Ab. di Saint-Pierre!

Tutte queste cose porsero occasione a' Romani Pontefici di trasportare nel lor terreno una gran parte del diritto civile, ed anche delle genti; d'interpetrare il primo, dov'era controverso; di addolcirne, dove si conveniva, il rigore; di porlo meglio d'accordo colla moral cristiana e colla naturale simplicità; di comporre soprattutto un sistema di rito civile e criminale molto più *chiaro*, più *distinto*, più *compiuto*, che non era quello, il qual si ricavava da' libri delle leggi romane, a confessione anche del protestante BOEMERO (6). Fra gli addolcimenti introdotti dal diritto canonico nelle cose civili non è l'ultimo quello della morte cambiata in carcere perpetuo; donde derivano gli er-

gastoli di oggidì, di che va fastosa la moderna *filantropia* (7). È una delle vicende delle umane cose, che dove il diritto civile, appresso degli antichi, assorbiva il diritto sagro pagano (8), il diritto sagro della vera religione abbia di poi assorbito il civile. Tutto ciò fu opera de' Papi, spezialmente di ALESSANDRO III e d' INNOCENZIO III, dottissimi giureconsulti del secol dodicesimo, a misura de' lumi di allora. Questa parte perciò del diritto canonico suole esser chiamata *diritto pontifizio*, ed è contenuta nelle *Decretali*; che sono costituzioni e decreti de' sommi Pontefici, delle quali abbiamo cinque compilazioni autentiche, fatte ne' due secoli susseguenti (9).

(1) MORINUS. *De administratione poenitentiae. Lib.* I.

(2) *Novell.* JUSTINIAN. LXXIX et LXXXIII.

(3) *Esprit des lois.* XXX, 21.

(4) DU CANGE, *Glossar. lat.* V. *Curia Christianitatis.* Stor. civ. del regno di Napoli. Lib. XIX, cap. V. CAVALLARIUS, *De jur. can. Prolegomen. Cap.* III.

(5) *Secundisque ejus* (FERDINANDI) *rebus omnibus*, JOANNES, *omisso belli consilio, non recusavit, quominus disceptatore totius controversiae uterentur Romano Pontifice, qui tunc erat* ALEXANDER VI, *eo nomine... Is.... totum terrarum orbem ex aequo bifariam secuit. Quae pars vergebat in orientem, hanc* JOANNES, *facta sibi, ob juris antiquitatem, optione, desumpsit; occidua* FERDINANDO *relicta. Ex quo tempore in perlustrandis ignotis regionibus ab Lusitano et Castellano, mira utrinque virtute, certatum est.* MAFFEIUS, *Indicar. historiar, lib.* I, *pag.* 15, *lit.* C., *Florentiae*, 1588.

(6) *Jus eccl. Lib.* I, *tit.* II, § LVI, *in fine.*

(7) *Id. ibid. Lib.* V, *tit.* XXXVIII, § CXIII *in fine.*

(8) *Hujus studii* (*scil. juris*) *duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. L.* I, § 2. D. *De justitia et jure.*

(9) La prima, ordinata da GREGORIO IX, è divisa in cinque libri,

e per eccellenza vien chiamata le *Decretali*. La seconda, dovuta a Bonifazio VIII, è similmente divisa in cinque libri; ma tutti insieme si dicono il *Sesto delle Decretali*. Dante si lagna, che al suo tempo il solo studio, che si facesse, fosse sulle Decretali: *E solo a' Decretali Si studia sì che pare a' lor vivagni;* alludendo al gran lucro, che dava il foro ecclesiastico. Seguono tre altre minori, chiamate *Stravaganti*, perchè vaganti fuori della parte principale, consistente ne' così detti *Decreto*, *Decretali* e *Sesto*; e sono le *Clementine* di Clemente V, le *Giovannite* di Giovanni XXII, le *comuni* di diversi Pontefici posteriori. Tutte le dette collezioni unite a quella di Graziano formano l'odierno corpo del diritto canonico. Fra questo e 'l corpo del diritto civile i dotti hanno osservata una curiosa simiglianza di struttura. Il *Decreto* di Graziano corrisponde alle Pandette; Le *Decretali* col *Sesto* al Codice; le *Stravaganti* alle Novelle. I Pontefici pensarono di aggiungervi le *Istituzioni;* di cui fu data la commessione a Gio: Paolo Lancellotti da Perugia, del secol XVI, che le compilò in quattro libri; ma non giunsero ad ottenere il grado di testo autentico. Nondimeno si soglion trovare annesse al corpo canonico. A tutti questi testi sono da aggiungersi i concilj posteriori, soprattutto l'ultimo di Trento; ed i Bollarj de' più recenti Pontefici. La maniera di citare le varie parti del jus canonico si può apprendere dagli istitutisti, come dal Fimiani, *Elem. jur. can. Prolegon*.

§ LVI. *Fu un benefizio, secondo i tempi, se gli ecclesiastici s' impossessarono del diritto civile. Giudizj de' men sospetti scrittori.*

Secondo che si riguardano oggidì le cose, si notano in queste, che abbiamo narrate, di molti abusi. Ma per giudicarne con equità, fa d'uopo trasportarci al tempo, del quale ragioniamo; e non dissimulare i beni, che ci vennero misti con quelli. La ignoranza era allor comune ne' laici, talchè questo vocabolo era il sinonimo di analfabeto; siccome quel di cherico lo era di letterato. Le incursioni de' barbari, ac-

cumulatesi successivamente le une alle altre, avevano infierito i costumi, e surrogato alla prisca civiltà latina usanze strane e feroci. I giudizj del mio e del tuo si facevano spesso per la via delle armi, o in altri modi, non meno equivoci e stravaganti, che abbiamo veduti; e la forza, la destrezza ed il caso avevano usurpato il luogo del diritto e della ragione. Gli scarsi lumi de' tempi, e quella regolarità, che si poteva in essi avere, eran concentrati nell' ordine ecclesiastico. Fu quindi un benefizio, che la Chiesa fece alla umanità, prendendo allor parte nelle leggi e nei giudizj civili; e diportandosi in quelle ed in questi, *tanta cum prudentia, justitia et aequitate, ut Principes, populique christiani plurimi, qui cum Pontificibus de potestate contenderent, eorum constitutiones, judicia et decisiones admitterent*; come scrisse Arturo Duck inglese, celebre storiografo del diritto civile (1).

E questo benefizio, per quanto riguarda la parte legislativa, si conserva ancora dalle più culte nazioni. La più insigne lode del diritto pontifizio, al dir dello stesso scrittore, è il vedere, che l' emendazioni da esso operate nel civile, sieno state da per tutto accolte da' tribunali secolari, ed applicate a tutte le materie; e che i paesi dipoi separati dalla comunione romana vi abbiano perseverato. In molti di essi le accademie insegnano e i dicasterj praticano tuttavia il diritto delle Decretali; ad onta de' contrarj sforzi di Lutero, il quale in Vittemberga le fe dare alle pubbliche fiamme, in odio de' loro autori (2). Fra gl' Inglesi, la più gran parte delle decretali trasmesse loro da' Pontefici, nelle controversie anglicane, si osserva del pari (3). Arnoldo Corvino, nel suo famoso compendio di diritto

canonico, alla maraviglia, che sarebbe nata dal veder lui non cattolico occuparsi di questo lavoro, risponde anticipatamente con un panegirico magnifico di tal diritto, e de' servigj da esso renduti al civile (4). L'ordine giudiziario soprattutto, *Totus ordo judiciorum* (è il CUJACIO, che parla), *qui ubique gentium in orbe christiano observatur, hunc solum veluti fundum habet*, cioè il rito delle Decretali (5). E il MONTESQUIEU spiegando, come ciò avvenuto sia per la Francia, apre la strada a spiegarlo per gli altri paesi. La Francia, egli dice, sentiva il bisogno di una regolar pratica; dal corpo delle leggi romane non se ne cavava alcuna chiara abbastanza; gli ecclesiastici all'opposto se ne avevano formata una ragionevole, e praticavanla; dunque si corse ad abbracciare la loro (6). Lo stesso *Codice di Procedura* francese, venendo dalla procedura antica alquanto modificata, conserva gran parte del fondo canonico. In una parola gli equi estimatori delle cose, non pure della nostra, ma di aliene comunioni, dicono ad una voce, *che le Decretali insegnarono la buona morale, la naturale equità, la giustizia civile, il modo di amministrarla*. Così alcuno de' nostri, non ligio de' Papi (7). Così il FLEURY (8); così il ROBERTSON (9), con infiniti altri (10)

Che se la temporal potestà, ajutata da' lumi fatti più generali, ha ripigliato oggi il suo intero potere; se una parte del diritto canonico improprio ha in qualche paese ceduto il campo a leggi di conio tutto civile; se molte cose di ecclesiastica disciplina han ricevuto da' Principi cattolici delle modificazioni più conformi a' tempi; non dobbiamo essere immemori de' benefizj ricevuti, per esserne il bisogno cessato.

(1) *De auth. jur. civ. Lib.* I, *cap.* VII, § XIV.

(2) *Id. ibid.* § XII — XIX. Boehmer. *loc. sup. cit.* §§ LXIX *et* LXX.

(3) Duck, *lib.* I, *cap.* VII, § XV.

(4) *Non sum ignarus, miraturos multos, maxime eos, qui a fide catholica apostolica romana recessere (inter quos sum natus, educatus, studiis imbutus), quid me moverit jus canonicum in compendium redigere........ At vero quandoquidem scio, judiciorum ordinem et stylum, quo hodie fere utimur, nos maximam juris partem isti juri debere, illis assentire nequeo. Accedit quod illud neque origine, neque rerum, quaestionum et decisionum magnificentia, dignitate, gravitate, utilitate et necessitate; neque ordinis, dispositionis et connexitatis elegantia (puta quoad Decretales); neque rationabilitate, aequitate, juri civili sit postponendum, immo in multis ei praeferendum. Quippe sola aequitate nitens in multis juris civilis subtilitates et observationes rigidas temperat, emendat, corrigit. In praef. jur. can.*

(5) *Praef. in* IV. *Decretalium.*

(6) XXXVIII, 40. I nostri maggiori fino a' principj del passato secolo, studiavano l'ordine giudiziario nel III libro delle Istituzioni canoniche del Lancellotti.

(7) Pecchia, Stor. di suppl. al Giannone, T. III, pag. 162, 150 e 304.

(8) *Institution au droit eccl. Ch.* I.

(9) *Introduction à l'Histoire* de Charles V, *sect.* I, *Rem.* XXIV.

(10) Tutto questo argomento, di quanto cioè sia obbligato il diritto civile al canonico, per trovarsi ridotto allo stato presente, ripetendolo da' primi tempi del Cristianesimo; l'ha dottamente e in ottimo latino adornato un nostro giovine ed egregio magistrato, Giovanni Rocco, attual Consigliere della Gran Corte de' Conti di Palermo, in un libro, che vedrà la luce di breve.

§ LVII. *Scorsa sul diritto feudale. Semi della feudalità gli portano i Franchi dalla Germania nelle Gallie.*

Passiamo al diritto feudale. I feudi precedono il secolo dodicesimo. Ma in quel secolo questo regno vide

sorgere, secondo alcuni, o farsi comuni, secondo altri, i suoi; ed in quello la Italia diede un corpo di usanze feudali, che divenne diritto comune di tutti gli altri paesi. I semi della fendalità dall'antica Germania eran passati nelle Gallie co' Franchi, quando costoro le tolsero a' Romani (1). Questi semi fruttificarono tosto e abbondantemente nel nuovo paese; sicchè dal decimo al tredicesimo secolo, giunsero a comporre un sistema, che diffuso in tutta quasi la Cristianità di Europa, ci si è mantenuto saldo infino a quasi tutto il secol passato; ed in alcune parti vi si mantiene ancora. Sebbene oggi non ci abbia più feudi nelle due Sicilie, nondimeno per questo appunto, perchè son per noi divenuti materia puramente storica, fa di mestieri darne qualche contezza.

(1) ALTASERRA, *De originibus feudorum*, cap. I. VESTFAL, *De fatis juris feud. Ap.* IENNICHEN, *in Thesauro jur. feud.* Tom. I, pag. 143. GEBAVER, *De feudorum origine*, § VIII et IX. *In Thes.* Tom. I, p. 482.

§ LVIII. *Officj e beneficj sono i feudi nascenti, ma non ancora sotto questo nome.*

I popoli guerrieri dell'antica Germania si dividevano in tribù, ciascuna delle quali si formava un capo. Quelli, che già eran capi, o aspiravano ad essere, accrescevano, raccoglievano, e mantenevano i proprj seguaci colla mensa comune, e con doni soprattutto di armi e di cavalli, che facevano a'loro commilitoni; i quali eran ad essi singolarmente addetti, e compagni inseparabili *(comites)* gli seguivan dovunque (1). Trapassati i Franchi dalla Germania nelle Gallie, e fondatavi, nel corso del quinto secolo, la più antica delle moderne monarchie di Europa, applicarono a circostanze più prospere il nativo uso, ed

apersero la strada alla feudalità universale. La Francia ebbe di buon'ora Duchi e Conti, come la Italia nel regno de'Longobardi; fra'quali fu distribuito di mano in mano il militare insieme e il civil potere nelle provincie, nelle città e nelle terre conquistate. Il Duca aveva autorità sopra molti Conti. Ordinariamente un Conte era preposto ad una città; un Duca ad una provincia. Il comando andava congiunto col godimento de'luoghi culti ed inculti, che i conquistatori si appropriavano (2); e di alcuni diritti fiscali, che allora eran pochi, fra'quali il principale era il *fredum*; cioè quella parte della composizione, che ne'reati si pagava dall'offensore per la pubblica offesa (§ XXIX). Questi ducati e queste contee non erano ancora feudi, ma semplici officj (3); e quando si fu rassodato il potere de'Re, è verisimile, che si fossero unicamente conferiti a persone di loro piena fidanza (4); e del numero di quelli, che corrispondendo agli antichi *comiti*, si chiamarono *antrustioni* del Re (5), *fedeli*, *leodi*, e appresso *vassi* e *vassalli* (6); per relazione a'quali il Re si appellava *signore (senior)*.

Costoro, ch'erano i primati del regno, godevano particolari distinzioni, come quella di prendere un distinto posto nelle assemblee dello stato, di occupar soli le cariche pubbliche, di formare il consiglio sempre sussistente della nazione, e quella corte di giustizia, cui presedeva il Re, e che riformava i giudizj de'Duchi e de'Conti. I leodi non potevano essere giudicati ne'loro affari, se non dal Principe; e riscotevano nelle offese patite una composizione più forte, che il resto de'cittadini (7). Queste distinzioni per altro non divennero legali se non col tempo, e cominciarono per via di fatto (8). Oltre i descritti officj, che gli scrittori chiaman *prefettoriali*, vi

erano i *palatini* o aulici, con che si premiavano altri leodi, e che ora diremmo cariche di corte; e gl'investiti di tali cariche eran detti *gasindj* e *casati*, come nelle leggi longobardiche, e ne' Capitolari francesi (9). Ma i Re della prima stirpe (10), volendo ampliare sempre più il numero de'loro devoti, presero a dare in godimento delle parti del loro esteso demanio o fisco, cioè terre di loro proprietà, in che consisteva allora tutta la rendita de'Re; le quali terre, se per dare si diminuivano, per altre cause si rifacevano e spesso si accrescevano (11). Con tali largizioni stringevano a se non pure coloro, cui davano, ma quegli eziandio, che speravano di ottenere; e così sorsero i benefizj e i leodi benefiziati (12). Tra costoro furono Arcivescovi, Vescovi ed Abati, per benefizj conceduti a chiese ed a monisteri. Vi furono non solamente barbari, ma benanche romani (13). Sopra gli abitanti delle terre benefiziarie, come sopra i grandi allodj si vennero a poco a poco formando, parte per concessione, parte per usurpazione, o per l'una cosa e per l'altra, a spese della giurisdizione de'Conti e de'Duchi, ch'era la regia, la giurisdizion signorile; cioè il diritto di giudicar gli uomini delle loro terre, che unito al diritto di menargli alla guerra formava il *servigio* e il *potere* de'signori. *Come i Conti menavano gli uomini liberi alla guerra, i Leodi vi menavano i loro vassalli; e i Vescovi, gli Abati, o i lor sostituti vi menavano i loro* (14). *Egli era un principio fondamentale della monarchia, che i soggetti al poter militare di alcuno, fossero eziandio sotto la sua civil giurisdizione* (15). *In somma i Conti nelle contee loro eran Leodi, e i Leodi eran Conti nelle lor signorie* (16).

Non solo le semplici terre furon date in benefizio, ma

si fecero servir di materia a questo titolo, in pro di laici e di ecclesiastici, i vescovadi stessi, le chiese, i monisteri, gli altari e fin le limosine avventizie delle messe. Tanto prese piede la moda de' benefizj, che se ne facevano a diritto ed a torto (17). Quei benefizj, che davano i Re dal loro demanio, si davano anche da' gran proprietarj da' loro allodj; quando nello stato di perfetta barbarie e nella confusione delle idee quasi non in altro i grandi si distinguevano da' Monarchi, che nella estensione delle terre occupate e nel numero de' loro aderenti. Allodj si dicevano quelle terre, per le quali il proprietario nulla doveva ad un proprietario superiore, e di cui disponeva liberamente. Appo gl' invasori le prime terre allodiali si furon quelle, ch' essi dicevano di tenere da DIO e dalla propria spada (18); o del tutto occupate per se e pe' loro seguaci, o lasciate agli antichi Galli, mediante nn tributo, che vi si riserbavano, onde tributarie furon dette (19).

(1) *Exigunt principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. Nam epulae, et quamquam incompti, largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt.* Tacitus, *Germ. Cap.* XIV.

(2) *Et erant stipendia ad manus, non epulae, ut olim, et convictus, aut alia vitae commoda; sed possessiones, fundi, praedia terrae, munera ex regio fisco.* Gebauer, *De feud. orig.* § VIII *et* IX. *Thes. feud. Tom.* I, *pag.* 485.

(3) Duchi (*Duces*) vengono da' Romani, che così chiamavano i Generali, soprattutto sotto gl' Impp. I Conti (*Comites*) sono forse più antichi nella feudalità, sebbene di più recente data nelle antichità latine. A' tempi della romana repubblica, la parola *Comites* disegnava in generale tutti coloro, che per cagion di officio seguivano i Consoli e i Presidi nelle provincie. Sotto Costantino la denominazione di Conte venne aggiunta a tutti i magistrati, come quelli, che formavano *sacrum comitatum* appresso dello Imperadore. Quelli, che tra' prefetti di provincie o di

città erano preposti a paesi di frontiera eran chiamati *Marchiones* e *Marchisii*; perchè *Marchia* ne' secoli di mezzo frontiera appunto significava. Il titol di Principe è venuto assai più tardi nella feudalità; ma è di origine molto più nobile. Fu infatti quello, che assunse AUGUSTO, poichè ebbe ridotto sotto il suo comando tutte le cose, sedate le civili discordie (TACIT. *Annal.* I.); ed è quello, che oggidì non isdegnano i più gran Monarchi e i loro figliuoli. E se pervennero coll' andare del tempo ad accomunarselo molti Duchi e Conti, *id temporum infelicitate effectum*. ALTASERRA, *De Ducibus et Comitibus. Lib.* I, *cap.* 1, 2, 3, 4 et 5. *Lib.* III, *cap.* 5 *et* 17. MURATORI, Antich. ital. Diss. V, VI, VIII. GRANDE, Origine de'cognomi nel regno di Napoli, P. IV, § XVI e segg. FIMIANUS, *Elem. jur. feud. Lib.* I, *cap.* 2, 3, 4, 5, 6, 7.

(4) La storia de' primi Re di Francia è molto incerta: comincia ad uscir delle tenebre da CLODOVEO in poi, che si riguarda come il fondatore della monarchia; e prende data dal 480 o circa. Intanto al tempo di questo principe, era ben lungi ch' egli potesse disporre delle cose a suo senno, e che il regio potere si fosse raffermato. È celebre il fatto, che dopo la battaglia di *Soisson*, essendosi da' Franchi raccolto un gran bottino, dov'era caduto un vaso prezioso della chiesa di *Rheims*, il Vescovo mandò a chiederlo in grazia al Re. Il Re ne fece la proposta allo esercito. Allora un soldato, preso d'ira, rispose, che aspettasse il Re, che il vaso fosse a lui caduto in sorte; e nel tempo stesso con un colpo di arme lo fracassò. Il che dal Re fu tollerato in silenzio (GREG. *Turonensis*, *lib.* II, *cap.* XXVII). Dunque i Re di Francia, prima che fossero in tutto usciti dallo stato tumultuoso della conquista, non è verisimile, che avessero potuto dar tutte le cariche a loro arbitrio.

(5) *Qui erant in* TRUSTE *regis*, *idest in fide*.

(6) *Espr. des lois*, XXX, 16. MABLY, *Observations sur l'histoire de France*, *liv.* I, *ch.* III, *remarque* 3.

(7) MABLY, *liv.* I, *ch.* III.

(8) GUIZOT, *Sur l'hist. de Fr. Essais* IV, *ch.* II, § III, *pag.* 215. *Paris*, 1833.

(9) *LL. Long.* I, IX, 21, *et alibi. Capitular. an.* 812, *cap.* 7, *edit.* BALUZII, Tom. II, *col.* 495. Da UGON GROZIO sono interpretati *domestici Regis*, *in Syllabo ad Hist. Goth.* LINDENBROGIUS *in Glossar.* MURATORI,

Antich. ital. Diss. IV. In una formola di MARCOLFO (23, *lib.* I) son chiamati anche così i familiari de' gran personaggi.

(10) MONTESQUIEU lo dice della seconda stirpe, e va inteso molto più della prima. *Espr. des LL.* XXX, 13.

(11) Il Sig. GUIZOT, scrittore ultimo in ordine di tempo, ma de' primi per merito, che han meditato sulle cose di Francia del medio evo, dà il novero de' varj fonti, da cui veniva rifatto di continuo il demanio particolare degli antichi Re di Francia. *Essais sur l'histoire de France.* IV, § II, *pag.* 123-126. *Paris*, 1833.

(12) I Leodi precedono i benefizj e gli officj. Gli officj e i beneficj servirono e premiare e vincolare i leodi. *Nec opus erat beneficio, ut quis inter Leudes referretur. Lex Wisigothorum,* IX, IV, 15. *Chez les Germains il y avoit des vassaux; parcequ'il y avoit des hommes fidèles, qui étoient liés par leur parole, qui étoient engagés pour la guerre, et qui faisoient à peu près le même service que l'on fit depuis pour les fiefs. Esprit des LL.* XXX, 3. FIMIAN. *Jus feudale*, *pag.* 31—34. A me *sembra, che l'esser* VASSO *non esigesse il godimento di qualche benefizio* (scrive il MURATORI, con quel, che segue, e che riporta nella sua Dissert. XI delle Antich. ital.).

(13) GUIZOT, *ubi sup. pag.* 214. (14) *Espr. des lois*, XXX, 17.

(15) Ivi, cap. 18. (16) Ivi.

(17) BOEHMER. *Jus. eccl. Tom.* III, *tit.* XXXVIII *De jure patronatus*, § 33-40. THOMASIN. *De beneficiis*, P. II, *tit.* III, cap. XI. Il ROBERTSON lo dice in particolare delle messe. Questa assurda infeudazione, che principalmente ebbe luogo in Francia, cominciando da CARLO MARTELLO, avolo di CARLO MAGNO, faceva sì, che le rendite destinate al divin culto, ed al mantenimento de' suoi ministri e de' poveri, diventassero preda de' laici prepotenti; i quali ne lasciavano appena, e non sempre, una scarsissima parte a' preti ed a' monaci; e che costoro cadessero nella quasi servil condizione di uomini de' feudi, annoverati fra' cortigiani de' signori, che gli rimovevano e ponevano a loro voglia nei sacro ministero. Il MURATORI pruova con molte carte, che i Re di Francia recarono in Italia quest'uso di concedere in benefizio i monasterj, non esclusi quelli di monache; uso che non durò oltre il secolo X. I laici per tali concessioni si trovan chiamati talvolta dagli scrittori *Abba-Comites.* Antich.

ital. Dissert. LXIII. De questo impuro fonte procede, come osserva il Boehmero, un gran numero di patronati di chiese e di monasterj, che si confusero col dominio secolare, finchè i Pontefici ed i concilj riuscirono a ritirare i patronati a'giusti titoli di fondazione e di dotazione, ed a restringerne i diritti. È poi curioso il vedere, come lo stesso Boehmero, il quale confessa, che il diritto di patronato venne restituito così in *eum statum, in quo illud primaevo tempore fuit* (§ 54), cioè nello stato de' sei primi secoli, quando la disciplina, a detto di lui stesso, era più pura, e quando *ecclesiae omnes erant in episcopi potestate* (§ 15); quasi dimentico di ciò, prende occasione di mordere, giusta il suo stile, Papi e gli ecclesiastici, di questa utile, anzi necessaria riforma.

(18) Du Cange, *Glossar. Lat.* V. *Alode.* Guizot, *Sur l'hist. de Fr. Essais* IV, *ch.* I.

(19) Guizot, *ibid.*, § III. Ved. la Legge Longobarda al libro III, tit. VIII, che parla di terre tributarie e censuali.

§ LIX. *Benefizj prima amovibili a volontà, indi vitalizj, indi perpetui; e fatti tali insieme cogli officj, prendon col tempo il nome di feudi.*

Credesi dal comune degli scrittori, che i benefizj, come gli officj, fosser da principio amovibili a volontà del concedente; che indi divenissero annuali, poi vitalizj. Finalmente di vitalizj fatti perpetui e patrimoniali, cambiarono di natura e di nome, e si chiamaron *feudi* (1); voce, che non si legge prima del mille nè in Francia, nè in Italia, nè Germania, almeno nelle carte di fede sicura (2).

(1) Dell'amovibilità, ch'è il primo grado di questa progressione, convengono, oltre gli scrittori più antichi, il Sig. Du-Cange (V. *Beneficium*), il Montesquieu (Lib. XXX, cap. XVI), il Robertson (*Hist. de* Charles V, *vol.* I, *not.* 8), il Mably (*Sur l'Hist. de Fr. Liv.* I, *ch.*

III *et suivans*), fondandosi tra gli altri argomenti sopra un luogo degli *Usi feudali*, opera del dodicesimo secolo, come diremo. Ma il Sig. Hallam il primo (*L'Europe au moyen âge*, *pag.* 185-188, *Paris*, 1828), e poscia il Sig. Guizot (*Sur l'hist. de Fr. Essai* IV, *pag.* 128-159, *Paris*, 1833) hanno messa in gran dubbio questa opinione. Spezialmente il secondo si fonda molto sulla irragionevolezza e sulla ingiustizia, che avrebbe avuta la cosa; confessando nondimeno, che *la rivocazione arbitraria de' benefizj sia un fatto*, *il quale si rinnova ad ogni passo*, *sotto i Re Merovingi*. Ma se i fatti frequenti si elevano a consuetudine, che pure è un diritto, ed è, come altri disse, *la madre de' feudi* (Spenerus, *De consuetudine feudorum matre. Thes. feud.* T. I); se la consuetudine induceva nel dare la tacita condizion dello arbitrario riprendere; se questo arbitrio poteva servire almeno a non dovere render conto della rivoca, bastando a giustificarla in coscienza un motivo, che non convenisse manifestare; la distinzione tra fatto e diritto, in tempi spezialmente, in cui queste due cose di leggieri si confondevano, con permissione del lodato grande uomo, non pare di gran momento. Quì cerchiamo usi, non diritto pretto; e i libri feudali trattano appunto di *Usi*, al principio de' quali pongono questo: *Antiquissimo enim tempore sic erat in potestate domini connexum, ut, quando vellet, posset auferre rem a se datam in feudum. Postea vero conventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent. Deinde statutum est, ut usque ad vitam fidelis producerentur feuda* ecc. *Lib.* I, *cap.* I. Per riguardo agli officj, *l' amovibilità de' Conti è attestata da tutti i monumenti della prima stirpe*, dice lo stesso lodato scrittore. *Ibid.* pag. 263; e ciò è pienamente conforme alla ragione. Anche il Sig. Hallam confessa, che gli officj *erano in origine amovibili a piacimento* (Pag. 173, *ibid.*). Dagli officj a' beneficj la distanza è come dalla spezie al genere. Gli officj furono i primi ed i maggiori benefizj. I benefizj semplici furono un supplimento de' primi, dovendo il numero di questi essere per natura più limitato. Quando gli officj non bastarono, si supplì colle concessioni di roba. Ne' paesi nativi della Germania non dovette esser così, perchè tra popoli anche più barbari, quasi non vi erano officj. Ma avanzati che si furono un tal poco in civiltà, colle conquiste di culti paesi, la prima idea, che a' conquistatori si offerisse, dovette esser quella di premiare e di obbligare per la via degli officj. Gli officj contenevano non solo l'utile della rendita

delle terre, sulle quali l'officio si esercitava; ma il vantaggio del comando.

(2) Veggansi nel Procida gli scrittori, che ne fan fede. Stor. di supplimento al Giannone, T. II, Dissert. I, § XXIV, pag. 88. Aggiugnete la dissertazione di Heyman, *De prima vocis feudi in diplomatibus mentione. Ap.* Jenichen, *Thes. feud.* T. I, *pag.* 569.

§ LX. *La perpetuità diviene di regola, da* Carlo il Calvo *in poi, non meno per gli officj, che pe' beneficj.*

La trasmissione a' successori fu preparata di lunga mano avanti la legge, che generalmente la stabilì. Fin da' tempi della prima stirpe pare, che si trovassero de' benefizj conceduti in perpetuo (1). Sotto la seconda, al tempo di Pipino, di Carlo Magno e de' figlinoli, ve ne furono, se pur non erano allodj, che passavano agli eredi, e fra loro si dividevano (2). Varj provvedimenti nondimeno di Carlo Magno, perchè i possessori de' benefizj non gli deteriorassero in grazia delle loro proprietà, pruovano, che al suo tempo la più parte di essi era tuttora vitalizia (3). Di Lodovico Pio, figliuolo di Carlo Magno, esistono ancora parecchie concessioni ereditarie (4). I grandi officj non pertanto della corona non mai erano stati alienati in perpetuo (5). Carlo il Calvo il primo, con un regolamento generale, dato, l'anno 887, dal Carisiaco (villa famosa de' Re della seconda prosapia (6)), fu obbligato dalle circostanze a porre in una stessa classe i grandi officj e i benefizj; e stabilì *che le contee passassero a' figliuoli del Conte, e che tal regolamento avesse luogo anche pe' feudi* (che allora si dicevano beneficj). *Questo regolamento*

ricevè una più grande estensione, talchè i grandi officj e i feudi passarono a' più lontani congiunti (7).

(1) Convengono generalmente in questo il Pres. di Montesquieu (*Espr. des lois, L. XXXI, ch. VII*), e l'Ab. di Mably (*Observ. sur l'histoire de Fr. L. I, ch. IV, Remarques et preuves*). Essi si riportano ad un trattato di pace, fatto in Andely, l'anno 587, fra i Re Gontrano e Childeberto; ad un'assemblea di Leodi e di Vescovi, tenuta in Parigi, l'anno 615; ed alla formole di Marcolfo; monumenti che tutti sono ne' *Capitolari* de' *Re Francesi*, della edizione del Baluzio, tom. I, col. 13 e 21; tom. II, col. 383. Ma sembra, che tra la opinione del primo a del secondo vi abbia qualche differenza. Il Montesquieu dà a divedere assai chiaramente, ch'ei parla della perpetuità di quei soli benefizj dati con questa clausola; e lo ricava dal trattato di Andely, a dalle formole di Marcolfo XIV a XVII, lib. I. Il Mably dice, che i grandi forzarono i paciscenti di Andley *a convenire nel loro trattato, ch'essi non avrebbero più la libertà di ritirare a lor talento i benefizj già conferiti*, o *che appresso conferirebbero a chiese ed a leodi .... Egli è verisimilissimo, che i grandi, i quali aveano trattati gli articoli della pace, crederono di aver renduti i benefizj ereditarj nelle loro case*, pag. 74. Il che, comprendendo i benefizj tutti e presenti a futuri, non risulta certo da quel trattato, che sempre si riporta al volere de' concedenti, ed alla forma delle concessioni. Lo intento ivi espresso si è, che non si togliesse a capriccio quel, che si era dato una volta; ma il dato poteva essere a tempo, o a vita, o a perpetuità. Oltrechè non ogni cosa si dava allora a titolo di benefizio: anche i Principi davano delle volte in allodio e in piena proprietà; cosa che non si distingue ne'citati monumenti. Quanto alle formole di Marcolfo, così la XIV, come la XVII (ch'è più chiara, e nomina espressamente i *posteri*) portano nel loro seno il dubbio, che vagliano per concessioni in allodio. Anzi il Pres. Bignon, nel comento a Marcolfo, si esprime così sulla formola XVII: *Confirmatio est a Rege concessa ejus, quod ab anterioribus Regibus quibusdam personis ex fisco donatum fuerat;* NON IN BENEFICIUM SEU FEUDUM (MORTE QUIPPE ACCIPIENTIS FEUDA FINIEBANTUR), *sed in proprium, ut ad successores etiam transiret.* Appo il Baluzio, tom. II, col. 898.

(2) *Espr. des lois*, L. XXXI, *ch.* 14 *et* 32.

(3) L. XXXI, *ch.* 8, pag. 438. *Genève*, 1750.

(4) L'Ab. di Marly ne reca i documenti nella nota 3 al cap. V, lib. II delle Osservazioni ecc.

(5) *Esprit de lois, liv.* XXXI, *ch.* 27.

(6) Mabillonius, *De re diplomatica, lib.* IV, *pag.* 269 *et seqq.*

(7) *Espr. des lois*, L. XXXI, *ch.* 27. *Capitular. ap.* Baluzium, *Tom.* II, *col.* 259 *ad* 270, *cap.* 3 *et* 9. Mabillon. *De re diplomaticu, lib.* IV, *pag.* 275.

§ LXI. *Norma della successione, fatti perpetui i beneficj e gli officj.*

Fatti ereditarj gli officj e i beneficj, la loro proprietà divenne quasi delle famiglie, salvo un diritto di ritorno al concedente in determinati casi, donde nacque la distinzione del feudal dominio in utile e diretto. Ma qual fu il modo del passaggio di uno in altro individuo della stessa famiglia? e per qual legge? In principio non si uscì da' figliuoli, e di questi fu ammesso solo il primogenito maschio. La legge si fu la Salica; ma ciò ha bisogno di spiegazione. La detta legge era della principal parte de' Franchi. Un picciol capitolo di essa regolava una parte della successione, ch'era quella della terra *Salica*, e doveva essere il fondo più generalmente pregiato dal possessore (1). *De terra autem Salica nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum hereditas perveniat* (2). Questo è tutto il testo. Le parole escludon le sole femmine, ed includono tutti i maschi. Ma applicatosi in prima questo capo alla feudal successione, o per lo pregio, in che i feudi allora erano, o perchè il servigio feudale richiedeva uomini; e consideratosi di poi, che questo medesimo servi-

gio, il quale comprendeva la giurisdizione, mal si divideva tra più; la ragion politica fece forza alla ragion civile, e coll'uso rendè individua e primogeniale la successione de'feudi (3). Questa rifermò veramente la nobiltà delle famiglie, impedendo che i beni si dividessero ad ogni generazione. Così si attribuì volgarmente alla legge Salica anche quello, che vi avevano aggiunto i costumi (4). Ma le femmine poi furono anche elle ammesse in mancanza de'maschi.

(1) Il Montesquieu opina, che fosse la terra circondante l'abitazione del capo di famiglia, XVIII, 22. Il Sig. Guizot crede, che fosse quella scaduta in sorte al tempo della conquista, ovvero l'*allodio* originario, che facilmente era divenuto il principale stabilimento del capo della casa. A' suoi argomenti si può aggiungere, che la rubrica del titolo, a cui quel testo appartiene, si è appunto, *De alode*. Del resto son due opinioni, che agevolmente si conciliano. Si vegga anche il Sig. Hallam (*L'Europe au moyen âge*. Tom. I della tradus. franc. pag. 166 e 167. Parigi, 1828).

(2) *Lex Salica*, *tit.* LXII, *cap.* 6. *Ap.* Lindebrogium, *Tom.* I.

(3) Montesquieu, *Espr. des* LL. L. XXXI, *chap.* 32.

(4) Heinecc. *Jus Germanicum*, § 301. Fatta in Francia individua la succession feudale, verso il finire della seconda stirpe, si fe del pari indivisibile e primogeniale, ma non mai femminile, la corona, che si considerava come il gran feudo (*Esprit des* LL. XXXI, 32); siccome in Ispagna la corona era il gran majorasco (Molina, *De primigeniis Hispanorum*, *in princ.*). Nella prima età delle moderne monarchie, la regia potestà non usciva dalla famiglia regnante; ma il successore si determinava per elezione.

§ LXII. *Effetti della perpetuità. Stabilimento dell'aristocrazia feudale.*

Da che i beneficj cominciarono a divenir trasmissibili, prima anche dell'epoca di Carlo il Calvo, tutto

in Francia fu pieno di feudi e di feudatarj, benchè non ancora sotto questo nome. Gli allodj scomparvero. Parte per guadagnarsi alcuna valevol protezione, in quel tempo di disordini necessaria, quando non si conosceva forza pubblica; parte per acquistar le prerogative de'leodi; parte perchè le leggi volevano, che ninno restasse senza patrono, affin di scemare il numero de'vagabondi e degl'indipendenti perturbatori (1); furono i proprietarj indotti ad offerire i loro poderi al Re o ad altri gran signori, e di riprendergli a titolo di feudo; donde i feudi *oblati*, o come in Francia si dissero, *di ripresa* (2). Quest'uso, cominciato prima della perpetuità generale de'feudi, si accrebbe oltremodo di poi, quando la cosa si conservava per diritto in famiglia (3). Non solamente la materia feudale venne così estesa, ma vennero i feudatarj moltiplicati, per via delle subinfeudazioni; che discendendo dalle infeudazioni immediate, si diramavano in un gran numero di terzi e di quarti possessori, i quali si legavano, per intermedj, al signor supremo. Le infeudazioni immediate si facevano non solo da'Re, ma da tutti i grandi e i potenti, i quali secondochè il poter regio si veniva indebolendo, facevano finire a loro la subordinazione de'dipendenti loro; secondochè quello si rinvigoriva, il Re si poneva in relazione diretta con tutti gli uomini liberi; e facendo prevalere la relazione da Re a cittadino, animava e restituiva quella da signor supremo a vassallo. Ne'libri feudali si distinguono in varie classi i vassalli; in *Capitanei*, cioè in grandi e immediati feudatarj, che dipendevano dal solo Re, come Duchi, Conti, Marchesi, e *Valvassori maggiori*; in *Valvassori minori*, che tenevan feudi da'maggiori; in *Valvasini*, cioè in concessionarj ul-

teriori; in feudatarj plebei, ch'eran quelli, che tenevano non immediatamente dal Principe, e di fresco (4). Dal Re in fuori, che solamente comandava, ciascuno serviva insieme e comandava (5); serviva però un servigio nobile, ch'era il servigio gratuito delle armi; poichè lo ignobile era rilegato alla classe ultima della società, ch'era il servigio anche delle armi, ma prezzolato, o il servigio della terra; base per altro e fondamento d'ogni sistema sociale. E poichè in quello della feudalità generale, quasi ogni terra procedeva dalle mani prima del Sovrano, poi de'feudatarj; ogni spanna di terra, che si tenesse da un rustico, mediante un censo convenuto, portava la impronta della dipendenza di essa da qualche signore; e tutti i possessori rilevavano o immediatamente o mediatamente dal Principe. Talvolta i piccioli proprietarj eran costretti, per salvare dalle violenze le proprietà loro, di sottoporle ad alcun potente, con un tributo, a simiglianza di ciò, che altri faceva co' feudi oblati (6).

(1) Il Sig. Guizot ha il primo osservato, che la pratica della *raccomandazione* dalle persone si distese alle proprietà. *Sur l'hist. de Fr. Essais* IV, *pag.* 166. Noi parleremo di tal pratica più appresso.

(2) Marculf. *Formul.* XIII, *lib.* I.

(3) *Espr. des lois.* L. XXXI, *ch.* 7 *et* 24. Robertson, *Hist. de* Charles V, *Introduction*, T. II, *pag.* 53-60.

(4) I *Feud.* 1, *in fin. et* xiv; II, x. Cujacius *sup. dict. cap.* x. Ci è chi gli riduce a tre soli ordini, come il Pimiani, *De subfeudis*, *cap.* I, *pag.* 7; chi a quattro, come il Dragonetti, *Orig. de' feudi di Nap. e di Sic.* Cap. III, pag. 57; ommessi dall'uno e dall'altro i *plebei*. Quegli che precedeva di due o più gradi, nella scala feudale, si diceva in Francia *Suzrain*, per rispetto agl'inferiori. Così il Valvassore maggiore era *Suzrain*, per rispetto al Valvasino; il Re era *Suzrain* per rispetto

al Valvassore minore, ed al Valvasino; oltre l'esser *Sovrano (Souverain)* per rispetto a tutti, feudatarj e non feudatarj.

(5) *Quod obsequium personale conjunctam habet servitutem quamdam; etiamsi verbum illud serviendi, in legibus feudorum, libertati naturali praejudicare non videatur. Qua quidem servitute vel obsequio beneficiarius, nisi feudo carere velit, sese liberare non potest.* Bodinus, *De republ. Lib.* I, *pag.* 113, *Parisiis*, 1586.

(6) Guizot, *Sur l'histoire de Fr. Essais* IV, *ch.* I, § III, *Des terres tributaires.*

§ LXIII. *Principali vicende della feudalità francese.*

Quest' ordine di cose, dove tutto metteva capo in un solo, non venne però ad un tratto, ma interrottamente ed a poco a poco. Egli non mai rilusse tanto nel corso di otto secoli, dal V al XIII, quanto per quaranta anni, sotto Carlo Magno; e dopo il XIII secolo fu quasi generale. Il figliuol di Pipino, uno di quegli spiriti elevati e potenti, capaci di discernere e di cogliere il vero fine della società civile, trovatala in dissoluzione, ed in preda alle forze brutali della barbarie, che di tutti gli ordini e di tutte le autorità ne avean fatto un perfetto caos; fondò, in quanto il comportavano i tempi, *il regno della ragione, della giustizia, del potere legittimo; bisogno unico ed ultimo scopo di ogni unione di uomini; del quale bisogno e del quale scopo tutte le forme di governo, tutte le istituzioni, tutte le garentie sono semplici mezzi e non fine* (1). *Nelle assemblee degli uomini liberi, nelle terre libere de' gran proprietarj, nelle terre beneficiarie, ne' demanj regj, era egli sempre presente, o per intervento diretto, o per vigilanza eminente; tutti i poteri o emanavano da lui, o egli se gli aveva*

sottomessi. Ei si applicava a renderne regolare e salutevole a' popoli l' esercizio, senza mai lasciarsegli scappar di mano; e surrogando dappertutto, quanto era possibile, la sua autorità e la sua azione all' azione ed alla autorità de' poteri illegali e indipendenti (2).

Ma mancato il braccio forte, che solo potè in quei secoli ridurre le riluttanti cose alla unità, ricaddero queste nel loro corso disordinato; ed i leodi, colla perpetuità degli officj o de' beneficj, aquistarono quella indipendenza, cui, era già lungo tempo, di giungere si sforzavano. I regj officiali, dissimulando il loro poter delegato, affettavano di esercitare un' autorità propria. Tanto più lo facevano facilmente quei Duchi, quei Conti, quei Viceconti, cho possedevano grandi beni nello provincie da se amministrate; e gli ampliavano ogni dì, ora per concessioni imprudenti, ora per usurpazioni e violenze. Forniti così di un doppio carattere, di proprietarj di un potero indipendonte, e di depositarj d' un potero commesso; fecero servire il primo a cambiare la natura del secondo; i due caratteri si confusero; e quando la eredità de' benefizj prevalse, la eredità degli officj fu ben tosto ottenuta (3). A questo modo venne a prendere tutta la sua consistenza l' aristocrazia feudale; lento portato di cinque in sei secoli, che si perfezionò nel decimo. Aristocrazia diversa da ogni altra conosciuta, che sotto una ombratile monarchia, formava una confederaziono di tanti piccioli sovrani, ineguali tra loro, ma aventi gli uni vorso gli altri do' diritti e do' doveri; investiti però no' loro proprj territorj d' un potere assolnto ed arbitrario sopra i lor sudditi personali e diretti (4).

Il comando de' Re, che non potea reggere intero nel-

lo stato, in cui si eran le cose, venne quindi di fatto, se non di diritto a mancare, restando loro quel potere, che ne' proprj feudi esercitavano. Essi furon costretti di ricorrere a' lor vassalli in tutte le loro occorrenze, non pure nel far la guerra, ma nel torre moglie, nel maritare le figlinole, le sorelle, nello intraprendere un viaggio ecc. (5). Essi furon costretti a difendersi spesso dalle armi de' signori a se subordinati; poichè questi si arrogavano il diritto di far la guerra al Re stesso, non che tra loro (6).

Ma dal secolo tredicesimo la monarchia francese cominciò a poco a poco a risorgere, ritirando a se la forza militare, colla conversione del feudal servigio in danaro; prendendo parte nella giustizia amministrata a'popoli feudali per varie vie (7); e facendo per ogni dove sentir la sua autorità. I quali esempj si diffusero per tutta l'Europa, come prima vi si era diffuso il feudale sistema (8). E così quel, che tra 'l secolo VIII e IX il genio di Carlo Magno avea potuto fare in abbozzo nella sua vita, passati quattro secoli, da' Sovrani si cominciò a farlo per le vie comuni; e si rivide nella società europea elevata al suo grado la monarchia, in cima a tutti gli aristocrati feudali, e 'l monarca col doppio carattere di signor feudale supremo e di sovrano; e videsi affrancato il popolo dal duro giogo d'una gravosa feudalità, con esser passato sotto un governo più liberale e più comune. La feudalità regolata noi la vedrem sorgere nel nostro paese, insieme colla monarchia, un secolo prima.

(1) Guizot, *Sur l'hist. de Fr. Ess.* IV. P. 268. (2) *Id. ibid.* P. 285.
(3) *Id. ibid.* P. 291. (4) *Id. ibid.* P. 355.
(5) Per qualunque di queste e simili cose avean mestieri degli *adjuto-*

rj, i quali nella origine significarono un bisogno, non un diritto. HALLAM, *L'Europe au moyen âge. Tom.* 1, *pag.* 220.

(6) *Postquam Ducum, Comitum et Marchionum tituli, hereditario jure, praepotentibus viris cessere, quae res a* CAROLI CALVI *principatu obtineri coepit; eo demum processit apud Francos armorum licentia, ut nobilis quisque finitimis suis bellum privata auctoritate indiceret. Hinc nobilibus fere quibuscumque legendi militem, ac ligios suos, idest clientelas suae obnoxios cogendi potestas erat, in ipsos etiam Reges exserta. Neque vero Episcopi ab his armoram tumultibus immunes.* MABILLON, *De re diplomatica, lib.* IV, *pag.* 275, *Tom.* I.

(7) Si vegga il Presid. HENRION DE PENSEY, *De l'autorité judiciaire. Introduction*, § IV.

(8) Nella Spagna però la feudalità non penetrò tanto, quanto negli altri paesi; poichè invasa da' Mori l'anno 712, e liberatane al tutto non prima del secolo XIV, si trovò perciò in circostanze diverse da quelle degli altri popoli.

§ LXIV. *Giudizj imparziali sulla feudalità.*

Il sistema feudale, confondendolo con tutti i vizj della barbarie, nel cui seno egli fu generato, ha oggidì molti detrattori, e pochi equi estimatori, che ne giudichino, com' è giusto, secondo i tempi, ne' quali ha regnato. Mentre fra genti di diverse origini, sparse sopra un vastissimo territorio, non si aveva conoscenza di ragion pubblica, d'interesse pubblico, di forza pubblica; mentre la potestà regia non aveva suggetto, che la reggesse secondo la dignità sua, e le ponesse in mano il freno della generalità; mentre tutto era in preda a forze individuali e indipendenti; il primo passo verso la civiltà doveva essere l'ordinamento di tali forze in tanti gruppi distinti, aventi ciascuno un particolar capo, a cui si stringessero gli aderenti con vincolo di fedeltà

volontaria o quasi; e questo è appunto quello, che la feudalità divenuta sistematica fece. Noi produrremo due modernissimi scrittori, un inglese ed un francese, che si sono sommamente illustrati, facendo di queste materie il subbietto delle loro profonde meditazioni; a' quali aggiungeremo un nostro gran pensatore d'un secolo fa, che nel proposito si riscontra con essi. Il Signore HALLAM esamina la feudalità da'suoi precipui effetti, dalla grandezza cioè e dalla sicurtà della nazione, dalla libertà civile e da' diritti privati, dalla tranquillità e dallo ordine sociale, dallo accrescimento e dalla circolazione delle ricchezze, da' sentimenti generosi e dalle idee morali. E conchiude, che quasi in tutti questi rapporti il vantaggio sia dal canto della feudalità (1). Del Signor GUIZOT basterà udire, com' egli s'introduca alla disamina del carattere politico del sistema feudale (2). « Il » destino morale di questo reggimento è singolare. Prima che diffinitivamente si stabilisse, non vi era società, poichè non si può dare tal nome a quel caos, » che ho descritto; tempo di dissoluzione e di guerra, » dove tutte le cose fermentavano confusamente, senza » forma, senza consistenza, senza legge. Al decimo secolo soltanto i rapporti e i poteri sociali acquistarono » qualche stabilità, il paese ebbe finalmente un sistema, ebbe la sua unità, le sue regole, il suo corso, » un nome proprio ed una storia. Questo sistema per » altro non procedè senza forza e senza splendore. Egli » è stato illustrato da grandi cose, da grandi uomini, » dalla cavalleria, dalle crociate, dalla nascita delle lingue e delle lettere volgari. I tempi del suo regno sono » stati per la moderna Europa quel, che già furono i » tempi eroici per la Grecia ». E poco prima: « Il reg-

» gimento feudale, tranne il bello ma sterile tentativo di » Carlo Magno, fu il primo passo fuori del regno anar» chico della forza, che viene a dire il cominciamento » della società della moderna Europa ». Nella primitiva barbarie, di cui quella de' mezzi tempi fu un *ricorso*, giusta la frase del nostro Vico, il viver degli uomini era salvatico e ferino; e, secondo lui, la *legge eterna della feudalità*, che vuol dire il ricoverarsi de' deboli sotto la protezione de' forti, ne fu un correttivo; e il conciliarsi, che facevano i forti un numero di dipendenti, per resistere agli altri forti (3).

(1) *L'Europe au moyen âge. Tom.* I, *pag.* 377.

(2) *Essais sur l'histoire de France*, V, *pag.* 351.

(3) Il lodato Vico ripete dalla natura l'origine de' feudi; e questa forse è una gran verità, che si truova nel fondo della cosa, spogliatala di tutti i suoi accidenti (Scienza nuova, libro quinto). La natura è quella, che nelle stesse circostanze genera i molti avvenimenti simili, a gran distanze fra loro di tempo e di luogo. Non manca chi ne addita i feudi nelle antichità Bibliche ed orientali, chi nello antico diritto clientelare di Roma, chi nelle terre limitanee concedute a' veterani del romano Imperio ecc. le quali opinioni si posson vedere in più memorie raccolte nel primo tomo del Tesoro feudale di Jennichen. Nelle prime navigazioni europee alle Indie orientali, i Portoghesi rinvennero, sulle spiaggia del regno di Cambaja, un Principe, che teneva l'isola di *Dium* da quel Re, *jure beneficiario*, come si esprime il latinissimo P. Maffei, nelle sue *Storie Indiche* (*Lib.* IV, *pag.* 70, *Lit.* E, *Florentiae*, 1588. *Quod barbaris Feudum, id latinis est Beneficium.* Hotomanus, *Comment. de verbis feud.*). E appresso trovarono molti Re, che lo imperio chinese tiene a' confini, con obbligo di difenderlo, e di presentarsi all'Imperadore in dati tempi dell'anno, prostrati a terra, in segno di ligio omaggio. (*Pag.* 121, *lit.* B.). Lodovico Molina, ne' libri *De justitia et jure*, scrive il simile de' Giapponesi. Il Bodino nel libro primo *De Republ.* e il Robertson, nella Introduzione alla Storia di Carlo V, lo attestano de' Turchi, appo i quali i *Timarioti* sono una specie di vassalli di quello imperio, stabiliti a cu-

stodirne i confini. Ma chi avrebbe creduto, che tale istituzione si fosse rinnovata a' dì nostri, all'epoca appunto della feudalità distrutta, e quando la civiltà era nel suo apogeo? E invero che altro ha fatto Napoleone, distribuendo regni e majoraschi? Ha egli detto nel primo caso: Io vi fo Re, co' vostri discendenti; voi siatemi fedeli; ed a mia richiesta, servitemi colle vostre armi. Nel secondo caso: Io vi fo ricchi, co' vostri discendenti; voi siatemi fedeli, e servitemi di schermo co' vostri mezzi. Ed ha riscosso giuramento dagli uni e dagli altri; ed imposto la devoluzione agli uni ed agli altri. Il servigio de' primi doveva essere principalmente contra i nimici esterni: il servigio de' secondi, contra gl'interni. Chi non riconosce in questi i Valvassori maggiori dei libri feudali? i Re benefiziarj di Camboja e della Cina? i Timarioti del Gran Signore?

Ma se per origine della feudalità s'intende quel fatto primo, da cui senza interruzione sia la cosa pervenuta alla sua auge; questa è forza ripeterla dalle nazioni settentrionali, che invasero l'Europa ne' secoli di mezzo; e principalmente da' Franchi, che furono i primi nel caso di darle quel progressivo sviluppamento, ch'ebbe luogo fra loro; e da loro si comunicò agli altri popoli della medesima origine, che in se già ne avevano i semi. Per la Italia il vedremo più sotto, e pel regno di Napoli in particolare: per le altre nazioni si può vedere il bel prospetto, che ne ha dato il chiariss. Barone Winspeare, nella Storia degli abusi feudali.

§ LXV. *Prerogativa della feudalità, fatta per sopravvivere alla sua durata.*

Delle prerogative dell'ordine feudale quella, che più ha retto al tempo, e regge tuttavia in molti paesi, sopravvivendo eziandio alla feudalità, è stata il formare un corpo di nobiltà ereditaria, conservantesi per mezzo della successione primogeniale. Questa lo ha renduto intermedio fra monarca e popolo, e necessario all'uno ed all'altro. *Non nobiltà, non monarchia*, diceva il Presidente di Montesquieu (1). Talchè abolitasi in Inghil-

terra la feudalità, già è più secoli, il privilegio restato agli antichi feudatarj di ritenere pe' loro stabili la trasmissione individua, vi è rimaso saldo. E come ivi tutte le terre erano feudali, e se ne avea per padrone diretto il Re, è colà individua la trasmissione degli stabili tutti (2). La nobiltà ereditaria è stata uno de' principali sostegni ed un temperamento insieme delle più libere monarchie moderne, senza punto corromperne la natura; sostegno e temperamento, cui per diversa via cooperava il Cristianesimo fatto generale in Europa. E queste sono due principali cagioni della differenza, che passa fra' nostri regni della moderna storia, e gli antichi europei, uniti agli asiatici d'ogni tempo. Una classe, che si distingue dal popolo, ripetendo da un fatto immutabile e da un'antica legge politica la perpetuità delle sue ricchezze e del suo splendore; una religione, che ha per domma la fratellanza di tutti gli uomini, e per precetto la ubbidienza alle autorità stabilite; erano un doppio freno al potere, perchè non traboccasse in despotismo, ed un doppio freno al popolo, perchè non si sollevasse contra il potere. Il Cristianesimo contiene in oltre, nella sua parte essenziale, un poter tutto suo, ch'è lo spirituale, affatto indipendente dal temporale, e che concorre a temperare le monarchie, di cui favelliamo (3). Sicchè sono elle insensibilmente contenute nel giusto mezzo tra'l potere arbitrario, e il repubblicano, di cui partecipa il governo rappresentativo. Coloro che, nel passato secolo, erano o s' infingevano soverchiamente zelanti del regio potere, a fronte alla potestà ecclesiastica, o s'ingannavano o ingannavano. Le lor dottrine tendevano o al despotismo o alla repubblica. Il Presidente di Montesquieu il previde, e disselo chiaro. *I tribunali di un*

grande stato di Europa (i Parlamenti di Francia), *battono di continuo* (egli dice), *sono più secoli, la giurisdizione patrimoniale de' signori, e la ecclesiastica. Noi non vogliam censurare magistrati sì saggi; ma lasciamo agli altri il decidere, fino a qual punto possa la costituzion comportarlo* (4).

La nobiltà ereditaria è di più un lustro de' paesi, che l'hanno, non che de' troni, che ne son cinti, accrescendo appo loro il numero de' cittadini distinti. Il filosofo più dichiarato contra le distinzioni sociali, in un libro, dove fa professione d'ingenuità, dice, che *se si dà orgoglio degno di perdono, dopo quello, che si trae dal merito personale, è quel che vien dalla nascita* (5). E sotto un altro riguardo, la nascita tien viva la ricordanza sommamente utile de' grandi uomini trapassati, legandola a' viventi, che ne discendono, e che divengono tanti monumenti parlanti della storia patria. *Nell'atto che sfilava lo esercito francese, io leggeva i Gran Capitani del* Brantôme (dice ivi lo stesso scrittore); *ed avendo la testa piena dei Glissoni, de' Bayardi, de' Lautrecchi, de' Coligny, de' Montmorency, mi affezionava a' lor discendenti, come ad eredi del loro merito e del loro valore* (6).

(1) *Espr. des lois, liv.* II, *chap.* IV.

(2) Se ne veggano le pruove, dove parleremo delle Costituzioni del nostro regno.

(3) Il Cristianesimo ha indotta nel mondo la distinzione delle due potestà. Fuori d' esso e de' paesi, dov' egli è bene inteso, o il potere religioso assorbe il civile, o il civile il religioso. Veggasi il dotto discorso sulla legislazione del medio evo del Cav. Luigi Blanch, ch' è l'XI della sua Miscellanea. Di qui la indipendenza dell'uno e dell'altro potere, e la necessità di conciliarsi con mutui temperamenti.

(4) *Esprit des* LL. II, 4. Ad avere un saggio di ciò, che la religione cristiana ha fatto, addolcendo il potere, basta scorrere le leggi barbariche, e soprattutto le Wisigotiche, ne' primi titoli; dove dandosi le norme del suo officio al Principe, gli s'inculca la giustizia, la bontà, il proponimento del bene generale in preferenza del proprio, la moderazione verso i colpevoli, la equità verso gli stranieri, l'amor della pace colle altre nazioni, quando si possa, la temperanza, la mansuetudine, la pratica più delle buone opere, che delle preghiere; e per motivi tutti tratti dal fondo del Cristianesimo, che sono i più efficaci pe' potenti. *Sicque bonus Princeps, interna regens et externa conquirens, dum suam pacem possidet, et alienam litem abrumpit; est in civibus rector, et in hostibus victor; habiturus, post labentia tempora, requiem sempiternam; post luteum, aureum, post terrenum, coeleste regnum; post diadema et purpuram, gloriae coronam. Quin potius nec deficiet esse rex, quoniam dum regnum terrenum relinquit, et coeleste conquirit, non erit amisisse regni gloriam, sed auxisse. Lib.* I, *tit.* II, *leg.* 5. Lindebrogii *tom.* I. Questo si può aggiugnere agli altri belli luoghi, che dalle stesse leggi estrae il Sig. Guizot (*Sur l'hist. de Fr. Essais* IV, *pag.* 511). Le altre leggi contemporanee, spezialmente la longobardica, abbondano di eccellenti disposizioni tratte dal Vangelo. E non si saprebbe altrimenti comprendere, come nazioni grossolane e sanguinarie, che avevan lasciati frescamente i sagrifizj umani, abbian renduto tanti omaggi alla virtù, e fatto sì rapido cammino verso la civiltà, se si perdesse di vista la nuova luce, che gli ha scorti. Ryan, *Bienfaits de la religion chrétienne; trad. de l'anglais. Paris* 1810. Questi prodigj operati dal Cristianesimo sulle nazioni barbare del medio evo, son simili a quelli, che Arnobio, antichissimo cristiano, gli attribuisce nel tempo suo. *Fidem vobis faciant haec argumenta credendi, quod jam per omnes terras, in tam brevi tempore, immensi hominis hujus sacramenta diffusa sunt; quod jam nulla natio est tam barbari moris et mansuetudinem nesciens, quae non ejus amore versa mollierit asperitatem suam, et in placidos sensus summa tranquillitate migraverit. Contra gentes. Parisiis*, 1817.

(5) Rousseau, *Confessions. Par.* I, *liv.* V, *pag.* 292. *Paris*, 1817.

(6) *Liv.* III, *pag.* 201.

§ LXVI. *Se la Italia ebbe benefizj e feudi, sotto i Re longobardi.*

La Italia ebbe o no benefizj e feudi sotto i Re longobardi? Gran dissidio fra gli scrittori. Degl'italiani due si posson dire i corifei delle contraddicenti opinioni, con ciascun de'quali è gran numero di precursori e di seguaci, anche stranieri; cioè Pietro Giannone e Lodov. Antonio Muratori (1). Fino al secondo si teneva per la più parte, che i feudi italici fossero cominciati co' Longobardi; ma da esso in poi se ne attribuì la introduzione a' Franchi, lor succeduti; e con lui sono stati quasi tutti i nostri di maggior grido, il Grande (2), il Pecchia (3), il Fimiani (4), il Dragonetti (5), il Guarani (6); mossi principalmente da che nelle leggi proprie de'Longobardi, cioè fino ad Astolfo, non s'incontran vocaboli feudali, nè vestigj di feudi. Da questi ultimi, che furon suoi contemporanei si discostò il Valletta (7), e si apprese al Giannone. Noi c'interporremo fra l'una e l'altra sentenza colle seguenti osservazioni.

1. I Longobardi finirono di regnare il 774. I feudi ereditarj cominciarono per regola in Francia, dove la materia feudale ebbe il progresso più rapido, un secolo o circa più tardi. In Italia lo Imperadore Corrado il *Salico* fu quegli, che con una costituzione del 1026, secondo il Sigonio, del 1037, secondo il Muratori, fece ereditarj i benefizj, i quali giunti a tal grado presero il nome di feudi. Del contenuto in quella costituzione faremo motto di qui a poco. Dunque i veri feudi non poteron venirci da' Longobardi.

2. Restano i benefizj e gli officj, o vitalizj o a tempo

più brieve; i quali furono i germi de' feudi nascituri. Di beneficj (si dice) non si truova vestigio ne' monumenti longobardici. E qnesta proposizione passi per ora. Ma gli officj e prefettoriali e palatini certamente vi furono; quelli de' Duchi, de' Conti, degli Scultasci, de'Castaldi, de' Gasindj, che in Francia furono elevati a feudi generalmente sotto Carlo il *Calvo*; e in Italia dopo Corrado il *Salico*. È dunque mestieri esaminare, se fino al punto dell'acquistata trasmisibilità fossero dati con carattere feudale. Il carattere feudale consiste nell'obbligo di nna spezial fedeltà verso il signore; e nell'obbligo, men principale per altro, del servizio. In fatti la fedeltà è di *essenza*; il servizio è di *natura*; e si dà il feudo *franco*, cioè immune da ogni servigio, ma non mai dalla fedeltà. Or la fedeltà era così essenziale appo i Longobardi, negli officiali prefettoriali, palatini ecc. che formavano la classe detta per eccellenza dei *fedeli*; e il consiglio del Re negli affari di stato nsciva da loro, come costa da più leggi (8), e segnatamente da'proemj degli editti mentovati di sopra (9). Titolo, che perseverò, quando in Italia i benefiej si rendettero freqnentissimi, e si applicava a' lor possessori, nel secolo XII, come da una costituzion di Lottario (10). Il servigio militare, ch'era unito, come in Francia, al poter civile, per cui si chiamavano *Giudici* qnei che n'erano investiti, dipendeva tanto da loro, ch'essi erano i capi della milizia, e menavano gli *esercitali* alla guerra (11). Eravi anche il servigio non militare, il quale si prestava da'Gasindj (12).

3. Gli officj così considerati furono i primi ed i più nobili benefizj, per rispetto a'semplici. Primi, perchè i semplici ne furono il supplimento, appo i Franchi, come

vedemmo (§ LVIII). I più nobili, perchè l'officio comprendeva non solo il godimento delle terre, che andavano con esso officio, ma il vantaggio altresì del comando. Sicchè l'officio era formalmente un benefizio, e non per contrario. I Re franchi gratificavano in due modi, colle cariche, che fu il più antico, e co' benefizj, ch' era il più nuovo. I Re longobardi, che finiron più presto, restarono al primo (§ LIX, not. 1); se pur non si debba dire per quel, che segue, che anche praticassero i benefizj, ma più radi.

4. In una legge dello Imp. Pipino, come Re d'Italia, si permise *agli uomini liberi Longobardi di commendarsi dove volessero*, SICUT ANTEA IN TEMPORE LONGOBARDORUM CONSUETUDO FUIT (13). Il *commendarsi* era una sorta di vincolo feudale; nel quale si ponevano gli uomini liberi, per assicurarsi la protezione di alcun potente, per mezzo della fedeltà e de' servigj, e per meritare i lor benefizj, non lasciando intanto di esser liberi (14); appunto come gli antichi leodi, avanti che fossero beneficiati (§ LVIII, not. 14).

5. In una legge di Rotari, che fu il primo, come si disse, a dare in iscritto gli antichi usi della nazione (§ XX), si prescrive, che morendo un uomo libero, con eredi o senza, il quale in GASINDIO *Ducis, aut privatorum hominum obsequio, donum vel munus conquisierit., res ad donatorem revertatur* (15). In questa *riversione* non si ravvisan chiaro i benefizj a vita? Il *Gasindio* era il corteggio del Re e de' grandi, ed anche de' potenti privati, per lo quale tra' Franchi vedemmo darsi benefizj d'ogni sorta (§ LVIII). Era il servigio aulico e palatino. E perchè tali benefizj non si confondessero colla roba di diritto comune, troviamo in altra legge

dello stesso Re, forse con soverchia cura, distinto, che i figliuoli nel succedere al padre, dovessero ritener come proprio quello, che si avessero essi acquistato *in obsequio Regis aut Judicis (i. e. servitio)*, cioè nel servire al Re o a qualche grande, com'erano i così detti Giudici; *et quod foris in exercitu adquisierit* (16).

6. Dunque non è vero che le LL. longobardiche non contengano alcun vestigio di materia feudale, ch'è il principale argomento della contraria opinione, a cui non s'era risposto giammai. Ve n'è l'essenziale, e tutto quello, che se ne poteva avere nel tempo, che quella nazione regnò in Italia, oltre gli usi non ancora scritti. Non essendo ancora i feudi giunti al grado di proprietà vere e trasmisibili, è vano cercare altro nelle leggi successorie e convenzionali. La Francia ne' primi dugento anni della sua monarchia non ne ha certo di più, e forse meno. Lo stesso va detto de' giuramenti, delle investiture e di altre forme, le quali o nacquero o si perfezionarono ne' secoli appresso. Di sopra (§ LX, not. 1) abbiam vista una formola di Marcolfo, che dà luogo a due opinioni tra lor contrarie intorno alla sua natura, se allodiale o feudale. E Marcolfo scriveva sotto Carlo Magno già Imperadore, che viene a dire nel secolo nono, come appare dalla sua formola XL, della edizione del Lindebrogio.

7. L'origine della feudalità si ripete per comune opinione dalle nazioni dell'antica Germania, venute nel mezzogiorno della Europa, come i Franchi furono. Or dell'antica Germania i Longobardi erano una gente illustre, secondo Tacito (17). E se i Longobardi venuti in Italia non sono quelli descritti da Tacito, non è dubbio però, che anche i nostri dalla Germania prove-

nissero (18). *Longobardos feuda non primos instituisse, facile largiemur* (diremo collo SPENER). *Sed illi etiam ex Germania eorum notitiam fortassis attulerunt; cui junctum deinceps Francicum imperium primas in Longobardis feudales origines produxit* (19).

8. La simiglianza, che si osserva nel politico delle due nazioni, non può essere meglio segnalata. Sotto un Re, Duchi, e sotto Duchi, Conti nell'una e nell'altra. Duchi e Conti investiti di poter militare e civile, appresso di entrambe. Simile rimunerazione in ambedue, consistente nel godimento delle terre demaniali di lor dipendenza. L'una e l'altra giungono col tempo alla feudalità piena ed ereditaria, benchè i Francesi alquanto prima, e sotto i loro Re, quando i Re longobardi erano estinti. E non basta ciò ad assicurarci, che nell'una e nell'altra la cosa ha battuta la stessa strada, nell'una più presto, nell'altra più lentamente?

9. Ma furono veramente i Duchi longobardi simili a' Duchi francesi? mentre sappiamo (si dice) che quel di Benevento, creduto il primo de' tre gran dignitarj del regno italico, era assoluto dinasta; talchè GRIMOALDO, colla forza delle armi e delle sue aderenze, mosse guerra al Re d'Italia, e giunse ad occuparne il trono. Gli altri poi Duchi minori son da dire più tosto tributarj, che feudatarj del regno italiano, perciocchè gli contribuivano ciascuno la metà delle sue rendite. Così il GRANDE, che tratta di proposito questo argomento (20). Pe' Duchi di Benevento, oltrechè ci son documenti irrefragabili, che i Re d'Italia gli ponevano e gli rimovevano a loro talento (21); basta ricordarci, che sino a CARLO MAGNO non batteron moneta, nè fecero leggi, usando la moneta, e seguendo le leggi de'Re d'Italia (§ XIX e XX).

E se talvolta rivolsero le armi contra il lor sovrano e signore legittimo, è quello stesso, che i gran vassalli di Francia han tante volte fatto contra quei Re, in tempi di confusione e di disordine (§ LXIII *vers. fin.*). In quanto a'Duchi minori, basta similmente rammentarci, che dopo il decennale interregno, quando dalle circostanze furon forzati di restaurare il regno longobardico nella persona di AUTTARI, figliuol di CLEFI, avendo essi tutto occupato, poteri e beni regj, fu quella contribuzione una transazione per parte loro, onde la corona si potesse mantenere. *Duces, qui tunc erant* (scrive PAOLO DIACONO), *omnium substantiarum suarum medietatem regiis usibus tribuerunt* (22). Nè si sa quanto quella contribuzione durasse. Il chiamarla poi tributo, e chiamar tributarj quei, che la facevano, è una idea poco esatta. I tributarj gli fa la forza o sperimentata o temuta. Chi faceva forza a'Duchi italiani nella creazione d'un Re, che s'imponevano essi stessi? I feudatarj gli fa la riconoscenza per quello, che abbiamo veduto. I tributi si pagano dall'inferiore al superiore; i feudi e i benefizj si davano dal superiore allo inferiore.

10. CARLO SIGONIO, storico di grande autorità, e di tre secoli lontano da noi, scrive senza niuna esitazione così: *Instituit* (AUCTARIS)....... *ut a singulis Ducibus vectigalium suorum dimidium ad regiam tuendam amplitudinem conferretur..... illis vero usum urbium, dominio et jure sibi retento, reliquit; neque successores tradidit, nisi aut virili extincta stirpe, aut conflata defectione* (23). Non già che avesse fatta legge per tal successione, ma per fatto si regolò a tal modo. E il PANCIAOLO, scrittore anche antico italiano e famoso: *Is (scil.* AUCTARIS*) Ducibus urbes, dominio supremo sibi reservato, concessit,*

quas ad virilem tantum stirpem transmitti voluit (24). Nel che convien dire, che l'uno e l'altro si sieno attenuti alle patrie tradizioni.

Sembra dunque doversi conchiudere, che i Longobardi, se non conobbero i feudi adulti e fatti ereditarj, gli ebbero delle prime età, cioè temporarj e vitalizj.

(1) St. civ. L. IV, c. I, § III. — Diss. XI, Ant. ital.

(2) Orig. de' cogn. Diss. in fine.

(3) St. di suppl. al GIANN. T. II, *praesertim* pag. 64.

(4) *Elem. I. F. in Historia.*

(5) Orig. de' feudi di Nap. e di Sic. P. I, cap. IV.

(6) *Jus feud. Tom.* I, *Exercit. histor.*

(7) *Inst. juris feud.* § 25; ma più nelle Ist. italiane.

(8) LL. *Long.* II, XIV, 25 (di LIUTPRANDO); XXVI, *un.* (dello stesso); LII, 1 (di RACHI) ecc.

(9) Di sopra, § XX, not. 11.

(10) LL. *Long.* III, IX, 9.

(11) *Cit.* LL. I, XIV, *passim*, *praesertim.* L. 7.

(12) Ved. il § LVIII, not. 8. TACITO scrive, che i *comiti*, che si astringevano in fedeltà a' loro principi, la cui gloria era *magno semper electorum juvenum globo circumdari*; formavano per essi *in bello praesidium, in pace decus* (*Germ. Cap.* XIII). *Quum ergo* (ricavano gli scrittori feudali da questo luogo) DECORIS ETIAM CAUSSA IN PACE...... *illi a principibus olim comites sint asciti; inde puto manasse deinceps consuetudinem, ut* MINISTRIS AULICIS, *sive majoribus, sive minoribus, longo aevo, quod numorum esset magna penuria, tribuerentur feuda; ob quae* NON MILITIAM *praestare, sed consiliis operisque aliis principi inservire, aut in perpetuo honorificoque ejus comitatu agere juberentur.* SPENER, *De primis feudorum vestigiis. Ap.* JENNICHEN, *Thes. Jur. feud. Tom.* I, *pag.* 412. *Adde Georg. Lud.* BOËHMERUM, *De feudis ex veterum Francorum beneficiis enatis. Thes. I. F. tom.* I.

(13) LL. *Long.* III, IX, 1.

(14) *Commendare se*, (scrive il MURATORI, spiegando alcuni capitolari di CARLO MAGNO, sulla divisione dello impero, fatta tra' suoi figliuo-

li in tre regni, e di LODOVICO PIO) *vuol dire, mettersi al servigio di alcun gran signore, e divenire suo vasso. Chi ciò faceva, giurava fedeltà al signore; e senza licenza di lui non poteva passare ad altrui servigio. Mancato di vita il signore, allora poteva egli imprendere il servigio di altro potente, purchè ciò seguisse in uno de' tre regni. E chi de' liberi non aveva mai preso servigio, poteva farlo anche passando fuori di uno di essi regni nell' altro. Non lasciavano per questo i vassi e cortigiani di esser liberi, tuttochè spontaneamente avessero eletto di servire a qualche principe.* Antich. ital. Diss. XII. Ecco ne' *commendati* le due caratteristiche feudali, fedeltà e servigio. Il MONTESQUIEU e il MABLY (scrive il Sig. GUIZOT) non han compresa la natura della *commendazione*. L'HALLAM l'ha veduta in parte (*L'Europe au moyen âge, Tom. I, pag.* 195, *Paris* 1828), egli seguita. Era una infeudazione senza feudo; un vincolo di feudalità tutto personale, simile a quello, che avea luogo nelle foreste della Germania; il quale giovava a porre in società i barbari erranti. Questa pratica della raccomandazione personale fece strada col tempo alla raccomandazion delle terre, che viene a dire a' feudi oblati. E vistasene la utilità, in difetto d'un vincolo sociale comune, le leggi tirarono a rendere l'una e l'altra forzosa. Così presso a poco il Sig. GUIZOT (*Sur l'hist. de Fr. Pag.* 166). Il MURATORI per tanto vide abbastanza la cosa, quando per gli altri era ancora oscura.

(15) LL. *Long.* II, XIV, 17. *In Gasindio Ducis, idest in familiaritate Ducis, quod nunc appellamus*, stare al servizio di qualche gran signore. *Propterea quod Regi aut magnatibus familiares sive domestici ac famuli (non tamen servi), gasindii vocati sunt.* MURATORIUS, *ad dict.* L. *Tom.* I, *P.* II, *pag.* 34. *Rer. italicar.*

(16) L. II, *tit.* XIV, *Lib.* II. La vulgata dice, *aut cum Judice*; il codice *Estense, aut Judicis*, ch' è più chiaro. *Ap.* MURATORIUM *in not.* 4, *pag.* 27 *Legum Long.* T. I, P. II. *Rer. Italicar.* Lo stesso MURATORI, allo stesso luogo: *Qui Judex hic appellatur, Comes quoque appellatus est, h. e. Praefectus civitati.*

(17) *De moribus Germanor. Cap.* XL.

(18) GROTIUS *in Prolegomenis ad Hist. Gothor.*

(19) *De primis feudorum vestigiis. In Thes. jur. feud.* JENNICHEN. T. I. *pag.* 418.

(20) Questo per altro dotto scrittore è in contraddizione con se stesso. Mentre avea confessato, che la istituzione de' tre principali ducati, cioè quelli del Friuli, di Spoleti e di Benevento, era stata de' Longobardi, acciocchè potessero far più valida resistenza a' loro nimici (Pag. 241, Nap. 1756, Orig. de' cognomi); poco stante asserisce: *Qui non trovasi ombra d' investitura, non giuramento di fedeltà, non obbligo di uscire in campagna per difendere verun padrone; in somma niuna soggezione o dipendenza, che fosse indizio di vero feudo.* Pag. 310.

(21) Troiano Spinelli, Duca di Aquaro, Tavola cronologica de' Principi di Napoli. Pag. 13 a 16. Pecchia, Tom. II, pag. 107.

(22) *De gestis Long. Lib.* III, *cap.* XVI. *Inter scriptores rer. italicar.* T. I, P. I, *pag.* 444.

(23) *De regno Italiae, lib.* I, *num.* 33.

(24) *Thes. variar. lection. Lib.* I, *cap.* XC.

§ LXVII. *La Italia, almen la superiore, poco amica de' feudi.*

Del resto si può dire generalmente, che il clima italico non fosse assai propizio a' feudi; perciocchè la Italia più tardi vide spuntare i germogli de' suoi, e più tardi ne vide il pieno sviluppamento ne' grandi officj di Duca, di Conte e di Marchese, fatti patrimoniali (§ seg.). Nè mai gli apprezzò tanto, quanto i Francesi; e assai tosto ne spense un gran numero nel suo suolo. Laddove in Francia tutto era feudale nel decimo secolo, e per render tale quel, che nol fosse, i liberi possessori offerivano i loro fondi ad un signore; gl' Italiani preferivano gli allodj a' benefizj, e non si truova di que' tempi lo esempio di alcun feudo oblato (1). Quando le città della Toscana e della Lombardia, fatte ardite per le ricchezze, che un gran commercio avea tratte in loro, ebbero le pri-

me in Europa ristabilito il governo municipale, parte discacciando da se e dal lor vicinato gl' incomodi signori, e parte resistendo agl' Imperadori di Germania (co'quali finalmente venne lor fatto, sotto FEDERIGO BARBAROSSA, il 1183, di stipulare la famosa pace di Costanza, che assodò la loro libertà); la feudalità, dopo men di un secolo e mezzo dalla legge di CORRADO, fu da una gran parte delle italiche contrade al tutto sbandita (2). Libertà riuscita loro funesta! per le intestine discordie tantosto seguitele, e per le fazioni sterminatrici, che non prima cessarono, che l'avessero spenta del tutto (3).

(1) MURATORI, Antichità ital. Diss. XI.

(2) *Id. ibid.* Diss. XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L. ROBERTSON, *Introduction à l'histoire* DE CHARLES V, T. I, *pag.* 55; T. II, *not.* XV, *pag.* 101.

(3) MURATORI. Diss. LI; LII, LIV.

§ LXVIII. CORRADO *il Salico stabilisce il primo la succession feudale in Italia.*

Or tornando alla legge di CORRADO il *Salico*, che colla successione diè in Italia la forma a' feudi veri, per conciliarsi gli animi de' signori e de' militi italiani, ch'eran per ribellarsi apertamente da lui, vi prescrisse in prima, che nessuno, *tam de nostris majoribus valvassoribus, quam de eorum militibus, sine certa et convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum consuetudinem antecessorum nostrorum, et judicium parium suorum:* dal qual giudizio il benefiziato ricorreva allo Imperadore, e intanto riteneva il benefizio. Indi segue: *Praecipimus etiam, ut cum aliquis miles, sive de majoribus, sive de minoribus, de hoc saeculo migraverit, filios ejus*

beneficium tenere. Ecco la successione discendentale di primo grado, e soltanto maschile, come apparisce dal seguito. *Si vero filium non habuerit, et aviaticum (idest nepotem) ex masculo filio reliquerit, pari modo beneficium habeat*. Ecco la successione di secondo grado anche discendentale. *Si vero forte aviaticum (nepotem) ex filio non reliquerit, sed fratrem legitimum ex parte patris, et seniorem offensum habuerit, et sibi vult satisfacere, et miles ejus esse, beneficium quod patris sui fuit, habeat* (1). Ecco la successione collaterale a favor del fratello, purchè il benefizio venisse dal padre comune. Qui finisce la prima successione feudale italica. La seconda è dello Imperadore LOTTARIO II, che distese al *patruo* il diritto di succedere (2). Ma questa non penetrò mai nel nostro regno, che già si era sottratto dall'Imperio e per diritto e per fatto (3).

La legge di CORRADO non comprese i Ducati, i Marchesati, le Contee, che continuarono ad essere a vita, nel che diversificarono anche gl'Italiani da'Francesi; ma al tempo dello Imp. FEDERIGO BARBAROSSA, quando furon compilati i libri de' feudi, la successione delle dignità era passata in uso. *In feudo Comitatus vel Marchiae, vel aliarum dignitatum, non est successio, secundum rationabilem usum. Sed hodie hoc est usurpatum* (4). L'uso *razionabile* era, che lo erede non succedesse *ullo modo, nisi ab Imperatore per investituram adquisiverit* (5). Ma lo stesso Imperadore elevò a legge la consuetudine, e dichiarò trasmisibili agli eredi i Marchesati, le Ducee, le Contee, o sieno i feudi regali; ma senza potergli dividere, e quindi a favor de'primogeniti; lasciando dividui gli altri feudi (6). La qual cosa viene a dire, che la succession feudale nacque in Italia dividua, come era quella degli

allodj; ma negli officj maggiori, renduti appresso patrimoniali, prevalse la ragion politica alla civile; siccome in Francia, per sola consuetudine, era prevaluta in tutti i benefizj e gli officj. Così s'indusse in Italia, la distinzion delle successioni *de jure Francorum et de jure Longobardorum*. Colla successione primogeniale andava un assegnamento vitalizio a' secondogeniti, di cui parleremo, venendo al nostro paese. E ciò in quanto alla Italia trastiberina (7).

(1) LL. *Long.* III, VIII, 4. *De feudis*, *lib.* I, *cap.* I.

(2) Il patruo però, siccome il fratello, ed in genere ogni collaterale, quando discendessero dal primo acquistatore del feudo. *In feudum succedunt semper ejus, a quo feudum originem coepit, posteri soli. His deficientibus, feudum ad dominum recurrit.* CUJAC. *ad lib.* 1. *Feud. Cap.* I, § *Cum vero. Vers. Et quia vidimus.* Questa regola aveva un'eccezione nel fratello, se il feudo nel fratello defunto fosse stato nuovo. Mancatagli la prima successione, per mancanza di figliuoli, gli si volle dare nella succession del fratello un compensamento alla speranza fallita.

(3) DE ANDREIS, *Disp. An fratres ecc. Cap.* II, § III, *n.* 12. *Pag.* 85.

(4) *Feud. lib.* I, *tit.* XIII, § *ult.* (5) *Ibi, tit.* XIV. *in princ.*

(6) *Ibid. lib.* II, *Tit.* LV, § I, *vers. Praeterea*

(7) Che la legge di CORRADO il *Salico* sia stata per la Italia il cominciamento legale della perpetuità de' feudi, è un fatto generalmente riconosciuto. Ma negli ultimi anni del passato secolo, allo spirar tra noi degli studj feudali, un de' nostri più dotti e più culti maestri in Giurisprudenza, MARINO GUARANI, insorse contra questa opinione. Pretese egli, che LOTTARIO I, Imperador d'Occidente e Re d'Italia, intorno á dugento anni prima di CORRADO, ed anche prima che in Francia, sotto CARLO CALVO, divenissero ereditarj i beneficj, gli avesse renduti perpetui; riportandosi alla costituzione di un LOTTARIO, ch'egli dava per I.°, inserita negli *Usi feudali*, al libro I, tit. XIX. Questa opinione, come quella che scuote uno de' principali cardini della storia feudale, merita di esser discussa con qualche diligenza. Ella si fa nascere da che la costituzione, sotto il nome di LOTTARIO, nel detto libro, si dice

fatta *Romae, coram* EUGENIO; circostanze, cha rispondono ad altra costituzione di LOTTARIO I, inserita ne' *Capitolari de' Re Franchi*, della edizione di STEFANO BALUZIO, Tom. II, col. 317. Ma ella non regge per molte ragioni.

1. I LOTTARJ, Re d'Italia, sono stati tre. Il primo, che figliuolo di LODOVICO PIO, succedè oello imperio di occidente, l'anno 840, a morì il 77. Il secondo, figliuolo di UGONE, fu fatto Imperadore il 921, e regnò tre o cinque anni. Il terzo, che ricevè la corona imperiale de Papa INNOCENZIO II, il 1125, e morì il 1137. Ma del secondo poco conto si tiene, talchè questa nota si suol dare al terzo. Quando LOTTARIO I.° fece il capitolare *Romae, coram* EUGENIO II, che fu l'anno 824, noo era ancora Imperadora e Re d'Italia; era bensì LODOVICO PIO suo padra. E fu spedito a Roma de quello al Pontefice allor creato, EUGENIO II, *ut vice sua functus ea, quae rerum necessitas efflagitare videbatur, cum novo Pontifice ac populo romano statueret ac firmaret*; come nota il BALUZIO, colla autorità e colle parola dello storico sincrono EGINARDO. (*In notis ad Capitularia, Tom.* II, *col.* 1290, *in fine*). Il suo capitolare romano vuol dunque attribuirsi anzi a LODOVICO PIO, per la cui autorità lo fece; e nulla contiene, che riguardi benefizj e benefiziati. Scorransi poi le vere costituzioni del primo LOTTARIO, le quali si riportano così da esso BALUZIO, in seguito del capitolare romano (*cit. T.* II, *col.* 322 *ad* 345), come dal MURATORI, dietro i cinque editti de' Re Longobardi (*Rer. italicar. T.* I, *P.* II, *pag.* 137 — 155); e niuna se ne rinverrà, che riguardi materie beneficiarie ovvero feudali. Dunque oon potè il primo LOTTARIO esser lo autore della costituzione, di cui cerchiamo l'appartenenza; nè potè quella esser fatta a tempo di Papa EUGENIO II. Infatti il CUJACIO, cha discusse questo puoto, non dubitò di dire, che si dovesse leggere, INNOCENZIO II, in luogo di EUGENIO II; poichè INNOCENZIO fu quegli, che coronò il III LOTTARIO. Ed aggiugne (il che importa grandemente), che ne' codici più aotichi mancava la indicazione del Papa, nella rubrica di quella costituzione (*In* I, *De feudis, tit.* XVII. *Oper.* CUJACII *T.* II, *col.* 1216. *Neap.*). Sicchè fu la ignoranza de' copisti, che scrisse un Papa per un altro; scambiando oomi, che nel loro materiale han tra se molte consonanza. E col CUJACIO va d'accordo il feudista, il quale riguarda CORRADO il *Salico*, come autore della prima legge sulla successione feudale, fatta

anche in Roma (I, *De feudis*, *tit.* I, § *Cum vero*); quel Corrado, che succede a Lottario I, non men che due secoli appresso. La stessa erronea menzion di Eugenio Papa è in altra costituzione di Lottario III, nel secondo de'Feudi, titol. LII; la qual menzione è ivi in manifesta contraddizione colla data del 1127; come ivi notano il Molineo e Dionigi Gotofredo.

2. Confrontate le due leggi, quelle di Corrado e di Lottario, appar chiaro, che l'una dovè nascer la prima, e l'altra la seconda; perciocchè, i primi passi della successione sono in quella di Corrado, e i secondi in quella di Lottario. Il testo della prima si è recato di sopra. Il testo della seconda è come segue: 1.° *Si quis miles mortuus fuerit sine filio masculo, et nepotem reliquerit, in beneficium avi, in patris vicem succedit.* 2.° *Et si heredem et fratrem reliquerit, in beneficium patris ipse succedit.* 3.° *Et si filius fratris mortuus fuerit, frater patris in beneficium defuncti succedit.* Lottario entra di botto nella successione del nipote all'avolo: Corrado comincia da quella del figliuolo al padre, che la precede. Lottario nel secondo comma dice, che tra figliuolo e fratello sia preferito il figliuolo. Questa può passare per una spiegazione di quel, che Corrado aveva statuito, ammettendo a succedere il fratello, ma senza riguardarlo in concorso del figliuolo. Lottario prende il fratello in questo concorso, e dà la prerogativa alla linea, posponendo il grado, che nel fratello sarebbe più vicino all'acquistatore del feudo, supponendosi il *miles mortuus* figlio dello acquirente; poichè se avesse acquistato egli il benefizio, sarebbe stato soverchio lo stabilire, che il figliuolo di lui dovesse essere preposto al fratello. Il terzo comma contiene un passo inoltrato, e tutto fino allora nuovo, cioè l'ammissione del patruo a succedere al nipote *ex fratre*, nel feudo avito. Appresso la succession feudale italica si estese *ad septimum geniculum*, cioè al settimo grado. La legge di Lottario non ebbe mai autorità fra noi, ch'eravamo già divisi dal Regno Italico; e Ruggierro fu capital nimico di Lottario. Pecchia, T. II, pag. 286. Dunque la legge di Corrado precede, e quella di Lottario segue, parte confermando la prima, e parte supplendola.

3. Se i benefizj fossero in Italia divenuti perpetui sotto Lottario primo, avrebbero essi ben galoppato, fuori del naturale andamento. Si conviene, che il 774, epoca della estinzione del regno longobardo, la Italia o non aveva beneficj, secondo la opinione di molti; o ne avea, ma

radi, secondochè noi abbiam dimostrato, a differenza de' francesi, appresso de' quali eran frequenti (§ LXII). Dal 774 all'824, data della supposta costituzione di LOTTARIO I, corsero appena cinquanta anni. Ora in sì corto tempo sarebbero in Italia i benefizj divenuti spessissimi, e giunti alla loro maggior forza, che fu la perpetuità; con un corso infinitamente più celere, che in Francia non era avvenuto, dove tutto favoriva quella istituzione.

4. Ma quello in fine, che fa maggior maraviglia, si è, che BURCARDO STRUVIO, di cui il nostro GUARANI si fa scudo, pugna per la contraria sentenza. Usa gli argomenti storici, toccati pocanzi nel n.° 1; aggiugne, che le formole di LOTTARIO, le quali si trovano in altre sue costituzioni, inserite nel libro II de' feudi, al tit. LII (e sono certamente del terzo LOTTARIO, poichè portano le date del 1136 e del 1127, e quella del 1127 è diretta anche ad EUGENIO Papa ed al popolo romano), non sono dello stile del secolo di LOTTARIO I. Cita in fine altri scrittori tedeschi, che hanno spianata la stessa difficoltà. (STRUVIUS, *Syst. jur. feud.* § 14.). Egli è quindi manifesto, che CORRADO il *Salico* rendesse per legge ereditarj i feudi in Italia, l'anno 1037, quando tali erano in Francia già due secoli prima.

Ma in vie più grave errore incorse il MOLINEO, che allo stesso LOTTARIO I, attribuì la costituzione del III, della successione del patruo; costituzione, dove si conferma ed ampliasi quella di CORRADO. CUJAC. *in Feudor.* I, *tit.* XVII. DE ANDREIS, *Disp. An fratres ecc. Cap.* II, § III, *pag.* 82.

§ LXIX. *De' primi feudi nel regno di Napoli.*

Nel Sannio e nella Campania crede il GIANNONE introdotti i feudi da' Longobardi; da' Normanni, nella Puglia e nella Calabria (1). I più moderni, come Monsignor TESTA Siciliano (2), CARLO PECCHIA (3), Monsignor FIMIANI (4), ripetono da' Normanni i feudi tutti di Napoli e di Sicilia. CARLO MOLINEO, francese, fu della stessa opinione (5). Il Marchese GIACINTO DRAGO-

NETTI, accostandosi più al GIANNONE, ha cercato con molta erudizione di provare, che prima de'Normanni, la feudalità già stabilita da'Franchi in Lombardia, fosse penetrata ne' principati di Benevento, di Salerno e di Capua; e che i Saracini, per le frequenti scorrerie fatte nelle nostre contrade, e fin sotto Roma, ne avessero quà presa la idea, e trasportatala là oltre il faro; sicchè i Normanni già trovata la cosa fra noi, l'abbiano soltanto ampliata, e munita di regolamenti scritti (6). Questa opinione per la prima parte è stata abbracciata dal GUARANI, ma non per la seconda (7). Nella seconda concorse la fede, che prima si dava in Sicilia a' codici arabi del *Vella*, e che poscia si scopersero un inganno.

Convien distinguere, secondo noi, tre spazj di tempo; il primo fino alla caduta del regno longobardico; il secondo, da CARLO MAGNO fino ad OTTONE I; il terzo, dal tedesco Imperadore in quà. Per lo primo tempo, ciò, che si è detto del regno longobardico, vale anche per lo ducato di Benevento, che viene a dire quasi per tutte le nostre regioni. Se la maggior Longobardia, fino al 774, non potè avere feudi perfetti; neppure gli ebbe la minore, che seguiva le leggi di quella; se non forse ne vide i primi lineamenti nelle Castaldie, come l'altra gli vide nelle Contee, offizj le une e le altre, come si disse. Succede il secondo tempo da ARECHI II in poi, che *messasi la corona in testa*, giusta il dir di ERCHEMPERTO, al venire di CARLO MAGNO, e scambiatosi il titol di Duca in quel di Principe, pervenne a rendersene indipendente (§ XIX). I successori di lui, or resistendo, or cedendo alcun poco a' francesi successori di CARLO, e ricorrendo verso gli ultimi tempi allo Imperador di oriente, sostennero alla meglio, e nella maggior parte, sino alla

discesa dello Imperador OTTONE, la indipendenza acquistata (8). In questo tempo non è verisimile, che i Principi di Benevento avessero adottate le mode de' Francesi loro nimici, benchè introdotte di là dal Tevere. Si vuol fare non pertanto nna eccezione per quella parte delle nostre regioni, che allora incorporata al Dncato di Spoleti, corse la sorte della rimanente Italia (9). Succede il terzo tempo da OTTONE in poi, cioè dal 963; nel quale accomunatesi le leggi de' Re italici alle regioni cistiberine, per averci il nuovo Imperador distese più stabilmente le ali, sembra indubitato, che anche in esse i benefizj si radicassero; i quali poi per la legge di CORRADO, divennero patrimoniali, e furono addimandati feudi. E la storia ce ne porge chiari argomenti (10). Quel, che si è detto del principato di Benevento, va inteso eziandio per quei di Salcrno e di Capna, che ne furon divelti (11).

(1) Stor. civ. Lib. IV, cap. I, § III. E L. XI, C. V, § I.

(2) In *Praef. ad Capitula regni Siciliae.*

(3) St. di suppl. al GIANN. T. II, Diss. II.

(4) *Elem. jur. feud. in Hist. Par.* II, *cap.* IV.

(5) *In Consuet. Parisienses, tit. De feudis*, n.° 13.

(6) Origine de' feudi di Napoli e di Sicilia. Part. I, cap. IV.

(7) *Jus feud. Exercit. histor. Cap.* IV, § III *et* IV.

(8) SPINELLI, Tavola cronologica, pag. 55-57.

(9) DRAGONETTI, luog. cit. (10) *Id. ibid.*

(11) PECCHIA. Tom. II, Dissert. II, § III. Tavola cronologica del Duca di Aquaro, SPINELLI, dalla pag. 19 in poi.

§ LXX. *Feudi ereditarj nel regno, prima della legge di* CORRADO.

Anzi prima che divenissero i feudi generalmente patrimoniali, è da dire che in questo mezzo abbiano tra

noi già fatto il gran passo, per via di eccezioni, siccome vedemmo addivenuto in Francia; perciocchè appajono delle carte di quel tempo, in cui la concessione si stende agli *eredi*. Una è del 964, dove Pandolfo Testadiferro, Principe di Capua, concede la città d'Isernia a Landolfo suo fratello, colla clausola, *tibi et heredibus tuis* (1). Un'altra è del 1034, di Pandolfo IV, che concede la terza parte di Montemalcone ad Adelmondo suo parente, *tibi tuisque heredibus* (2). Dicono i sostenitori della più tarda feudalità, che tali carte ninna parola fanno nè di *fedeltà*, nè di *servigio*, nè di *diritto beneficiario*; e che quindi si debbano avere per concessioni in *pieno allodio*, e come altrettanti *smembramenti di sovranità* (3). Al che si oppongono il Marchese Dragonetti (4), e dopo lui il Guarani (5); non essendo possibile, essi dicono, che piccioli dinasti si fossero voluti impicciolire vie più, in tempi sopra tutto di continue guerre tra loro, senza proporsi un particolare ajuto dal lato de'loro concessionarj. Il Guarani aggiunge l'esempio di Landone Conte di Tiano, che il 986, succedè nella contea ad Atenolfo suo padre; esempio tratto dalla Cronaca Vulturnense (6). Indizj di parecchi altri passaggi simili si hanno nella *Tavola del Duca di Aquaro*, di successioni cioè di figliuoli a padri, in Castaldati e in Contee, ne' tre Principati, de' secoli IX, X ed XI (7).

(1) Ciarlant. Memorie del Sannio, *pag.* 241.

(2) Peregrin, *Histor. Princip. Longobard.*, *Tom.* III, *pag.* 238.

(3) Prochia, *Tom.* II, *pag.* 118. (4) Op. sopra cit. luogo cit.

(5) *Jus feudale*, *Tom.* I, *pag.* 55.

(6) Muratori, *Rer. Ital. Tom.* I, *part.* II, *pag.* 48.

(7) *Part.* II, *lib.* II.

§ LXXI. *Disamina delle due concessioni d'Isernia e di Montemalcone, sotto il rapporto della sovranità smembrata.*

Ma facciamo delle due carte quella disamina, che brameremmo fatta per alcuno de' due dotti scrittori, testè lodati; e facciamola prima sotto il rapporto della sovranità (1). 1.° I concedenti donano a preghiere, l'uno del Vescovo, l'altro di suoi congiunti, che nominano. Che indiscreta e pericolosa preghiera sarebbe stata il dire, *Spogliatevi* di una parte della propria sovranità? 2.° Le cose, che si concedono, sono terre; le facoltà, che al più si danno, sono di edificar *castra*, *mura*, *turres*; in una si danno alcune regalie minori, ma in niuna le maggiori, come di batter moneta e di far leggi. 3.° La semplice clausola, *Tibi et heredibus*, dovendosi in essa intendere gli eredi del sangue (come per le leggi longobarde (2) e per gli usi feudali (3)); ed importando tal clausola un diritto di ritorno, dopo estinti i concessionarj, e quindi inalienabilità; formava già una dipendenza di costoro dal concedente. 4.° *Ad habendum, possidendum, fruendum, dominandum*, sono espressioni, con cui niun Sovrano ha dubitato o dubiterebbe di concedere qualunque parte del suo territorio, per timore di perdervi i suoi diritti sovrani. I possessori più liberi non sono essi forse *domini?* E sono perciò sottratti da' vettigali e dagli altri pesi dello stato? Di più si noti, che manca la facoltà di alienare. 5.° *Absque contrarietate Comitis, Castaldi, Judicis.* Era inutile questa particolarità, se il territorio si staccava assolutamente da quello del concedente. 6.° La clausola finalmente della pena imposta a chiunque turbasse i concessionarj, nella gravissima som-

ma di cento libbre d'oro fino, e sopra tutto la divisione di questa tra il Sagro Palazzo ed il primo concessionario, dimostra che il diritto di vindicare le offese de'concessionarj rimaneva appo il concedente.

(1) Tenore delle due carte, come giacciono.

I. *In nomine Domini Salvatoris nostri Jesu Christi, Dei eterni. Paldolfus et Landolfus divina ordinante prudentia Longobardorum gentis Principes, cum principalis excellentia petitione dilecti sui petentis clementer facta. Igitur noverit omnium* fidelium *nostrorum presentium scilicet ac futurorum solertia quia* Arderisus *venerab. Episcopus* obsecravit *nostram excellentiam quatenus concederemus et confirmaremus* Landolfo *comiti dilecto fratri nostro filio quondam Landenolfi Zhio nostro integram civitatem Yserniensem cum tota pertinentia sua* (si descrivono i confini). *De quibus petit a nostra excellentia ut firmitatis apices illi exinde fieri juberemus. Cujus petitionem exaudientes nos firmitatis apices illi exinde fieri jussimus. Per quos omnino sancimus et perpetua litera havendum nostris et futuris temporibus concedimus et confirmamus tibi supranominato Landolfo Com. dilec. fratre nostro et ad* eredibus tuis *praedictam civitatem Ysernie cum omnibus territoriis et aquis suis per ipse finis que superius declaravimus cum castellis et vicis et omnia intro haventi infra pred. finis ad* avendum *et* possidendum *et* fruendum *et* dominandum *vos et* heredibus *vestris. Ita ut a nullis ex nostris comit. Castr. judicibus sive nostris heredibus haventis de ea omnia que vobis superius concesserimus* qualecumque molestiam *aut contrarietatem, sed semper vos* heredibus vestris *haveatis et* possideatis *et* frueatis *et* dominetis *ea omnia que superius legitur, et faciatis omnia quod tibi vel ad* eredibus *tuis placuerit neminem vobis exinde in aliquo contraria ingerente. Quod si quispiam homo hanc nostram concessionem in quomodocumque violare presumpserit sciat se vobis* vetrisque eredibus *compositurus auri optimi puri libras centum. Et hec concessio de qualiter continet firma permaneat in pp. Ut autem hec nostra concessio pleniorem in Dei nomine optineat vigorem manu propria scripsimus et ex anulo nostro supter jussimus sigillare. Signum Domini Paldolfi et signum Domini Landolfi excellentissimi Principis. Adelchisa Scriba ex jussione supradictae potestatis scripsi. Dat. III. nonas magias anno vigesimo primo Principis Domini*

Pandolfi et quinto anno Principis Domini Landolfi gloriosis Principibus Indictione septima. Actum in Civitate Capuana (anno 964).

II. *Praeceptum Pandulphi* IV *Principis Capuae, quod anno* MXXXIV *fecit Adelmundo parenti suo de tertia parte Montis Malconi; et de tertia parte dominicalium per infrascriptos fines. In nomine Domini Salvatoris nostri Jesu Christi, Dei aeterni. Paldulfus et Paldulfus, pater et filius, divina favente clementia, gentis Langobardorum Principes. Cum principalis excellentia dilecti petenti clementer digne tribuuntur). Qua propter noverit omnium* fidelium nostrorum *praesentium scilicet, ac futurorum sagacitas, quia Agelmundus et Aldemarius germani, filii cujusdam Nantari, et Agelmundus filius cujusdam Agelmundi, et Johanne filius cujusdam Landolfi, qui dicitur Manco, dilectis nostris parentibus, obsecraverunt nostram excellentiam, quatenus concederemus* Adelmundo *dilecto parenti nostro, filio cujusdam Adelmundi, qui fuit Judex. hoc est integra ter. par. de ea omnia subscripta in omni ratione, qualiter hic supter leguntur. De quibus petierunt a nostris excellentiis firmitatis apices illis exinde fieri juberemus. Quorum petitiones benigne exaudientes, hos vostrae firmitatis apices illi exinde fieri jussimus, per quos omnino sancimus, et perpetualiter abendum nostris et futuris temporibus, per hoc nostrum roboreum Praeceptum,* concedimus *tibi jam nominato* Adelmundo *dilecto parenti nostro, filio cujusdam supradicti Adelmundi; idest integram tertiam partem de monte qui nominatur Malconi; que esse videtur propingua Ecclesia S. Angeli, que dicitur ad Gutta; in quo monte olim castello inchoato fuit faciendi. Simulque et* concedimus tibi *integram tertiam partem de omnibus territoriis exfundatis, et de omnibus rebus, quae et quantum sacri nostri Palatii, vel parti nostrae publicae pertinentes invenitur infra has fines* (Si descrivono i confini). *Sive de illis hominibus, qui sine erede decesserunt, aut decesserint in praedictas fines abitantes. Sive de illis, qui de hac terra exierint; seu de illis, qui talem malum aut culpam fecerint, unde rebus aut personibus eorum ad sacrum nostrum Palatium, vel parti nostrae publice evenire debuerint: Bidelicet homines, quibus modo ibidem residentes fuerint; ut faciant illi, suorumque eredum tibi, qui supra Aldemundo, tuisque eredibus omnem servitium et imperationem, ea dationem, Hoste, et Data, quae est pensio publica judica..........*

..................., et scaditionibus, et reliqua omnia servitia, quae ad rem publicam pertineat, faciendum inde omnia, quod tibi, tuisque eredibus placuerit. Et etiam concedimus tibi, qui supra Adelmundo, tuisque eredibus, ut si mulieres liberas feminas fornicationes fecerint cum liberis, vel cum servis hominibus quoquo tempore; vel viris hominibus culpas, vel malum fecerint, et exinde compositio expectat, quae at rem publicam pertinet, tam residentibus quobis temporibus intus Castro, qui dicitur Mon. Malconi, seu de foris eodem castro, quibus abitantes sunt infra subscriptas fines. Insuper concedimus tibi jam dicto Adelmundo omnes mulieres liberas feminas, que sibi copulaverunt vel copulaverint tuos servos maritos, una cum omnibus.............., illorum quemadmodum nostro pertinent Palatio ad faciendum inde omnia.................. fuerit. Quam et concedimus tibi, qui supra Adelmundo, ut licentiam et potestatem abeatis vos et vestros eredes una cum ipis, qui supra Agelmundum et Aldemarium..................... Agelmundum et cum Andoaldum et Landolfura, et Nantari nepotibus ipsorum, fili cujusdam Landolfi, qui fuit germanus eorum, et cum Johanne filio cujusdam Landolfi, qui dicitur Manco; et cum Alfano filio cujusdam Nantari Guisand........................ in jam dictum Mon. qui dicitur Malconi, semper ibidem facere, et edificare Castra a presenti et in antea quando potueritis et volueritis vos, et illis, et eorum, atque vestrorum eredibus cum mura et Turres, qualiter stare possit. Simulque concedimus tibi, qui supra Adelmundo, tuisque eredibus, bidelicet aquis et decursibus aquarum, paludis et pascuis, pratis et silvis, montibus et decursibus aquarum, padulis et pascuis, pratis et silvis, montibus et collibus; territoriis cultis et incultis, biis et anditis, et semitis, et omnia quibus ut rem publicam pertinere videntur tibi Adelmundo ipso; quae, ut diximus, concessimus per hoc nostrum Praeceptum at possessionem tuam, et de tuis eredibus abendi, possidendi, ac faciendi inde omnia, quod tibi, tuisque eredibus placuerit, absque contrarietate Comitis, Castaldi, Judicis, vel Sculdahis, haut de cujuscumque persona hominis contradictionem vel inquietitudinem, nomine vobis exinde in aliquo modo molestiam ingerent. Quot si quispiam hanc nostram concessionem nostri praecepti quomodocumque violari presumpserit, sciat se esse compositurum auri optimi libras centum, medietate sacro nostro Palatio, et me-

dictate tibi, *qui supra Adelmundo*, tuisque eredibus: *et haec nostra concessio, de quibus continet, firma permaneat imperpetuum. Quot ut verius credatur, diligentiusque ab omnibus observetur, hoc Praeceptum nostrae largitionis propria manu confirmantes, sigilli nostri impressione inferius insigniri jussimus.*

(2) Abbiam veduto, scorrendo le leggi de' Longobardi, che gli eredi erano i legillimi; e gli eredi legittimi non sono, fuorchè quelli del sangue.

(3) Ne' libri degli *Usi feudali*, *heres* è preso più strettamente, cioè in senso di figliuolo, come nel testo disaminato nella nota 7, al § LXVIII.

§ LXXII. *Sotto il rapporto del pieno allodio.*

Esclusa la pretesa sovranità, passiamo al *pieno allodio*; ad allontanare il quale, ci apre la via lo stesso autore, che combattiamo (1). Il peso *della guerra* (egli scrive) *era allora universale per tutti i possessori de' beni liberi* (2). Com'era (rispondiamo) universale pe' Franchi. Dunque non vi ebbe de' benefizj tra i Francesi, che ne furono i primi promotori? La conseguenza pare dovesse esser quest' altra: Dunque cresciute le facoltà nel concessionario, doveva per effetto della concessione crescere in lui a proporzione il servigio militare; e fatto egli capo di una intera città o contado, doveva divenir capo del servizio di tutti; il che importa moltissimo. Il lodato autore, in altro luogo della sua dotta opera, dice così: *Ho dimostrato nella prima parte, che secondo i principj di tutte le nazioni settentrionali, ciascun uomo libero era tenuto di prender le armi, e di servire alla causa pubblica, a misura de' beni, che possedeva; e che coloro, che venivano gratificati di un benefizio, contraevano una nuova obbligazione, ed era quella di servire alla causa del loro benefattore; la quale obbligazione crebbe*

allorchè i benefizj divennero ereditarj (3). Noi abbiamo dunque, nel caso, il *servizio*, che cresce pel *benefizio*; ed abbiamo il *benefizio*, che si dee cercare più nella cosa, che nelle parole. Ma il servigio militare non è di essenza nel feudo, ed i feudi *franchi* cioè liberi ne sono immuni; ch'è una ragione oltre il bisogno. Resta l'*omaggio*, ovvero la fedeltà, la riconoscenza; e questa è implicita ed essenziale ne' benefizj; sopra tutto quando essi erano puri, senza mistione di prezzo da parte del concessionario, che ben tardi si è introdotto ne' feudi. Oltrechè in tutti e due i diplomi, si fa menzione de' *fedeli*; al grado de' quali il concessionario si elevava, ed a' quali la concessione si faceva nota, per informargli del nuovo collega. Che importa, che non vi fosse il giuramento, il quale ne' nostri feudi o fu introdotto più tardi, o fu più tardi ridotto in iscritto, con formole lunghe e studiate (4)? e che nel nascere della cosa, in tempo che le nozioni legali erano generalmente poco esatte e confuse, mancassero le formole e le clausole, per far discernere, a colpo d'occhio, le *obbligazioni feudali* dalle *non feudali*; che sono il frutto delle lucubrazioni di tanti giuristi, ne' molti secoli, che sono seguiti? Nelle varie antiche formole, che si truovan raccolte da varj, forse niuna se ne legge specifica per concessione di feudi, cioè di benefizj, come allora si chiamavano. La XVII del primo libro di MARCOLFO, ch'è la più analoga, è sì ambigua in questa parte, che il Pres. BIGNON vi vide l'allodio, il MONTESQUIEU, il feudo (§ LX, not. 1). Sembra dunque dimostrato, che i benefizj ed i feudi trasmisibili si fecero conoscere ne' tre Principati prima dei Normanni, di cui vedremo l'opera; ed anche prima di CORRADO, che gli fe generalmente ereditarj per legge; e

questa legge, come ha dimostrato Francesco di Andrea, nacque obbligatoria anche pe' nostri paesi (5), e ci si mantenne tale (6).

(1) Pecchia.
(2) Tom. II, pag. 119.
(3) Ivi, pag. 185.
(4) *De feudis*, *Tit.* VI, *De forma fidelitatis; et Tit.* VII, *De nova forma fidei.*
(5) *Disputat. An fratres*, *Cap.* II, § I et II. *Pag.* 76-81.
(6) *Ibid.* § III. *Pag.* 81-86.

§ LXXIII. *Libri degli usi feudali.*

Visti oramai i cominciamenti e i progressi de' feudi, passiamo a dare una descrizione del diritto feudale; e diciamo, come egli era quello, che stabiliva i rapporti e le lor conseguenze tra infeudanti e feudatarj; tra costoro e gli altri individui della famiglia; tra loro e quelli, che contrattavan con essi sopra feudi e cose feudali; e in fine tra loro e le popolazioni delle lor terre. Il testo principale di questo diritto, ma non di tutte le sue parti, perchè alcune si sono sviluppate col tempo, è in un' opera intitolata, *Feudorum consuetudines;* compilata da giureconsulti Milanesi, nel secolo XII, sotto Federigo Barbarossa Imperadore (1); detta ordinariamente da' Tedeschi, *diritto feudale longobardico.* Andò ella divisa in due libri fino a Giacopo Cujacio, che gli distinse meglio in cinque. Quest'opera nella prima forma corre annessa al corpo del diritto Giustinianeo, e si diffuse in Europa, come la ragion comune de' feudi (2). La Francia creò i feudi, e la Italia ne dettò la dottrina. I materiali precipui, co' quali è sorta la giurisprudenza feudistica,

sono ivi. Uno de' primarj architetti di tanto edifizio, accozzandovi i materiali del regno, fu anche nostro, del secol XV, cioè ANDREA da ISERNIA, soprannomato lo evangelista de' feudi. MATTEO degli AFFLITTI, giureconsulto anche napoletano, perfezionò il lavoro di ANDREA (3). Fra gli stranieri il CUJACIO ha sparso sulla materia i lumi del suo vasto sapere. Molti altri dotti francesi e tedeschi, spezialmente i secondi nel passato secolo, vi han lavorato con gran profitto. E fin qui de' feudi per la parte comune. Il resto della materia nelle *Costituzioni del regno*, alle quali passiamo.

(1) GEORG. LUD. BOEHMERUS, *De aetate Consuetudinum feud. In Thes.* JENNICHEN, *tom.* I, *pag.* 197. Il nostro FRANCESCO di ANDREA le crede compilate non prima del 1170; e ricevute nel regno una cinquantina di anni di poi. *Disput. An. fratres. Cap.* II, § IX, *pag.* 111 *et segg.*

(2) *Feudorum jura ab Italia in universam Europam fluxerunt.* BODINUS, *De Rep. Lib.* I, *pag.* 113. *Parisiis*, 1586.

(3) PANCIROLUS, *Lection. var. Lib.* I, *cap.* XC. GIANNONE, St. civ. del regno di Nap. Lib. XIII, cap. III.

§ LXXIV. *Si passa al diritto nostro municipale, la cui precipua parte sono le* Costituzioni del regno. *E delle costituzioni si comincia da quelle, che trattan de' feudi.*

Resta ora a trattare della parte fondamentale del nostro municipale diritto, nata nello stesso secolo decimosecondo, per opera di RUGGIERO e de' due GUGLIELMI, e perfezionata poi da FEDERIGO nel tredicesimo; la quale unita da questo in un sol corpo ha per titolo, *Constitutiones regni Siciliae* (1). Benchè quelle sieno divise in tre libri, nondimeno chi ben riguarda le materie, che le compongono, formano sei distinte e diverse parti,

salvo qualche scompiglio parziale. La parte feudale forma la quinta, ed occupa principalmente la prima metà presso a poco del terzo libro. Noi cominceremo da essa, per farla immediatamente succedere a quel, che abbiam detto de'feudi francesi e trastiberini, che sono come il genere della cosa per rispetto a' nostrali.

(1) Se queste provincie formassero allora un sol regno o due, si vegga Giannone, St. civ. di Nap. Lib. XI, cap. IV.

§ LXXV. *Dello stato delle persone, secondo le* Costituzioni. *Nobili chi fossero.*

Questa è la parte del diritto Fridericiano, che più ha retto al tempo; e che retrocedendo, comprende l'epoche più antiche normanne; perchè molte delle sue disposizioni già verisimilmente si osservavano, come consuetudini, dal tempo di Roberto Guiscardo in poi. Per intenderla alquanto, giova dare una idea dello stato delle persone, secondo quella età.

La prima classe coetanea alla monarchia era de'nobili. Nobili generalmente si dicevan quelli, che prestavano gratuitamente il servigio militare o per feudi o per suffeudi, o per offerta spontanea, avendone il modo, col frutto de' proprj allodj (1). I primi fra' nobili tenevano i lor feudi dal Re; e di questa classe ecco i gradi, che se ne leggono nelle Costituzioni, *Conti*, *Baroni*, *Militi* (2). Gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati, per feudi, che anch' essi tenevano dal Re, eran compresi in una di queste classi. Del Conte si è favellato di sopra (§ LVIII, not. 3). *Barone* ne'tempi posteriori ha ricevuto una significazione generica, per un feudatario e sottofeudatario qualunque; ma nelle Costituzioni ne ha una spe-

ziale (3). *Milite*, nel linguaggio delle costituzioni, talvolta significa un feudatario del terzo grado, secondo l'ordine accennato: e la differenza de' Conti e de' Baroni da' Militi si era, che questi non potevano subinfeudare nobilmente, cioè concedere feudi militari (4). Talvolta significa nobile in generale senza feudo, ovvero discendente da feudatario o suffeudatario, *de jure Francorum*; perchè il feudo *de jure Longobardorum* passava a tutti i discendenti. La milizia gratuita era il mestiere della nobiltà; e RUGGIERO nella riforma dello stato militare, n'escluse tutti coloro, *qui a militari genere per successionem non duxerint prosapiam*. E questo forse importa il *simplex miles*, che spesso si truova nelle nostre Costituzioni; cioè uno, che discendeva *a militari genere*, senza possedere alcuna terra feudale. Vi erano anche de' militi di grazia, a condizion che vivessero militarmente (5). De' militi nel senso generale ne avevano soprattutto bisogno le chiese ed i monisteri, per potere col loro mezzo prestar quel servigio militare, che per se non potevano.

I militi formavano un ordine molto più antico de' tempi, che stiamo scorrendo; il quale si elevava sino a' figliuoli de' Re; e conferivasi, armando con molta solennità il cavaliere ovvero il milite, e cingendolo del cingolo militare, come si ha de' figli del Re RUGGIERO (6). Vi aveva inoltre i militi *letterati*, come giudici, notai pubblici, *et caeteri similes*; a' quali officj non potevano esser promossi gl' ignobili fin da' tempi del detto RUGGIERO (7). Gli avvocati non sono nelle costituzioni della nuova milizia letteralmente nominati, perchè a quei tempi solevano uscir da' notai anche gli avvocati fiscali (8). Dalla riformata milizia di RUGGIERO e di FEDERIGO venne

l'uso delle armi gentilizie e de' cognomi nel nostro regno, e la sua nobiltà ereditaria; siccome altrove in Europa i cognomi e le armi gentilizie sorsero intorno al tempo medesimo (9).

I titoli di Principe e di Duca eran riserbati soltanto a' figliuoli de' Re; come di quei di RUGGIERO, *Ruggiero* il giovine era Duca di Puglia, *Anfuso*, Principe di Capua, *Guglielmo*, Principe di Taranto (10). Nè fino a' tempi di GIOVANNA I, tali titoli si conferiron mai a privati; e cominciossi dalla famiglia del Balzo. Il primo *Marchese* apparve sotto il Re LADISLAO (11). Ma sotto gli Spagnuoli poi i titoli di ogni sorta, fatti vendibili, per sovvenire a' bisogni sempre nuovi di quel governo, si moltiplicarono in immenso: e così parimente avvenne de' feudi, e degli officj di qualche momento, che si vendevano alle persone o alle famiglie (12).

(1) PECCHIA, Tom. II, pag. 204.

(2) *In Constitutionibus, passim.*

(3) *Baro, nis* è voce latina, nel senso di uomo rozzo, balordo. Nei secoli di mezzo perdè questa accessoria idea di disprezzo; e ritenendo la principale, si usò per uomo, come nella Salica (*tit.* XXXIII, *cap.* 1), nella Ripuaria (*tit.* LVIII, *cap.* 12), nell'Alamanna (LXXVI et XCV, dove si dice anche *Barus*); al pari quasi, che in ispagnuolo, in cui *Baron* vale maschio. Nelle leggi longobardiche *est homo quicumque longobardici regni incola*, come spiega il MURATORI (*Rer. italicar. Tom.* II, *part.* II, *pag.* 19, *not.* 25). Negli *Usi feudali*, (opera del secolo XII, § LXXIII) il barone non s'incontra mai. Ma fin dal secolo precedente si truova tal voce adoperata in Italia nel senso feudale. OTTONE *de* S. BLASIO, parlando di FEDERICO BARBAROSSA, per rispetto alla dieta di Roncaglia, dice: *Convocatis omnibus italicis* BARONIBUS, *generalem curiam apud Roncaliam cum maximo Principum conventu celebravit. Ap.* MURATORIUM, R. I. *Tom.* VI, *col.* 873. JENNICHEN, *Thes. feud. Tom.* I, *pag.* 202. Nelle nostre contrade, verso il tempo stesso, si usava parimente in sen-

so feudale, come abbiamo da ROMUALDO Salernitano (appo il MURATORI, *tom.* VII, *col.* 172, *col.* 188, *et passim.*) e da altri. Vedete GRANDE, Origine de' cognomi, pag. 248. Finalmente al secolo seguente, nelle Costituzioni del Regno, prese autentico significato di vero feudatario, di secondo grado in dignità feudale.

(4) Il PECCHIA lo dice come cosa indubitata (Tom. III, pag. 248-251); ma a me non è venuto ancor fatto di verificarlo.

(5) *Const. Divinae justitiae. Const. Constitutione praesenti. Tit. De nova militia.* PETRUS de VINEIS, VI *Epist.* 1. *Adde* FIMIANUM, *De jur. feud. Lib.* I, *cap.* VII: Il *miles* è usitato negli Usi feudali, come nei testi discussi al § LVIII, e nella sua nota 7. Anzi fin da CORRADO il Salico, di cui è il primo testo.

(6) GIANNONE, Stor. Civ. di Napoli, T. II, Lib. XX, pag. 21 e seguenti. PECCHIA, Tom. II, diss. II, § XXII. De' militi e cavalieri delle altre regioni italiane, e del modo di crearli, si vegga il MURATORI, Dissert. LIII, ANTICH. ITAL. A quest'ordine appartengono i *cavalieri erranti*, i quali ne' tempi di ozio andavan cercando venture pel mondo, a benefizio de' deboli e degli oppressi; simili agli Ercoli ed a' Tesei, che in tempi non molto dissimili riponevano la loro gloria in andar purgando la terra di belve e di malandrini. I nostri cavalieri erranti vi aggiunsero la cortesia verso il bel sesso. Il loro istituto è acconciamente descritto così da LODOVICO ARIOSTO:

« Di mia persona in tutto quel, ch'io vaglia,
» Fatene voi, secondo il vostro intento;
» Che la cagion, ch'io vesto piastra e maglia,
» Non è per guadagnar terra, nè argento;
» Ma sol per farne benefizio altrui,
» Tanto più a belle donne, come vui ».

(7) *Cit. tit. De nova militia*, FIMIAN. *Jus feud. Lib.* I, *cap.* VII. Di questa istituzione abbiamo avuto un vestigio fino all'altrieri, quando a' giudici del Sagro Regio Consiglio si dava il titolo di *Milites. Per Dominum Militem, utriusque juris doctorem*, ecc. era la formola, colla quale si cominciavano i *decreti* di allora.

(8) Della dignità dell'officio di Notajo si veggano GIANNON. Stor. Civ.

Lib. XI, cap. VI, § VI; Pecchia, Tom. I, lib. II, cap. XXII, ec. Si riscontri ciò, che abbiamo detto di sopra, § XXVIII. Per più secoli appresso le famiglie de' notai erano ammesse a' *Sedili* della nostra città. Si vegga Tutini, De' seggi di Napoli.

(9) Grande, Origine de' cognomi nel regno di Napoli. Parte IV, in princ. Pecchia, Tom. II, pag. 205.

(10) *Const. Scire volumus. Tit. De juribus rerum regalium.* Hugo Falcandus, *in princ. Historiae siculae*, fra gli *Scriptores rerum italicarum* Muratorii, *Tom.* I.

(11) Pecchia, tom. III, pag. 254.

(12) Stor. civ. del Regno di Napoli. Lib. XXX, cap. IV, in fine; XXXIII, cap. II, § I in fine; XXXIV, cap. I.

§ LXXVI. *Burgensi e servi.*

Burgensi era la denominazione generica de' popolani (donde eran detti *burgensatici* i beni non feudali) : contrapposti poi a *rustici*, *villici*, *villani*, erano gli abitanti delle città e delle terre chiuse, diversi dagli abitanti della campagna. Gli uni e gli altri venivano sotto il comun nome di *uomini*, o si distinguevano in uomini del *demanio*, ed uomini de' feudi. Gli uomini del demanio formavano la seconda classe, cominciando da quella de' nobili, e potevano aspirare ad esser militi di grazia, o di armi o di lettere (1). Erano i sudditi immediati del Re, perchè abitanti di terre del *demanio*; che viene a dire di pieno real dominio, ch' era il dominio per eccellenza. Gli uomini de' feudi eran sudditi *mediati*, perchè dipendenti da' feudatarj, nelle cui terre domiciliavano. Questi secondi si dicevano per abuso *vassalli*, essendo tal qualificazione propria de' feudatarj, per rapporto al Principe infeudante. Degli uomini de' feudi alcuni erano *angarj* e *parangarj*, cioè obbligati di prestare al feudatario delle opere personali, comechè di

condizione nel rimanente libera (2). Ma la condizione de' *rustici*, *villici* e *villani*, cioè degli uomini addetti all'agricoltura, era ordinariamente servile, qual più per altro e qual meno; e sotto varj nomi, *adscriptitii*, *servi glebae*, *et hujusmodi alii*. A costoro RUGGIERO e FEDERIGO, ad esempio di CARLO MAGNO e di altri Re d'Italia, vietarono il chericato, dove non vi avessero il consenso de' loro padroni (3).

I varj gradi della condizione de' rustici sono difficili oggi a distinguersi, a confessione dello stesso MURATORI (4). Oltre questi uomini di media servitù, dipendente dalla feudalità, vi erano i servi di servitù vera ed assoluta, come presso i Romani, presi facilmente nelle guerre co' Saracini, co' Greci, co' Longobardi, giusta l'antico diritto delle genti; la qual servitù venne del tutto a cessare in Italia, prima che altrove, nel secolo XIV (5). Abbiamo in fatti nel codice Fridericiano i titoli, *De servis et ancillis fugitivis*, *De mancipiis fugitivis*, *De venditione liberi hominis*; i quali accennano qualche cosa di più basso, che gl' infimi uomini de' feudi. Del resto qualunque si fosse il grado di servitù, che aggravava la condizione degli uomini de' feudi, FEDERIGO fu geloso di non abbandonare in tutto la loro sorte a' feudatarj. In una delle sue leggi, per modo di protezione, dichiara altamente: *Nos sumus domini personarum. Absque nostrae Serenitatis adsensu, personas servitiis perpetuis aut conditionibus nolumus obligari* (6); il che, sotto i Longobardi, era stato permesso per debito o per delitto (§ XXII). Ed in altra costituzione lo stesso Imperadore FEDERIGO prescrive, *ut nullus dominorum vasallos suos contra justitiam opprimat* (7). Ebbevi un' altra spezie di servitù, ma nobile, cioè quella

de' suffeudatarj verso i loro signori, *respectu tenementi vel alicujus beneficii*; la quale fu dichiarato da Ruggiero, non impedire chi la dovesse, di farsi cherici, purchè rassegnassero i *benefizj*; a differenza di quelli, che *intuitu personae suae servire tenebantur*. Coloro, che servivano, *respectu tenementi*, e prestavano quel servizio ignobile, che consisteva nel contribuire un censo, son compresi letteralmente nella stessa disposizione, lasciando la terra censuale (8).

(1) *Const. Constitutione praecedenti. Tit. De nova militia.*

(2) *Const. Prosequentes. Tit. de pugnis sublatis.*

(3) *Const. Adscriptitios. Tit. De villanis ordinandis. Const. Errores eorum. Tit. De iis qui debent accedere.* Muratori, Ant. ital. Diss. XV.

(4) Cit. diss.

(5) *Ivi.* Ed in Francia si prolungò più innanzi. *Espr. des lois*, XXX, 11.

(6) Const. *Quia frequenter. Tit. De hominibus non tenendis, ratione terrae vel feudi.*

(7) *Const. Praesenti constitutione.* Tit. *De non opprimendis vasallis a dominis.*

(8) *Const. Errores eorum. Tit. De his qui debent accedere ad ordinem clericatus.*

§ LXXVII. *Modo curioso di valutar le persone, secondo le costituzioni.*

A conoscere le differenze poste allora dagli usi e dalle leggi fra gli uomini, ed inoltre lo spirito del tempo, giova notare la curiosa maniera, con cui si valutava la dignità delle persone. Il Conte valeva il doppio del Barone; il Barone, il doppio del Milite; il Milite, il doppio del rustico; sicchè comparando gli estremi, un conte valeva sedici rustici. E questa progressione era la base di molte disposizioni legali. Così a chi prendesse un forgiudicato o for-

bandito, se il preso fosse conte, si davano in premio dal Fisco cento augustali (1); se barone, cinquanta; se milite, venticique; se burgense, dodici (disprezzata la frazione); se rustico, sei (2). Similmente nelle domande giudiziarie, il Conte era creduto fino a cento augustali; il Barone, fino a cinquanta; e così appresso insino al burgense. Qualunque altro poi, fino a tre augustali (3). Nelle testimonianze giudiziarie, ch'è cosa poi bizzarrissima, contra un conte non si potevano ammettere per testimonj, se non due conti, o quattro baroni, od otto militi, o sedici burgensi; e qui restava la regola, poichè i rustici, per la loro condizione più o meno servile, non eran ricevuti a deporre contra i loro signori (4). Contra un barone si cominciava da due baroni, e contra un milite, da due militi, colle simili progressioni (5). Nelle pene il Conte, che avesse mancato di rispetto al magistrato, era multato in sedici augustali; il Barone, in otto; e così appresso, fino al burgense, che pagava per uno (6). Ma nella vietata asportazione delle armi, la pena seguiva altra ragione; essendo di cinque once pel Conte, di quattro pel Barone, di tre pel Milite semplice, di due pel burgense, di una pel rustico (7).

(1) Del valore delle augustali, a generalmente *delle monete, che si nominano nelle Costituzioni delle Sicilie*, si truova una *Illustrazione* di Domenico DIODATI, nel tom. I degli Atti della reale Accademia delle Scienze e Belle lettere di Napoli, tom. I, pag. 313.

(2) *Const. Poenam eorum. Tit. De forbannitis.*

(3) *Const. Quaestiones jurisperitorum. Tit. De poena contumaciae.*

(4) *Const. Prosequentes. Tit. De pugnis sublatis.*

(5) *Ibid.*

(6) *Const. Cultus justitiae. Tit. De culta justitiae.*

(7) *Const. Quisquis de burgensibus. Tit.* (305).

§ LXXVIII. *Obbligazioni personali del vassallo verso il suo signore, e vicendevoli di questo verso di quello.*

Omaggio e *servigio* sono i due capi, a cui si riducono tutti i doveri de' vassalli verso i loro signori. *L'omaggio* comprende i personali; il servigio, i reali. L'*omaggio* si prende in questo luogo per lo debito della fedeltà, salvo sempre quella dovuta al Re ed a'suoi Ordini, dove queste due obbligazioni non si confondessero, come ne' vassalli immediati (1). L'omaggio richiedeva, che la vita, le membra, la libertà di fatto, l'onor del signore fosser difesi dal suo vassallo. Ei gli doveva segretezza in quel, che gli fosse da lui confidato; avviso, se conoscesse alcuna trama contra di lui, alla quale non potesse egli fare schermo da se; niuna partecipazione ne'disegni di fargli perder la sua terra (2); astinenza da ogni torto a lui, alla moglie, a'figliuoli. Il mancare a questi doveri si appellava in generale *fellonia;* a cui segniva la perdita di quel, che si teneva sotto la condizione della fedeltà. E viceversa se il signore battesse senza giusta causa il suo vassallo, o facessegli oltraggio nell'onore della moglie o delle figliuole ripugnanti, perdeva l'omaggio; e l'uomo offeso passava sotto la dipendenza immediata del Re (3). Parimente perdeva l'omaggio, se in sua causa criminale non liberasse dalla fidejussione il vassallo, che l'avesse prestata per lui; e perdeva la terra il vassallo, che nel caso simile non liberasse il signore (4). In materia civile, se il signore soverchiasse il vassallo, o non curasse di liberarlo dalla fidejussione per lui data; e al contrario se questi cavillosamente si diportasse verso di lui, pene civili punivano ugualmente *et nequitiam domini et vasalli calumniam* (5).

Sì fatti vicendevoli obblighi non cominciavano, se non dato e ricevuto il giuramento; i figli però del feudatario non potevano riceverlo da'loro uomini, senza prima l'ordine del Re (6). Queste disposizioni riguardano propriamente i feudatarj e i suffeudatarj; ma sono applicabili in parte a'primi in rapporto al Sovrano.

(1) *Omaggio* è sinonimo di *Hominium;* e vengono queste due voci da *Homo*, che nel linguaggio de' mezzi tempi, aggiuntovi il *mio*, *tuo*, *suo*, significava un uomo addetto ad un altro, debitor della sua fede ad un altro. Uomini del Re erano i feudatarj; uomini di costoro i suffeudatarj; uomini del feudo i soggetti agli stessi feudatarj. Du Cange, VV. *Hominium, Fidelitas.* È dunque errore di qualche moderno, che la voce *Uomo* era avvilita nel linguaggio feudale. Anzi la persona soggetta viene ivi diseguata col nome del genere, nel quale anche i Principi erano e sono compresi. Tra omaggio e giuramento di fedeltà il Montesquieu nota qualche differenza. *Espr. des Lois*, XXXI, 32. La differenza principale sembra, che sia quella, che passa dallo effetto alla causa.

(2) *Const. Domini a vasallis suis. Tit. De assecuratione dominorum a vasallis.* Si veggano le formole de' giuramenti negli *Usi feudali.*

(3) *Const. Si vasallus. Tit. De fidejussione dominorum a vasallis.*

(4) *Const. Si dominus. Tit. De adhibenda fidejussione.*

(5) *Const. Praesenti constitutione. Tit. De non opprimendis vasallis. Const. Si dominus. Tit. De adhibenda.*

(6) *Const. Comite vel Barone. Tit. De successione nobilium in feudis.*

§ LXXIX. *Obblighi de' feudatarj ne' lor matrimonj; e ad occasione di questi, de' matrimonj comuni. Tutele dei feudatarj pupilli.*

Va tra gli obblighi personali de' feudatarj, o immediati del Re, o mediati, ma da lui riconosciuti, che non potessero torre moglie, nè dare in moglie figliuola, nipote, sorella, senza permissione del Re stesso; ad evitare che i feudi non passassero in famiglie invise o sospette,

e dalle quali non fosse da sperare, come ereditario, l'onore e'l valore (1). Ed era un divieto per tutti, non pure pe' fendatarj, il contrarre matrimonj con uomini e con donne straniere; per essersi (dice **Federigo**) la purità de' costumi del paese con tal mescolanza pur troppo alterata (2); vivendo allora le nazioni come isolate fra loro; i quali divieti furon poi tolti dagli Angioini (3). E non solo i matrimonj, ma gli sponsali di tutti dovevano pubblicamente celebrarsi colle solennità ecclesiastiche, a pena di non partorire effetti civili (4). Di quel tempo correva la dottrina, che gli sponsali *de futuro*, seguiti dalla unione, passassero in matrimonio; cosa, a cui il nostro primo Re apportò rimedio, prima del concilio di Trento (5). Ai figliuoli impuberi del fendatario defunto si dava dal Re un tutore del più alto grado, sotto nome di Balio, fino agli anni quattordici finiti; il quale provvedeva insieme al mantenimento de'minori ed al servigio del Sovrano (6). Questo diritto fu poscia in gran parte mutato (7).

(1) *Const. Honorem nostri diadematis. Tit. De uxore non ducenda sine permissione.* Il simile era ordinato in uno *stabilimento* del suo contemporaneo S. Luigi, Re di Francia, dell'anno 1246. *Esprit des Lois*, XXXI, 33, *not.* D. *Dominus, qui dat feudum, eligit sanguinem, familiam generosam et fortem aliquam. Nihilque minus vult, quam ut ad feudum invitentur qui seorsim ab ea familia nascuntur.* Cujacius, *in lib.* I *Feudor. Tit.* I, § *Et quia vidimus.* Il nostro Bartolomeo Camerario, *Lection. feudal.* XXVI: *Eamdem praesumit lex futuram fidelitatem et militiam in iis, qui sunt ex eadem familia.* Il Macchiavelli, ne' *Discorsi sopra* Livio (III, 46) spiega, come in certe famiglie si conservino per più generazioni le medesime qualità.

(2) *Const. Cum hereditarium regnum. Tit. De matrimoniis.*

(3) Giannone, lib. XX, cap. IX, § II.

(4) *Const. Sancimus. Tit. De matrimoniis.*

(5) *Sess.* XXV, *De reform. matrim. Cap.* I.

(6) *Const. Minoribus. Tit. De jure balii.*

(7) *Vide* FIMIANUM *in Iure feud. Lib.* I, *cap.* IX. Il baliato veniva in Francia sotto nome di *guardia nobile*.

§ LXXX. *L'uso de'* commendati *abolito.*

Come in quella stagione il potere dipendeva dallo aver molta gente sotto di se, per farsi la guerra privata, e talvolta per farla al Principe, i signori si studiavano di usurparsi gli uomini del demanio, di rubarsi a vicenda gli uomini de' feudi, di prendere in protezione quelli, che si addicevano ad essi, a titolo di *commendati*. FEDERIGO, a torre tali disordini, comandò che gli uomini del demanio si restituissero colle loro famiglie, fra un dato tempo, al loro *incolato;* che per lo avvenire niuno dovesse allontanarsene o esserne distratto; che reciproceamente gli uomini de'feudi, passati nel demanio, tornassero agli antichi lari; che si abolisse l'uso de'commendati in paesi regj; che niuno potesse obbligarsi a servigj personali perpetui; che fosse lecito a chiunque, ancorchè tenuto a qualche servigio ignobile personale, il comperare nel demanio regio beni allodiali, e così aprirsi la strada ad una condizione migliore (1). Coll'abolizione dei commendati ne'paesi regj (2), FEDERIGO mostrò, quanto avanzata fosse tra noi la libertà civile e la ragion monarchica. Quel che le leggi permettevano altrove, anzi volevano, acciocchè i deboli non fossero oppressi, nè vagabondi, egli lo proibì; bastando la protezion regia ad assicurare ed a tenere in ordine tutti i suoi sudditi.

(1) Le costituzioni, che sono sotto i titoli VI, VII, VIII, IX, X, XI del libro III.

(2) Chi si fossero i commendati, è stato chiarito nel § LXVI, n. 4, e nella not. 14; e questo testo di Federico il chiarisce vie più.

§ LXXXI. *Obblighi reali.*

Il servigio militare era il primo de' pesi reali del feudo (1), il quale si prestava così. Per ogni venti once di rendita annuale di feudo abitato, e per ogni quaranta di feudo disabitato, il possessore prestava un servigio ordinario, intero. Le frazioni si ragguagliavan fra più tassati. Il servigio intero ordinario costava di un milite a cavallo, seguito da due armigeri o scudieri, anche a cavallo; e durava tre mesi. Il peso di questo servigio si divideva, in proporzione della rendita, tra i fendatarj immediati e i suffeudatarj militari, gli uni e gli altri, che obbligati al servizio intero, erano registrati, coll' assenso del Re, nel solenne catalogo de' baroni, detto *Quinternioni* o *quaderni* (2); de' quali i primi eran notati, come possessori, che tenevano *immediate et in capite a regia Curia*, o *in capite Curiae;* gli altri, *mediate a Rege*, *immediate a Comite vel Barone* ecc. (3). Di questo peso del servigio così i fendatarj, come i suffeudatarj, ne venivano in parte rinfrancati dagli uomini de' loro feudi o suffendi, mediante lo *adjutorio*, che riscotevan da essi, per gli allodj da lor posseduti; il quale adjutorio non poteva passare la metà del costo del servigio. A cagione di ciò, pe' fendi disabitati, il servigio era la metà di quello, che si prestava pe' feudi abitati (4). I possessori dunque allodiali portavano anche essi il carico della guerra, ma vi soddisfacevano in danaro, e indirettamente, per mezzo de' baroni. A peso

di costoro era il prestarlo in natura o direttamente, sempre che fosse possibile; talchè, sotto i Normanni gli stessi Prelati dovevano trovarsi ad oste; e con tal condizione si permetteva loro la esazione dell'adjutorio (5). Andavano ad oste, se non per combattere, almeno per esortare e per benedire; quantunque non manchino gli esempj del combattere, sopra tutto in Francia (6).

Il servigio dunque della guerra era per tutti i feudatarj di età maggiore; ma a poco a poco, prima per via di eccezioni, dandosi ora un sostituto, ora danaro, poscia per regola, fu trasmutato in prestazione pecuniaria certa, annuale, che venne chiamata *adoa*. L'*adoa* era divenuta di regola, verso la fine del decimoquinto secolo, quando sotto Ferdinando il *Cattolico*, ne fu istituito il solenne registro, chiamato *Cedolario* (7). Dallo stabilimento dell'adoa comincia l'uso di assoldare le milizie; ma quello di avere soldati *permanenti*, venne più tardi. Carlo V Imperatore lo introdusse in Napoli (8); prima di Carlo, Ferdinando il *Cattolico* ed Isabella, in Ispagna, e Massimiliano e Ferdinando, in Germania (9); e prima di tutti costoro, Carlo VII, in Francia (10). Appo i Franchi il servizio de' feudatarj era doppio, quello di combattere e quello di giudicare; ed il giudicare era anch'esso un combattere, poichè il giudice, da cui s'era appellato, combatteva coll'appellante (11). Tra noi il servigio era semplicemente militare, al tempo di Federico; e la giurisdizione si aggiunse tardi a' baroni. Notisi qui di passaggio la vera ragione, per la quale in questo regno i feudi non potevan procedere, se non dal Principe; perchè il debito del servigio militare non poteva essere, se non verso di

chi aveva diritto di far la guerra; principio sconosciuto e vilipeso ne' disordinati tempi delle guerre private, prima dello stabilimento legale della nostra feudalità.

(1) *Reali*, perchè seguivan la quantità della rendita del feudo; laddove i meri personali, cioè quelli di omaggio, erano individui ed assoluti.

(2) *Quaterniones* si chiamano nella Cost. *Post mortem. Tit. De morte baronis*, ed altrove.

(3) Gl'immediati *a Comite vel Barone*, ma registrati, si dicevano registrati *secundum quid*. Vi erano ancora i feudi e i suffeudi *plana et de tabula*, cioè senza vassallaggio e disabitati; descritti in un registro inferiore, chiamato *tabula*; i quali non conferivano nobiltà.

(4) Pecchia, Tom. II. Dissert. II, § XIX.

(5) *Const. Quamplurium. Tit. De adjutoriis.*

(6) Firiani *Jus feudal. Lib. II, cap.* XVI. Si vegga il Ziegler, *De episcopo milite*. Carlo Magno in Francia, l'803, proibì a' Vescovi ed agli Abati l'andar *di persona* alla guerra. I prelati se ne adontarono, quasi con ciò si fosse voluto abbassare la lor posizione sociale. Lo Imperadore si credè obbligato di spiegare, ch'egli lo aveva fatto per ristabilire il ministerio sacerdotale, ch'era un ministerio di pace. Tostamente sotto Lodovico Pio, molti di essi chiesero ed ottennero la esenzione anche pe'loro uomini. *Capitularia Reg. Francor.* Baluzii, *Tom.* I, *pag.* 405-412, 589, 684.

(7) Firian. *ibidem*, *cap.* XVII.

(8) Rovitus *in Pragm. De militibus* XI. Bando ivi del Conte di Lemos, che rinnuova una ordinanza di Carlo V. Pecchia, T. I, pag. 204.

(9) Robertson, *Hist.* de Charles V, *tom.* I, *pag.* 133 *et seqq.* Pecchia, Tom. III, pag. 109.

(10) Henault, *Abrégé chronologique de l'Hist. de France*, *an* 1445 *et* 1446.

(11) *Esprit des Lois*, XXVIII, 27; XXX, 18.

§ LXXXII. *Spiegazione della costituzione*, Praedecessorum nostrorum.

Al servigio militare si dee ricorrere per intender bene la celebre costituzione, *Praedecessorum nostrorum* (1); con cui lo Imperadore FEDERICO agli ordini religiosi degli Spedalieri e de'Templarj, *sive cuilibet alii loco religioso, de quo nostrae Curiae servitium minime debeatur*, vietò lo acquisto di nuovi stabili, fuorchè a titolo di permuta; gli obbligò a vendere fra un anno quelli, che loro venissero da pii disponenti, permettendo loro di ritrarne il prezzo; e fece poi liberi i lasciti *de rebus quibuscumque mobilibus, quantumcumque pretiosis*. Tutto sta nella esenzion del servigio, conceduta, per eccezione, agli Spedalieri, a' Templarj, e forse a qualche altro luogo pio, che la godesse; eccezione, che turbava la economia dello stato; della cui generalità erano stati sommamente gelosi RUGGIERO e GUGLIELMO il Buono, che qui FEDERICO loda come autori della legge, sotto l'appellazione generale di *praedecessorum nostrorum*. Secondo lo allibramento di RUGGIERO, tutti i beni dovean contribuire al servizio, i feudali direttamente, gli allodiali per via di adjatorj. Le chiese stesse non ne erano immuni, come si vede dalla costituzione, *Quamplurium;* dove sotto il nome di *capita ecclesiarum*, sono accennati gli Arcivescovi, i Vescovi e gli Abati, ch'erano allora ricchi di feudi e di allodj; giusta il sistema dello allibramento generale, che RUGGIERO tolse da quel, che aveva fatto, nel secolo precedente, in Inghilterra GUGLIELMO il Conquistatore, suo nazionale (2). Questa è la spiegazione più probabile di quelle, che di sì famosa e guasta co-

stituzione si son date da varj dotti (3). La medesima costituzione fu fatta servir di principio alla proibita amortizzazione de' beni, quando, il 1769, fu ordinata nel regno; che poi è stata rivocata dal concordato del 1818.

(1) *Tit. De rebus stabilibus Ecclesiae non alienondis.*

(2) *Irrotulans singulos episcopatus et abbatios, pro voluntate suo, quot milites sibi et successoribus suis hostilitatis tempore voluit o singulis exhiberi.* MATTHAEUS PARIS, *Historia, in Willelmo Conquaestore. Pag.* 8.

(3) PECCHIA, Tom. II, Dissert. H, § XVI; MAFFEI, *Juris Neap. Lib.* III, *cap.* III, § III. La recata costituzione nel secolo degli Angioini fu riputata *sacrilega*, perchè offensiva della libertà della Chiesa.

§ LXXXIII. *Del relevio.*

Il *relevio* era un altro peso reale del feudo, consistente in una prestazion pecuniaria, che il nuovo vassallo, in morte del predecessore, pagava al suo signore, in riconoscenza della rinnovazione del benefizio. Negli *Usi feudali* non se ne fa motto; il codice Fridericiano nella costitnzione, *Post mortem baronis, Tit. De morte baronis nuncianda Imperatori*, ne fa menzione, come di cosa autorizzata dal costume; e vi si dice, che non debba oltrepassare le *dieci once d'oro*. Ma l'uso anche antico l'alzò alla metà della rendita dell'anno della morte, depurata da pesi. Il relevio era molto simile al landemio, che si pagava nella rinnovazione della enfiteusi, contratto anche molto simile al contratto feudale. Se ne truovan gli esempj in altre nazioni (1).

(1) PECCHIA, Tom. II, Dissert. II, § XXIV. HALLAM, *L'Europe au moyen âge. Tom.* I, *pag.* 211. *Paris*, 1828.

§ LXXXIV. *Dotario della moglie; doti delle figliuole e sorelle; vita-milizia.*

Erano anche pesi del feudo, ma verso della famiglia, il provvedere alla collocaziono delle figliuole, delle sorello, delle amite; alla ricorrenza de' quali bisogni, e di alcuni altri, nelle Costituzioni determinati, si potevano i signori rivolgere agli uomini del feudo per un *moderato adjutorio* (1). Alla moglie del feudatario si poteva costituire il *dotario* sopra i fendi, o sia una certa donazione per la vedovanza, a simiglianza del *meffio* longobardico; la quale era in usufrutto, secondo le Costituzioni (2). Ma per le leggi posteriori si stese alla proprietà in tutto o in parte, secondo i casi (3). Dove i feudi erano individui, i secondogeniti godevano a vita una quota de' frutti del feudo, per poter vivere e militare; donde vita-milizia tra noi si addimandava, come in Francia *appannaggio* (4). Per armare il fratello milite, poteva il primogenito esigere anche un discreto adjutorio dagli uomini del feudo (5).

(1) *Const. Quamplurium. Tit. De adjutoriis exigendis. Const. Comitibus, Baronibus. Tit. De adjutoriis pro militia fratris. Const. Fratribus. Tit. De fratribus obligantibus partem feudi pro dotibus sororum.*

(2) *Const. Si quis Baro. Tit. De dotario constituendo in feudis et castro. Const. Mulier. Tit. De dotariis constituendis. Const. Licentiam. Tit. De dotibus.*

(3) *Capitul. Mulier dotarium. Tit. De dotibus mulierum. Capitul. Mulier dotata, tit. eod.*

(4) Du Cange, *Gloss. lat.* V. *Apanamentum.*

(5) *Cit Const. Comitibus. Adde* Finian. *Juris feud. Lib.* II., *cap.* XIX.

§ LXXXV. *Inalienabilità de' feudi.*

Poichè Ruggiero fu salutato Re la seconda volta, colla prima legge, che pubblicò in una generale adunanza, nella città di Ariano in Puglia, il 1140, legge fondamentale della novella monarchia; dichiarò di suo diretto dominio tutte le *regalie*, ovvero tutti i feudi e le cose feudali, che si tenessero da' Principi suoi figliuoli, da' Conti, da' Baroni, da' Militi, dagli Arcivescovi, da' Vescovi, dagli Abati; e vietò a tutti quei, che ne avessero o molto o poco, di alienarle, di donarle, di venderle, o in tutto o in parte (1). Egli imitò Roberto Guiscardo suo patruo, che elevatosi sopra i suoi commilitoni, *diversis licet temporibus, totam terram, universosque partium illarum Normannos, praeter Richardum, suo subdidit dominatui*, come scrive un cronista del tempo (2). Nel che Ruggiero e Roberto, o per la diversità delle circostanze, o per loro moderazione, si tenner lontani dalla rapacità e dalla crudeltà di quell'altro fortunato Normanno, il conquistatore della Inghilterra, Guglielmo, contemporaneo di Roberto (3); che confiscò tutte le proprietà inglesi, spogliandone gli antichi possessori (che parte ammazzò), ed investendone in feudo i suoi (4). Laonde anche oggi le terre ivi si riguardano come tutte procedenti dal Re, e passano di uno in uno al modo feudale (5). Le quali cose non ebbero mai luogo appo noi, dove l'allodialità non è stata mai tocca.

Federico II, spiegando ed ampliando la famosa costituzione dell'avolo con tre altre sue (6), e con una quarta, ch'è fuori del corpo di esse (7), aggiunse che tutte dovessero tornare alla corona città, castel-

la, munizioni, ville, casali, redditi e servizj di natura feudale, di cui non si esibisse la concessione di RUGGIERO o de' due GUGLIELMI o sua; che sopra tutto si dovessero restituire le persone appartenenti al real demanio; che le concessioni fatte, come sopra, dovessero essere o confermate o rivocate o moderate, secondo che meritassero; che sulle regalie legittimamente confermate non valesse alcun contratto, nè atto di ultima volontà per trasferirle ad altrui, non transazioni, non compromessi, non permutazioni, senza *speciali Celsitudinis nostrae licentia*, dando facoltà agli autori stessi di rivocare il fatto proprio. Ne eccettuò soltanto le *scadenze*, dette altrimente *tenasie*, e volgarmente feudi *piani* ET DE TABULA, cioè que' terreni feudali, che *ab antiquo* era stato solito concedersi *ad libellum*, sotto servizio ignobile, come una prestazione pecuniaria o simile; de' quali, scaduti che fossero, si permise a' padroni diretti la riconcessione senza regio assenso, purchè colla stessa prestazione. Con che la subinfeudazione nobile e militare (8) venne ad essere inclusa nella necessità del regio assenso, contra il gius comune de' feudi. Con altre costituzioni citate di sopra, fu fatta ancora eccezione per lo dotario delle vedove, e per le doti delle figliuole, delle sorelle, e delle amite, quando mancassero allodj sufficienti (9).

Siccome fu proibito, fin da' principj della monarchia, lo alienare le regalie, che legittimamente si tenessero; così vietò RUGGIERO di ritener quelle, che non fossero compossibili colla subordinazione dovuta al Sovrano, e colla pace pubblica; ingiungendo la demolizione de' castelli, delle torri e di tutti i luoghi forti, spezialmente nel regio demanio, senza sua per-

missione; e dichiarando bastevole ad assicurare tutti i suoi fedeli la sua protezion reale (10). Così furon gettate le fondamenta di una feudal monarchia, ma regolare e bene ordinata, scevera di quegli abusi, che, già era gran tempo, travagliavano tuttavia la Francia.

(1) *Const. Scire volumus. Tit. De juribus rerum regalium.*

(2) Leo Ostiensis, *lib.* III, *cap.* 16.

(3) Roberto, morì il 1085; Guglielmo, il 1087, avendo fatta la conquista il 1066.

(4) Matthaeus Paris *in Willelmo Conquaestore. Pag.* 8—*Exclusis avita hereditate Anglis, agros et praedia militibus suis assignavit; adeo ut dominium directum sibi reservarit, ... ideet ut omnes in feudo sive fide teneret; et nulli praeter Regem essent veri domini, sed fiduciarii domini et possessores.* Guilelmus Camdenus, *in Britannia, pag.* 55 *et* 56. Hallam, *L' Europe au moyen âge, ch.* IV, *part.* II, *tom.* II, *p.* 56.

(5) Blackstone, *Lois anglaisee, Tom.* III, *pag.* 27 *et* 28 *Bruxelles*, 1074. De l' Olme, *Constitution de l' Angleterre.*

(6) *Conet. Dignum fore. Tit. De jure euae Curiae. Conet. Perconas. Tit. eod. Const. Divae memoriae. Tit. De procuratione feudor. et rer. feudal. Const. Hac edictali. Tit. eod.*

(7) *Ap.* Ughellius, *Ital. sacra. Ad Archiepiscopos S. Severi. T. IX, pag.* 478. Pecchia, Tom. I, pag. 190.

(8) *Const. Post. mortem. Tit. De morte baronis.*

(9) § LXXXIV.

(10) *Const. Castra, et Const. In locis demanii nostri. Tit. De novis aedificiis.*

§ LXXXVI. *Della successione Fridericiana.* Const. In aliquibus.

La successione feudale non poteva esser se non legittima, in conseguenza del non potersi disporre de' feudi. Ora intorno a tal successione fece Federigo due leg-

gi (1). Colla prima riprovò l'uso introdotto *in alcune parti del regno*, che, escludendo le figliuole femmine dal succedere a' feudatarj morti senza prole maschile, vi chiamava i maschi agnati collaterali, quanto si volesse remoti, lasciando a lor discrezione la collocazion delle femmine esclnse. Quest'uso, verisimilmente di quei Franchi, che in virtù della legge salica ammettevano soli maschi a' feudi, come a terre saliche; Federigo, e per esser di nazione diversa, e perchè il suo regno era dotale della madre, non poteva e non doveva tollerarlo (2). Dispose quindi, che morendo un padre, qual ch'egli si fosse, franco o longobardo, milite o burgense, venissero preferiti soltanto i maschi germani, col peso di *maritar* le sorelle, e similmente le amite (3), *secundum paragium;* che viene a dire con uno di pari condizione. Dispose, che non essendo maschi, succedesser le femmine; alle quali, se minori e figliuole di Conti, di Baroni, di Militi, promise nella minore età un balio, e dopo i quindici anni uno sposo. Legge savia ed equa! che soddisfa a' voti della natura, lasciando il retaggio paterno appo i figlinoli; soddisfa a' veri loro bisogni, dando a' maschi il modo di sostener la propria famiglia, e provvedendo le donne di convenienti mariti, de' cui beni giusto è che vivan le mogli; soddisfa al ben dello stato, conservando esse famiglie, ed assortendo i matrimonj più secondo le convenienze personali, che secondo la quantità delle doti; il cui eccesso gli rende difficili e gli corrompe, e faceva dire a Dante, (benchè in circostanza infinitamente più leggiere, che a'nostri dì) come *le figlie, nascendo, fanno paura al padre.* Ha soddisfatto finalmente e retto alla sperienza de' secoli, poichè sei ne

sono scorsi fino alle leggi cambiate; se non se ne voglian contare ancora sei altri, da che i Longobardi statuiron la simil cosa, imitando senza saperlo il popolo più intelligente e più colto del mondo antico, cioè gli Ateniesi (4).

(1) *Const. In aliquibus. Tit. De successione filiorum Comitum vel Baronum. Const. Ut de successionibus. Tit. De successione nobilium in feudis.*

(2) Il Presidente di Montesquieu osserva, *che le femmine succederono ne' regni, il cui stabilimento seguì a quello della perpetuità de' feudi, come i fondati da' Normanni* ec. Alla perpetuità de' feudi seguì la succession delle femmine ne' feudi stessi. Successioni ne' feudi e ne' regni camminano del pari. L. XXXI, 32. *Le femmine non succederono nè alla corona di Francia, nè allo Imperio, perchè nello stabilimento di queste due monarchie le femmine non succedevano (ancora) a' feudi. Ivi.* Gostanza tra noi succedè a Guglielmo II, suo fratello germano, in esclusione di Tancredi e di Guglielmo III più remoti. Così le femmine succedono in Inghilterra; monarchia fondata da' Normanni, poichè la perpetuità de' feudi si era già stabilita in Francia, quando i Normanni ne uscirono, che fu nel secolo XI.

(3) Veggasi di sopra il § XXV, che mostra l'origine di questo diritto.

(4) Cit. § XXV. Aggiungete Arniseo, *Doctrina Politica, lib. I, cap. III, De dote.* Notisi che Federico dice, e così ancora le *Consuetudini napolitane, maritare, secundum paragium*, non già *dotare*, come i DD. che han voluto mischiare le idee del diritto romano con leggi di diversa origine, han fatto. La dote non è necessaria, secondo le nostre patrie antiche leggi; poteva divenir tale, quando il maritaggio non altrimenti si potesse conseguire. Veggasi un nostro dotto uomo, di cui spesso facciamo uso, Carlo Pecchia, T. III, pag. 269. Parlando egli delle doti, che già esorbitavano al declinare del passato secolo, non si potè rimaner di esclamare: *Leggi, consuetudini, usi, opinioni di dottori, decisioni di tribunali, cavillazioni di forensi, inimicizie di congiunti, spese di liti, tutto finirebbe, se la voce maritare ritornasse al suo primo significato. Più costume e meno albagia*

nelle donne: più frequenza di matrimonj e meno dissolutezza negli uomini: poco dispendio nello entrare in casa una sposa, e poco ancora nello uscirne, compensato almeno l'uno coll'altro. Pag. 278.

§ LXXXVII. *Continuazione.* Const. Ut de successionibus.

La esposta legge di Federico tratta promiscuamente della feudal successione e della borgensatica. In entrambe non esce dall'ordine discendentale; talchè nel regno, trattandosi di collaterali, succedevan maschi e femmine ugualmente, secondo il diritto romano Giustinianeo. La legge, che viene appresso, è tutta feudale; e facendo un supplimento in questa parte alla prima, dichiara e statuisce più cose.

1. La chiamata de'maschi e delle femmine del secondo grado discendentale progredisce allo infinito, *servata tamen sexus praerogativa*. Quì Federico fe più di Corrado il *Salico*, che non aveva passati i figliuoli de'figliuoli; ed incluse di più le femmine. La legge di Corrado era la sola, che fosse penetrata nel regno, perchè Lotario II o III, il quale estese la successione al patruo, l'anno della sua coronazione in Roma, 1133, non valse mai nel regno, già sottratto dallo impero, per opera di Ruggiero (1).

2. Riconosce Federico i feudi *de jure Francorum;* ed in questi ammette una seconda prerogativa, cioè della età, per coloro, che vivevano in regno *specialiter* con tal diritto.

3. Passa egli alla linea collaterale, e chiama i fratelli *sive ex utroque latere*, *sive ex altero tantum*, e le sorelle *in capillo*, a succeder colle stesse prerogative al fratello defunto; escluse le *maritate e dotate*, ed e-

scluso eziandio il comun padre superstite (2). Dunque la linea ascendentale è lasciata da banda nel suo principio; e ciò secondo la natura de' feudi, che non vanno per regola a quei, che non discendano dallo stipite del feudo, cioè dal primo investito. La congiunzione del fratello, di cui parla la legge, e dice bastar quella *ex altero (parente) tantum*, ha dato luogo a famose battaglie nel vecchio foro; tenendo i più sensati, che l' un genitore si dovesse intender quello, da cui il feudo procedeva, per la regola anzidetta (3).

4. I figliuoli de' morti fratelli sono ammessi al feudo lasciato dal patruo, purchè fosse antico, o sia quando fosse stato del *padre comune*, cioè del padre ed avolo rispettivamente; il che non si richiedeva, come abbiam veduto, nel succedere del fratello, il quale era ammesso anche nel feudo nuovo, come in compenso al defunto della frustrata speranza di tramandarlo alla discendenza. E in ciò si segue anche la regola, che non succede nel feudo chi non discende dallo stipite del feudo; regola, che fu offesa da Lotario nel chiamare il patruo a succedere al nipote (4). E qui resta la successione collaterale Fridericiana, cioè al terzo grado; la quale, per la debolezza de' Re d'Italia, era colà trascorsa al settimo. Appo noi tra le grazie appresso fatte al baronaggio, fu estesa al quinto (5); e nella Sicilia oltre il Faro, al sesto (6).

5. Ripigliando la chiamata delle femmine alla successione de' padri, ci è una distinzione importante, tra femmine maritate e dotate di beni paterni, e le altre; poichè, se il padre viveva *jure Francorum*, si lasciavano indietro le prime, ancorchè maggiori, e succedeva la maggiore delle altre, onde il Re potesse bene aprir

gli occhi sullo sposo da darle (§ LXXIX); se il padre viveva *jure Longobardorum*, allora succedean tutte, messo in collazione quel che avevano ricevuto dal padre. Nel succedere poi a'fratelli, le maritate e dotate erano escluse sempre, o che il feudo fosse *de jure Longobardorum* o *de jure Francorum*. Il diritto de'Franchi, o sia la prerogativa della età, che al secol di Federico formava eccezione, andò guadagnando col tempo; facilmente per la giurisdizione aggiunta a'nostri feudi, poco confacevole colla dividuità di essi (7). Così questo secondo diritto divenne di regola, ed il longobardico di eccezione.

I Siciliani hanno intese le norme del succeder Fridericiano pe'soli feudi; per gli allodj han seguite le leggi romane. Ma la costituzione *In aliquibus* riguarda espressamente feudali e burgensatici, *sive miles sit*, *sive burgensis*. Il foro dell'una e dell'altra parte del regno ha mosse e decise varie quistioni sul testo di Federico, che non sono del nostro istituto (8).

Il diritto successorio del regno da'tempi di Federico in poi prese un carattere tutto diverso da quello de' tempi trascorsi. Di agnatizio, qual era stato dianzi, divenne cognatizio. L'agnazione, che correva fin dalle leggi decemvirali, e facilmente anche da tempi più alti; che fu lasciata libera sotto gl'Impp. Antigiustinianei; che si trovò d'accordo collo spirito delle leggi barbariche, e segnatamente colle nostre longobarde; che si trasfuse negli *Usi feudali*, i quali son formati sulle leggi medesime; sempre costante nell'ordine collaterale, e soltanto con qualche eccezione nel discendentale; intoppò in Federico, il quale, da una parte ammetten-

do per regola a' feudi le femmine, e dall'altra dando libero il passo al risorto diritto Giustinianeo, sotto il generico nome di romano, aperse la più ampia strada alla cognazione, che da quel tempo in poi prese a dominare nelle nostre successioni.

Come appendice alla successione Fridericiana, segue un'altra costituzione (9); colla quale il suo autore statuì, che dove i figliuoli de'cherici, per la macchia dei loro natali, non potessero succedere ne'beni paterni e materni, gli ricevessero a censo dalla Curia del Re, pagandone un tanto l'anno.

(1) Per l'anno di tal legge, si vegga il SIGONIO, *De regn. Ital. Lib. XI*, e'l BARONIO, *Annal.* DE ANDREIS, *Disp. An fratres ecc. Cap.* II, § III, *p.* 82 *et seq.*

(2) *Intelligenda haec erant in feudis novis, non in antiquis; scilicet non quando feudum pervenisset ab ipsomet patre, a quo forte fuisset refutatum filio, quia tunc successisset pater, non fratres, et in specie docuit* ANDREAS *de Isernia.* DE ANDREIS, *Disp. An fratres ecc. Cap.* III, § IX, *pag.* 168.

(3) Il celebre FRANCESCO d'ANDREA lo ha sostenuto dottamente nelle disputazione, *An fratres in feuda nostri regni succedant, cum fratri decedenti non sunt conjuncti ex eo latere, unde ea obveniunt.*

(4) *Cap. Si quis miles, tit. Const. Lotharii: Lib. I Feud. tit.* 19.

(5) *Pragm.* XXXVII, *De feudis.* Ma poi la cosa fu messa in dubbio pel quinto. *Pragm.* XLI, *eod.*

(6) Così il Re GIACOMO, nel suo capitolo 33, *Si aliquem.* Si vegga FRANCESCO ROSSI, *in Conspectu juris publici feudalis, communis ac siculi, Thes.* LXIV.

(7) De ROSA. *Praelud. feud. Lect.* VIII, *n.°* 77, *pag.* 49.

(8) Dovrebbe dirsi, che in Sicilia non vi fossero mai stati altri feudi, che di diritto francico; poichè le leggi longobardiche non mai vi hanno regnato; ma il fatto è dubbioso. Dice il *Marchese* SIMONETTI, stato ivi

Consultore del regno, in una dotta consultazione al Re: *Non è vero, come taluno ha detto, che in questa isola non ci fossero mai stati feudi del diritto de' Longobardi, perchè costoro non mai ci dominarono. Tra le molte antiche carte, che ho dovuto osservare, ho veduti varj feudi dividui; il che certamente per diritto de' Franchi non avrebbe potuto accadere.* Appo il Pecchia, nel IV tomo, pag. XXXVI. Ma non potrebbe essere stata un' applicazion di eccezione del diritto romano a' feudi, siccome in Italia fu del diritto longobardico? Ciò, ch' egli soggiunge appresso, che nelle costituzioni, *il diritto longobardico si dà per comune così in terra ferma, come nello isola, e quello de' Franchi per particolare*; niente pruova. Nelle Costituzioni si dà per comune così il longobardico, come il romano; e non distinguonsi le parti del regno, *Const. Puritatem, Tit. De praestando sacramento*, della quale parleremo appresso. Per la Sicilia doveva esser diritto comune il romano. Ma se la dividuità, trovata in alcuni feudi di Sicilia, sia da riferire al diritto longobardico, sarà un altro indizio, unito a quello della nota 15 al § XXXIV, che tal diritto vi penetrò in parte. Ed è naturale, che i grandi, i quali stavano attorno al Re, si fossero, fin da' tempi di Ruggiero e de' due Guglielmi, accomodati a quel diritto, che con essi era entrato nella isola.

(9) *Const. Sicut accepimus. Tit. De filiis clericorum.*

§ LXXXVIII. *I feudi nel regno erano ereditarj misti; e che cosa ciò importi.*

Il feudatario dunque non poteva regolarmente crearsi nel feudo un successor di sua scelta, alterando l' ordine della successione feudale; i cui individui eran tutti virtualmente inclusi nella investitura. Poteva nondimeno gravare i feudi, per maritar le figliuole, le sorelle, le amite; poteva farlo, per costituire il dotario alla moglie, ed assegnarlene anche uno, quando ne avesse tre o più, tranne quello che dava il titolo alla baronia; poteva, ch' è più, ipotecare, alienare, vendere il feudo,

de speciali nostrae Celsitudinis licentia, dice il nostro Imperadore, come abbiam visto. E così poteva diminuire, ed anche far vane in tutto le speranze del successore, ch'era obbligato di stare a tai fatti.

Questo corredo di facoltà, che sono antichissime ne' nostri feudatarj, cominciando alcuna da' Normanni, fu la cagione o l'effetto di una dottrina del tempo, del pari o più antica, che tutti i nostri feudi fossero *ereditarj*, *misti di patto e provvidenza; ereditarj* cioè dello ultimo defunto (1), il quale poteva far tante cose non utili al successore; di *patto* e *provvidenza*, poichè *ex pacto accipientis*, *et ex providentia concedentis*, egli il successore vi era chiamato, nè altri poteva venirvi in suo luogo. *Tibi et heredibus*, o *Tibi tuisque heredibus*, fu la formola antichissima del regno, che rinnovandosi ad ogni passaggio, si applicava sempre agli eredi dello ultimo defunto; ma per *erede* s'intendeva quello del sangue. A questa formola, per maggior chiarezza, sebbene ad altro intendimento, fu aggiunto dagli Angioini, *ex corpore legitime descendentibus*, colle quali parole si venne a spiegar tutto; *eredi*, in quanto venivano i successori obbligati di assumer la qualità di eredi del defunto prossimo, a fin di dover rispettare il fatto di lui; ma procedenti *dal corpo* del primo investito. Feudi di questa fatta si truovan di mezzo tra gli ereditarj puri e i pattizj. Gli ereditarj puri uscivano al tutto dalla regola, e sono stati sempre rari; *Tibi et cui dederis, Tibi et heredibus quibuscumque.* I pattizj procedevano a modo di fedecommesso di famiglia; dove non solamente la chiamata veniva dai maggiori, ma al chiamato non si poteva far pregiudizio; *Tibi et liberis, tibi et descen-*

dentibus. E pure in questi s'introdusse un certo che di ereditario, che fe poi strada agli ereditarj misti. I figli, per succedere nel feudo paterno, dovevano accettare la eredità del padre, o ricusare l'uno e l'altra insieme (2). Nel che Pileo, famoso giureconsulto di questo dodicesimo secolo, fu il primo a scorgere i primordj del feudo ereditario misto. Trovata questa traccia nella linea discendentale, fu facile voltarla alla collaterale; ed ecco i feudi ereditarj misti di poco tempo appresso (3).

Non è dunque un mostro cotesta doppia natura, come l'ha qualificata qualche scrittore (4); ed apprestava molti comodi a'possessori attuali. Potevano essi così disporre del valore e dei frutti del feudo a piacere, e fino allo intero, dove mancassero figliuoli; a'quali si doveva sempre far salva la legittima, ch'era la terza parte di tal valore. Potevan far debiti, senza frodare i creditori; i quali o avevan l'azione ipotecaria sul corpo del feudo, se vi era lo assenso del principe; o avevano l'azione personale a far vendere il feudo. Fuori del regno vi avea di tali feudi; ma nel regno tutti eran tali (5). Sorto il dubbio, se anche quelli di diritto longobardico, fatti rari tra noi, fossero di natura mista; il Sagro Regio Consiglio, unite le quattro ruote, a memoria nostra, lo dichiarò per l'affermativa (6).

(1) *Ereditario* in questo luogo è detto il feudo in un senso più specifico, che lo ereditario dato di sopra a' feudi, quando cominciarono ad esser trasmisibili.

(2) *II Feud.* 45 *in princ. et* 51 § *Si filius.*

(3) Herr. Coccei, *Dissertat. curiosarum T.* II, XXVIII. *De feudo hereditar. mixto*, § 31 *et deinceps.*

(4) Rosenthalius.

*

(5) Isern. Afflict. *sub rubrica feud. An agnati vel filii. Idem* Afflict. *decis.* 240, *n.* 11; Capycius, *decis.* 198 *et* 199; De Franchis, *decis.* 15; Montanus, *De regalibus officiis*, *n.* 29 *et seg. pag.* 197; De Rosa, *Praelud. feud. Lect.* XII, *n.* 11 *et segg. T.* I, *pag.* 74, *Tom.* II, *praesertim n.* 11, 12, 13, 14, *ecc. pag.* 85; Pecchia, Tom. II, dissert. II, § XXVI e XXVII; Fimian. *Jur. feud. lib.* II, *cap* IV.

(6) Nella causa tra' i fratelli Ronghi, il Duca cioè di S. Martino e 'l Baron di Casignano.

§ LXXXIX. *Giurisdizione come e quando divenisse patrimoniale de' feudatarj. Giurisdizione a conoscer de' feudi e delle cause de' feudatarj, particolare ed antica.*

La giurisdizione patrimoniale de' baroni, ovvero la potestà di giudicare in materia civile e criminale nel proprio feudo, cominciata ben tosto in Francia ed altrove (1), non è riconosciuta nel nostro codice normanno-svevo, se non per eccezione. Anzi vi è fulminato, colla confiscazione de' beni, qualunque attentato i feudatarj vi commettessero, in pregiudizio dell'autorità regia, che sola provvedeva alle cose giudiziarie, per mezzo de' suoi ufficiali di giustizia (2). Sotto i Re Angioini, che viene a dire per tutta quasi la metà del secolo decimoquinto, la cosa andò presso che del pari (3). Ma si cambiò sotto gli Aragonesi; i quali larghi in questa parte co' baroni, renderon la giurisdizione venale al par de' feudi, seguendo l'uso già fatto comune in altre parti di Europa.

La giurisdizione bensì a conoscer de' feudi e delle cose feudali è antica, ed aveva qualche singolarità. Imperciocchè ne conosceva il signore del feudo o solo

o coi Pari della Curia, secondo i casi: dove però vi andava del suo interesse, lo facevano i soli Pari (4). L'uso dei Pari ne' giudizj deriva da' costumi germanici (nota al § XXXV). Nelle Costituzioni (e così si continuò sotto gli Angioini) il Gran Giustiziero, o sia la Magna Curia, di cui poco stante favelleremo, giudicava de' feudi quadernati (5); de' piani *et de tabula* giudicavano i Giustizieri delle provincie (6).

Ma i Conti, i Baroni, i Militi, civilmente o criminalmente convenuti, *judicia eis invicem reservando*, non potevano essere giudicati se non da' Pari della Curia del Re, *per Comites et Barones, et eos, qui a nobis tantum feuda in capite tenent*; che doveano prender consiglio da probi uomini e da altri nobili, siccome statuì FEDERICO (7). Uso antichissimo, che veggiam praticato sotto i Normanni (8); e seguito, anzi esteso dagli Angioini alle cause anche attive de' baroni (9); e passato a' tempi seguenti (10). Anzi, dove prima era in arbitrio de' Pari o il giudicare per se, o il rimettere alla Magna Curia; fu poi introdotto, ch' essi stessi dovessero intervenire nella medesima, e dare il loro voto in materia di feudi, e di cause attive e passive di alcun feudatario (11). E fin quì del diritto feudale del regno, secondo le Costituzioni.

(1) BODINUS, *De republica*, *Lib.* III, *cap.* V.

(2) *Const. Ea quae ad speciale decus. Tit. Quod nullus Praelatus, Comes. Const. Cum satis. Tit. Qua poena universitatis. Const. Justitiarii. Tit. De officio Justitiaratus. Const. Locorum bajuli. Tit. De cognitione causae.*

(3) *In capitulo, Item Justitiarii. Vid.* FRIMAN. *Elem. Jur. feud. Lib.* II, *cap.* XIV. Il primo tra' nostri Re a vendere feudi, ma non giu-

risdizione, che allora non v' era, fu Ladislao Angioino, che cominciò a reguare il 1386; e ciò per avere di che pascere il suo genio bellicoso e prodigale. Pecchia, T. III, pag. 253.

(4) I. *Feud.* 18; II, 15, § *fin.* 16, 39, 46.

(5) *Const. Statuimus. Tit. De officio Magistri Justitiarii. Const. Magnae Curiae. Tit. De Magistr. Justitiar.*

(6) *Const. Justitiarii nomen. Tit. De officio Justitiaratus. Const. Locorum Bajuli. Tit. De cognitione causae coram Bajulis.*

(7) *Const. Ut universis, Tit. De servando indemnitatem Comitibus.*

(8) Hugo Falcandus, *Hist. Sic.* Romualdus *Salernit. in Chronica, ad an.* 1145.

(9) *Capitulo, Item statuimus*, di Carlo II.

(10) Afflictus *ad dict. const. Ut universis, n.* 9.

(11) Pecchia, Tom. I, pag. 203.

§ XC. *Costituzioni non feudali. Parte prima, che riguarda le cose sacre.*

Ripigliando or da capo le nostre costituzioni, ne scorreremo le principali, secondo l'ordine, che in esse han le materie; richiamando alle lor classi le costituzioni fuggitive. La materia, da cui comincia il primo libro, è la punizione de' Patareni e de' loro fautori, degli apostati, de' sacrileghi, degli usurai; ed il pagamento delle decime alla Chiesa; di cui lo stesso Federico diè lo esempio, ordinando a' suoi officiali, che lo adempiessero integralmente da' beni del demanio, come a' tempi del buon Guglielmo (1). Sotto nome di *Patareni* venivano eretici di varie antiche sette, che dalla più alta Italia si eran propagati fino in Sicilia; così ostinati, che prendevano in comune tal nome, per vanto di sapere patir tutto in sostegno delle loro opinioni; e

così perniciosi, che perturbavano altamente non men gli stati, che la Chiesa. Federico, lasciando a' Prelati la disamina de' loro errori, e il ricondurgli alla retta via colla persuasione; riservò all'autorità civile la pena del fuoco, contra quelli, che non si ravvedessero (2).

Si vuol quì riferire, perchè pertinente alla Chiesa, benchè del III libro, una legge di Ruggiero, che tolse agli uffiziali regj, i quali la maltrattavano, l'amministrazione delle chiese vacanti, per la protezione che il Re dichiarò di averne. E la confidò a tre *de melioribus et fidelioribus, nec non de sapientioribus ecclesiae*, acciocchè facessero le spese necessarie, riserbassero gli avanzi ai successori, e dessero loro conto di tutto (3).

È notabile un'altra legge di Ruggiero, copiata in parte da una del Codice Giustinianeo, che ripone tra i sacrilegj il disputare *de (regis) judiciis, factis, constitutionibus, atque consiliis; et an is dignus sit, quem Rex elegit et decrevit* (4). Il che fa vedere, che la nostra monarchia nacque colla integrità del potere, sempre da essa mantenuto.

(1) *Tit.* I *ad* VII. Carlo M. aveva ordinato lo stesso pe' suoi demanj. *Capitular. De villis*, *an.* 800, *edit.* Baluzii, T. I, *pag.* 332. Le *leggi di* Carlo M. *dello stabilimento delle decime furon l'opera della necessità; la religion sola vi ebbe parte, e niuna la superstizione. Spirito delle leggi*, XXI, 12.

(2) Federigo fece altra costituzione contra i Patareni, come Imperadore, che va fra le augustali; e si legge nel II de' Feudi, in fine, *De statutis et consuetudinibus.* Altra costituzione famosa dello stesso Principe, come Imperadore, è quella, con cui concedè a' Vescovi il foro civile e criminale sopra gli ecclesiastici. Egli è curioso vedere come il medesimo Principe, che nelle sue contese co' Papi trapassò i li-

miti di ogni giusto risentimento, fu quegli, che diede il primo ingrandimento alla Inquisizione ed agli Inquisitori. GIANNONE, St. civ. del regno di Nap. Lib. XV, cap. V ed VIII. CAVALLAR. *Comment. de jure can.* P. III, *cap.* XVIII, § III. Il suo testamento, fatto poco prima della sua morte, è cristiano; e contiene l'ammenda di molti suoi falli verso la chiesa romana, che egli nelle sue leggi aveva riconosciuta, come *caput aliarum ecclesiarum omnium* (*Const. Inconsutilem. Tit. De haereticis*). Si può leggere presso lo storico civile di Napoli, lib. XVII, cap. VI. DANTE nondimeno di poco a lui posteriore, tuttochè Ghibellino, lo pone nello Inferno, tra

.... *i seguaci di Epicuro,*
Che l'anima col corpo morta fanno. Inf. X.

(3) *Const. Pervenit ad audientiam nostram. Tit. De administrat. rerum ecclesiasticarum.* Vedesi qui adombrata il sistema delle attuali Commessioni diocesane.

(4) *Const. Disputare. Tit. Ut nullus se intromittat de factis seu consiliis regum.* Si vegga la L. *Disputare*, *Cod. De crim. sacril.*

§ XCI. *Seconda parte, della forza privata. Vietansi le guerre private, le rappresaglie, gli omicidj, le ferite, la semplice asportazione delle armi ecc.*

Altro gran male di que'tempi era l'uso cotidiano della forza privata, anzi della guerra privata, per inferir danno ed onta alla parte, avversa, e per ottenere e difendere il suo e il non suo; conseguenza de'difetti della forza pubblica e della già male amministrata giustizia. A questi difetti provvede la seconda parte del nostro codice. Vi si leggono molte costituzioni, con cui si vietan severamente le guerre private, le rappresaglie, gli omicidj, le ferite, la semplice asportazione delle ar-

mi (1). Le armi non si permettevano non pure a' burgensi, ma nè anche a' Militi, a' Baroni, a' Conti, fuorchè nel servizio militare (2); ed eran loro proibite, non altrimenti che di sopra vedemmo, le rocche e le torri (3). Il semplice trar fuori di qualche armadura contra di alcuno era soggetto al doppio della pena dell'asportazione, ch'era soltanto pecuniaria (4); il ferir senza uccidere menava alla perdita della mano (5); l'uccidere, alla morte (6). Chi però uccideva l'aggressore *in ultimo vitae discrimine*, o il ladro notturno, *quem comprehendere non valebat*, ma *cum clamore*, la scampava (7). Al Conte, al Barone, al Milite ed a chiunque si fosse, che movesse pubblicamente guerra nel regno; morte e confiscazione di beni. A chi usasse rappresaglia, la metà della confiscazione (8). I forestieri, che volessero entrare nel regno, dovean far deposito di tutte le armi, senza poter ritenere nè spada, nè coltello (9).

(1) *A tit.* VIII *ad* XV, *lib.* I.

(2) *Const. Intentionis nostrae. Tit. De illicita portatione armorum.*

(3) § LXXXV.

(4) *Const. Asperitatem veterum legum, Tit. De poena ejus. Const. sup. cit. Intentionis nostrae.*

(5) *Const. Si quis aliquem. Const. De percussione illicita cum armis.*

(6) *Const. Terminum vitae. Tit. De homicidiis.*

(7) *Dict. const.*

(8) *Const. Comes, Baro, Miles. Tit. De cultu pacis.*

(9) *Const. Homines extra regnum Tit. De intrantibus regnum.*

§ XCII. *Nuovo mezzo di difesa, invocandosi il nome del Re.*

Federico introdusse un mezzo nuovo di difesa, il qual dimostra, che già si cominciava a sentir tra noi la forza morale dell'autorità; ed era, che lo assaltato, non avendo altro modo da schermirsi, potesse invocare il nome regio, ed imporre in virtù di esso, che non se gli facesse offesa; il che si appellava *facere defensam*, o sia divieto. E che tal ripiego avesse sortito buon successo, il pruova una serie di costituzioni accessorie, con cui si dan le regole per le persone sì pubbliche, come private, che possano usarlo, e pe' casi e pe' modi da usarlo, imponendosi delle pene a chi lo disprezzi, ed a chi ne abusi (1).

(1) *Const. Juris gentium. Tit. De defensis imponendis*; XV *et ad* XVIII, *lib.* I.

§ XCIII. *Violenze alle donne.*

Anche le violenze contra le donne erano allora comuni, senza esserne sicure neppur le vergini a Dio sagrate (1). I nostri primi legislatori furono astretti di provvedervi colla minaccia dell'ultimo supplizio; includendo nella protezione della legge anche quelle donne, la cui turpe professione sembrasse invitare alla licenza; ma colle cautele opportune ad evitar le calunnie (2). Nel tempo stesso imposero a chiunque si fosse a tiro di udir le grida di una donna assaltata, di correre a porgerle ajuto (3).

(1) *Const. Si quis rapere. Tit. De raptu monialium.*
(2) *Tit.* XX *ad* XXIV *dict. lib.* I.
(3) *Const. Quicumque mulierem. Tit. Si quis mulieri violentiam patienti.*

§ XCIV. *Occupazione violenta della roba posseduta da altro. Saggio della diligenza usata da* Federico *in far le leggi.*

All'occupator violento della roba posseduta da altro, oltre il pronto rilascio co'frutti, s'impone per pena la metà del valore del fondo (a beneficio di chi abbia sofferto lo spoglio), se si tratti di fondo; e'l quadruplo del valore della cosa mobile; riserbate le ragioni all'occupatore nel petitorio (1). Riflettasi quì, come la legislazione si veniva tra noi affinando. La distinzione tra giudizio possessorio e petitorio è meno del senso comune, che della filosofia del diritto. Appo i Longobardi in fatti questi giudizj si confondevano. Nel gius romano i Pretori furono, che introdussero gl'interdetti, quando la giurisprudenza si era fatta adulta; e l'interdetto dato nel caso di una possessione tolta a forza, il quale si diceva, *Unde vi*, obbligava l'occupatore a restituire lo stabile invaso, con insieme il valore intero del medesimo. Lo stesso diritto romano concedeva tale interdetto contra il solo invasore e gli eredi, non contra il terzo, che lo avesse ricevuto da lui, nel che era monco (2). Il diritto pontificio aveva esteso il rimedio della restituzione contra il terzo, purchè conscio del vizio e in mala fede avesse ricevuta la cosa; ed aveva

dato un nome proprio allo attentato, chiamandolo *Spoglio* (3). Federigo con due leggi, ridusse la pena alla metà della stima; e concedette il rimedio, a scelta dello spogliato, anche contra il terzo, e senza niuna distinzione (4). Nella prima, alludendo al diritto longobardico, considerò ch'era *derisorio* il punire il violento con sei soldi di pena; e ciò, quando non potesse provare, che la cosa fosse sua; il che confondeva la causa della proprietà col possesso. Nella seconda avvertì, che chi avesse perduto il possesso, non avendo pruove del dominio, e non avendo lo spogliatore di che pagarlo, sarebbe restato escluso da ogni rimedio. Il diritto dei Franchi faceva perdere allo spogliatore ogni diritto, che potesse avere sulla cosa occupata; e di più soggettavalo a certe pene. Questo era un po' troppo; e disse Federigo, *illud modeste ferre nequimus*. Sia questo un saggio del modo, come egli, nel darci le leggi, crivellava le cose.

(1) *Const. Circa violentiarum poenas. Tit. De restitutione possessionis.*

(2) L. *Cum a te.* D. *De vi et vi armata.* L. *penult.* C. *De petitione heredit.*

(3) *Cap. Saepe contingit. Extra, De restitutione spoliatorum.* Questa decretale è di Papa Innocenzio III, che morì circa dieci anni prima della formazione del codice Fridericiano.

(4) *Const. Violentias, Tit. De violentiis circa possessionem. Const. Circa violentiarum poenas, Tit. De restitutione possessionis.*

§ XCV. *Violenze notturne, incendj, assassinj occulti.*

Le violenze notturne e clandestine, come incendj di selve e di edifizj, incisioni di alberi, assassinj occulti, eran misfatti allor frequentissimi. Per tutti questi si prescrisse, che si procedesse eziandio senza accusa; che i rei chiariti fossero messi a morte; che quando fondati sospetti cadessero sopra persone di lieve vita, si adoperasse su loro la tortura; ma confessando, non bastasse tal confessione, se non ratificata dopo la tortura, e nella sicurezza di non patirla di nuovo; che rimanendo occulti i malfattori, il padrone del luogo del misfatto e il comune dovessero pagare il danno, e per ogni cristiano trovato ucciso, cento augustali, per ogni ebreo o saracino, cinquanta; salvo il procedere contra i maneggi a non fare scoprire il malfattore (1).

Quanto al peso imposto a'padroni de'luoghi, dove si trovasse commesso il malefizio, espediente anche militare, egli durò fino al 1550, quando il Vicerè D. Pietro di Toledo ne liberò i comuni del regno (2). Ma questo uso è proseguito in parte di là dal Faro fino a' dì nostri, nelle persone de' *Capitani di armi*; i quali si sceglievano da'comuni, col peso di pagare i furti, che si commettessero nel proprio territorio; e davasi loro un competente stipendio (3).

(1) *Const. Super incisionibus arborum. Tit. De maleficiis clandestinis. Const. Si damna clandestinis. Tit. De homicidiis et damnis clandestinis.*

(2) TAPIA, *Jus regni*, *Lib.* V, *Tit.* VII, *De homicidiis et damnis clandestinis, in rubrica et in notis ad pragm. primam. Pag.* 84.

(3) Quest' uso è stato, in questo anno 1838, abolito anche in Sicilia. Egli comincia da'Franchi. *Capitularia regum Francor. ap.* Baluz. *Tom.* I, *circa an.* 595. È stato anche comune agl'Inglesi. *Esprit des lois*, *liv.* XXX, 17.

§ XCVI. *Provvedimenti di* Federico *circa la tortura.*

Dicesi che Federico fosse stato il primo ad adoperar la tortura su gli uomini liberi, a fin di cavarne di bocca la verità (1). Certamente non sarebbe questa una sua lode: *Etiam innocentes cogit mentiri dolor* (2). Ma il rinnovamento di tal mezzo è suo, e si vuol più attribuire alla condizione de'suoi tempi torbidi e faziosi; ed alla necessità, in cui si mise di doversi circondar e non pur di tedeschi, ma di ebrei e di saracini, e di distribuirgli in tutti i luoghi sospetti; che poi dovè preservare dagli aguati de'paesani, dichiarando, che *sectae diversitas reddit eos infestos, omnique auxilio destitutos* (3). Nel che egli imitò lo esempio del normanno Guglielmo, il conquistatore dell'Inghilterra, che così dovè parimente guarentire dagli Anglo-Sassoni i suoi nazionali (4). Ma con quanta circospezione non ordinò egli i tormenti, permettendogli soltanto sopra persone facinorose e sospettissime; e non fidando ne' soli detti, che la propria debolezza e la potenza de'tormenti potesse estorquer loro di bocca! Laddove veggiamo, che ne'secoli posteriori, si è da per tutto usato ed abusato di tal mezzo (5). Carlo d'Angiò seguì Federico; e seguillo anche nello inculcare a'giudici, che non ne abusassero (6). Ed il nostro Andrea da Isernia, che comentava le costituzioni, vivendo sotto gli

Angioini, fu il primo forse ad elevare la voce contra l'abuso della moderna tortura, scrivendo: *Item haec constitutio refrenat judices gaudentes de morte hominum, et sitientes sanguinem humanum. Adhuc male servatur, in praejudicium animarum suarum ecc.* (7). E appresso si fe peggio, e non ebbesi alcun riguardo a' limiti di Federigo e di Carlo (8).

(1) Pecchia, Tom. I, lib. I, cap. XIII. Ma i Romani, a' tempi imperiali, l'avevano estesa anche a' liberi, ed era un privilegio l'andarne esente. L. 8, 11, 16, C. *De quaestionibus.*

(2) Publius Sirus, v. 191.

(3) *Cit. const. Super incisionibus.*

(4) Seldenus in Eadmer. *Tit.* IV.

(5) Bodinus, *De abusu et usu torturae.* Jac. Schallerus, *In republica Christianorum non esse tolerandam torturam. Argentinae*, 1558. Thomasius *in dissert. De tortura prohibenda.* Montagne, *Essai* V. Beccaria, Dei delitti e delle pene. Ma il discredito della tortura comincia dagli antichi. Bastin per tutti Ulpiano, L. I, § *Quaestioni*, D. *De quaestionibus*; e Quintil. V. *Inst.* 4.

(6) *Capitul. Item coveant Justitiarii.*

(7) *In const. Super incisionibus. Tit. De maleficiis clandestinis.*

(8) Si vegga sopra tutta questa materia il Pecchia, T. I, lib. I, cap. XIII; il Briganti, Pratica crimin. Tit. XIII, n.° 105 - 107.

§ XCVII. *Circa le rapine de' beni naufragati e salvati dagl' incendj.*

Federigo colla morte preservò dalle rapine i beni avanzati agl' incendj ed a'naufragj (1). Per riguardo a questi ultimi si aveva di lui, come Imperadore, la prima legge, che dopo la barbarie salvasse gli sventurati da una seconda sventura; di che avremo appresso occasion di far motto.

(1) *Const. Rapinas eorum. Tit. De surripientibus aliquid in naufragiis et incendiis.*

§ XCVIII. *Terza parte. Ordinazione de' magistrati, e dove i giudizj dovessero esser fatti. Massima importantissima.*

Le istituzioni de' giusdicenti sono essenzialmente richieste al vero essere dello stato civile. Che gioverebbero le leggi senza magistrati e senza giudizj, che ne assicurassero la osservanza? Quindi segue la terza parte, impiegata a determinare da chi i giudizj debbano esser fatti; o sia a stabilire i magistrati, primo fondamento della pace pubblica. E cominciando da una costituzione, che si può dir proemiale di sì grande obbietto, Federigo vi stabilisce una massima, che è il gran freno del potere, che non rende conto. *Oportet Caesarem fore justitiae patrem et filium, dominum et ministrum; patrem et dominum in edendo justitiam, et editam servando; sic ut in venerando justitiam, sit filius, et in ipsius copiam ministrando, minister* (1). Dove si proceda con leggi fisse; dove il Principe le formi, secondo i dettami della ragione; dove, fattele, sia il primo a venerarle; dove ne faccia copia a' sudditi, dando loro de' magistrati, che le applichino; ivi il potere, di cui abbiam vista la integrità (§ XC), è sagro e paterno. Il sistema de' magistrati, nel nostro primo codice, si legge congegnato a tal modo.

(1) *Const. Non sine grandi. Tit. De observatione justitiae.*

§ XCIX. *Degli uffiziali minori di giustizia.*

In ogni città, terra o villaggio vi doveva essere un *Bajulo* o *Baglivo*, con un Giudice ed un Notajo (1). I bajuli eran succeduti ai Castaldi de' Longobardi, forse fin da' tempi di Roberto Guiscardo (2). Essi giudicavano di tutte le cause civili, personali e reali, tranne le sole feudali. Da Ruggiero in poi, che creò i Giustizieri provinciali, conobbero de' reati minori fino alla rilegazione o al semplice esilio. Incarceravano i rei maggiori, per rimettergli a' Giustizieri (3). Per le sentenze, che pronunziavano, riscotevan la trigesima del valore venuto in contesa; il terzo, nelle cause di mutuo, di deposito e di commodato, da chi negasse, e venisse convinto di aver ricevuto; dal confesso, nulla. Transigendosi le parti, pagavano tra l'una e l'altra il dritto competente (4). Ma avendo di poi Federico assegnato ai Baglivi, a' Giudici ed a' Notai de' salarj dalla Camera, cioè dal tesoro pubblico, ordinò che i diritti cedessero al medesimo (5). Non è però da lodar Federico, per avere proibito l' uso antichissimo, ch' era in Napoli, in Amalfi e in Sorrento, di terminar le liti per *admezatores, qui eligebantur huc usque, et nullam aliam jurisdictionem habebant, nisi quae ab eligentibus conferebatur iisdem;* ch' esser doveano volontarj conciliatori, diversi dagli arbitri, perciocchè si mettevano di mezzo tra l'una e l'altra parte, come importa la parola. Proibizione, che altro fine non potè avere, se non quello di conservare la trigesima, già divenuta del Fisco (6). Nelle città più cospicue oltre il Bajulo era

il Capitano per le cose criminali, come in Napoli, in Palermo ecc. E ciò risulta principalmente dalle lettere di Federigo (7).

Diconsi Giudici nelle Costituzioni, in un senso diverso da quel de' Longobardi; i quali chiamavan generalmente così i magistrati, e gli alti magistrati ornati di giurisdizione e d'imperio insieme. Ma i Giudici qui sono semplici assessori de' Bajuli e degli alti magistrati; i quali applicavano il diritto al fatto, ed erano i puri suggeritori di quello, che si dovesse fare; sicchè non chiamavano le parti davanti a se, non esigevano pene, non ponevano in arresto, non ordinavano esecuzione di sentenza, senza lo intervento del magistrato o picciolo o grande, cui sedevano appresso. A buon conto non avevano nè impero, nè giurisdizione (8).

Quì giova avvertire, che ne' tempi antichi i magistrati eran tutti singolari, e i collegj eran di assessori. Così appresso de' Romani, i Decemviri e i Centumviri assistevano al Pretore, i Ricuperatori a' Proconsoli delle provincie, e gli Assessori propriamente detti al Prefetto del Pretorio. Sotto i Longobardi i Duchi, i Conti, i Castaldi avean ciascuno intorno a se un collegio, che da' Re franchi in poi fu di sette denominati *Scabini* (9). Vedremo sotto i Normanni e gli Svevi, che i Giustizieri delle provincie ed il Gran Giustiziere presedevano ad un numero di periti di diritto, col nome di giudici, che gli regolavano. Però il nostro più famoso corpo giudiziario fu detto Sacro Regio Consiglio, e regj Consiglieri furon détti i suoi membri; da' quali i Re Aragonesi, che n'erano istitutori, sedendo di persona in quel tribunale a render giustizia, venivano con-

sigliati. E le canse fino all'ultimo vi si sono introdotte con snppliche dirette al Re, *Sacra Regia Majestas*. Ma a poco a poco, gli assessori divennero magistrati collegiali; e tornarono promiscui di nuovo, come sotto i Longobardi, i nomi di giudice e di magistrato, andando indietro i magistrati singolari (10). Appo i Francesi la bisogna andò alquanto diversamente (11).

Vedemmo, che davanti a' Giudici longobardi si facevano que' contratti, de' quali le parti volessero una pronta esecuzione, pari a quella della cosa giudicata. Or Federigo, volendo ritenere in parte questa forma, ma non potendo, accresciuti col maggior commercio i negozj, addossare agli stessi uffiziali la spedizion dei contratti o delle liti; creò Giudici, col doppio incarico, con quello di assistere a'magistrati, e con quello d'intervenire ne' contratti; ma in modo, che chi facesse una cosa, non faceva l'altra; e solamente si scambiavano tra loro a vicenda. Appresso de' Longobardi erano i magistrati, che facevano ambe le cose; sotto Federigo erano gli assessori de'magistrati. Pe'contratti troviamo prescritto, che ogni città dovesse avere tre Giudici o sei Notai, oltre il Giudice ed il Notajo, per assistere al Bajulo; ad eccezion solo di Napoli, di Salerno, di Capna e di Messsina; alle qnali città furono assegnati otto Notai e cinque Giudici a contratti (12). Ad ottener la durata della scritta de' contratti e la facile loro intelligenza, si truova ordinato, che dovessero esser distesi in pergamena, ed in carattere intelligibile; abolito il modo di scrivere, che allor si praticava in Napoli, Amalfi e Sorrento, il quale era un misto di greco e di latino corrotto, difficilissimo a diciferare, e si ad-

dimandava *curialesco* (13). Curiali si dissero in questa città e nelle altre due un tempo sue dipendenti, una classe d'uomini dedicati a scrivere gli atti pubblici e privati; che s'avean formato un modo di scrivere in cifra, inintelligibile ad ogni altro, che non ne avesse la chiave; a fin di tenere tutti i cittadini nella lor dipendenza, a simiglianza di ciò, che i romani patrizj fecero per un tempo delle azioni di legge. Nelle Consuetudini di Napoli ve ne ha eziandio qualche traccia (14).

I Notai facevan lo stesso che appresso de' Longobardi(15),ma crebbero di lustro sotto i Normanni, gli Svevi, e gli Angioini (§ XXVIII, e § LXXV, e nota 8 di tal §).

(1) *Const. Cum circa justitiae. Tit. De ordinandis judicibus Const. Magistri Camerarii. Tit. De praestondo sacramento a Bajulis et Camerariis. Const. Occupatis nobis. Tit. De numero officialium.* Prima di questa costituzione pare, che i Bajuli potessero essere fino a tre. *Const. Saepe contingit. Tit. De numero Bajulorum.* E prima di questa, anche più.

(2) Maffeius. *Inst. jur. neap. Lib. I, cap.* XIV.

(3) *Const. Locorum Bajuli. Tit. De cognitione causae coram Bojulis.* Pecchia, tom. I, lib. II, cap. XXII.

(4) *Const. Constitutionem praedecessorum nostrorum. Tit. In quibus rebus trigesima petatur.*

(5) *Const. Cum justa providam. Tit. De salario Baiulorum, Judicum et Notariorum Curiae.*

(6) *Const. Cum nova nostri numinis. Tit. De judicibus per imperialem Celsitudinem promovendis.* Pecchia, tom. III, pag. 227.

(7) *Apud* Martenium, *Tom.* III *Anecdotorum*, *col.* 79.

(8) *Const. Justitiarii non per Kalendas. Tit. Qualiter Justitiarii se gerere debeant. Const. In civilibus causis. Tit. De apparitoribus. Const. Occupatis. Tit. De numero officialium. Const. Judices ubique locorum. Tit. eod. Const. Cordi nobis est. Tit. De exhibendis*

malefactoribus. Const. Cum circa justitiae tramites. Tit. De ordinandis Judicibus. Const. Cum juxto providam. Tit. De salorio Bajulorum, Judicum et Notariorum Curioe. Const. Cum nova nostri numinis. Tit. De Judicibus. Const. Justitiarii per provincias. Tit. De Justitiariis, assessoribus ecc.

(9) *LL. Long.* II, XL, LII, 5, 7, 23.

(10) MATTHEUS, *Inst. jur. neop. Lib.* VI, *cap.* II, *n.* III *et* IV. Il titolo di Consigliera, che or godono i Signori della G. Corte de' Conti, è in piena regola; perchè questa comprendendo il contenzioso amministrativo, non decide in questa parte, ma consiglia il Re, di cui è il decidere nelle materie di tal fatta.

(11) Al tempo di FEDERICO per noi, e di S. LUIGI per loro, che fu un tempo medesimo, la giurisdizione era in Francia quasi universalmente appo i Baroni, i quali la esercitavano per mezzo di Baglivi. A costoro facevan da assessori i vecchi del paese, detti *prud' hommes*; e indicavan loro gli usi antichi, spezialmente le pratiche de' duelli giudiziarj. Cambiatosi allora il rito barbaro con quello del foro ecclesiastico, introdottosi molto del diritto romano, scrittasi una gran parte delle costumanze locali; gli assessori di quella fatta non furono più in grado da consigliere, e i Baglivi cominciarono a far da se; il che poscia si venne correggendo di mano in mano. *Esprit des Lois, liv.* XXVIII, *chap.* 42 *et* 43. Tra noi la giurisdizione allora era tutta regia, e gli assessori si dovean prendere dagli uomini periti di diritto, approvati dal Re.

(12) *Const. In locis demonii nostri. Tit. De Judicibus et Notariis. Const. Occupatis nobis. Tit. De numero officialium.*

(13) *Const. Consuetudinem. Tit. De instrumentis conficiendis.*

(14) PECCHIA, T. III, cap. XXVI.

(15) *LL. Long.* II, LII, 24.

§ C. *Cose comuni a tutti gli uffiziali di giustizia.*

Tutti questi officiali di giustizia avevan parecchie cose comuni. Non potevan fare atti nella provincia propria; nè contrar parentado in quelle, dove esercitavano, nè avervi proprietà, nè farvi commercio, nè ac-

quisti (1). Dovevano esser uomini del demanio, non già di feudo (2); non cherici (3); non di vil condizione (4). Girando di luogo in luogo, come diremo, non potevano ricevere oltre i commestibili pei due prossimi giorni, ed una volta sola (5). Dovevano stare tutta la giornata esposti alla pubblica udienza, *praeter necessarias horas comestionis et somnii;* e fuorchè ne' dì festivi (6). Morte a chi mandasse un innocente al patibolo, ed a chi rendesse venale il suo voto; infamia, e quindi perdita della carica, per qualunque ingiusta sentenza; data a chiunque la libertà di denunziare la corruttela (7). All'opposito il litigante, che avesse corrotto o tentato di corrompere il giudice, perdeva la causa, ancorchè buona (8). Pe' Giudici a contratti e pei Notai, che facessero strumenti falsi, Federigo ordinò la decapitazione, in vece della mutilazione della mano, ch'era la pena più antica (9). Tutti eran soggetti a sindacato per cinquanta dì dopo l'anno, ch'era la durata comune in officio; fuorchè pei Notai, ch'eran perpetui (10). La legge in ricompensa vendicava come fatte all'autorità sovrana le ingiurie, che altri facesse loro per cagion dello ufficio; ma chi abusando dell'ufficio, si faceva lecito d'inferire altrui ingiuria, se questa consisteva nel togliere lo indebito, veniva punito colla pena del quadruplo, oltre la restituzione del principale; e se consisteva nello affligerlo in qualunque altro modo, la pena era la confiscazione della terza parte dei beni; oltre la perdita dell'officio nello uno e nell'altro caso, con infamia perpetua (11). I descritti doveri e privilegi abbracciavano anche i Giustizieri ed i Camerarj, ch'erano più alti magistrati; ed ogni provincia ne aveva uno ed uno (12).

(1) *Const. Justitiarii per provincias. Tit. De Justitiar. assessoribus, et actorum notariis. Const. Communiter. Tit. De prohibita officialium commercione.*

(2) *Const. Saepe contingit. Tit. De numero bajulor.*

(3) *Const. Clerici quoque. Tit. Ut clerici.*

(4) *Const. Constitutione praesenti. Tit. De nova militia.*

(5) *Const. Apud Justitiarios regionum. Tit. Ut Justitiarii et universi officiales nihil recipiant.*

(6) *Const. Bajulos. Tit. De feriis.*

(7) *Const. Judex. Const. Si Judex. Const. Corruptela. Tit. De poena Judicis.*

(8) *Const. Litigatorum. Tit. De poena illorum, qui judices corruperint.*

(9) *Const. Judices ubique. Tit. De numero officialium.*

(10) *Const. Occupatis nobis. Tit. De numero officialium. Const. Volumus et praesentis legis edicto. Tit. Quanto tempore.*

(11) *Const. Eos tamen. Tit. De injuriis curialibus personis irrogatis.*

(12) *Const. Occupatis nobis. Tit. De numero officialium.*

§ CI. *Uffiziali maggiori. Camerarj e Giustizieri.*

I Camerarj avevano la giurisdizione civile, salvo che nelle cause feudali; e la esercitavano a richiesta de'Bajuli, o in loro mancanza, o per appellazione da loro, o nelle cause fra Bajulo e Bajulo (1). Le cause d'interesse fiscale si dovevan trattare dinanzi al Camerario, collo intervento del Giustiziere e di un avvocato fiscale; ma terminato il processo, si trasmetteva alla Magna Curia, cioè alla Curia del Re (2). Soprastava di più a tutti gl'interessi fiscali nella sua provincia, sotto la dipendenza del Gran Camerario, che sedeva nella detta Curia del Re (3). Imponeva il prezzo a'commestibili col

consiglio de' Bajuli (4). Eleggeva ogni anno tutti i Bajuli della provincia, e destinava loro il Giudice e il Notajo fra gli approvati dal Re (5). Gli chiamava tutti a sindacato per cinquanta giorni dopo l'anno, e tra l'anno, sempre che stimasse (6). Il suo comitato era composto di tre Giudici e di un Notajo (7). A buon conto era un alto officiale di giustizia e di economia.

Di maggior grado il Giustiziere si era, perchè egli in tempo di Ruggiero conosceva in appello delle sentenze del Camerario; il che cessò, richiamatesi queste alla Curia del Re (8). Ritenne non pertanto la facoltà di obbligare, a ricorso delle parti, i Camerarj e i Baglivi a terminare le cause fra due mesi, quando più non ne richiedessero le circostanze; con avocarle a se, passato tal termine (9). Conosceva inoltre delle cause de' feudi non quadernati e delle tenasie feudali, ma sino al doversi pronunziar la sentenza, perchè il resto lo faceva la Magna Curia (10). Interveniva col Camerario a decider le cause del Fisco, non feudali (11). E fin quì del civile; dove per regola gli era interdetto intromettersi, *nec principaliter*, *nec per appellationem* (12). Il criminale allo incontro era tutto suo, ovunque vi andasse o la vita o la perdita di alcuna parte del corpo. I reati minori pare, che venissero a lui in grado di appello (13). Fuori del Giustiziero, niuno aveva il diritto del *gladio*, neppure per sua delegazione, nè universale, nè particolare (14). E sì gelosamente riguardavan cotesto diritto i nostri Re, che prima la morte, poi la confiscazione fu minacciata a chi se lo arrogasse, senza ottenutano direttamente dal Sovrano la facoltà; non tenendosi conto nè di costumanze, nè di concessio-

ni altrimenti fatte (15). Il giustizierato o sia il mero imperio era particolarmente interdetto a'feudatarj, sotto pena della confisca de'feudi (16). Del solo Abate di Morreale in Palermo si legge, che gli fosse stata conceduta tal prerogativa, colla facoltà di trasferirne lo esercizio ad un Bajulo; per lo grande onore, in che piacque a GUGLIELMO II collocare quella badia, di poi eretta in Arcivescovado, perchè destinata a real sepoltura. I Giustizieri avevano appresso di se un Giudice ed un Notajo (17). Da'Giustizieri si chiamaron Giustizierati le provincie del regno, fino a tutto il secolo XV; anzi nelle costituzioni essi son chiamati anche presidi delle provincie (18). Del numero delle provincie appresso.

(1) *Const. Officiorum periculosa confusio. Tit. De officio Magistri Camerarii.*

(2) *Const. Quaestiones omnes. Tit. De quaestionibus inter Fiscum et privatos.*

(3) *Const. Magistri Camerarii, in fine. Tit. De praestando sacramento a Boiulis et Camerariis. Const. Inter multos, in fine. Tit. De officio magistrorum procuratorum.*

(4) *Const. Magistri Camerarii. Tit. De officio Mogistri Camerarii.*

(5) *Const. Magistri Camerarii. Tit. De praestando sacramento a Bajulis et Camerariis.*

(6) *Const. Cum justa providam. Tit. De salario Bajulorum.*

(7) *Const. Occupatis nobis. Tit. De num. officialium.*

(8) *Const. Officiorum periculosa confusio. Tit. De officio Magistri Camerarii.*

(9) *Const. Justitiarii nomen. Tit. De officio justitiariatus.*

(10) *Cit. Const. Justitiarii nomen. Tit. De officio Justitiaratus. Const. Praesides provinciarum. Tit. Ut Justitiarii habeant certos advocatos.*

(11) *Const. Quaestiones omnes. Tit. De quaest. inter Fiscum et privatos.*

(12) *Const. Justitiarii per provincias. Tit. De Justitiariis, assessoribus, ecc.*

(13) *Cit. const. Justitiarii nomen. Tit. De officio justitiaratus.*

(14) *Const. Officia, quae personis. Tit. Ut Justitiarius alium loco sui ordinare non possit.*

(15) *Const. Duram. et diram. Tit. De prohibita officialium nostrorum occasione.*

(16) *Const. Ea quae ad speciale decus. Tit. Quod nullus Praelatus, Comes, Baro officium justitiae gerat.*

(17) *Const. Occupatis nobis. Tit. De numero officialium. Const. Justitiarii non per Kalendas. Tit. Qualiter Justitiorii se gerere debeant.*

(18) *Const. Praesides provinciarum. Tit. Ut Justitiarii habeant certos advocatos.*

§ CII. *Magna Curia, o sia la Curia del Re.*

In cima a tutte le autorità sedeva la Magna Curia o la Curia del Re. *Curia* si disse il luogo, dove si univa il senato romano. *Curie* si chiamavan tra noi tutte le corti di giustizia, cominciando dalla bajulare, composta di un Bajulo, di un Assessore e d'un Notajo, e salendo a quella del Giustiziere in ciascuna provincia (1). Si chiamò *Curia* del Re, e per la sublimità, *Magna*, quel concistoro supremo, dove i nostri Re di allora trattavano tutti gli affari dello stato, e quelli di giustizia, che giugnessero in sino al trono. Credesi institutore di questa curia suprema, nel ducato di Puglia e di Calabria, Roberto Guiscardo; e che toltone di qui lo esemplare, l'avesse il Gran Conte introdotta nella

Sicilia, e tramandatala ai suoi successori. Altra n'ebbe in Capua, dove forse il Principe Riccardo la istituì ad emulazion di Roberto (2). Il Re Ruggiero incardinò in quella di Palermo sette grandi officiali, i maggiori della corona, di cui prese la idea dalle usanze native (3); e così delle tre *Magne Curie*, succeduto egli nel ducato di Puglia e di Calabria, e conquistato il principato di Capua, ne fece una sola. Federigo poi ne ampliò e stabilì meglio i poteri; volendo che da essa, come da sorgente, derivasse per molti rivoli tutta la pubblica autorità (4).

I sette grandi uffiziali erano il Gran Cancelliere, custode del sigillo reale; il Gran Giustiziere, ministro della Giustizia penale e civile; il Gran Camerario, capo dei magistrati civili, e soprantendente delle reali finanze; il Gran Protonotario e Logoteta, segretario di stato; il Gran Contestabile, capo della milizia terrestre; il Grande Ammiraglio, capo della marittima; il Gran Siniscalco, governadore della real casa. Il Gran Giustiziere riceveva tutte le relazioni degli uffiziali di giustizia, e tutte le suppliche indiritte al Re, o per giustizia o per grazia, delle quali riteneva egli le prime, e rimetteva le altre al Gran Protonotario; e non solo da' sudditi di quì, ma eziandio degli stati imperiali, durante la vita di Federigo (5). Seguitavano Arcivescovi, Vescovi, Conti, Baroni, due Giustizieri, diversi da quelli delle provincie, un Maestro Notajo, con altri notai ed uffiziali inferiori. Con questo augusto corpo diè Ruggiero l'ultimo crollo agli abusi del baronaggio, alle guerre private, al bisogno di farsi giustizia colle mani proprie; e perfezionandolo Federigo, rimise tut-

to nell'ordine; che si era perduto nelle turbolenze, in cui furono avvolti GUGLIELMO III e TANCREDI, da lui riguardati per illegittimi; e poi nel tempo della sua minore età. Il suddetto gran corpo, formando varj dipartimenti, non si radunava sempre intero; ma d'ordinario ora una parte, or l'altra, or più, secondo gli affari.

Per gli affari di giustizia il Gran Giustiziere, con quattro giudici suoi assessori (6), e con gli altri Giustizieri del gran consiglio, formavano il *Tribunale della Magna Curia;* il quale decideva quanto di civile e di criminale dovesse venirvi di primo lancio o dalle autorità inferiori. Vi venivano in grado di appello le cause civili, e le criminali, che nel nostro testo si dicono *maggiori*. Vi venivano in primo ed ultimo grado le cause delle persone miserabili, poichè queste avessero giurato di avere in orrore la prepotenza degli avversarj. Similmente i delitti di lesa maestà, le cause de'feudi quadernati, le cause de'personaggi, che nella Magna Curia assistevano al Re, e degli uffiziali inferiori (7). Per le cause, che riguardavano i Baroni, vi era una sezione propria, cioè la Corte de'Pari sotto la presidenza del Gran Contestabile. Per gli affari ecclesiastici si univano i Prelati con alla testa il Gran Cancelliere.

Estinta la dinastia Sveva, i cennati dipartimenti furono l'un dall'altro divisi; ed il nome di Magna Curia passò al dipartimento o sia al tribunale del Gran Giustiziere, a cui nelle occasioni fu incorporato quello de' Pari. E così fu nel regno ordinata la giustizia da RUGGIERO, da'due GUGLIELMI, e più di tutti da FEDERIGO; che nella coltura di essa, si vanta di averne quì fatto come un giardino fra tutti i suoi stati (8). Il certo è,

che il sistema da lui lasciatoci servì di base alle giurisdizioni introdotte seguentemente (9), fino alle novità di questo secolo, per le quali cessò tutto lo antico.

Curia coll'aggiunto di *generale*, a questi tempi, significava tra noi la generale adunanza dei capi dello stato e del popolo, convocati dal Re, per pubblicarvi le sue leggi e le sue ordinanze. Tali furono, per tacere delle altre, quella tenuta da Ruggiero in Ariano, il 1140, dove gettando le fondamenta della monarchia, richiamò tutti i feudatarj alla sua subordinazione; e quella di Federico in Melfi, il 1231, in cui diede il suo codice normanno-svevo, che abbiam tra le mani (10). Federico, in Messina, l'anno 1233, con provvedimento, che sta fuori delle *Costituzioni*, ordinò, che delle dette Curie generali se ne tenessero due stabilmente in ogni anno, la prima di Maggio, la seconda di Novembre, ora in una provincia, ora in altra; nelle quali intervenissero generalmente Prelati, Conti e Baroni, con quattro uomini de'migliori d'ogni città, e due de'luoghi minori, a fine di raddrizzarvi tutti i torti inferiti dalle autorità ordinarie, e di correggervi tutti gli abusi (11).

(1) In questo senso si dissero da noi *Curie di notai*, fino alla cambiata legislazione, i luoghi dove i notai esercitavan l'officio loro, per la volontaria giurisdizione, di cui sono ministri.

(2) Mattei, *Inst. jur. neap. Lib.* I, *cap.* I, § III.

(3) Stor. civ. del R. di N. Lib. XI, cap. VI. Il Pecchia dice, che Ruggiero si propose d'imitare in questa ed in molte altre cose Guglielmo il *Conquistatore* d'Inghilterra, anche normanno, T. II, pag. 231 e 232; *item* p. 83. Ma il Conquistatore in Inghilterra, *antiquatis maximam partem Anglorum legibus*, Normandiae Consuetudines induxit; come espressamente dice Guglielmo Camdeno *in Britann. pag.* 55 et

56. Dunque le costumanze Normanne sembra, che fossero state il fonte comune, da cui attinsero e Guglielmo e Ruggiero.

(4) *Const. Nihil veterum Principum. Tit. De officia Magistri Justitiarii.*

(5) *Const. Praecipimus offerri. Tit. De impetrandis literis.*

(6) *Const. Nihil veterum Principum. Tit. De officio Magistri Justitiarii.*

(7) *Ibid. Const. Magnae Curiae nostrae. Tit. Ut post renuntiationem.*

(8) *Const. Occupatis nobis. Tit. De num. officialium.*

(9) Pecchia, Tom. I, pag. 203.

(10) Le nostre curie generali non esibiscono alcuna divisione del potere, ch'era tutto in mano al Re, come fu avvertito in altro luogo (§ XC); ma servivano soltanto alla solenne pubblicazione delle leggi, e al più a pregarlo di qualche provvedimento. Federigo nella epilogo delle Costituzioni: *In reverentiam Serenitatis nostrae, et honorem regiae dignitatis, accipite gratanter, o populi, Constitutiones istas ecc.* E in quella di Ruggiero in Ariano, dove si appropriò l'alto dominio di tutte le cose feudali, qual consenso esservi potè de' signori?

(11) Richardus a S. Germano, *ad ann.* 1233. *Tom.* I *Rer. Italicar.* Muratorii, *pag.* 1033. *Const. Etsi generalia cura*, appo Afflitto, nel comento alla cost. *Capitanearum.* Giann. Stor. civ. di Nap. Tom. II, lib. XVII, cap. VI. Pecchia, St. di supplim. al Giannone, Tom. I, pag. 307. E nel tom. III, pag. 75, la reca intera.

§ CIII. *La giurisdizione era una, e tutta regia.*

Nel regno adunque, per le leggi normanno-sveve, una era la potestà di giudicare, da poche eccezioni in fuori; la sola regia, che si esercitava per mezzo di regj ufficiali (1). Una eccezione la godevano i feudatarj; per le cause loro proprie, come si è detto. Un'altra era per la giurisdizione a qualche feudatario, in privilegio

conceduta, sopra gli uomini del suo feudo (2); la quale non passava mai la bajulare, se non per l'Abate di Morreale; e doveva essere esercitata da persone approvate dal Re. Questo importava il *Bancum justitiae*, o il *Bancum et Judex* de'diplomi di quel tempo (3). Alle *università* poi, cioè a'comuni minacciò Federico perpetuo sterminio (*perpetuam desolationem*); e morte agli elettori ed agli eletti, se osassero eleggersi *potestà*, *consoli*, *rettori* (come in quel tempo facevano tanti comuni d'Italia); abolita e condannata qualunque contraria usanza (4).

(1) *Const. Ea quae ad speciale decus. Tit. Quod nullus Praelatus, Comes, Baro officium justitiae gerat.*

(2) *Const. Justitiarii nomen. Tit. De officio Justitiaratus. Const. De quaestionibus, quae. Tit. De ordinandis judicibus.*

(3) Pecchia, lib. II, pag. 207.

(4) *Officiales tantum a nostra Majestate statutos, vel de mandato nostro Magistros Justitiarios, Camerarios, Bajulos et Judicem ubique per regnum nostrum volumus esse, et tam jura nostra, quam nostrorum fidelium ministrare. Const. Cum satis abundeque. Tit. Qua poena universitates teneantur.*

§ CIV. *Eccezioni in favor degli ecclesiastici.*

Altra eccezione era in favore degli ecclesiastici; i quali ne'reati minori, fin da'tempi di Guglielmo il *Buono*, dovevano esser giudicati dalla *Curia della Chiesa*, *secundum canones, et jus ecclesiasticum*. Ma ne' reati maggiori, per esempio, *si de proditione aliquis fuerit appellatus (aut de homicidio), vel de alio magno hujusmodi maleficio;* in questi casi, diceva il Re, che si

procedesse in *Curia nostra* (1). In fatto di canse civili, se si trattava di azioni sopra stabili, che il chetico tenesse dalla Chiesa, il giudizio era similmente della Curia della Chiesa; se poi di stabili, che tenesse non dalla Chiesa, il magistrato regio del luogo era il competente a procedere, per legge dello stesso Guglielmo, *non tamen ut persona exinde capiatur vel incarceretur* (2). Convenientemente a questa distinzione Federigo stabilì per le azioni personali: *Clericum, seu etiam quemvis religiosum, pecuniaria actione conventum, in civili volumus examine respondere, rei qualitate potius in hac parte, quae petitur, quam personae conditione, seu judicii qualitate pensata* (3). Le cause di adulterio il lodato Guglielmo (non già Ruggiero, come in qualche edizione) le dichiarò del foro ecclesiastico, quando non vi fosse intervenuta violenza; nel qual caso il foro civile puniva la violenza, e lo ecclesiastico lo adulterio (4). Questa è la pianta del foro chericale formata da Guglielmo secondo; ad imitazione presso a poco di uno stabilimento di Carlo M. per la Italia (5), e mantenuta intatta per tutto il regno di Federigo; la qual servì di modello al Re di Francia, Francesco I, nel riformar la giurisdizione de' Prelati francesi, tre secoli e mezzo di poi, come ci fa sapere un dotto giureconsulto di quella nazione (6).

(1) *Const. De personis clericorum. Tit. Ubi clericus in maleficiis debeat conveniri.* La giunta, *Aut homicidio*, si legge nel diploma dato alla cattedrale di Palermo (Pecchia, Tom. I, pag. 254), del quale nella nota 6 faremo menzione.

(2) *Const. Si quis clericus. Tit. De clericis conveniendis pro possessionibus, quas non tenent ab Ecclesia.*

(3) *Const. De burgensaticis. Tit. De sacramento praestando a Bajulis.*

(4) *Const. Majestati nostrae. Tit. De adulteriis coercendis.*

(5) *LL. Long. Lib.* III, *tit.* I, *l.* 11, Pecchia, T. I, pag. 253.

(6) *Duae istae constitutiones* Caroli M. *et* Guillelmi *siculi hodiernum usum multum illustrant; ex quo, juxta* Francisci I *constitutionem, clerici in actionibus in personam, coram judice ecclesiastico conveniuntur, in actionibus in rem, coram saeculari. Franc.* de Rota, *De missis dominicis, cap.* X; *et in Appendice Nov. Collectionis Concilior.* T. XVII, *pag.* 916. Le tre leggi di Guglielmo furono originariamente tre privilegj conceduti alla chiesa di Palermo, in un diploma del 1171, allo Arcivescovo Gualtieri; passati poi in una costituzione, da valere per tutto lo stato. Di questa costituzione, volendola Federigo ammettere nel suo codice, il compilatore ne fe tre parti, e di ciascuna un titolo, che abbiamo citato. Pecchia, T. I, pag. 253; e Vincenzio Gagliani, nostro desiderato collega, rapitoci da morte immatura, ne' suoi eruditi *Discorsi sul diritto pubblico di Sicilia*, facc. 68.

§ CV. *Giustizia più ambulatoria, che fissa.*

La giustizia non si rendeva da stabili sedi, ma era vagante, secondo l'uso de'tempi; non esclusa in certo modo quella de'Baglivi, che quando abbracciavan più luoghi piccoli, dovean risedere ora in uno, ora in altro, alternando. *Per vices et tempora, in quolibet locorum ipsorum sedeant; et ibidem, pro ut qualitas et numerus exegerit causarum, commorantes, justitiam petentibus subministrent* (1). I Camerarj certamente dovevano scorrere le provincie, per prender conto di ciò, che i Bajuli facessero, ed emendare i lor difetti. *Bajulorum processus, per singulas civitates et loca, frequenti di-*

scursione, *perlustrent*; *quos frequens et diligens inquisitio revelabit*, *suppleant et emendent* (2). Similmente è detto a'Giustizieri: *Civitates et loca suarum jurisdictionum continua discursione perquirant* (3). Nel loro giro non potevano distrarre i Bajuli dal loro officio, pretendendone l'assistenza (4). Il Gran Giustiziere poi aveva l'obbligo di fare ogni anno il giro del regno, per correggere gli abusi di tutte le autorità, erigendo corte dove si fermava, ed assumendo giudici da ogni luogo, che volesse, o di quelli che assistevano a'magistrati, o di quelli destinati a'contratti, che erano eguali (5). La stessa Magna Curia, dovendo essere col Re, il seguiva nelle visite, che il Re stesso faceva pel regno (6), secondochè si disse pocanzi (§ CII in fine). Per regola poi era espressamente prescritto, che dove accedesse la Magna Curia, o il Gran Giustiziere, ivi ogni altra giurisdizione si tacesse (7).

(1) *Const. Magistri Camerarii. Tit. De praestando sacramento a Bajulis et Camerariis.*

(2) *Cit. Const.*

(3) *Const. Justitiarii non per Kalendas. Tit. Qualiter Justitiarii se gerere debeant in provincia.*

(4) *Const. Justitiarii. Tit. Ut Justitiarii habeant certos advocatos.*

(5) *Const. Honorem debitum. Tit. Ut post renunciationem.* Pecchia, Tom. I, pag. 306.

(6) Pecchia, ivi.

(7) *Cit. const. Honorem debitum.*

§ CVI. *Quarta parte delle Costituzioni, intorno all' ordine de' giudizj.*

La quarta parte delle Costituzioni, che comincia dal titolo *De jus vocando* del primo libro, e si stende per tutto il secondo, stabilisce l'ordine de' giudizj. Noi ne accenneremo i più notabili capi.

Il processo giuridico era orale, al tempo de' Longobardi; nè vi avean parte avvocati, se non pe' minori e per le chiese. Federico fu quegli, che imitando Giustiniano, il rendè scritto, dalla prima dimanda infino alla sentenza; e stabilì che la citazione si mandasse non per privata persona, ma per uno autorizzato a ciò fare (1). E poichè allora il saper leggere e scrivere era raro, meno però tra noi che altrove, fu mestieri che vi unisse il ministerio degli avvocati; al retto esercizio ed alla rimunerazione del quale, come altresì a fare, che niun ne mancasse per impotenza, con varie costituzioni provvide (2). Così fu piantato il rito sopra fondamenta sicure.

Fu nuova e singolare umanità del nostro Federico, che alle persone miserabili non pure le spese del giudizio si condonassero, ma si dessero gli alimenti dal Fisco, pel tempo che la necessità gli obbligasse a restare in curia (3). E fu suo zelo per la verecondia delle donne, che vietò loro di presentarsi ad alcuno officiale di giustizia, fino a proibire, che i loro affari si spedissero prima, che ritirate si fossero nelle lor case; salvo se niuno avessero, che comparisse per esse (4). Nelle cose poi criminali permise alle coniugate, che o accusatrici o ree, si facessero rappresentare (5).

Dicesi *contumace* chi legittimamente chiamato in giudizio, non v'interviene. Ora in fatto di contumacia quei Franchi, che dimoravano allora nel regno, erano sottoposti ad una pratica ingiusta, consistente principalmente nel doversi condannare senza riparo il contumace, o buona o cattiva causa ei si avesse, sì nel civile, come nel criminale. FEDERICO la rigettò come assurda, ed ammise i Franchi ad un diritto più ragionevole sulla materia, che avea stabilito per tutti (6). Una più generale e più dura usanza abolì similmente, per la quale dieci testimoni bastavano a far condannare chi non fosse nè udito, nè citato (7).

(1) *Const. Edictorum ordinem. Const. Citationis literae. Tit. De literis citotoriis. Const. Dilationes. Tit. De dilationibus. Const. Lite legitime contestata. Tit. De processu judicii. Const. Ab omnibus regni nostri. Tit. De sententiis in scripto proferendis. Const. Pro scripturis Tit. De salario pro scripturis sententiarum.*

(2) *Const. Advocatorum officium. Tit. De odvocatis ordinandis. Const. Advocatos. Tit. De praestatione sacramenti ab advocutis. Const. Hac edictali. Tit. De salario advocotorum. Const. Lege praesenti. Tit. De dandis odvocatis pupillis et aliis miserabilibus personis.*

(3) *Cit. Const. Lege praesenti.*

(4) *Const. Mulieres. Tit. De tractatu termini constituti.*

(5) *Const. Generalia. Tit. Ut universitas accusata.*

(6) *Const. Speciale quoddam. Tit. De jure Francorum in judiciis. Toto tit. De poena contumacioe in civilibus cousis. Const. Grandis utilitas. Tit. De poena contumaciae in criminolibus. Const. Poenom eorum. Tit. De forbannitis. Const. Clementiae imperialis. Tit. Ut bannito liceat, et Titt. sequent.*

(7) *Const. Item dira et dura. Tit. De inquisitionibus.*

§ CVII. Federico *abolisce l'uso delle pruove negative; e quindi i duelli giudiziarj, eccettochè in qualche caso; e gli altri così detti giudizj di* DIO.

Federico avea trovato stabilito l'uso delle pruove negative, e quindi degli spergiuri, de' duelli giudiziarj, e delle altre assurde pruove del ferro rovente, dell'acqua fredda ecc. che n'eran le conseguenze, come fu detto in trattando delle leggi de' Longobardi (§ XXXIV). Or egli ammaestrato dal diritto romano, pubblicò il gran principio, che niuno potesse soccumbere in giudizio, civile o penale che fosse, senza esser convinto per *probationes testium vel instrumentorum et similium, per quas possit plene probari veritas* (1). Dichiarò ridicole e abolì le pretese auzidette pruove, che il volgo appellava *leggi paribili* (2). Quanto a' duelli giudiziarj, che spezialmente erano in uso tra i Franchi quì dimoranti, così per le parti, come pe' testimonj, gli abolì egualmente; tranne in due sorte di cause, di lesa maestà e di omicidj occulti; dichiarando che tale eccezione mirava unicamente a mettere spavento di tali misfatti (3). Ma in questi due casi cercò di mitigare alla meglio la irragionevolezza della cosa co' più ragionevoli provvedimenti; disponendo contra le *prave* antiche *usanze*, che il modo della pugna fosse a scelta del provocato; che se il provocato avesse difetto in parte del corpo necessaria al combattimento, il provocante dovesse debilitarsi nella simil parte, fino *a chiudersi un occhio* alquanti dì innanzi, dove il provocato mancasse di un occhio; che chi non fosse giunto a venticinque anni, o ne avesse

i sessanta, non fosse tenuto a pugnare per se stesso, ma potesse surrogare un campione; che i campioni dovessero giurare di aver probabile credenza della ragione, che imprendevano a sostenere, e di sostenerla con buona fede e con zelo, ma senza frodi e soperchierie ecc. ecc. (4). Qui sarebbe stato da toccare della tortura, come di materia pertinente al rito criminale, e come avente una certa analogia colle pruove negative; se un altro appicco non ci avesse consigliato a dirne di sopra qualche cosa (§ XCVI).

(1) *Const. Prosequentes. Tit. De pugnis sublatis.*

(2) *Const. Leges, quae a quibusdam simplicibus. Tit. De legibus paribilibus sublatis.* La voce *paribilis* viene da *parere*, apparire; quasi dallo evento apparisse la verità. Du Gange, *Gloss. lat.* V. *Lex paribilis.*

(3) *Dict. const. Prosequentes; et Const. Monomachiam. In quibus causis pugna locum non habeat.*

(4) *Tit. De campionibus, per tot.*

§ CVIII. *Spese di giudizj*, *restituzioni* in integrum, *appelli etc. Giudizj esecutivi, diversi dagli ordinarj e da' sommarj.*

Nelle spese de' giudizj, volle Fed. che i vinti fossero condannati verso i vincitori; non tutti però, ma que' soli, *quos ignorantiae causa probabilis et evidens non excusat* (1). Stabilì le restituzioni *in integrum* a favore delle donne, de' minori, della cosa pubblica (2). Diffinì i termini delle appellazioni (3). Statuì l'ordine, con cui si dovessero spedire le cause, ed in quanto tempo (4); il modo di trattarle alla pubblica udienza (5); la decenza da serbarsi in essa (6) ecc. In tutta questa parte di ri-

to, Federico si tenne di mezzo fra il longobardico ed il romano, aggiungendovi molto del proprio (7). Dalle Costituzioni ancho derivano i giudizj *esecutivi*, ovvero di pronta e parata esecuzione, che sono stati in uso fino alle leggi nuove; que'giudizj cioè, ne'quali il diritto dello attore era certo, perchè confessato dal reo in una carta solenne e pubblica, e dove non altro occorreva, che astringere costui (8). Tali giudizj formavano una classe della nostra antica divisione de'giudizj civili, in *ordinarj*, cioè bisognosi di maggiori solennità; *sommarj*, che ne meritavano meno; e gli *esecutivi* anzidetti.

(1) *Const. Divorum principum. Tit. De expensis.*

(2) *Tit. De restitutionibus mulierum, minorum, reipublicae.*

(3) *Const. Appellationum tempora. Tit. De appellationibus.*

(4) *Tit. De quibus causis primitus cognoscatur. Tit. Ut causae prius inchoatae terminentur. Tit. Intra quod tempus.*

(5) *Const. Universos et singulos judices. Tit. De causis cito decidendis.*

(6) *Const. Cultus justitiae. Tit. De cultu justitiae.*

(7) Pecchia. T. I, p. 199.

(8) Lo stesso, Tom. I, pag. 299; Tom. III, pag. 155. Maffeius, *Inst. jur. neap. Lib. VI, cap. XI.*

§ CIX. *Leggi fiscali, e loro moderazione.*

Sono frammischiate nel primo libro parecchie leggi riguardanti le cose fiscali, gli uffiziali ad esse preposti, i modi di amministrarle. È notabile in questa materia il divieto di astringere chi che si fosse a prendere in fitto dal Fisco, ed a comperare anche il sale in maggior quantità, che altri volesse; perchè in quanto alla vendita, tal derrata era riserbata al Fisco (1).

(1) *Titt. De officio magistrorum procuratorum Curiae; De forma, qualiter locandae sunt res fiscales; De locatione demanii; De officio magistrorum fundicariorum ecc.*

§ CX. *Sesta parte miscellanea. Invenzione di tesori, prescrizioni, commercio protetto, salubrità dell'aria, esercizio della medicina.*

La sesta ed ultima parte delle nostre Costituzioni (poichè la quinta o sia la feudale fu da noi fatta precedere a tutte, per la ragione, che ne demmo) è mista di più materie. Ella contiene qualche cosa di diritto civile, di diritto economico, di diritto politico (come *De nova militia*, che abbiamo richiamata altrove); e il più di diritto criminale, che meglio sarebbe stato unirlo con quel, che se ne truova nel libro primo.

In quanto alle disposizioni civili, è notabile quella, che dichiara del Fisco tutto ciò, di cui non appaja padrone, oro, argento, pietre preziose ecc. e ladro lo inventore, che non lo riveli. Ella si è del primo Guglielmo (1). Questo diritto appresso fu moderato.

Un'altra più notabile legge è quella delle prescrizioni; dove Federico abolisce una usanza de'Franchi, praticata in alcune parti del regno; la quale faceva cader dal dominio per lo trascorso di *un anno*, d'*un mese*, d'*un giorno*, d'*un' ora;* e richiama il triennio del diritto romano per le cose mobili; il decennio tra i presenti, il ventennio tra gli assenti, per le immobili, precedente titolo, *et bona fide ex utraque parte undique concurrente;* il trentennio per tutte le azioni, ad eccezione

della ipotecaria contra il debitore, da durar quaranta anni; e adotta i quaranta anni del diritto longobardico per la divisione tra fratelli; oltre il qual tempo il fratello possessore respingeva il fratello attore, se giurasse, che il suo possesso veniva altronde, che dalla eredità (2). Finalmente distese a cento anni la prescrizione contra del Fisco; e confermò quelle de' quattro anni a favore di chi avesse dal Fisco ricevuto (3). Tutto questo diritto delle prescrizioni soggiacque col tempo a non poche variazioni (4).

(1) *Tit. De pecunia inventa.*

(2) *Const. Duram et diram. Const. Consuetudinem pravam. Tit. De praescriptionibus.*

(3) *Const. Quadragenalem. Tit. eod.*

(4) *Vid.* Maffeicm, *Inst. jur. neap. Lib.* III, *cap.* IX.

§ CXI. *Leggi economiche.*

In quanto alle leggi economiche, parecchie ce ne ha, con cui Federigo provvede alla buona fede del piccolo e del grande commercio (1), del quale fu oltremodo studioso, tanto che le fiere del regno han da lui il loro cominciamento (2); ed alla salubrità dell'aria, vietando la macerazione della canapa e del lino fra un miglio da'luoghi abitati, e dando norma alle sepolture dopo Ruggiero (3). Lo esercizio della medicina fu speziale obbietto delle sue cure, non permettendolo, se non precedente esamina nella allor celebre scuola di Salerno, alla quale aggiunse quella di Napoli; e dopo tre anni di logica, i quali si danno appena per bastevoli, *ut de*

scientia logicali aliquid praesciatur (si osservi lo spirito del tempo); e cinque altri di studio in Ippocrate e in Galeno. Si proibisce a'medesimi di contrarre alcuna società co'farmacisti, sottoposti anch'essi a varie prescrizioni per la retta confezione de'medicamenti (4).

(1) *Tit. De fide mercatorum.*

(2) Richardus *a S. Germano*, *Chron. ad ann.* 1233, *ap.* Muratorium, *Rer. italic. Tom.* I, *pag.* 1033.

(3) *Tit. De conservatione aëris.*

(4) *Tit. De probabili experientia medicorum.*

§ CXII. *Malefizj e loro pene.*

Passando a'malefizj, si trnovano delle varie disposizioni, alcune di Ruggiero, e la più parte di Federigo. Alcune riguardano le ingiurie a'regj ufficiali ed a'privati, la cui valutazione vien rimessa alla discrezione de'giudici, a misura delle circostanze; dovendo cedere la loro *composizione* per un terzo allo ingiuriato, e per due terzi al Fisco, o per eccezione al signore della giurisdizione (1). Altre versano sopra i furti degli animali, e i danni, che si fanno in campagna col pascere (2); sopra le falsificazioni di lettere regie, che si puniscono colla morte (3); sopra la falsa moneta, di cui i fabbri e i volontarj ricevitori van soggetti alla morte ed alla pubblicazione de'beni (4); sopra la rasura di essa, di cui è pena la sola confiscazione (5); sopra la occultazione del testamento paterno per succedere *ab intestato*, dove pena è la privazione della eredità (6); sopra la preparazione, la vendita, la compera, la propinazione

de' veleni, punite di morte (7); sopra il poculo amatorio, dove si punisce il venditore e il comperatore, se con esso abbiano cagionata la morte; e si punisce di un anno di carcere, se niun male sia indi seguito. Nel che Federico si protesta di castigare la sola mala intenzione, avendo il buon senso di confessare, che sia cosa favolosa, *quod per cibos aut potus ad amores vel odia mentes hominum moveantur* (8). Puniscesi lo adulterio, s'egli è segreto, ad istanza del solo marito, cui si dà la facoltà di ammazzare immantinente sul fatto i due; tranne se egli *permisit alii coram se cum conjuge sua lascivire*. Il marito però, che ritenesse la moglie, e lasciasse volontariamente andare il drudo, era punito come lenone. Queste son disposizioni di Ruggiero; siccome anche di lui era la pena di morte imposta allo adulterio, e la pena della infamia al marito, che consentisse ad aver la moglie venale. Ma Federico trasmutò la morte in confiscazione di beni, se non vi fossero figliuoli prima nati. E in quanto alla donna, rimise nello arbitrio del marito o il farle troncare il naso (pena degna di tempi più barbari), rimanendo ella sciolta dal *servire al marito* ed *a' congiunti* di esso; o il farla pubblicamente frustare (9). Coll'accusa dello adulterio andava congiunta la permissione del repudio (10); che Ruggiero non ispiega, se si debba intendere nel senso di semplice separazione *quoad torum*, come in un capitolare di Carlo Magno (11), giusta la pratica della Chiesa latina; o nel senso dello scioglimento del vincolo, come nelle leggi longobardiche, giusta la pratica della Chiesa greca. Una legge pertanto di Guglielmo II deroga a tutte queste di Ruggiero, rimettendo

la materia alle curie della Chiesa; e lasciando a'regj magistrati il giudicare soltanto della *violenza*, qualora ve ne fosse stata (12). Le madri, che facean mercato della onestà delle figliuole, son punite da Ruggiero del taglio del naso; il che fu abrogato da Federigo, quando ne fosse cagione la estrema inopia della madre (13). Lasciò però intatta questa pena alle mediatrici (14). Vietò lo stesso Ruggiero alle femmine di mala vita l'abitazione fra le oneste (15). A chi vendeva come servo un uomo libero, impose egli che il riscattasse; e il resto de'suoi beni cedesse al Fisco, ed egli stesso divenisse servo della Curia. Che se non potesse seguire il riscatto, si consegnasse il venditore per servo a'parenti del venduto (16). Dunque tal vendita non era nulla? Questa doveva essere la disposizione principale. Morte a chi incendiasse la casa altrui (17); ed a chi lasciando cadere una pietra o un ramo d'albero dall'alto, o precipitandosi egli stesso, senza gridare, avesse ammazzato un uomo; cosa che Federigo temperò, ammettendo il colpevole a giurare di non aver visto l'uomo; e se questo non fosse morto, obbligandolo a curarlo a sue spese (18). Infamia agli abituali giuocatori di dadi o d'altro giuoco di sorte; e perdita di carica e di dignità a'Giudici, agli Avvocati, a'Notaj, a'Militi, e di speranza di più conseguirle (19). Taglio della lingua a chi bestemmiasse il sacrosanto nome di DIO, o la Beatissima Vergine (20). Taglio della mano agli spergiuri o in giudizio o di fuori (21), ed agli spogliatori de'morti (22). Queste ultime quattro leggi sono di Federigo, il quale chiude con esse le Costituzioni.

(1) *Tit. De injuriis.*

(2) *Tit. De furtis et latrociniis. Tit. De animalibus in pascuis.*

(3) *Const. Qui literas regias. Tit. De falsariis.*

(4) *Const. Adulterinum. Tit. De falsarus.*

(5) *Const. Qui nummos. Tit. eodem.*

(6) *Const. Si quis potris. Tit. eodem.*

(7) *Tit. De veneficiis.*

(8) *Tit. De correctione poculum amatorium porrigentium.*

(9) *Tit. De adulteriis. Tit. De poeno uxoris in adulterio. Tit. De prohibita quaestione foeminae. Tit. De poena adulterii. Tit. De poeno mariti.*

(10) *Tit. De repudiis concedendis.*

(11) *Lib.* VIII, *cap.* LV, *ex collect.* Ansegisi *Abbatis et* Benedicti *Levitae, ap.* Lindenbrogium.

(12) *Tit. De adulteriis coërcendis per Ecclesiam.*

(13) *Tit. De matribus filias suas exponentibus. Tit. De poena matris.*

(14) *Tit. De lenonibus.*

(15) *Tit. De summota conversatione inter bonas foeminas quaestuosae.*

(16) *Tit. De venditione liberi hominis.*

(17) *Tit. De incendiariis.*

(18) *Tit. Qui ramum de alta projiciens.*

(19) *Tit. De his, qui ludunt od dados.*

(20) *Tit. De blasphemantibus* DEUM *et Virginem* Mariam.

(21) *Tit. De perjuriis.*

(22) *Tit. Qui hominem mortuum spoliaverit.*

§ CXIII. *Della costituzione* Puritatem, *che stabilisce lo stato del diritto del regno, al tempo di* Federico.

Abbiamo accennate le costituzioni le più importanti del codice Normanno-Svevo; nelle quali ci siam fatto lecito soltanto il deviare dall'ordine del legislatore, dovunque la connessione delle materie e la nostra brevità

ci è paruto di consigliarlo. Ce ne resta una sola importantissima per lo nostro scopo, la quale tuttochè del libro I, abbiamo quì all'ultimo riserbata; perchè stabilisce lo stato del diritto fra noi, da'tempi del primo Guglielmo, di cui ella è, a quei di Federigo, che l'adottò, cioè la famosa costituzione *Puritatem*, sotto il titolo, *De praestando sacramento a Bajulis et Camerariis* (1). Ivi il legislatore la prima delle cose, che fa giurare a'suoi uffiziali, si è, *quod secundum constitutiones nostras, et in defectu earum, secundum consuetudines approbatas, ac demum secundum jura communia, longobarda videlicet et romana; prout qualitas litigantium exegerit, judicabunt.* Dunque quattro erano i fonti della ragione de'litiganti; *costituzioni* del regno, e queste obbligavano tutti i regnicoli indistintamente; in lor difetto gli usi approvati, e questi variavano secondo i luoghi, e ne vedremo in appresso molti ridotti in iscritto, siccome ne vedemmo molti de'Franchi del regno venuti co'Normanni, disapprovati da Federigo, e soltanto quello della successione primogeniale ammesso ne'feudi; in terzo luogo, diritto *longobardico* e *romano*, secondochè gl'individui o i comuni, giusta la libertà del medio evo, professavano o l'uno o l'altro.

Secundum jura communia, longobarda videlicet et romana. Si è molto disputato fra i nostri, che importasse il *communia*, ed a quali leggi si avesse a riferire (2); non essendo mancato chi lo intendesse delle sole longobardiche, e chi, facendo maggior forza al testo, delle sole romane. A noi sembra evidente, che vada inteso delle une e delle altre; e se l'ordine delle parole val qualche cosa, principalmente delle longobardiche. Ma

come potevano esserci due diritti comuni? Certamente non per rispetto alle stesse persone; ma colla distinzione della Costituzione, ch'è chiara, *prout qualitas personarum exegerit*. Per le persone di origine longobarda, e per quelle, che si eran volute accostare alla nazione già dominante, il longobardo era diritto comune; per coloro, che tenaci degli usi antichissimi, precedenti alla venuta di quel popolo, era il romano.

Ma qual era il più frequentato, ed a quale si ricorreva in difetto dell'altro? Non è dubbio, che il longobardico, ristrettissimo di cose, non era fatto per supplire al romano; come il romano, ricchissimo di materie, poteva soccorrere al longobardico, per quanto però allora se ne sapeva, che non era molto. Quanto poi a qual vantasse il maggior numero di seguaci, bisogna distinguere i tempi. Da principio dovè la maggioranza essere del romano, perchè più antico. In processo di tempo, dovè prevalere il longobardo, che professato da'vincitori, da'grandi, dagli aulici, da'nobili in generale, per imitazione e per moda, venne a se traendo gl'inferiori. Sotto i Normanni precedenti a Ruggiero, tuttochè di nazione diversa, le cose si mantennero presso a poco nello stesso modo; e le cause si giudicavano, come dice un cronista, *secundum legem Romanorum aut Longobardorum, tam ex romanis legibus, quam ex longobardis* (3). In fine da Ruggiero in poi, che trovò la Sicilia, sua principal sede, tutta seguace del diritto romano, e ne vide risorger con fervore lo studio nel continente, ricominciò di bel nuovo questo a guadagnar terreno; ma non sì che di botto trionfasse. Il veggiamo infatti da Federico, che lasciando intatta la costituzione

del primo GUGLIELMO, diè chiaramente a conoscere, che ancora i popoli eran divisi tra l'uno e l'altro; e le stesse Costituzioni di FEDERIGO e suoi predecessori derivano in gran parte, come avvertì UGON GROZIO, dal diritto longobardico (4). Anzi è da dire, che la Sicilia, stata fino allora inaccessibile a queste leggi, prendesse anche ella a gustarle alcun poco, perchè approvate da'nuovi Principi. E così si possono spiegare alcune tracce, che del diritto longobardico di sopra osservammo (§ XXXIV, not. 15, e § LXXXVII, not. 8).

Al tempo di GUGLIELMO I, che morì il 1166, il diritto romano, praticato in Sicilia, era il Giustinianeo; quel, che ne restava nella maggiore e nella minore Longobardia, era il Teodosiano; di poi, al tempo soprattutto di FEDERIGO, per le cure d'IRNERIO e de'suoi discepoli, fu anche il Giustinianeo (5). Se nelle Calabrie e in qualche altro luogo marittimo, già dipendente dallo imperio di Oriente, si conosceva, e forse anche si praticava il diritto romano-greco, compreso ne'Basilici e nelle Novelle posteriori; come questo più nella forma, che nelle cose, differiva dal Giustinianeo, e come la lingua greca si veniva tra noi perdendo; fu facile il passare dalla copia all'originale.

Egli è da notare, che non avendo FEDERIGO aggiunto nulla alla costituzione di GUGLIELMO, che limitò a' quattro sopradetti fonti il diritto da osservarsi nel regno, venne ad escludere finanche quelle costituzioni, che quale Imperadore egli stesso avea fatte, come le pubblicate in Roma, al tempo della sua coronazione, l'anno 1220, che si leggono in fine de'libri *De feudis*, e donde son tratte varie autentiche al Codice,

per le quali, fra le altre cose, stabilì un più amplo foro chericale, che formò indi in poi diritto comune(6). E aggiuntavi la proscrizione di ogni altra legge, e la dichiarazione della propria indipendenza da qualunque autorità sulla terra nel temporale, che leggiamo nel proemio delle Costituzioni; si vede chiaro, che Federigo volle tener lontane dal regno, nelle materie da se regolate, le decretali, di cui Gregorio IX avea già un anno avanti pubblicata la prima compilazione, inviandola a' maestri ed agli scolari dello studio di Bologna (7).

(1) Nella vulgata porta erroneamente il nome di Federigo. De Andreis. *Disput. An fratres ecc. Cap.* II, § II, *pag.* 80.

(2) *Idem*, *Disput. An fratres*, *cap.* II, § IV, d'Asti, Dell'autorità della region civile ecc. Lib. I, cap. VI.

(3) Leo ostiensis, *in Chronic. Cassinens. Lib.* II, *cap.* XXXV. *Cam.* Peregrin. *in Histor. Principum langobardor. Pag.* 251 *ad* 256. Giannon. Lib. VII, cap. II, § I, in fin.

(4) *In Prolegomenis ad Hist. Gothorum. Iam vero quae in regno neap. siculoque valent Constitutiones*, a Federico II *collectae*, *pene omnes fluunt a legibus Longobardorum.*

(5) Pecchia, Lib. II, cap. XXVII.

(6) *Auth. Statuimus*, *ut nullus ecclesiasticam personam*, *in criminali quaestione vel civili*, *trahere ad judicium saeculare praesumat. C. De Episcopis et clericis.* Nelle stesse ordinanze pubblicate in Roma, sono molti altri importanti capi, trasferiti parimente nel Codice, col mezzo di varie altre autentiche; de'quali gli ultimi dimostrano quanta altra parte della barbarie fo allora scossa dal mondo cristiano, per opera del nostro Imperadore, col concorso del Pontefice Onorio III, che vi aggiunse la sua approvazione. Fu abolito l'inumano diritto di occupazione, che si esercitava sopra i navigli e i beni, che pativano naufragio. Fu restituito il diritto di testare e d'avere i successori proprj a chi morisse in terra straniera; toltosi quello, che si è chiamato

in molti paesi, fino a' dì nostri, diritto d'*Albinaggio*, di che dovremo appresso far motto. Fu stabilita in pro degli agricoltori e della gente dedita alla campagna, la sicurezza degli animali e degli strumenti agrarj, da non potere esser sequestrati o tolti per debito. *Cap.* 9, 10, 11, *cit. const.*

(7) A questa gelosia della propria autorità per rispetto alla ecclesiastica è forse da attribuire la cura, che Fed. ebbe di stabilire, *ut in aliquo locorum nostri demanii, clerici cujuscumque sint ordinis, in Judices et Notarios nullatenus statuant. Const. Instrumentorum robur. Tit. De fide instrumentorum.*

§ CXIV. *Merito delle Costituzioni; loro compilazione da chi fatta, e pubblicazione quando seguita. Traduzione greca contemporanea.*

E questo ci basti aver detto delle famose Costituzioni di Federico, che sono il monumento più splendido della sua gloria. *Legislatore sapientissimo et amantissimo del nostro regno, ed in generale ottimo Principe! se si pongano da banda le controversie ostinate, che, per difendere più che si conveniva, i diritti dello imperio, ebbe a sostenere co' sommi Pontefici, più per vizio del secolo, che per suo;* come scrisse un nostro grande uomo (1). Queste Costituzioni, tuttochè oggi spoglie della antica autorità, come leggi; sono tuttavia e saran degne di essere studiate, come monumento storico del nostro presto passaggio dallo stato di barbarie, che col resto della Europa ci era comune, ad una civiltà anticipata; non pure pe' saggi e lodevoli istituti, che appo noi stabilirono, ma forse più per tutto quello, che di vizioso e di perverso di buona ora n'estirparono. Elle fu-

ron pubblicate da lui stesso in Melfi, l'anno 1231, non già il 1221, come per isbaglio di copisti si legge nelle vulgate edizioni; poichè il 31, non il 21, Federigo fu in Puglia (2).

Le costituzioni, che seguono il 31, fino alla morte di Federigo, avvenuta il 50, sono allogate ne'luoghi opportuni, sotto nome di *nuove*, da giureconsulti, che vennero appresso. Delle antichissime di Ruggiero, che son da quaranta, e de'due Guglielmi, che son poco più di venti, e quasi tutte del primo, il coordinatore con quelle di Federigo, che sono moltissime, e il distensore insieme di queste ultime, fu Pier delle Vigne, Capuano, grande nomo di quel tempo; di cui disse Dante, che *tenne ambo le chiavi del cuor di* Federigo, per dinotare il gran potere, ch'ei godeva nel dirigere l'amore e l'odio di quel Principe, finchè non ne cadde in sospetto e in disgrazia (3).

Si vuol però confessare, che l'ordine della collezione è spesso perturbato; che le rubriche de'titoli non sono sempre adatte, se pur non sia stato difetto altrui; che lo stile, benchè non affatto spregevole, pecca d'intralciamenti e di qualche oscurità, non sempre imputabile a'copisti; e dà sovente nel prolisso e nello ampolloso, ch'era il carattere della eleganza di que'tempi. Le sole Costituzioni di Ruggiero si distinguono per breviloquenza e per gravità. Bisogna dire, che lo stile delle Decretali è più semplice e più netto, qual si conviene alle leggi. Per uso di que'Greci, che allora erano nella una e nell'altra Sicilia, lo stesso Federigo fe tradurre il suo codice nello idioma di quella nazione (4).

(1) De Andreis, *Disput. An fratres*, *cap.* II, § VIII.

(2) Si pruova ciò col cronista sincrono Riccardo di S. Germano, il quale lo dice espressamente all'anno 1231. E sotto l'anno 30 fa menzione delle Assise, che lo stesso Federigo pubblicò in Capua *pro bono statu regni*, dalle quali in gran parte derivano le Costituzioni, come si può vedere dal loro confronto. Le *Assise* si truovano stampate nella real tipografia di Napoli, insieme col testo greco delle Costituzioni, come nella nota seguente. Oltracciò nelle Costituzioni stesse si accennano degli avvenimenti seguiti molto più tardi del 21, e prima del 31. E Matteo degli Afflitti, nel proemio a'suoi comenti delle stesse Costituzioni, asserisce per lo appuoto quel che Riccardo avea detto. Stor. civ. del Regno di Nap. lib. XVI, cap. VIII. Si vegga il Consigliere Donato Antonio d'Asti, Dello uso e autorità della ragion civile in Occidente, lib. I. cap. VI, in fine.

(3) Inf. Canto, XIII.

(4) Un contemporaneo esemplare di tal versione giacque inedito nella biblioteca reale di Parigi, finchè, sopra un cenno fattone dal Montfaucon, (*Palaeographiae graecae lib.* IV, *cap.* 8, et *lib.* VI), il quale lo stimò ricopiato dall'autografo di Federigo, il nostro Re Ferdinando Borbone ne procurò dal Re Cristianissimo una copia, a suggerimento del Marchese Vargas, che collazionata in Parigi dal chiarissimo Abate Galiani, fe stampare nella sua real tipografia, il 1786. Forse egli era di que'libri, che Carlo VIII, nella sua militar passata per la Italia, qui prese nella fine del secolo XV; i quali formavano una classe a parte, sotto nome di *libri di Napoli*, colle armi de'nostri Re, nella biblioteca anzidetta; come si ha dalla prefazione di quel catalogo dell'Ab. Sallier. La corrispondenza del greco col latino non è esatta, spezialmente in quanto uoo è diviso, come questo, per titoli e per rubriche, che abbracciano ordinariamente più e talor moltissime costituzioni; ma nel greco ciascuna costituzione forma titolo distinto. Più, delle costituzioni alcuna manca, alcuna è aggiunta; e le sentenze dove son più prolisse, dove son mutilate. Per lo più però il greco serve al latino di molto lume. Al testo greco venne annesso nella nostra edizione il latino della edizione principe, fatta in Napoli, il 1475, che fu trovata dal *Marchese* Patrizj nella Certosa di S. Martino, meno scorretta di quante appresso ne son seguite, inclusa l'ultima del 1773, anche in Na-

poli. Vuolsi però eccettuare quella del Lindebrogio nel suo codice *Legum antiquarum*, pubblicato in Francoforte, che il regio editor napoletano ebbe presente (*In praefatione, cap.* VI); ed è quella, sopra cui noi abbiam lavorato. Carlo Peccia, in un'appendice al I tomo della sua opera, propone un gran numero di correzioni alla edizione del 73, che sono state tutte adottate nella ultima edizione delle leggi barbariche del Canciani, in Venezia, 1781. All'editore della real tipografia mancò la conoscenza di queste nuove lezioni del Peccia, quantunque allora già pubblicate; le quali poste di rincontro alle sue cure, danno e ricevono vicendevole ajuto. In molte sembra dir meglio l'uno, e in molte l'altro. Alla edizione reale seguono le *Assise* di Capua dette di sopra, del 1230; ed un lungo frammento del *Regesto* di Federico degli anni 1239 e 1240, il cui originale è nel Grande Archivio.

§ CXV. *Opere famose di diritto contemporanee.*

Oltre le Decretali, che sono del 1230, come si disse, ed oltre le Costituzioni del regno, che sono del 31; la Italia diede contemporaneamente un altro lavoro, se non legislativo, d'interpretazione famosa; che posto quasi a paro del testo romano, è stato di universale uso in Europa fino a'giorni nostri, cioè la Chiosa (§ XLXXVII). Ritiratosi Francesco d'Accorsi dalla cattedra di Bologna, per attendere unicamente a quest'opera, v'impiegò dieci anni dal 1220 al 1230, quando morì (1). Fuori d'Italia lo stesso secolo vide sorgere gli *Stabilimenti di* S. Luigi, Re di Francia; *opera che nacque, s'invecchiò e morì in pochissimo tempo*, come si espresse un celebre uomo di quella nazione; *perchè a qualche merito vero accoppiava molti difetti essenziali, parte originarj, e parte di aliena mano.* S. Luigi fece

anche fare un volgarizzamento del corpo Giustinianeo, ch'ebbe simil fortuna (2). Più celebre è un'altra compilazione di leggi, che fece in Ispagna ALFONSO IX, detto anche X, cognominato il Sapiente, col titolo, *Las siete partidas*. Gli Spagnuoli la celebrano, come il *codice più compiuto, più savio e più giusto, che a quei tempi vantar potesse alcuna nazione, e che pochi ne dee riconoscere superiori anche ne' nostri* (3). Ma egli è posteriore di venti anni a'nostri lavori italiani, e porta la data del 1251 (4).

(1) ARTHURUS DUCK, *De authoritate juris civ. Lib.* I, *cap.* V, *n.* 14. HOFFMAN. *Lexicon*, V. ACCURSIUS. DE ANDREIS, *Disp. Pag.* 14 *ad* 15.

(2) MONTESQUIEU, *liv.* XXVIII, *ch.* 37-39.

(3) NICCOLAS ANTONIO. *Bibliotheca Espannola*. Tom. II, lib. VIII, cap. V. ANDRES, Stor. d'ogni letteratura, T. V, pag. 660, Parma 1794.

(4) *Las siete Partidas. Prologo, fol.* 4. *Madrid*, 1611.

§ CXVI. *Comentatori principali delle Costituzioni, e giureconsulti celebri della loro età.*

I principali comentatori delle Costituzioni sono MARINO CARAMANICO, che il primo le chiosò strettamente di passo in passo, e fu contemporaneo di FEDERICO (1); ANDREA da ISERNIA e MATTEO degli AFFLITTI, che le comentarono largamente entrambi, l'uno di un secolo, e l'altro di due circa appresso; ed altri parecchi, che fecero delle note, sì al testo e sì a'lavori di costoro; i cui nomi si posson leggere premessi alla edizione del 1773.

De' giureconsulti del regno, che fiorirono alla età di

Federico, e andando anche alquanto più indietro, i più famosi sono i testè lodati Pietro delle Vigne e Marino Caramanico; Taddeo da Sessa, che difese coraggiosamente, ma senza pro, il nostro Imperadore al concilio di Lione (2); Carlo di Tocco ed Andrea da Barletta, che scrissero sulle leggi longobardiche (§ XXI, not. 2); Roffredo Beneventano, autore di molte opere, ecc. Di questi tre spezialmente si sa con certezza, che furono a studiare in Bologna sotto i primi interpreti italiani, e l'ultimo anche v'insegnò con applauso; sicchè tornati in patria non poco doveron contribuire a diffonderci il rinascente diritto romano (3); cosa che poi compiè la cattedra erettaci da Federico.

(1) De Andreis, *Disp. An fratres*, cap. I, § I.

(2) Stor. civ. del regno di Nap. Lib. XVI, cap. IV.

(3) D'Asti, Autorità del dir. civ. in Occid. Lib. I, cap. VI, pag. 9, e segg.

§ CXVII. *Succedono gli Angioini. Serie di questi Sovrani.*

Il tempo, che s'interpone fra'l 1266 e'l 1442, è occupato dalla dominazione Angioina, che preparò il luogo all'Aragonese. La serie de' Sovrani Angioini si divide in due stirpi. La prima comincia dal primo Carlo, fratello di S. Luigi Re di Francia; e procede pel secondo Carlo, per Roberto e per Giovanna I, figliuoli i primi l'uno dello altro; e Giovanna, che fu a Roberto figliuola di figliuolo. La seconda stirpe conta Carlo di Durazzo, che pur era della discendenza di Carlo I, fi-

gliuolo adottivo della GIOVANNA; LADISLAO e GIOVANNA II, figliuoli di lui. Benchè costei fosse morta il 1435, il regno pacifico degli Aragonesi e di ALFONSO I lor capo, non cominciò prima del 42; essendo lo intervallo fra le dette due date riempiuto da lunga guerra fra Renato di Angiò e'l detto ALFONSO, entrambi adottivi figliuoli della volubil Regina. Questo tratto della nostra Storia, turbolento per fazioni e per guerre, si segnalò sul bel principio colla separazione delle due Sicilie, sotto il primo CARLO, che il 1282, perdè la trasmarina; colpa delle estorsioni e delle insolenze sue e de' suoi. Così diventò sede regia la città di Napoli, dove il novello Re, nel venir di Francia, già s'era fermato (1). E la Sicilia si diede a PIETRO d'ARAGONA, che fu marito di COSTANZA, figliuola di MANFREDI, e cugina di CORRADINO.

Quanto il secondo CARLO rilusse in bontà, per indole tutta diversa dal padre; tanto ROBERTO si segnalò in saviezza, ed in amor per le lettere e pe'letterati. Ei seppe scorgere in FRANCESCO PETRARCA (onorandolo nella sua corte, e finanche in Roma per mezzo di un legato, allorchè quegli vi venne a ricevere il poetico alloro) uno de'tre padri della rinascente letteratura Europea; poichè DANTE, il più vecchio, non mai fu in Napoli, e il BOCCACCIO ci capitò dopo lui morto. La fama lo decorò del soprannome di saggio; e la Sicilia fu in punto di tornar volontariamente alla casa di Angiò, se la sua morte inattesa non avesse frastornato l'avvenimento (2). La GIOVANNA sua figlinola è variamente dipinta dagli scrittori; ma i più gravi la danno per savia e buona (3); infelicissima nondimeno per lo suo tra-

gieo fine, fatta strangolare da CARLO di Durazzo, in rimunerazione de' gran benefizj, che ne avea ricevuti.

(1) Stor. civ. del R. di N. Lib. XX, cap. I.
(2) Ivi, lib. XX, cap. IX, § IV; lib. XXII, cap. III e VII.
(3) Il COSTANZO e il GIANNONE la difendono vigorosamente.

§ CXVIII. *Primo gran cambiamento nella polizia ecclesiastica.*

Sotto gli Angioini due gran mutamenti intervennero nel modo del governare. Il primo riguardò la polizia ecclesiastica, e la origine fu la seguente. CARLO d'ANGIÒ venne alla dominazione di Napoli, invitato e soccorso da Papa CLEMENTE IV, attesa la deposizione e la morte dappresso seguita di FEDERICO. Era allora comune opinione, non pure degli ecclesiastici, ma de' laici altresì, che il Pontefice avesse la potestà di privare della loro autorità i Principi, che ne abusassero in pregiudizio della Chiesa, coi lor discendenti; al che si accoppiava, che il regno di Napoli era tenuto feudo della Chiesa, laonde i Papi e prima e poi ne han data la investitura (1). ROBERTO oltre l'obbligo generale della sua casa alla Corte di Roma, sperava di diventare Re d'Italia, mediante la cooperazione di GIOVANNI XXII francese, stato suo Cancelliere, e da lui spinto avanti, al quale sempre fu stretto. Gli Angioini dunque furon sommamente amici de' Pontefici, da LADISLAO in fuori, che osò portare più volte le armi fin dentro la capitale del mondo cristiano, per impadronirsi di quello stato. In conseguenza delle quali cose ebbe luogo il primo gran

cangiamento, che consistette ne' seguenti, fra i molti capi pattoviti nella investitura (2).

I. Sotto i Normanni e gli Svevi, i Prelati onorati ed arricchiti eran tenuti come grandi del regno; e sedevano nella Curia del Re; il quale o gli investiva delle lor sedi, come di tanti feudi, o gli obbligava ad aspettare il suo reale assenso alle canoniche elezioni. Nella investitura, che il novello Re ricevette, fu pattovito, che i Re di Napoli non dovessero più aver parte nella elezione de' Vescovi e degli Arcivescovi, rimanendo loro soltanto i diritti di patronato, secondo i canoni (3). E costoro furono rimandati alle lor sedi. II. Le cause ecclesiastiche si trattavan prima nella Curia reale, sotto la presidenza del G. Cancelliere. Nella nuova investitura fu statuito, ch'elle si trattassero da' proprj ordinarj, con appellazione a Roma. III. In virtù delle Costituzioni, i Prelati aveano una limitata giurisdizione civile nelle cause del clero (§ CIV). Carlo l'accettò illimitata in tutte le cause civili e criminali; e Roberto la estese anche a' non veri cherici ed a persone di loro non legittima attinenza (4). IV. Sotto i Normanni e gli Svevi tutti contribuivano a' pubblici pesi, tranne gli ordini de' Templarj e degli Spedalieri; il che diè origine ad una restrizione di acquisti per loro, come fu detto (§§ LXXXI e LXXXII). Nella investitura di Carlo si patteggiò la immunità degli ecclesiastici da ogni peso. V. Le Decretali, che, sino a Federigo, furon proscritte nel regno, in quanto non andassero d'accordo colle Costituzioni (§ CXIII); ci acquistarono non minore autorità di quella, che già avevano altrove; e ferono a loro volta tacere le Costituzioni opposte. Anzi sotto Roberto, le Regole della Cancelle-

ria, che han per autore Giovanni XXII, non ci trovarono opposizione alcuna (5). VI. La custodia delle chiese vacanti era stato oggetto di una particolar Costituzione (§ XC). Nella investitura di Carlo I, si stabilì, che dovesse ella essere di *persone ecclesiastiche*, *giusta le canoniche sanzioni*. Giovanni XXII introdusse gli spogli e le annate a beneficio della camera apostolica, e Roberto prestò assistenza a' pontifizj collettori (6). In questa stessa investitura il Re promise quel censo annuale alla Corte di Roma, che abbiam conosciuto sotto nome di *Chinea* (7).

(1) Questa investitura comincia da' tempi di Leon IX, che la diede il primo a Roberto Guiscardo, nel secolo undecimo. Stor. civ. del R. di N. Lib. IX, cap. III. Le ultime sono state in favore di Carlo VI Imp. l'anno 1722; di Carlo di Borbone, l'anno 1738 (D'Egly, *Hist. des Rois de Naples, de la maison de France*. T. IV, *pag*. 435 *et* 501. *Paris*, 1741); di Ferd. IV, l'anno 1760 (Coppi, Continuazione degli annali d'Italia del Muratori). Filippo V, tuttochè favorito dal Papa, non l'ebbe, per le ragioni, che si posson vedere nel citato d'Egly, p. 351 e 382.

(2) L'atto della investitura è riportato dal Rainaldo, *ad annum* 1265. Pietro Giannone (libro XIX, cap. II), e Carlo Pecchia (lib. III, cap. I) ne recano, qual meno e qual più succintamente, e con ordine alquanto vario, i capitoli. Nota il Giannone, che sia questa la prima scrittura, nella qual si distingue il *citra* a *l'ultra pharum*. Donde poi nacque l'altro più moderno titolo di *Rex utriusque Siciliae*, Sicilia cioè *citra pharum* e Sicilia *ultra pharum*. Ivi, § I.

(3) Nella prima metà del secolo XVI, fu convenuto tra Clemente VII e Carlo V, che 24 soli tra vescovadi ed arcivescovadi si dovessero riputare di regio padronato, e provvedere a presentazione del Re. Giannone, lib. XXXII, Cap. IX. Il regno, prima della riduzione fatta, in seguito del Concordato del 1818, contava di chiese arcivescovili ventuna e vescovili centodieci. Galanti, Descriz. geograf. e polit. del regno di Nap. T. I, pag.

387. Giustiniani, Dizionar. geogr. del R. di N. Tom. I, pag. CXLIII. In virtù dell'ultimo concordato tutte le sedi si provveggono a nominazione del Re.

(4) Chioccarelli, MSS. giurisdizionali, tom. X. Pecchia, tom. III, pag. 63.

(5) Pecchia, T. III, pag. 63.

(6) *Id. ibid.*

(7) *Id.* pag. 6.

§ CXIX. *Introduzione de'così detti* Conservatorj regj, *ed altri compensi, a frenare gli abusi degli ecclesiastici.*

Lo stesso Roberto fu il primo a trovare un compenso, che, non contraddicendo dirittamente agli obblighi presi, provvedesse agli eccessi del clero; il quale dopo una subitanea ed assoluta sottrazione da ogni poter civile, in tempi generalmente disordinati, non poteva dal disordine essere immune. Introdusse dunque l'uso di commetter, ne'casi emergenti, a qualche magistrato di alto grado, la cognizione stragiudiziale di alcun abuso a lui deferito, per far cessare colla sovrana autorità il disturbo civile; rimettendo il merito dello affare, se fosse ecclesiastico, a quel foro. Le lettere contenenti sì fatte commessioni si chiamaron *Conservatorj regj;* e di quel Principe se ne truovano quattro nella collezione de'Capitoli Angioini (1); ed altre di fuori, fino a'tempi degli Aragonesi e degli Austriaci (2). Questi rimedj si posson considerare come de'primi saggi degli appelli *tamquam ab abusu*, nelle materie ecclesiastiche; fatti dipoi tanto comuni in Francia, dove non nacquero, prima del secolo XVI o al più del XV (3). Gio-

VANNA I assodò col famoso Rito 235 della G. C. della Vicaria una pratica già tra noi cominciata, che allegando alcuno il chericato, per declinare dal foro secolare, dovesse provarlo dinanzi al giudice laico, in quanto al fatto, cioè producendo la carta della sua ordinazione; rimedio anche molto efficace a temperare l'abuso, che si faceva della immunità personale. Finalmente anche sotto gli Angioini si ritenne la pratica (che fu un altro più general correttivo) di esaminare le bolle e le altre carte di Roma, per dar sopra loro il regio *Exequatur* o negarlo, consultata spezialmente la ragion di stato. Ma di questo più opportunamente appresso.

(1) *Ad regale fastigium*; *Charitatis affectus*; *Finis praecepti charitas*; *Omnis praedatio*.

(2) Stor. civ. del R. di Nap. Lib. XXII, cap. IV. CHIOCCARELLI, MSS. giurisdizionali, T. X. PECCHIA, T. III, pag. 63 e segg.

(3) FEVRET, *Traité de l'abus. Liv.* I, *ch.* II, *n.* 2 *et* 3. HENRION DE PENSEY, *De l'autorité judiciaire*, *ch.* XXII, *pag.* 331. *Paris*, 1818. Ma l'ALTASERRA, scrivendo contra il FEVRET, sostiene, che gli appelli *ab abusu* non sono più antichi del 1533. *De jurisdict. ecclesiast. Lib.* VIII, *pag.* 207. *Neap.* ROBERTO cominciò a regnare il 1309.

§ CXX. *Secondo gran cambiamento nel reggimento civile.*

Il secondo gran cambiamento ebbe luogo nel modo del governo civile. Pervenuto CARLO I al trono, formò intorno a se un consiglio di gabinetto, nel quale concentrò gli affari di stato. Quel corpo augusto e numeroso, che sotto nome di Magna Curia, provvedeva a tutte le grandi occorrenze del regno, non più si assem-

brò nella casa del Re. De'varj dipartimenti della Magna Curia quale si sciolse, e qual restò in piedi, ma debilitato. Si sciolse il dipartimento de' Prelati, cui presedeva il G. Cancelliere. Si sciolse quello del Baronaggio, ovvero de'Pari della Curia, cui soprastava il G. Contestabile; e i feudatarj, assoggettati a'Giustizieri ed a'Camerarj provinciali, perderono in prima il lor privilegio; poscia il ricuperarono in parte, avendo il Principe di Salerno in una sua adunanza generale statuito, che in tutte le loro cause, sì civili, come criminali, sì attive, come passive, dovessero esser giudicati *per compares*; poi di mano in mano perderono anche questo resto. Astretti i Pari ad andare al dipartimento del G. Giustiziere, che restò un semplice tribunale, per votare co'giudici, e venendo da questi, com'era naturale, sopraffatti nelle cose di diritto, cominciarono a sdegnare d'intervenirvi; e col tempo non più v'intervennero, se non in qualche rara occasione, e per pura formalità. Il G. Contestabile, oltre l'abolizione de'Pari della Curia, la cui presidenza gli dava gran potere e lustro, perdè ancora molto della sua originaria autorità, come capo dello esercito, per la nuova introduzione de'capitani di ventura, che si assoldavano co'loro seguaci a'Principi ed alle repubbliche italiane, per date imprese. Il G. Ammiraglio serbò meglio il suo potere, essendo allora le forze di mare considerevoli, e tutte del Re, ed esercitando egli giurisdizione sopra tutta la gente addetta al mare; ma in processo di tempo questa influenza anche essa si menomò. Il G. Camerario perdè anch'egli, poichè aboliti i Camerarj provinciali, le loro incumbenze civili furono aggiunte a'Giustizieri; l'economiche

passarono ad altri officiali; che cominciarono a corrispondere con un Gran Tesoriere, accoppiato ad esso G. Camerario. Ed alla M. Curia de'Maestri Razionali fu aggiunta una Camera di Presidenti pe'conti fiscali. La Curia del G. Giustiziere fu fissata stabilmente in Napoli, senza dover più girare per le provincie. Alla medesima ne fu messa a paro un'altra, detta la Corte *Vicaria* (cioè Vicaria del Re per gli affari di giustizia) di reciproco appello; dalla unione delle quali ne risultò poi una, che con corrotta denominazione si disse e si è detta fino a' nostri giorni la *Gran Corte della Vicaria* (1). Il G. Cancelliere, perdè la miglior parte della sua giurisdizione, ch'era la ecclesiastica, e di primo divenne l'ultimo de' grandi uffiziali della Corona. Il G. Protonotario fu ristretto ad approvare i notai e i giudici a contratti, ed a provedere a'loro officj. Il solo G. Siniscalco crebbe di potere, segnatamente sotto le due Giovanne. Ma passato poscia il regno agli Spagnuoli, e stabilitosi in Napoli un Vicerè col suo Consiglio Collaterale, come diremo, i quali assorbirono i maggiori poteri, ed altri ne delegarono a nuovi uffiziali; de' sette grandi uffizj rimasero i nudi titoli, senza stipendj e senza poteri; a riserba del G. Cancelliere, che seguitò a conferire i gradi dottorali in medicina, in giurisprudenza e in teologia, per mezzo di tre collegj di dottori delle stesse facoltà; ed è durato fino a' dì nostri (2).

(1) Pecchia, Tom. III, cap. XVI. Intorno al tempo medesimo, avvenne al Parlamento di Parigi, che, facendo prima parte del Consiglio di Stato, ed accompagnando i Re col corpo intero ne'loro viaggi, divenuto sommamente carico di affari litigiosi, Filippo *il Bello*, con ordinanza del

1302, lo distaccò dal resto, e locollo in Parigi, per comodo de' litiganti. Ma quello venne sempre più crescendo di potere e di lustro, e divenne l'appoggio del trono, fino a che la rivoluzione l'ebbe spento; e la nostra Gran Corte finì con divenire un tribunale subordinato. Henrion de Pensey, *De l'autorité judiciaire*, *Introduction*, § VI. Hallam, *L'Europe au Moyen âge. Tom. I*, *pag.* 338. *Paris*, 1828. I Re ne' secoli di mezzo avevano l'uso di giudicare anch'essi, e così il giudicare era una delle occupazioni del Consiglio di Stato. Quest'uso tra noi durò fino agli Aragonesi, come in seguito si dirà.

(2) Pecchia, Tom. III, pag. 68 a 133, parla di tutti i mutamenti toccati nel § di sopra.

§ CXXI. *Leggi ovvero Capitoli degli Angioini.*

Gli Angioini fecero le loro leggi, che chiamaron Capitoli da' Capitolari francesi. È stato osservato, che quei di Carlo, avanti la perdita della Sicilia, spirano odio e vendetta contra i fautori della casa di Svevia, e avidità di danaro nelle esazioni fiscali. Ma dopo il vespro siciliano pensò egli più seriamente a moderare le esazioni, a frenare gli eccessi e le frodi de' suoi; e tornò in molti punti alle costituzioni di Federigo (1). La parte più famosa della legislazione di Carlo II è quella, che, il 1283, nella pianura di S. Martino in Calabria, fece da Principe di Salerno e Vicario del padre, il quale era assente dal regno per la fresca perdita della Sicilia. Allora egli, ad imitazione delle Curie generali del tempo di Federigo, che si tenevano ora in un luogo, ora in altro del regno, tenne una celebre adunanza, e forse fu l'unica sotto gli Angioini, di Prelati, di Conti, di Baroni, e di molti probi uomini del regno, *de*

(*quorum*) *consilio* fu stabilita una lunga serie di nuovi capitoli. Ed a così fatta adunanza diede egli stesso il nome di Parlamento (2); non nel senso di alcuna divisione del potere, che mai sempre fu intero ne'nostri Re, ma in quello sibbene di assistenza e di consiglio, e per pubblicare più comodamente le leggi, che si facevano, come di sopra è stato parimente notato (§ CII, in fin. ed ivi not. 10). Questi Capitoli del Principe di Salerno furon dettati dallo stato della sua casa, bisognosa allora più che mai della protezione del Papa, della fedeltà del Baronaggio, della sommissione de'popoli, per ricuperar la Sicilia (3). Alcuni sono ordinati a confermare e ad allargare i privilegj e le immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche; alcuni a farsi benevoli i baroni; altri a rilevare generalmente gli uomini del regno dalle gravezze nuove in ogni maniera di tributi. E perchè questo ultimo effetto si conseguisse con equità e con soddisfazione generale, se ne rimise il Principe al giudizio del Pontefice Martino IV, francese, suo amicissimo; e poi di Onorio IV, che adempiè la commessione; ma nulla in fine se ne osservò, di che il Napodano si doleva (4). Gli altri Capitoli, che lo stesso Carlo appresso fece da Re, son tutti pieni di più spontanea equità e di prudenza, perciocchè fu un Principe assai buono.

Di Roberto son famosi i regj *conservatorj*, de' quali si è discorso. Famose egualmente le sue quattro *lettere arbitrarie*, come si son chiamate; delle quali colla prima si dava a'giudici la facoltà di commutare in pecuniarie le pene afflittive di corpo (5); e colle altre tre si rimettevano le solennità giudiziarie, contra de' malfattori, abilitando i Giustizieri delle provincie e'l Capitano

di Napoli (6) a procedere *ad modum belli* (7). Tanto erano allora i tempi perversi e facinorosi! Per formarsi una idea di essi, e della necessità di adoperare i terribili spedienti, basterà leggere in queste leggi uno degli attentati allor soliti, che vi si descrive. Erasi introdotta una moda, che i giovanastri, sotto pretesto di nozze, assaltavano, per le pubbliche strade e fino nelle chiese, le più oneste donzelle, e si facevano leciti gli atti più inverecondi (8). Donde avvenne, che i padri, le madri, i fratelli dovessero tenerle in casa ben custodite, e avere le finestre chiuse con chiavistelli, perchè non si lasciassero neppur vedere; memoria, che nel popolo si è conservata per tradizione. In mezzo di sì torbidi tempi fu passeggiera la serenità, che si godette sotto Carlo l'Illustre, figlinolo unico di Roberto, che non gli sopravvisse, e suo Vicario nel tempo, che fu quegli assente dal regno. Il suo zelo per la giustizia era sì ardente e sì fortunato, che venne simboleggiato nel suo sepolcro col concorso pacifico di un lupo e d'un agnello, beenti ad una stessa conca a'suoi piedi. Con una legge forse non tanto prudente, che va tra'Riti della G. Corte, dispensò anche dalle formalità giudiziarie nelle cause civili (9); ordinazione, che colle simili di Roberto fu rivocata da Giovanna II (10). La collezione, che abbiam de'Capitoli, fu opera privata in sul finire degli Angioini; molto però disordinata, ed erronea nelle date (11).

(1) Giannone, lib. XX, cap. IX, § I. Pecchia, lib. III, cap. XVII.

(2) *Constitutiones Illustrissimi Domini* Caroli, *Principis Salernitani. In Capitulis regni, pag.* 41. *Neap.* 1773. Finiscono a pag. 55,

col. 2. *Data in campis* in planitie S. Martini ecc. E poco prima (col. I): *De consilio Praelatorum, Comitum, Baronum, civium, multorumque proborum, Parlamento in S. Martini planitie solemniter celebrato.* Divenuto Re CARLO II, gli confermò con qualche modificazione, e senza niuna convocazione straordinaria. Pag. 71. Monsignor GAGLIARDI nostro buon canonista, riporta l'unione *in planitie S. Martini* a'sinodi regii, celebrati da'Re di Francia. *Hanc synodorum speciem redolet conventus praelatorum, comitum et baronum hujus regni neapolitani, habitus in plano S. Martini, in quo CAROLUS II Andegavensis caputula 46 condidit pro juribus et immunitatibus ecclesiarum et clericorum. Inst. jur. can. Lib.* I, *tit.* VI, *cap.* VI, *De mixtis et regiis synodis*, § LII. Il CAVALLARI lo segue. *Comm. de Jure Can. P.* II, *lib.* III, *cap.* XLVII, *n.* 3. Ma l'origine prossima di sì fatte adunanze tra noi sono le antiche nostre Curie generali, nelle quali si trattavano affari di ogni sorta. E in quella della pianura di S. Martino si stabilirono affari civili ed ecclesiastici.

(3) Storia civ. del R. di N. Lib. XX, cap. IX, §. II.

(4) *In capit. Statuimus, mandamus et volumus. Inter dictas Constitutiones, pag.* 49, *col.* 1. CARLO PECCHIA incorre qui nella seguente inesattezza. Rappresenta egli il fatto, come una spezie di diritto conceduto da CARLO, di dover dipendere generalmente dal Papa nelle imposte del regno; il che sarebbe stato mostruosissimo. *Che più* (son sue parole)? *Fra i Capitoli pubblicati da* CARLO, *Principe di Salerno, nella pianura di S. Martino, uno ve ne fu, col quale si rimise allo arbitrio del Papa il determinare quel tanto e non più, che dovessero i sudditi contribuire per qualunque bisogno dello stato. Ed ecco il preludio d'una de' famosi articoli della bolla pubblicata poi* In coena Domini, *dal Pontefice S. Pio* V. Tom. III. pagina 62. *Il* GIANNONE riferisce questo fatto più fedelmente. Fu questo un compromesso volontario in quella occasione, nella persona de' tali Pontefici, per definire un punto, in cui si era obbligato il Re verso il Papa, di non far pagare più di quello, che si pagava a tempo di GUGLIELMO il *buono*. E per proceder con circospezione, volle il Re farne arbitro il Papa, come

un terzo, a cui disse, che dovessero assistere legati per l'una parte e per l'altra. *Qui status, pro ea quod constare non potest, quia nulli vel pauci supersunt, qui possunt de hoc testimonium perhibere, volumus quod per SS. Patrem* ecc.

(5) *Cap. Exercere volentes. Tit. De componendo.*

(6) Il Capitano di Napoli era allora un magistrato, che col suo assessore giudicava di tutto il penale di Napoli e di Pozzuoli; istituito forse da Federigo, ma mentovato spesso nelle carte Angioine, e non mai più nel 1300 inoltrato. Pecchia, T. III, pag. 212.

(7) *Cap. Provisa juris sanctio. Tit. Quod latrones. Cap. Si temporum alternata conditio. Tit. De non procedendo ex officio. Cap. Juris censura. Tit. De arbitrio concesso officialibus.* Si vegga il Giannone, lib. XXII, cap. VI. Il Pecchia ne conta più. Tom. III, pag. 136. Veggasi anche il Rapolla, *De jure regni, Part. I, lib. II, cap.* XIV.

(8) *Statutum contra Neapp. maleficos rapientes virgines. Capitularum pag.* 116. *Cit. ed. neapolit.* 1773.

(9) *Rit. Detestantes. Tit. De supplendis defectibus caussarum.*

(10) Pecchia, Tom. III, pag. 138 in fine.

(11) Giannone Stor. Lib. XX, cap. IX, §. I. Pecchia, T. III, pagina 133.

§ CXXII. *Capitoli di Papa Onorio, e Capitoli siciliani.*

A' primi tempi Angioini appartengono i Capitoli di Papa Onorio IV. Essi furon da lui pubblicati il 1285, quando morto il primo Carlo, e trovandosi il secondo prigioniero degli Aragonesi, il Pontefice, che favoreggiava la loro casa, prese cura di lui e del regno. In questa congiuntura fece gli anzidetti famigerati Capitoli, parte moderanti l'uso delle *collette* o *colte* (nome di contribuzione, allora e prima praticata), parte riguardan-

ti il Baronaggio e i suoi obblighi, parte l'amministrazione generale ed il ben esser de' popoli, non senza però qualche mira agl'interessi dello stato pontificio. Si è lungamente disputato, se la bolla contenente tali provvedimenti fosse stata ritualmente ricevuta nel regno, ed avesse avuta forza di legge vera. Certo è, che, durante la prigionia di Carlo, furono essi osservati; e che nella compilazione de' Capitoli del regno, benchè fatta di privata autorità, furono ommessi (1).

I Siciliani ebbero anch'essi i loro Capitoli da' Sovrani Aragonesi, che presero ivi il luogo degli Angioini. In quei tempi cominciò la ripartizione della Sicilia in tre *bracci*, che si univano in Parlamento, come nell'antica Francia, il baronale cioè, lo ecclesiastico e il demaniale. I Capitoli siciliani ordinariamente eran proposti dal Parlamento, e confermati dal Principe (2). Il più antico Parlamento, di cui si abbia memoria, è del 1446 (3). Dagli stessi Capitoli comincia lo allargamento della succession feudale fino al sesto grado, compresivi ancora i non congiunti dal lato del feudo; laddove tra noi Napoletani non mai trapassò il quarto con parte del quinto; e sempre dal lato del feudo. In oltre ivi si alienavano i feudi senza particolare assenso del Principe, contribuendosi al Fisco in compensazione la decima del prezzo (4), quando non vi era pregiudizio del Fisco.

(1) Il Giannone ne reca lo intero tenore. Lib. XXI, cap. I.

(2) Testa *ad Capitula regni Siciliae, Praef. Pag.* XV et XVI.

(3) Consulta del *Marchese Simonetti*, appo il Pecchia, T. III, p. 186.

(4) Pecchia, T. III, cap. XVII, pag. 142.

§ CXXIII. *Riti della G. C. della Vicaria*, *e Riti della R. Camera.*

Appresso i Capitoli del regno vengono i *Riti della G. Corte della Vicaria* e i *Riti della Regia Camera*, che sono come due codici di *procedura* de'due diversi tribunali. La prima collezione chi la fa nascere di ordine della Regina Giovanna II, e gliene fa onore (1); chi la crede lavoro privato e mal fatto de'tempi seguenti (2). Il Pecchia non senza ragione la dà per un confuso ed informe ammasso di oscurità, di ripetizioni, di errori e di contraddizioni. La seconda è opera spontanea del nostro illustre Andrea da Isernia, fatta, come alcun si avvisa, sotto Roberto. Ma le pratiche raccoltevi, per la loro antichità o pel costante uso fattone, pratiche tutte concernenti i varj rami delle Finanze, si osservavano come leggi (3). Coi suddetti Riti della R. Camera non si hanno a confondere gli *Arresti* della medesima, che sono decisioni sopra materie fiscali e comunali, le quali si osservavano ancora come leggi ne'casi simili. Comincian dai tempi Angioini, e furon raccolti, nel secolo XVII, dal giureconsulto Donato Antonio de Marinis (4).

(1) Giannone, lib. XXV, cap. VIII.

(2) Pecchia, T. III, cap. XVIII.

(3) Giannone, lib. XXII, cap. VI. Pecchia, T. III, cap. XX.

(4) Giannone.

§ CXXIV. *Consuetudini ridotte in iscritto.*

Varie città del regno ebbero delle particolari consuetudini. Ma la compilazione di quelle di Bari e di Napoli è de' tempi Angioini. Le prime si eran fatte porre in ordine da Carlo I (1). Le seconde erano usanze antichissime de' Napoletani sopra varj punti di diritto, spezialmente in fatto di successioni; che si conservavano per tradizione. Ma ciò le rendeva incomode, e bisognose di pruova nelle cause, in cui venivano allegate. Con buon consiglio quindi Carlo II le fe verificare da dodici saggi e probi uomini, sotto la presidenza di Filippo Minutolo, Arcivescovo di Napoli; e poi distendere e porre in ordine da Bartolomeo di Capua, famoso giureconsulto. Indi le pubblicò l'anno 1306, ed accrebbele di autorità al pari delle leggi scritte (2). La origine delle napoletane consuetudini è incerta, ripetendola altri dagl' istituiti greci antichissimi, per essere stata Napoli città grecanica (3); altri dal diritto romano greco (4); altri dalle leggi de' barbari del medio evo, co' quali i Napoletani erano stati in frequente commercio (5); altri da varj fonti insieme rimescolati (6). Il certo è, che le nostre consuetudini derogano quando ad una e quando ad altra di queste più antiche leggi; e che il compilatore, siccome nel proemio è detto, detrasse, aggiunse e accomodò, come a lui parve. Il primo e più celebre comento di esse è di Sebastiano Napodano, uscito il 1351; la cui autorità giunse a bilanciare quella del testo. Così si fosse il comentatore proposto di dilucidare i punti oscuri, non col

diritto romano, nel quale era valentissimo, ma colla guida degli stessi nostri usi e della loro ragione, da ricercarsi fra'cittadini, siccome si era fatto del testo; che non avrebbe lasciati molti dubbj indecisi, ed autorizzati molti errori, malgrado del suo acume e del suo sapere. Così un nostro accurato scrittore (7).

(1) Stor. civ. del R. di N. Lib. XXI, cap. VII.

(2) *Proem. Consuett. neapp.*

(3) Fimiani, *Elem. jur. neap.* P. II, *pag.* 40.

(4) Giannone, St. civ. di N. Lib. VII, cap. II, § I; e Lib. XXI, cap. VII.

(5) Maffeius, *De jur. civ. neap. Prolus. hist. Cap.* IV, *n.* 37.

(6) Pecchia, T. I, pag. 247; T. III, cap. XXIV.

(7) *Idem*, T. III, pag. 265, ecc. T. I, pag. 250.

§ CXXV. *Archivj di carte antiche.*

È loda dovuta in comune a'Normanni ed agli Angioini la fondazione de'reali archivj per gli atti della monarchia. I Re Normanni nel loro palagio di Palermo n'ebbero uno, in cui si conservavano i così detti *Defetarj*; registri, ne'quali si contenevano *terrarum feudorumque distinctiones*, *ritus et instituta Curiae*, al dire di Ugon Falcando. Forse ciò ad esempio del così detto *Rotolo di Wintonia*, che sono le tavole censuali più antiche del mondo cristiano, come scrivo il Seldeno, formate in Inghilterra, nel secolo precedente a'nostri Re Normanni, dallo altro Sovrano Normanno, Guglielmo il conquistatore (1). Divennero i detti libri preda delle fiamme sotto Guglielmo I, ma egli procurò, che si rifacessero alla meglio da Matteo Notajo, peritissimo de'medesimi (2).

I successori continuarono a far tenere di simili registri; ed il più antico, che ce ne sia pervenuto, è il *Catalogo de' baroni del regno*, detto di Guglielmo II, il quale fu pubblicato la prima volta dal P. Carlo Borrelli, e appresso da Monsignor Fimiani (3); benchè ci abbia chi 'l crede de' tempi Angioini (4). Si conserva ancora una parte del *Regesto di* Federigo, di cui facemmo motto, in parlando della edizione palatina delle Costituzioni del regno (§ CXIV, not. 4).

Carlo I istituì in Napoli l'archivio della R. Zecca, per gli atti similmente del governo e delle pubbliche autorità; il quale insieme collo altro della Regia Camera, e con quelli degli altri tribunali e delle altre officine pubbliche, non che de' varj monisteri aboliti, e prima e nel corso della recente decennale occupazion francese, fa parte oggi del già Generale, poi Grande Archivio, che si custodisce per ora in Castel Capuano (5). Di esso son dipendenze gli archivj provinciali, ordinati per le carte delle antorità, che vi riseggono. Carlo Pecchia, favellando degli archivj della R. Zecca e della R. Camera, desiderava nel passato secolo, che vi s'impiegassero *persone abili, cioè versate nelle leggi, nella storia del regno, nella diplomatica, per distinguere il vero dal falso* nelle carte, che vi giacciono, e per porle in buon ordine (6). Si fatto desiderio è stato mandato ad effetto a'dì nostri. È ora nel Grande Archivio, fatto di gran lunga più ricco, spezialmente per le antichissime carte e pergamene de' monisteri aboliti, che montano fino a' tempi de' Normanni e de' Duchi di Napoli, un numero di giovani eruditi ammessi a lavorarvi, dietro concorso nelle lingue dotte e nella storia patria. E già si pubbli-

carono in ristretto, sotto la direzione del dottissimo abate, oggi Monsignore Angiolo Antonio SCOTTI, le pergamene di CARLO I di Angiò, corredate di preziose illustrazioni (7); e l'opera si sta proseguendo. E inoltre istituita nel Grande Archivio una scuola di Paleografia, per istruire i suddetti alunni de' caratteri antichi, che vi si truovano in gran copia e varietà, e del conoscimento pratico de' diplomi.

Sono riguardati, come sezioni del Grande Archivio, e dipendenti per tal relazione dal Soprantendente generale di esso, i tre famosi monisteri Benedettini, quel della SS. Trinità della Cava, quel di Montevergine e quel di Montecasino, rimessi dopo l'abolizione del decennio, perchè abbian cura de' preziosi depositi in essi formati. Gli archivj ne' tempi andati furon la cura particolare de' monaci, ed anche di qualche capitolo di canonici, poichè i luoghi sacri andavan meno soggetti alle devastazioni barbariche e militari. Il perchè a' claustrali è dovuta, non che la conservazione di quasi tutte le carte del medio evo, ma l'arte d'interpretarle e di giudicarne, che Diplomatica si appella: siccome del pari quanto abbiamo di lettere della più alta antichità, ovvero di classici greci e latini, è loro similmente dovuto: anzi alla storia de' mezzi tempi è stata creata la materia da loro, per mezzo delle cronache, che per istituto si formavano ne' gran cenobj Benedettini. Tenevansi quivi delle ampie officine chiamate *Scriptoria*, con monaci addetti a notare le nascite, i matrimonj, le morti de' Re e de' gran personaggi, come anche di quelli, che per ottenerlo, vi avevan ricorso; le invasioni, le scorrerie, le guerre, le paci, i trattati, i casi straordinarj, e tutti i più notabili

avvenimenti. Lo attesta della Inghilterra il Vescovo Anglicano TANNER (8), e altri di altróve. Del nostro monistero de' SS. Severino e Sossio in Napoli, CAMILLO PELLEGRINI afferma la stessa pratica (9). Al detto uso dobbiamo le più famose cronache italiane, come quella di Montecasino, la Volturnense, la Novaçiliense, la Farfense, la Casauriense, ed altre mentovate dal MURATORI (10).

(1) MATTHAEUS PARIS *in* WILLELMO *Conquestore, pag.* 8, *col.* 2. *Ed. Parisien.* SELDENUS *in Praef. ad Eadmerum, pag.* 1595 *et* 1596. Le tavole censuali, di cui parlano MATTEO PARIS e 'l SELDENO sono state non ha guari pubblicate in Londre (1833), fra gli *Atti pubblici Britannici antichi*; de' quali esiste un esemplare nella nostra Biblioteca regia, per dono di S. M. la Regina d' Inghilterra. Fra i detti Atti si trova un *Index eorum, qui tenent in capite*, espressione feudale anche tra noi solenne, che viene da tempi antichissimi; e dimostra una certa comunità di formole e di fatti fra 'l nostro regno e la Gran Brettagna (§§ LXXXI ed LXXXV).

(2) Stor. civ. del R. di N. Lib. XIII, cap. III.

(3) *De subfeudis.*

(4) PECCHIA.

(5) Legge dell'amministrazion civile, de' 12 di Dicembre, 1816; legge de' 12 di Nov. 1818.

(6) Tom. III, pag. 173.

(7) *Syllabus membranarum ad R. Siclae archivum pertinentium. In R. Typographia*, 1824.

(8) Appresso COBBET. *Lettres sur la réforme en Angleterre et en Irlande. Lett.* IV. *Tom.* I, *pag.* 137. *Paris*, 1827.

(9) *Histor. Princip. Langobardor. Tom.* III, *pag.* 1150.

(10) *Praef. ad Chronicon Vulturnense. Tom.* I, *P.* II *Rerum italicarum.*

§ CXXVI. *De' Sedili della città di Napoli.*

I così detti *Seggi*, *Sedili* o *Piazze* della capitale furon de' portici, che sparsi per essa erano addetti, sino a tutto il passato secolo, ad assembrare la nobiltà, per deliberar delle cose pubbliche di sua competenza; e ricevettero il cominciamento della loro auge da' Re Angioini. Antico era l'uso di simili edifizj in Napoli, non per segregare la nobiltà ereditaria, che niuna ce n'ebbe per molti secoli, essendo ella città greca antichissima, divisa fra la mercatura e gli studj, e di governo molto simile a quel di Atene; ma per comodo de' cittadini del vicinato, che vi si adunavano, prima a celebrar feste pagane, poscia a trattar negozj privati o a semplice passatempo, e talvolta anche a banchettare. Ma sorta la nobiltà ereditaria col Re RUGGIERO, che creò qui cencinquanta militi, dando in feudo a ciascuno cinque moggi di terra (1); cresciuta per MANFREDI, che ne fe trentatrè nuovi, con cinquanta once di assegnamento annuale per uno, fra' quali si distinguono i Caraccioli Rossi (2); ampliata vieppiù da CARLO di ANGIÒ, che vi aggiunse altri cittadini, e forestieri, spezialmente francesi; ella si appropriò a poco a poco l'uso de' detti Portici; e cominciovvi a trattare della parte, che doveano i militi contribuire nelle collette, degli officj municipali e di altre simili cose pubbliche (3). Contavansi fino a certo tempo ventinove di questi seggi; CARLO gli restrinse a minor numero; e sotto gli ultimi anni di ROBERTO furon ridotti a cinque, quanti noi ne abbiam visti; oltre quello del popolo, che abbracciava il resto de' cittadini.

Dapprima andavano i nobili a dar voto, quando in uno e quando in altro, secondochè abitavano in questo o in quel quartiere: ma lo stesso Roberto volle, che ciascuno si ascrivesse colà, dove la sua famiglia si trovava da principio aggregata. A poco a poco i detti nobili si procacciaron de' feudi con vassallaggio, si distinsero nell'arte della guerra, e crebbero sì di splendore, che i gran baroni del regno, da' principj del 1500, amarono e si studiarono di esservi ascritti; cosa che dianzi avevano negletta e disprezzata, e che rendè difficili le nuove aggregazioni. Prima a conseguirlo bastava il consenso de' più; indi si ottenne da Filippo II Re di Spagna, che dovesse essere unanime, e seguirvi il real beneplacito. Tanta difficoltà fece aprire una novella strada, che fu quella della reintegrazione in termini di giustizia; la quale col tempo diventò ancho difficilissima. In questo stato abbiam noi conosciuti i sedili (4). Aboliti ch'essi furono dopo il 1799, della nobiltà in essi ascritta si formò un solenne registro, chiamato *Libro d'oro*.

(1) Falconis Beneventani *Chronic. ad ann.* 1140. *Et* Camillus Peregrinius *ibi*.

(2) Diurnali di Matteo Spinelli.

(3) *L'ordine equestre* si è sostenuto dal Capaccio essere stato in Napoli antichissimo. Ma il Lasena l'ha pienamente confutato nella sua dotta opera dello *Antico Ginnasio Napoletano*, Cap. III, dal num. 10; il quale reca anche un luogo di Livio, che potrebbe indurre in errore, pag. 57. I Napoletani antichi non ebbero, se non poca cavalleria, a simiglianza degli Ateniesi, la quale non formava un ordine a parte; come non lo formò in quella repubblica, la più popolare, che l'antichità abbia avuta.

(1) Camillo Tutini fece un trattato *Della origine de' seggi*, che non è sempre esatto. Il Giannone, che lo seguì, colla sua autorità ne accreditò gli errori, nel tomo III della sua Storia civile. Il Pecchia ha rettificata la materia, e ne ha dato un sugoso estratto e più sicuro nel suo terzo tomo.

§ CXXVII. *Principali scrittori legali del tempo degli Angioini.*

I settanta anni circa dopo il milletrecentonove, passati sotto il Re Roberto e la Giovanna I, sua nipote, splenderono di gloria letteraria, a misura del tempo, la quale abbracciò spezialmente la giurisprudenza. E mentre le città della Italia trastiberina vantavano in Bartolo da Sassoferrato il fondatore della seconda scuola di diritto, e con esso Baldo da Perugia, Paolo di Castro, Alessandro Tartagni, Giasone, e altri comentatori, che andarono di mano in mano a scontrarsi colla scuola erudita (§ XLVII); noi loro contrapponevamo un Bartolomeo da Capua, un Andrea da Isernia, un Niccolò Spinelli da Napoli, un Biagio da Morcone, un Luca da Penne, un Sebastiano Naponano ecc. Talchè quello, che Arturo Duck dice de' primi, va inteso eziandio de' secondi: *Et hucusque maxima laus debetur Italis, qui prae reliquis nationibus christianis jus civile illustrarunt* (1). Se non che, per la misera condizione de' tempi seguiti a Giovanna I, pare che la nostra giurisprudenza dopo i testè lodati si ammutolisse, per riprender la voce sotto gli Aragonesi.

Bartolomeo da Capua quegli, che ridusse in iscritto

le Consuetudini della città di Napoli (CXXIV), colmato di lodi da'più insigni giureconsulti de'tempi suoi, spezialmente da Bartolo, e di onori e di ricchezze dal Re Roberto, col concorso delle armi, nelle quali si segnalarono i suoi discendenti; formò la casa de'Principi della Riccia, ch'è durata fino a'dì nostri. Egli morì il 1328. Andrea da Isernia, il corifeo, come vedemmo (§ LXXII) de'feudisti, tocco di rancore contra Roberto, che l'aveva posposto a Bartolomeo da Capua, pensò di vendicarsene, ritrattando nelle Costituzioni qualche dottrina fiscale, che aveva insegnata ne'comentarj de'feudi, scritti in tempo di Carlo II (2). Ma egli risalì in favore sotto Giovanna I; e finì poi con tragica morte, l'anno 1353, per mano di un tedesco, da lui condannato a dover rilasciare una sua baronia. Niccolò Spinelli, detto *da Napoli*, ma nativo di Giovinazzo, fu anch'egli grande giurista, che insegnò in più luoghi d'Italia; ed impiegato dalla corte in alti affari. Da alcuno de'nostri è posto a paro di Andrea da Isernia e di Luca da Penne. Biagio da Morcone fu insigne pe' suoi comentarj alle leggi longobardiche. Luca da Penne è più famoso di questi ultimi, pe' suoi comenti agli ultimi tre libri del Codice di Giustiniano; i quali, avendo bisogno della storia e della erudizione, perchè contenenti il diritto pubblico de' tempi imperiali, vengono spiegati, per quanto si può, dall'ingegno abbandonato a se stesso. I Francesi e i Tedeschi han cercato rapircelo, ma il Molineo conviene della sua patria, ch'è il regno di Napoli. Di Sebastiano Napodano, comentatore delle Consuetudini della città di Napoli, dicemmo abbastanza in parlando di queste (§ CXXIV); e basti

quì ricordare, che il suo comento è stato per più secoli agguagliato al testo (3).

(1) *De authoritate et usu. Jur. Civ. Lib.* 1, *cap.* V, *n.* XVI.

(2) Il Vescovo Livarulo in *Vita* Andreae *de Isernia.* De Andreis, *Disp. an fratres*, *cap.* I, § VI.

(3) Sopra tutti questi e altri scrittori contemporanei e successivi, si può consultare la Storia civile, lib. XXII, capo VII ecc. e le Memorie storiche degli scrittori legali napoletani, di Lorenzo Giustiniani.

§ CXXVIII. *Serie de' Re Aragonesi.*

La durata de' Re Aragonesi di Napoli fu molto più brieve, poichè cominciata dal 1442 finì presso a poco col secolo. Ad Alfonso lor capo succedè Ferdinando, suo figliuol naturale; a Ferdinando, il secondo Alfonso, suo figliuolo; ad Alfonso secondo, il secondo Ferdinando figliuolo di lui; a questo Ferdinando, morto di ventotto anni, senza prole, Federico suo zio, altro figliuolo di Ferrante il vecchio. Il regno, negli ultimi tre anni, ebbe veduti quattro Re di questa stirpe, con Carlo VIII Re di Francia, che interrompendo il regno di Ferdinando II, ci fece una visita ostile; non che Luigi XII di Francia e Ferdinando il Cattolico di Spagna, i quali tentarono una divisione del reame, spogliandone il buon Federico; ma poi il Re di Spagna ci restò solo.

Il vecchio Alfonso era già Re di Aragona e di Sicilia, e signore di più altri stati; quando sostenendo col suo valore guerriero le sue ragioni, procedenti meno dall'adozione della ultima Angioina, che dal sangue

della Sveva Costanza, già moglie di Pietro di Aragona, venne ad aggiungere agli altri suoi stati questo regno, ed a trasferire in questa capitale la regia sua sede. Ma col suo testamento, a Ferrante lasciò Napoli, ed a Giovanni, suo fratello, l'Aragona colla Sicilia e col resto delle sue signorie; che in fine pervennero a Ferdinando il Cattolico dianzi detto, aggiuntovi questo reame.

Con sì ampj dominj potè Alfonso bene esercitare la sua beneficenza, e rendere splendida la sua corte, rimunerando largamente paesani e forestieri, e spendendo in cacce, in giostre, in feste; sopra tutto negli ultimi anni, dedito a piacere alla Lucrezia di Alagno, che non poco oscurò la sua gloria. Del resto fu egli prode in guerra e sollecito di conservare la pace; fu saggio, provvido, giusto, mite, magnanimo e moderato nelle prosperità, quanto altro Principe mai fosse; ed ebbe delle sue geste e della sna vita molti chiari scrittori (1). Fu amantissimo delle lettere e de' letterati; e dell' assidua lettura di Tito Livio faceva sua delizia e sua particolare istruzione, e materia di conferenza co' dotti, che aveva d'intorno.

Lo stesso gusto ispirò a Ferdinando suo figliuolo, che allevato tra' letterati, divenne letterato ancor esso, e più commendevole per questo, che per le sue qualità morali; poichè sebben di somma prudenza civile e di gran costanza nelle avversità, non potè già domare il suo naturale falso e vendicativo, come dimostra il trattamento de' ribelli baroni, ingannati da lui sotto la sicurtà della fede ospitale. Federico all'opposto, secondo figliuolo di lui, congiunse la bontà agli studj.

Alla gran coltura di questi Principi contribuì sommamente quel concorso di dotti Greci rifuggiti in Italia alla presa di Costantinopoli, de'quali parecchi furono accolti da Alfonso e da Ferdinando. Così rinacquero tra noi le lettere, e la nostra corte Aragonese divenne fiorente di valentuomini in filologia, ch'era il sapere di quel secolo; emula in ciò della contemporanea casa de' Medici di Toscana. Così sorsero Ant. Panormita e il Pontano, insigni segretarj di stato di que'Re; e col Pontano, la famosa Accademia denominata da lui, alla quale si pregiarono di essere ascritti i forestieri più illustri, come Marco Antonio Flaminio siciliano, il Cardinal Bembo veneziano, il Cardinal Sadoleto modanese, e per compiere un terno di porporati celebri, il nostro Cardinal Seripando, ecc. Sono degni di spezial ricordanza Alessandro di Alesandro, che meritò alla sua opera, *Dierum genialium*, più edizioni di Olanda *cum notis variorum*, del quale vedemmo l'original merito in giurisprudenza (§ XLVII); il Cariteo, l'Altilio, Scipione Capece, ottimi poeti latini; e più di tutti Jacopo Sannazzaro, che sommo poeta in ambe le lingue, si menò appresso sul toscano Parnaso Beaaadino Rota, Angiolo di Costanzo, che fu anche nostro storico insigne, Galeazzo di Tarsia, Luigi Tansillo, ed altri molti; che vanno di mano in mano a terminare nel seguente secolo in un luminare massimo, nel gran Torquato, il quale per la nascita, che quì ebbe, si appartiene avventurosamente a noi (2). L'arte della stampa, che nacque a'tempi de'nostri Aragonesi, non potea mancare della lor protezione, e Ferdinando I la fornì di molte prerogative e franchigie (3); talchè da Napoli trapassò

all'Aquila, a Lecce, a Cosenza, a Bari, a Benevento, ecc. Ferdinando I condusse il regno ad alto grado di splendore; e la sua morte avvenuta allor quando già si preparavano contra lui e la sua casa le tempeste, che poi lor mosse la Francia e la Spagna, fu luttuosa pe'suoi e pel regno.

(1) Ant. Zurita, Ant. Panormita, Bart. Facio, Enea Silvio Piccolomini, che fu poi Papa, sotto nome di Pio II, il Costanzo, lo Spiegelio, Gasp. Pellegrino ecc.

(2) Egli è curioso l'osservare, come la poesia italiana ebbe il suo principio da' Siciliani, secondochè si è dianzi notato; ottenne la perfezione del suo maggior genere dal Tasso, nato in Sorrento, ed educato in Napoli, talch' ei diceva di aver tre patrie, aggiugnendovi Bergamo, da cui traeva l'origine; e ricevè il suo corrompimento dal Cav. Marini, anche napoletano; il qual biasimo non va separato da una certa gloria, poichè il Marini solo valse a cambiare in cattivo il buon gusto della intera Italia, che nel corso del 1600 fu tutta intenta ad imitarlo. Laonde si può dire, che l'epoche principali della volgar poesia appartengono tutte alla storia delle due Sicilie. Il suo risorgimento conta molti de' nostri, fra'quali merita singolar ricordanza Annibale Marchese; che con dieci tragedie di argomenti cristiani, quasi nuovi alla scena, dove la economia drammatica gareggia con quel, che oggi si dice *interesse teatrale*, e colla grandiloquenza e purgatezza dello stile, fu de'primi a calzare in Italia i coturni di Sofocle e di Cornelio.

(3) Giannone, lib. XXVII, cap. IV; e lib. XXVIII, cap. II.

§ CXXIX. *Istituzione del Sacro Regio Consiglio.*

La più grande opera di Alfonso si fu la creazione del Sacro Regio Consiglio; quel tribunale supremo, che nato avanti la metà del secolo XV, abbiam visto durare sino a' dì nostri, e poi cedere, nel principio di questo,

al comun fato di quasi tutte le nostre patrie istituzioni (1). Amando ALFONSO di render giustizia a' suoi popoli direttamente, e non convenendo ad un Re farlo se non in grado supremo; pensò di raccogliere appresso di se tutti gli appelli del regno, e si cinse d'un buon numero di eletti uomini, che il consigliassero nella decisione di queste cause. Così nacque il Sacro Regio Consiglio (2); denominato a tal guisa dall'officio, che prestava al Re; e detto anche il *tribunale degli appelli* (3), dal grado, in cui gli venivano gli affari. Donde fu che l'appellazione vicendevole data dalla Curia (o Corte) *Vicaria* del Re a quella del Gran Giustiziere, e da quella del Gran Giustiziere alla *Vicaria* del Re (§ CXX), rimase assorta dal nuovo dicasterio; e fece che le due giurisdizioni già simili per la materia, state fino allora i principali tribunali, si fossero sotto un sol capo confuse in una sola, che si chiamò la G. C. della Vicaria; distinta soltanto in due camere o ruote, così dette dalla forma circolare del banco, intorno a cui sedevano i giudici, come la Ruota romana. Non solamente da tutto il regno chiamò Alfonso gli appelli al S. R. C. in forma di supplica indirizzata al Re, ma dispose eziandio, che le cause degli altri suoi numerosi regni e stati si potessero portare a quello per via di appellazione, o di rimedio straordinario; sicchè Napoli durante la vita di ALFONSO, per cagione del S. R. C. divenne come la metropoli di Aragona, di Valenza, del contado di Barcellona, del Rossiglione, della Sicilia oltre il faro, di Majorica, di Sardigna, di Corsica. E cessò anche l'incomodo, che il Principe invocato per via straordinaria da questo regno o altronde, vi dovesse

provvedere, or sopra l'avviso di un magistrato, or di qualche privato giureconsulto. E non solo negozj privati vi si trattarono, ma eziandio pubblici, finchè il Re vi sedette; e fu un vero concistoro regio. Ma in processo di tempo venne ristretto alle sole controversie private, ritenendo sempre il nome e la forma della primiera istituzione, come se il Re vi fosse presente; e le domande vi si fecero sempre in suppliche indirizzate al Re, e le sentenze uscivano in nome del Re.

Capo di sì augusta aduuanza fu veramente il Re; ma non potendo il Re sempre intervenire, vi ebbe uopo d'un Presidente; e la persona di questo fu ordinariamente insigne o per natali, o per grado, o per dottrina. In sul nascere non si poteva cominciar meglio, essendosi cominciato con un Papa futuro; poichè CALLISTO III vi aveva seduto da Vescovo di Valenza, sotto nome di Alfonso Borgia, e co'suoi consigli aveva avuto gran parte in questa creazione. Vi succedettero di mano in mano quando prelati cospicui, quando Cardinali, quando feudatarj del primo ordine, e finanche Principi reali e figliuoli del Re. De'Consiglieri i più erano giureconsulti; e questi cominciarono coll'esser nove (4); poi secondo i tempi, talvolta decrebbero a sei, talvolta crebbero nuovamente di mano in mano fino a venticinque, che fu il numero dell'ultimo tempo; e tutti o ad una ruota, come in principio; o divisi quando in due, quando in tre, e finalmente in quattro (5). Vi furono sul cominciamento due altri Consiglieri, chiamati *Assistenti*, ch'erano due gran baroni del regno, per gli affari di governo, che talvolta vi si trattavano, e finchè vi si trattarono. Di questi uno era il Gran Protonota-

rio, quando il Gran Protonotario non era il Presidente; ma negli ultimi tempi il Presidente fu sempre Viceprotonotario. La residenza del collegio fu costantemente la città di Napoli (6); ma il sito, dove si univa, variò spesso, essendo stato ora un palazzo regio, ora la casa del Presidente, ora alcun monistero, e lungamente quel di S. Chiara (donde acquistò il titolo di Consiglio di S. Chiara), ora Castel Capuano, dove dal 1540 si fermò sino all'estremo.

L'autorità e la fama, a cui montò il Consiglio di S. Chiara, corrispose ben tosto al suo splendido cominciamento. Le sue decisioni, le prime che si fossero raccolte in Europa (se forse se n'eccettui la Ruota romana), per opera del nostro celebre Matteo degli Afflitti, che vi sedette Consigliere sotto gli Aragonesi, sono state citate da'giureconsulti di tutte le nazioni; ed han fatto strada a tutte le altre simili del nostro e degli altri paesi. Dopo l'Afflitto si distinsero in questa palestra Anton Capece, Tommaso Gramatico, Tommaso Minadoi, e più di tutti costoro il Presidente de Franchis, nel secolo XVI. Filippo Decio, chiarissimo giurista italiano, diceva: *Auctoritas Sacri Consilii Neapolitani me terret* (7).

Alle prerogative del S. R. C. si aggiunse col tempo, che unite le quattro ruote, potesse definire, con general regolamento, i punti dubbj di diritto, accedendovi la regia autorità. Anzi il 1738, gliene fu fatto un debito, quattro volte l'anno (8); acciocchè col mezzo del tribunal supremo, a cui tutte le cause maggiori venivano a metter capo, si potesse di mano in mano purgare la giurisprudenza di tutte le dubbietà.

(1) La prammatica II *De officio Sacro Regii Consilii*, colla quale si fonda questo tribunale, è di ALFONSO I, non già di FERDINANDO I, di cui vi si legge per errore il nome; come ha dimostrato evidentemente il GIANNONE, lib. XXVI, cap. IV.

(2) *Reddendi juris adeo studiosus* (ALPHONSUS *fuit*), *ut Consilium constituerit, quod omnes appellarent, ex toto suo regno; cui praefecit Episcopum Valentiae, qui postea* NICOLAO V *successit, et* CALLISTUS *est appellatus. Cum prius ad Vicariae tribunal aliosque minores regni judices confugere cogerentur.* Così Michele RICCIO, famoso giureconsulto e storico, autor prossimo ad ALFONSO, che fiorì sotto FERDINANDO I, e fu Presidente dello stesso tribunale. *De Regibus Neapolis et Siciliae, lib.* IV.

(3) GIANN. lib. XXVI. cap. IV.

(4) *Pragm. II, De officio S. R. C.*

(5) Le qualità, che ne'Consiglieri ALFONSO richiede, bastano a fare il magistrato perfetto. *Viri juris insignibus decorati, docti, graves, severi, insontes, mites, justi, faciles lenesque; qui in judiciis exercendis, non precibus, non precio, non amicitia, non odio, neque deinceps ulla in re corrumpantur, aut ab aequi rectique dejiciantur sede, justitiam amplectentes, divina formidantes judicia ecc.*

(6) *Cit. pragm.*

(7) Si può vedere sopra tutta questa materia il GIANNONE, il quale l'ha diligentemente raccolta. Lib. XXVI, cap. IV.

(8) *Pragm.* XVIII, §. 3, *num.* 1, *De ordine judiciorum.*

§ CXXX. *Continuazione. Origine ed autorità della doppia conforme sentenza.*

Il S. R. C. nacque per essere il comun giudice degli appelli, come si disse. Ma non andò guari, che gli fu dato di conoscere in primo grado di quasi tutte le cause maggiori (1); le quali di mano in mano cresciute di

valore si fissarono in ultimo a ducati cinquecento in su. Queste cause non potevano avere uscita altrove, senza derogare alla preeminenza di quel consesso augusto. Si pensò quindi d'immaginare un rimedio, per lo accertamento della giustizia, e per la soddisfazione de' litiganti, che potesse far ritrattare in esso stesso le cause già una volta da esso decise; e ne fu tolto lo esempio dal Prefetto del romano Pretorio, dalle cui decisioni si ricorreva alla stessa autorità (sebbene dopo mutata la persona del primo, che già decise) (2). Si disse nella prammatica III, *De officio* S. R. C., e più scolpitamente nella V, ch'è certo di Ferd. I: *Postquam duae a S. C. conformes sententiae promulgatae fuerint, perpetuum, ut hactenus in regno observatum est, silentium imponendum esse declaramus.* La facoltà del detto rimedio si concedeva all'una parte ed all'altra, sinchè si facessero le due conformi; e se la conformità si era ottenuta in principio sopra un capo della sentenza, restava ad ottenersi sull'altro o sugli altri; il che, nelle cause dibattute, si assolveva per ordinario con tre decisioni. E così nacque nel regno la doppia conforme e la sua autorità. Di questa rimedio così congegnato tre forme col volger del tempo si vennero a stabilire, la *riclamazione*, le *nullità*, la restituzione *in intero*, simili nello essenziale, ma diverse negli accidenti; e furono accomunate a tutti i tribunali supremi, appresso sorti o fatti tali, come la Regia Camera della Sommaria (3). La necessità della doppia conforme, quantunque nata per le cause introdotte da principio nel S. C. si estese anche a quelle passate in esso per appello, come erano tutte le cause giudicate in prima istanza dalla Vicaria (4). Sicchè de' primi giudizj non

si teneva più conto, e servivano per una mera preparazione degli affari, quando questi eran portati al grado superiore (come succede anche nel rito odierno).

(1) *Pragm.* III, § 2, De officio S. R. C. Questa prammatica si dice comunemente di Ferd. I; ma il Maffei la crede dello stesso Alfonso I. *Instit. jur. neap. Lib.* I, § VI.

(2) *L. un. C. De sententiis Praef. Praetoris. Nov.* CXIX, *cap.* 5. *Auth. Quae supplicatio, C. De precibus Imp. offerendis.*

(3) Rapolla *De jure regni*, *Part.* II, *lib.* IV, *cap.* XXI.

(4) *Pragm.* V, *De officio* S. R. C. *Pragm.* IV, *De dilationibus*, § 23. Maffei *Inst. jur. neap. Lib.* VI, *cap.* VIII.

§ CXXXI. *Istituzione della Regia Camera della Sommaria, e di altri tribunali.*

Lo stesso Alfonso diede nuova forma al tribunale de'conti fiscali, abolendo il collegio de' Maestri Razionali, che sotto la dipendenza del Gran Camerario, faceva parte della M. Curia Normanna; ed attribuendone le facoltà alla camera de'Presidenti già istituita da Carlo I; e così sorse la Regia Camera della Sommaria (1). Da prima si appellava da essa al S. R. C. Ma Ferdinando di Aragona la rendè tribunal supremo, concedendole que'medesimi gravami, che avevan luogo nel S. R. Consiglio (2). A poco a poco divenne il tribunale di tutte le cause d'interesse fiscale, comprese le feudali, di quelle di colpa e di dolo degli ufiziali regj pecuniarj, e de'conti di tutti i comuni del regno (3). Cominciò con una ruota sola, e crebbe a tre. I suoi membri si chiamarono Presidenti, i quali parte erano periti di diritto, e parte giudicavano de'soli conti; oltre un buon numero di ragionieri, detti Razionali di Camera.

Presedeva a tutti il Luogotenente del Gran Camerario.

Riconobbero dagli Aragonesi la loro istituzione i particolari tribunali della seta e della lana, che Ferdinando I istituì; per proteggere queste arti da se introdotte nel regno, e rendute prosperose con gran vantaggio della nostra città. Essi conoscevano della bontà dell'uno e dell'altro opifizio, e del loro salario; e delle cause inoltre de'loro artieri; con appellazione quando al S. R. Consiglio, quando alla Camera della Sommaria, e ultimamente al Magistrato di Commercio. Similmente istituì un consolato per gli orafi (4).

(1) Veggasi il Peccuta, il quale benchè non giunga a'tempi aragonesi, ne parla sotto gli Angioini (lib. III, cap. XV); e corregge molti sbagli del Giannone, nel cap. V del lib. XXVI.

(2) *Pragm.* XXXVII, §§ 2, 3, 9, 10, *De officio Procuratoris Caesaris.*

(3) *Pragm.* LXI *et* LXII, LXXXV, *eod.*

(4) Giannone, lib. XXVI, cap. III. Maffeius, *Jur. neap. Lib.* I, *cap.* IX.

§ CXXXII. *Tavoliere di Puglia.*

Sin da tempi antichissimi sono famosi i pascoli iemali della Puglia e gli estivi del Sannio, cioè degli Abruzzi; fra'quali alternando le pecore di queste e di altre vicine regioni, fruttavano un vettigale al romano erario (1). Alfonso I, volendo giovare alla pastorizia insieme ed al Fisco, secondo lo stato delle cose di allora, pensò di aggiungere a'campi Appuli del regio demanio tutti gli altri, che vi si frammischiavano, di baroni, di chiese e di comuni, togliendoli a censo perpe-

tuo. E di tutti venne a formare una immensa pianura di proprietà regia, che fu detta *Tavoliere di Puglia;* di cui, con certe leggi, vendeva l'erba ogni anno a'proprietarj delle pecore. A reggere questo tutto creò una giurisdizione parte economica e parte giuridica, nella persona del Doganiere, come il chiamò, di Foggia; che deputò non che a trattare gl'interessi fiscali, ma benanche a giudicare de'reati e delle cause pecuniarie de'pastori e de'padroni delle pecore (2). Col tempo questo incarico passò ad un Presidente della Camera della Sommaria. Del Tavoliere di Puglia molte parti furono di mano in mano dissodate e dedicate alla seminagione de'grani; sicchè ne derivò un sistema di pastorizia insieme e di agricoltura. In fine così delle parti erbose, come delle coltivate, al cambiamento della legislazione, ne fu fatta una censuazione perpetua, che ancor sussiste, e dà al Fisco la rendita di un mezzo milione di ducati o in quel torno. Ma l'antica giurisdizione contenziosa è stata abolita (3).

(1) VARRO, *De re rustica, lib.* II, *cap.* I. BURMANNUS, *De vectigalibus pop. rom. Cap.* IV.

(2) Lettere di ALF. in fine del tit. delle Prammatiche, *De officio Procuratoris Caesaris.*

(3) Del Tavoliere di Puglia, secondo la forma antica, ne trattano ampiamente *Stefano* DI STEFANO, il Presid. de DOMINICIS ed altri.

§ CXXXIII. *Leggi ovvero Prammatiche degli Aragonesi.*

Le leggi degli Aragonesi furon chiamate *Prammatiche;* voce greca, cominciata ad usar da' romani Imperadori, per dinotare quelle ordinazioni, che con più maturità si facevano sopra i negozj, che ne avevan mestieri (1); e ripigliata massimamente dagli Aragonesi, a cui tenner dietro gli Austriaci ed i Borbonici fino alla cambiata legislazione. Gli Aragonesi ne trovarono qualche esempio ne' tempi Angioini (2). Delle loro prammatiche molte ne son perdute, e ce ne rimangono poche. Dopo quella, colla quale fu costituito il S. R. C. è stata di uso quotidiano, fino agli ultimi tempi, la prima sotto il titolo *De censibus*. Con essa ALFONSO I pubblicò, e volle osservata, come legge del regno, una bolla, che Papa NICCOLÒ V, seguitando le tracce di MARTINO V (3), aveva fatta a sua richiesta; dando forme e regole alla costituzione delle annue entrate, che furono introdotte in luogo del mutuo fruttifero. Molte più son quelle che si truovano di FERDINANDO (4). Le prime prammatiche sono scritte in latino; le altre in volgare italiano, e talvolta in ispagnuolo. E noi avremo occasion di tornarci, essendo state le prammatiche la parte di maggiore uso del nostro municipal diritto, ne' tempi ultimi.

(1) CUJACIUS *in Paratitlis*, *ad* C. *De diversis rescriptis.*

(2) È famosa la prammatica detta Filangiera della Regina GIOVANNA II, fatta il 1418; ch'è la prima di quelle *de Feudis*. Con essa venne de-

ciso un punto feudale, per lo quale la casa Filangiera perdette lo stato d'Avellino; che fu aggiudicato alla moglie del Gran Siniscalco, Ser Gianni Caracciolo, favorito della Regina, ne'cui discendenti s'è fino all'ultimo conservato. Giann. XXV, cap. VIII, § I. Il nostro celebre Cav. Gaetano Filangieri riguardava la detta prammatica come uno spoglio legale fatto alla sua famiglia.

(3) Giann. lib. XXVI, cap. VII, in fin.

(4) Lo stesso, lib. XXVIII, cap. IV.

§ CXXXIV. *Grazie e privilegj.*

Gli Aragonesi introdussero leggi di un altro modo, cioè in forma di *grazie*, che concedevano a suppliche quando del Baronaggio, quando della città di Napoli, quando del regno. Le prime di questa fatta si leggono nella generale adunanza de'Baroni, che intimata ed aperta in Benevento da Alfonso I, per ricevervi il giuramento di fedeltà, l'anno 1442; fu poi da lui stesso, a suppliche della città nostra, trasferita, e tenuta per più giorni a Napoli, nella chiesa di S. Lorenzo Maggiore. Ivi dopo alcuni provvedimenti dati di moto proprio dal Re, per la retta amministrazione della giustizia, fra'quali lo stabilimento di un Avvocato de'poveri nella Gran Corte della Vicaria criminale, a spese dello erario; diè ricapito a varie domande, che gli furon fatte. Di esse alcune negò o sospese, altre modificò, altre concedette interamente, o subito o dopo qualche intervallo; soprattutto poichè fu pregato di dichiarare suo successore nel regno di Napoli l'unico suo figliuol Ferdinando, ch'era soltanto naturale; cosa che gli tornò sommamente a grado (1). Merita spezial menzione

l'accettazione di dieci carlini a *focolare* da pagarsi ogni anno, in tutto il regno, in luogo delle collette, con retribuirsi da S. M. un tomolo di sale anche per ogni famiglia; stabilimento che ne' seguenti secoli fu la base del nuovo sistema delle finanze del regno. In questa occasione si vede, che le provincie furon trovate dodici dal nuovo Re, e così rimasero; Terra di Lavoro, due Principati, la Basilicata, Contado di Molise, tre Puglie, due Abruzzi e due Calabrie (2).

È degno di principale osservazione, che in tal congiuntura ottenne il Baronaggio la totale e pienissima giurisdizione nelle cause sì civili, come criminali, ch'è il mero e misto imperio. Alla quale domanda prima il Re rispose: *Placet suae R. M. observari facere privilegia jurisdictionum concessarum;* poi, dopo la ricognizione di FERDINANDO: *Dicta Regia Majestas, non obstante prima regia decretatione, facta die 2 Martii, respondit et decrevit simpliciter, quod placet Regiae Majestati* (3).

E così continuarono a concedersi grazie, o in Parlamenti generali (che così si chiamavano), o sopra semplici suppliche della città di Napoli, non solo da'seguenti Re Aragonesi, ma eziandio dagli Austriaci, fino allo Imp. CARLO VI; nelle quali occasioni furon risoluti i frequenti donativi, che trassero da questo regno i Monarchi spagnuoli (4). Delle leggi date in tal forma gran parte si truova nella collezione delle Prammatiche; e tutte poi in quella de' *Privilegj e delle grazie*, in due volumi in foglio, colla data di Milano del 1719 e 1720. Soverchia cosa è notare, che questi parlamenti nulla detraevano al pieno potere de' nostri Re, del pari che le

antiche curie generali, e al più servivano loro di occasione; perciocchè faceano essi di leggi spontanee quante ne volevano, e sopra le domandate, rispondevano come meglio loro sembrava. Nè la circostanza de' donativi e delle offerte toglieva punto di mutabilità alle dette grazie; perchè gli atti de' Principi, tra per esser sempre ordinati al ben generale de' popoli, e perchè suppongono le cose permanenti nel medesimo stato, van soggetti a tutte le variazioni, che la civil prudenza consiglia.

(1) Privilegj e grazie alla città di Napoli e regno. Milano 1720, tom. I, pag. 5 et segg.

(2) Il Guicciardini scrisse erroneamente, che Alfonso le avea ridotte a sei. Le dodici sono restate fino al principio di questo secolo. Da Alfonso indietro sino a Federigo, sotto cui si chiamavano *Giustizierati*, erano state quando dello stesso numero e quando meno. Il Registro di quello Imp. del 1239 e del 1240, pubblicato appresso le Costituzioni, nella regia tipografia, le porta a nove, perchè tre non si erano peranche duplicate. Secondo Riccardo di S. Germano, a quel tempo, se ne contavano dieci. Stor. civ. del R. di Nap. Lib. XVII, cap. V. Si vegga ancora il Dizionario geografico del regno di Lorenzo Giustiniani, Tom. I, Disc. prelim. Pag. CXVII e segg. Crede questo scrittore, che il Contado di Molise non si fosse eretto in provincia separata *prima de' tempi aragonesi.* Ma noi abbiam veduto, che nel primo atto di Alfonso già era separato. Pe' tempi anteriori a Federigo Imperatore si vegga lo storico civile, al luogo citato. Il numero de' Giustizieri ovvero de' Presidi, detti talvolta Viceré, non è stato sempre eguale a quello delle provincie, perchè talvolta a più di esse si è dato un sol capo.

(3) Questo è l'atto ed il tempo proprio, da cui comincia la piena giurisdizione de' Baroni del regno, benché generalmente non avvertito dagli scrittori, i quali si contentano di riferirla agli Aragonesi, ed al più ad Alfonso. Ma Matteo degli Afflitti, scrittore quasi sincrono,

lo notò con queste parole: *Rex Alphonsus I de Aragonia (merum imperium) communicavit Comitibus et Baronibus regni, per* SPECIALIA PRIVILEGIA, *et sic alii Reges confirmaverunt. In Const. neapp. Lib. I, rubr. XLVII, n.* 2. Il FIMIANI avverte, che lo esempio ci venne dalla Sicilia, dove il Capitolo XLVIII del Re MARTINO aveva disteso il mero imperio a'baroni. *Elem. Juris feud. Lib.* II, *cap.* XIV. Ma non fu questo esempio, che mosse ALFONSO, perchè due giorni prima avea negata la domanda; fu bensì il grato animo di lui verso i Baroni, per essersi dichiarati in favor di FERDINANDO. Prima della grazia di ALFONSO, qualche passo si era in ciò dato dagli *Angioini*, perchè la prima risposta di ALFONSO suppone *giurisdizioni giò concedute*. MATTEO degli AFFLITTI spiega la cosa, scrivendo: *Et ego vidi aliqua privilegia Reginae Joannae II, concessa aliquibus Comitibus et Baronibus, per quae apparebat, quod Regina faciebat eos regios Capitaneos ad vitam cum mero et mixto imperio, in terris eorum. Loc. sup. cit. n.* 3, *in fine*. Di CARLO I abbiamo una più antica concessione, ma fatta al suo primogenito CARLO, nel dichiararlo Principe di Salerno con molte città vicine; della civile per tutto lo stato, della criminale fra le mura della sola Salerno, e non oltre. Lo attesta MARINO FRECCIA, che ne lesse il privilegio, e il ripetè dalla singolar dignità del personaggio. *De subfeudis, lib.* II. *Secunda authoritas, n.* 21. Non molto di poi al mero e misto imperio conceduto da ALFONSO in generale si aggiunsero le quattro lettere arbitrarie (§ CXXI). Concessioni inconsiderate! delle quali non tardarono a sentirsi gl'inconvenienti; talchè il celebre Presidente de FRANCHIS non dubitò di dire, che si era così *profanato* lo imperio (*Decis.* 320, *n.* 9). Il Re ALFONSO nella sua concessione non aveva messo niuna limitazione; ma FERD. I, in una Prammatica del 1468, e in altra del 1488, che si truovano sotto il tit. delle Pramm. *Ubi de delicto quis conveniri debeat*, dichiarò, nella prima, che quando i rei s'involassero dal giudice del luogo, o baronale o regio, che fosse, dovessero esser tratti alla G. C. della Vicaria, come al *giudice universale* di tutte le provincie; e nella seconda, che gli appelli da'giudici del luogo o baronali o regj, i quali bisognasse in

primo luogo adire, passar dovessero a' magistrati della provincia. Donde si vede, che la giurisdizion de' Baroni non fu mai per diritto tra noi esclusiva. E nella fine del secolo XVI, era già in regno comune la dottrina (e le investiture così si facevano), che non solo gli appelli alle R. Udienze, alla G. Corte della Vicaria ed al S. R. C. fossero liberi; ma eziandio in prima istanza si eccettuavano i misfatti di lesa Maestà, divina ed umana, e di falsa moneta. E se talvolta erano conceduti a' Baroni gli appelli primi e secondi, che si dicevano le *seconde e le terze cause* (introduzione dannosissima, non ad altro buona, che a smungere gli abitanti de' feudi), tutte queste sentenze, benchè riuscissero conformi, valevano per una sola, nè toglievano il ricorso a' magistrati superiori (Tapia, *Jus regni, lib. II, De officiolibus constituendis, in Const. Ea, quae ad speciale decus, n.* 39-49). Bisogna dire però, che delle pramm. di Ferd. I i Baroni ne avessero impedita col fatto la pronta osservanza; poichè Matteo degli Afflitti, autore contemporaneo, si doleva, che da che *i Baroni avevano ottenuto il mero e misto imperio da* Alfonso, *senza tener conto della G. C. della Vicaria, si diportavano da Re nelle lor terre, facendo quel ch' era loro in grado, spezialmente quelli, che avevano le seconde cause; ed al Re non restava giurisdizione, se non in obito* (*In Constt. regni, Praelud. Qu.* XXIV, *n.* 9 *et* 10). E con questa distinzione tra fatto e diritto conviene intendere quello, che dice lo Afflitti stesso (e il Giannone il ripete) di Carlo VIII, che venuto a Napoli il 1494, poco dopo la morte di Ferd. I, trovò esorbitante il potere de' nostri Baroni, e pensava di ridurgli al modo di Francia (Lib. XXVI, cap. VII; e XXIX, cap. II). Imperciocchè in Francia, dove la giurisdizione baronale era cominciata col feudi, siccome si vide nella scorsa sulle origini feudali, non vi fu restrizione di tal giurisdizione prima del 1670. « I giudici de' signori conoscono di *ogni sorta di crimini*; ad eccezione di quelli, di cui » l'ordinanza del 1670 attribuisce la cognizione a' Baglivi e Siniscal» chi, o a' Prevosti Presidiali «. Così s'insegnava in Francia nel principio del sec. XVIII (Boutaric, *Traité des droits seigneuriaux. ch.* I). E fra le pene baronali allora in uso si poneva finanche la confiscazione

(*chap.* II). Dunque i soli appelli in Francia erano quelli, che limitarono la giurisdizion baronale, fino al 1670. Aggiungansi i §§ LVIII, LXXXIX, XCIX, not. 11, CIII.

(4) Carlo V Imp. trasse da' Napoletani cinque milioni in dieci donativi; Fil. II, trenta milioni in 22 donativi; Fil. III e IV, dal 1628 fino al 1647, ottennero intorno a cento milioni. D'Egly, *Hist. des Rois des deux Siciles, de la maison de France. Tom.* IV, *p.* 177. Il Tassoni porta l'elenco de' donativi usciti da questo regno dal 1507 fino al 1611. *Ad pragm. De antefato*, *Obs.* III, *Vers.* IV, *pag.* 22; *ed.* 1716, *Neap.*

§ CXXXV. *Scrittori legali sotto gli Aragonesi.*

Laddove gli altri studj, sotto il Re Roberto, furon di valido soccorso alla giurisprudenza, e la fecero fiorire di grandi e numerosi scrittori, gli studj sotto gli Aragonesi non partorirono lo stesso frutto. A' tempi del primo, lo studio dominante era la Dialettica: e ricordianci, che Federigo non meno di tre anni credette bastevoli a poter sapere di questa facoltà alcun poco, *ut aliquid de logicali scientia praesciatur* (§ CXI). La Filosofia non si riduceva quasi ad altro; ed ella s'incorporava e dava la forma a tutte le altre facoltà, alla Fisica, alla Medicina, alla Teologia; e se nessun bene fece alle scienze naturali, applicata alle morali fu loro di molto pro; perchè rafforzando e aguzzando gl'intelletti, lor dava l'attitudine di reggere alle grandi speculazioni. Per queste facoltà, che al dir di Cicerone, *in media ratione sunt positae*, non d'altro fa mestieri, che di buono ingegno ed esercitato. Così da sì fatto modo di studiare si fosse tenuta lontana la troppa sottigliezza ed il gusto delle inestricabili quistioni! La Dialettica

faceva allora l'uffizio, che nel passato secolo abbiam visto fare, ma con miglior successo, alla Matematica, collegandosi con quasi tutte le facoltà; sì quelle che possono averne intrinseco bisogno, come le naturali; sì le morali, alle quali ha prestato i metodi ed in parte il linguaggio. Gli studj per contrario favoriti da' Sovrani Aragonesi, cioè le lingue dotte, le storie, le antiche usanze, in una parola la Filologia, eran nuovi per tutta l'Europa. E sebben meglio assortiti alla giurisprudenza (come il seguente secolo fe vedere, ma non fra noi, per una particolar cagione, che a suo luogo diremo), furon guardati con disprezzo e come frivoli da' giuristi; che da' cultori di quelli, vendicandosene, eran chiamati ispidi e mal colti, *semper intonsi*, *semper illoti*.

Ad ogni modo se il numero de' buoni giurisperiti sotto gli Aragonesi non fu eguale a quello de' buoni tempi Angioini, non è già che mancarono affatto. Vi fu un Paris *de* Puteo, un Antonio d'Alessandro ecc. e più una coppia nobilissima in generi diversi, capace d'illustrare ogni secolo. Dir vogliamo Matteo degli Afflitti ed Alessandro d'Alessandro; l'uno, che a giudizio del nostro celebre Francesco d'Andrea, quasi con fatidica antiveggenza, già verificata (non avendo più noi giurisprudenza patria), fu il più dotto di quanti mai scrittori nostri legali furono e sarebbero stati *avanti e dopo lui* (1); l'altro, che grande erudito ed insieme avvocato fu il primo a scorgere il natural consorzio della Filologia col diritto romano, ed aperse la strada alla maniera ottima d'interpetrarlo (§ XLVII, ed ivi not. 7) (2).

(1) De Andreis, *Disp. An fratres*, cap. I, § VIII.

(2) Benchè sia vero in generale, che al nostro concittadino Alessandro d'Alessandro si sia fatto il torto di ommetterlo nel ruolo de'nostri scrittori legali, come notammo nel § XLVII; dobbiamo avvertire, che Gius. Aurelio di Gennaro, nella sua festivissima ed eruditissima *Repubblica de' giureconsulti*, dice di lui: *Fuerat* Alexander, *conjunctione bonarum artium cum jurisprudentia, vir quidem memoria dignus (pag. 147)*. Elogio troppo secco, che non indica l'innesto, che fece egli il primo dello studio del diritto romano sulle umane lettere; ma solo, ch'egli valeva nell'uno e nelle altre.

§ CXXXVI. *Serie de' nostri Sovrani da* Ferd. *il Cattolico a* Carlo *VI Imp. sotto i quali fummo governati da Vicerè. Menzione de' più celebri di costoro. Col regno di* Carlo *V comincia la storia moderna, ed il diritto pubblico prese in Europa una novella faccia.*

Il governo viceregio appo noi principia da Ferdinando il Cattolico, ne' primi anni del secolo decimosesto, e si distende al 34 del decimo ottavo, sotto Carlo VI Imperadore; intercedendo fra' due lodati Principi Carlo V di Austria, Imperador di Germania, e monarca delle Spagne, delle Fiandre, di buona parte della Italia, delle Indie, ecc. e tre Filippi, il secondo, il terzo, il quarto, figliuoli l'uno dell'altro, seguiti da Carlo II, figliuolo di Filippo IV, che morì senza prole, l'anno 1700; tutti Re, ma non Imperadori, poichè Carlo V chiamò nello imperio il fratello, e nello ampio resto de' suoi stati il figliuolo.

Il primo Vicerè di Napoli fu Consalvo Ernandez di Cordova, denominato il Gran Capitano; e grande veramente per valore e per saper militare, per prudenza ci-

vile e per grandezza d'animo; che acquistò questo regno al monarca spagnuolo; e che indi pel grande amore, che si era in Napoli guadagnato, gli cadde in sospetto, tanto che a bella posta si trasse a Napoli, per rimenarlo seco in Ispagna, siccome fece. De' Vicerè successori, quasi tutti degni di sì grande onore, e spezialmente celebrati chi per una virtù o memoranda opera, chi per altre, rilucono massimamente il Conte di Ripacorsa, succeduto al Gran Capitano, D. Pietro di Toledo, il primo Duca di Alcalà, il Cardinal di Granvela, il Duca di Ossuna, il Conte di Lemos, il Conte di Ognatte, il Marchese del Carpio, ecc. Prima del Cattolico si erano in Napoli avuti de' Vicerè e Luogotenenti del regno, ma nelle corte accidentali assenze de' nostri Re, e sempre in persone reali; dal Cattolico in poi si allontanò da noi per tempo lunghissimo non men la regia sede, che il regio sangue, eccettochè nelle brievi dimore qui fatte da esso Ferdinando il Cattolico e da Carlo V.

Il regno di Carlo V, che comincia dal 1516, è riguardato come principio della storia moderna, e fine del medio evo; ed è fecondo di gran novità quasi in tutte le cose. Sopra tutto tale ei si fu nel diritto pubblico di Europa, della quale una buona parte viveva sotto il comando di quel potentissimo Principe; e l'altra era implicata in modo colla prima, che ne nacque un sistema comune europeo durato fino a'dì nostri. Il Robertson lo pose nel suo più chiaro lume; come Polibio fece di quello del mondo antico; prendendolo da che, distesisi fuor d'Italia i Romani, dierono occasione, che la loro storia, intrecciata con quella degli altri popoli,

divenisse universale. Quel che CARLO operò nel grande, il fe nel piccolo il suo ministro D. Pietro DI TOLEDO; che nel suo lunghissimo viceregno, finito quasi coll'Imperadore, poco dopo la metà del secolo, pose tale ordine alle nostre cose, che il comunicò in gran parte alle età, che seguirono (1). Il regno di CARLO V con quello di FILIPPO II chiudono quasi il secolo decimosesto, famoso per tanti riguardi.

(1) Stor. civ. del Regno di Napoli, lib. XXXI in fine.

§ CXXXVII. *Potere de' nostri Vicerè. Consiglio Collaterale creato per regolarlo. In corrispondenza di questo si forma un Consiglio d'Italia in Ispagna.*

Della somma potestà nulla mancava a' nostri Vicerè, perchè la lontananza fece necessario, che si comunicasse loro il potere di far leggi; e se ne videro, durante il governo spagnuolo, dettate non di rado in quello idioma, indifferentemente da' nostri Re e da' loro Luogotenenti. A regolare tanto potere, FERDINANDO istituì in Napoli un Consiglio, che sedesse allato al Vicerè, detto da ciò Collaterale, il quale cominciò con due togati; crebbe a tre sotto CARLO V; e sotto FILIPPO II, a cinque, che si chiamarono Reggenti del Collaterale, parte nazionali, e parte spagnuoli. Negli intervalli tra l'un Vicerè e l'altro, gli si aggiungevano de' nobili, detti Consiglieri *di spada*. Un altro Reggente togato nazionale fu da CARLO V creato, per risedere nella sua Corte, acciocchè in quella si comprendessero meglio i nostri affari; giusta un prudente consiglio, lasciato da FERDI-

NANDO il Cattolico nel suo testamento. FILIPPO II vi aggiunse un Siciliano, ed un terzo dello stato di Milano; e così fu formato in Ispagna, con altri ministri spagnuoli, il Supremo Consiglio d'Italia. Facendo il nostro Collaterale un corpo col Vicerè, ne venne in conseguenza il suo innalzamento sopra tutti gli altri corpi, e le altre cariche; il S. R. Consiglio era stato ristretto al solo giudiziario; ed allora fu che i sette grandi uffiziali della corona finiron di decadere da ogni autorità, dal Gran Cancelliere in fuori, che serbò la sola parte di creare i dottori (§ CXX) (1).

La Regia Camera della Sommaria fu messa particolarmente sotto la dipendenza del Collaterale; il quale in tutte quelle cause, che il richiedevano, la chiamava col suo Luogotenente a riferirle e deciderle nel suo grembo (2). Nel quale ordine traluce chiara la idea dello attual *contenzioso amministrativo*, che non si potrebbe dal governo abbandonare pienamente, senza esporsi a veder sovvertita la sua autorità amministrativa. E tra noi la cosa è sempre così andata. Dalla Camera della Sommaria si appellava prima al S. R. C. dove era presente il Re; e più anticamente il dipartimento del Gran Camerario riferiva alla Magna Curia, ch'era la Curia del Re. Cessato il Collaterale colla restituita presenza de' nostri Re, la Regia Camera, negli affari, che il meritavano, faceva relazione al Re; siccome oggidì la G. C. de'Conti, negli affari di contenzioso amministrativo, sottomette al Re i suoi pareri. Sicchè la distinzione di questo contenzioso, coetaneo alla nostra monarchia, non altro ha ricevuto dal tempo, che un più distinto nome.

Il Vicerè aveva a sua dipendenza, oltre il segretario del regno, addetto a tutto il Collaterale, due segretarj suoi proprj colle loro segreterie; l'uno per gli affari di giustizia, l'altro per gli affari di stato e di guerra; col mezzo de'quali spediva i suoi ordini in ispagnuolo, ch'era la lingua del governo (3). E queste sono le cose cardinali, ch'ebber luogo appo noi nel surrogarsi un governo mediato allo immediato del Re.

Vicerè si son talvolta appellati, ed anche sotto gli Austriaci, i Presidi delle provincie; le quali continuando ad esser dodici, sotto il governo spagnuolo, non sempre hanno avuti dodici Presidi, essendosene spesso a più preposto un solo.

(1) St. civ. del R. di N. Lib. XXX, cap. II, § I.
(2) Ivi.
(3) St. civ. del R. di N., lib. XXX, cap. III.

§ CXXXVIII. *Del Vicerè D. Pietro di* Toledo.

La principal lode di D. Pietro di Toledo fu il zelo ed il rigore, ch'ei mise in procurare la esatta ed imparziale giustizia, ch'era prima attraversata per ogni via da'facinorosi e da'prepotenti; talchè in una medaglia battuta in suo onore, venne egli effigiato in atto di porgere a lei, prostrata a terra, la mano. Colla sua severità represse i duelli e l'abuso delle armi; tolse i ricettacoli de'malviventi; guardò dagli attentati la onestà delle donne. Riformò i tribunali così delle provincie, come della capitale; ed unì tutti i secondi in Castel Capuano, di cui fece quel palazzo magnifico, che oggidì ammiriamo; dando così il maggior comodo a tutti gli uo-

mini di affari a potersi riunire, e rendendo popolosa quella contrada, che era presso a divenire deserta. Intese costantemente ad ampliare, ed a far più sana, più comoda e più adorna la città, ergendoci nuove chiese, nuovi spedali, nuovi e più magnifici edifizj, e più strade, di cui la principale ritiene ancora il suo nome. Fuori della città costruì quel canale utilissimo, chiamato *Lagno* da'nostri maggiori, per lo quale diè scolo alle acque stagnanti, che infettavano i suoi contorni ed una gran parte di Terra di Lavoro; e diè l'esempio a'suoi successori di non partir del regno, senza lasciarci utili e sontuosi edificj (1). Egli fu autore a CARLO V, nel venir quì dalla spedizione di Tunisi, il 1536, di munire di spesse torri le nostre spiagge marine, per far difesa contra le scorrerie de'Turchi, che cominciarono d'allora ad infestarle. Ei gli suggerì molte savie leggi contra gli abusi del baronaggio, che sono indicate insieme colle sue nella Cronologia delle Prammatiche. Egli distolse Cesare dal disegno d'istitnire un S. Officio in Napoli, a simiglianza di quel di Spagna, per ovviare alle serpeggianti novelle eresie di LUTERO e di CALVINO; avvertito dall'orrore, che di questo nome aveano i Napoletani, fino a trascorrere, come allor fecero, in aperta sedizione; orrore, che aveano manifestato e manifestaron sempre, e prima e dappoi. Egli sostenne per ventidue anni il reggimento del regno, tempo a cui non giunse niun altro de'suoi predecessori e successori; e gli fu dato il soprannome di Gran Vicerè.

(1) Vedete l'elegantissimo libro, *Delle opere pubbliche*, del Marchese di Pietracatella, GIUS. CEVA GRIMALDI.

§ CXXXIX. *Controversie colla Corte di Roma, agitate con sommo calore sotto i Vicerè, Duca di* ALCALÀ *e'l Cardinal di* GRANVELA.

Coll'anno 1563 fu chiuso il Concilio di Trento, sotto PIO IV de' MEDICI. I suoi decreti dommatici, co' quali furon condannati gli errori de' novatori, vennero accolti, come si conveniva, da tutti gli stati cattolici; non così quelli della riforma della disciplina, che incontrarono difficoltà dove più, dove meno. FILIPPO II commise al governo di Napoli una relazione di quelli capi, che offendessero i diritti della corona, e le costumanze de' nostri popoli e delle nostre chiese; il che diede occasione a gravi ed ardenti controversie colla Santa Sede (1). Altre simili ne sopraggiunsero per la famosa bolla *In coena Domini*, pubblicata dal successore Sommo Pontefice, S. PIO V (2). Altre per la pretensione, che si abolisse il R. *Exequatur*, solito ad impartirsi o negarsi a tutte le carte di Roma, da che esisteva la monarchia, e con somma costanza e gelosia sostenuto o custodito da' nostri Re, non esclusi gli Angioini (3). Altre, pe' visitatori, che si solevano spedir da Roma nel regno ad eseguire qualche commessione pontificia. (4). Altre pe' casi misti, cioè per le cause di misto foro, nelle quali si pretendeva, che quello procedesse, il quale avèva prevenuto (5). Altre finalmente per altri obbietti di dubbia giurisdizione (6). Queste controversie si agitarono per quasi quindici anni, segnalandosi in esse due nostri Vicerè, il Duca di ALCALÀ, D. Parafan de Rivera, e'l Cardinal di GRANVE-

LA; e due Reggenti del Collaterale, Francesco Ant. VILLANI e Francesco REVERTERA. Elle si raccesero sotto il Conte di BENAVENTE, ad occasione del sacro asilo, di cui l'uso si era fatto troppo frequente (7); sotto il Conte di MONTEREY (8); e fino ne' principj del passato secolo, pe' beneficj ecclesiastici da non conferirsi a' forestieri, e per altri punti, sotto l'Imp. CARLO VI e 'l Sommo Pontefice CLEMENTE XI (9). Controversie, che poi tutte coi concordati posteriori sono cessate.

(1) I capi non ricevuti nel regno foron da prima esposti in due relazioni del Reggente VILLANI, che si truovano nella raccolta dei MSS. giurisdizionali del CHIOCCARELLI, al tomo XVII; a' quali se ne aggiunsero alcuni altri, *quae a regiis censoribus postea notata sunt*, per servirmi delle parole di Monsignor FIMIANI. Si posson leggere tutti compendiati dallo stesso scrittore ne' Prolegomeni al suo diritto canonico, pag. 197. Lo autore della Stor. civ. anche gli reca, con poca diversità, lib. XXXIII, cap. III, § I. Tornati che furono nel lor paese i PP. Spagnuoli di quella sacrosanta adunanza, assicurarono il Re, *mentem Tridentinorum Patrum non fuisse, decretis de disciplina praejudicium inferre regiis juribus. Hinc Tridentina capita, regiis juribus et privilegiis opposito, ex Regis sententia apud nos haud recepta*, come si esprime il lodato circospetto FIMIANI. E così si spiega come quel Concilio, benchè dal Re fatto qui pubblicare semplicemente, con diploma de' 18 Luglio 1664, fosse appresso soggetto ad alcune eccezioni.

(2) Stor. civ. del R. di Nap. Lib. XXXIII, cap. IV.

(3) Il volume V del CHIOCCARELLI è pieno di documenti di questa pratica di ogni tempo, cominciando da' Normanni; ed essa è tenuta da per tutto legittima, per quel che ne dicono, nonchè il SALGADO (*De retentione bullarum*), il VAN-ESPEN (*De promulgatione legum ecclesiasticar. ubi De regio placito*, P. II, *cap. II per totum*), il GIANNONE (Stor. civ. di Nap. Lib. XXXIII, cap. V) ecc.; ma gli scrittori meno sospetti, come il COVARRUVIAS, dottissimo Vescovo e giureconsulto spagnuolo, intervenuto al Concilio di Trento (*Practicarum*

*

quaest. cap. X, *n.* 56, *et cap.* XXV), il Belluga (*Specul. Principis*, *Rubr.* XIII, *verb. Restat*), il Cardinal de Luca (*Relation. romanae curiae*, *Disc.* II, *num.* 36). È infine ammessa ne' due nostri ultimi concordati, come più innanzi diremo. Il fine del R. *Exequatur* è doppio; quello cioè d'impedire, che i diritti della sovranità, le leggi dello stato, il buon ordine pubblico e i diritti de' proprj sudditi non vengano offesi da determinazioni straniere; e quello di preservare la disciplina ecclesiastica dalle infrazioni, che possan venire contra la mente di Sua Santità da'curiali romani. La prima cura è del Sovrano in qualità di sommo imperante e di capo del corpo politico; la seconda, in qualità di Principe cristiano e di protettore della Chiesa e de'sagri canoni. Essendo l'uno e l'altro officio proprio del Re, la facoltà di esercitarlo in suo nome sopra le carte di Roma è stata sempre de' consigli supremi, come a questi tempi era il Cons. Collaterale, e poi fu la Real Camera di S. Chiara a quello succeduta. Oggi è di un Consultore a ciò deputato dal Re; e quando egli dubiti, se si convenga concedere o negare la esecuzione, l'esame passa alla Consulta, che propone il suo parere al Re stesso. La formola, che usava il Collaterale nell'affermativa, l'abbiamo particolarmente veduta ad una bolla di Leon X, del 1514, con cui quel Pontefice unì allo spedale dell'Annunziata di Napoli le rendite della chiesa di S. Maria di Mugnano, in diocesi di Nola, dal cui archivio ne fu estratta copia, addì 20 di Settembre, 1832. *Patribus Archiepiscopis, Episcopis, ecc. cum universitatibus, hominibusque, ecc. Volentes nos reddere conformes cum votis SS. Domini, rogando et exhortando ecclesiasticas personas, praecipimus et mandamus aliis omnibus, quatenus illas (bullas) exequamini et exequi faciatis.*

(4) Stor. civ. del R. di N. Lib. XXXIII, cap. VI.

(5) Ivi, cap. VII.

(6) Ivi, cap. VIII, IX, X.

(7) Ivi, lib. XXXV, cap. II.

(8) Ivi, lib. XXXVI, cap. III.

(9) Ivi, lib. XL, cap. VI. Grimaldi, Storia delle leggi e magistrati del regno di Napoli, lib. XL.

§ CXL. *Merito del Conte di* LEMOS. *Perchè gli studj non abbiano fatto gran progresso tra noi nel secolo XVI e nel seguente.*

Al secondo Conte di LEMOS, che quì pervenne il 1611, e ne partì il 15, si dee soprattutto la gran cura, ch'egli ebbe de' comuni del regno, la riordinazione degli studj pubblici, e la protezione, che delle lettere tenne, per quanto il suo brieve soggiorno permise. Risorte quì esse nella parte antica per opera de' Re Aragonesi (non meno che in Firenze, e generalmente in Italia, per opera de' MEDICI e de' Duchi di Ferrara e di Urbino) ricaddero tra noi co'lor protettori, a differenza di ciò, che nel resto dell' Italia addivenne. La cagione di tal differenza convien ripeterla dall' indole ombrosa degli Spagnuoli, unita alla condizione de' tempi. Quando LUTERO principiò quasi col secolo ad insorgere in Germania contra del capo della Chiesa, trovò facil concorso nella più parte degli eruditi, che vaghi di novità, e bramosi di far risonare i loro nomi, furon presti a porgergli orecchio ed ajuto. E i primi successi furon loro propizj. Il clero cattolico, avvezzo allora quasi unicamente e da per tutto al maneggio della scolastica, colto alla sprovvista, si trovò inferiore (1); finchè avvertito dalla necessità, e rivoltosi anch'egli allo studio delle lingue antiche, alla critica sacra, alla familiarità co' Santi Padri, alla investigazione delle antichità e della storia della Chiesa, non si formaron tra noi i BELLARMINI, i BARONJ, gli XANTI PAGNINI, gli ARIAS MONTANI, i MELCHIORRI CANI, i NATALI d'ALESSANDRO, i

Tillemont, i Fleury, i Nicoli, gli Arnaldi, i Bossuet, che ridussero i oovatori, colle stesse armi loro, o a tacersi o a dare in assurdità maoifeste, come nel seguente secolo avvenoe. Gli Spagnuoli nel principio delle oovità timidi e diffidenti concepiron sospetto di ogni erudizioое e di ogni nuova dottrina; e qnesta politica le fe cadere anche in Napoli. Tal sospezione venne accreditata particolarmente dal regno, dove Tommaso Campanella da Stile io Calabria, Giordano Bruno da Nola, Lucilio ovvero Giulio Cesare Vanini da Taurisano, in provincia di Lecce, per volersi troppo discostare da'comuni insegnamenti, diedero in tali stravaganze ed empietà, che si feron celebri oel moodo nommeo per esse, che per le loro morti iofelici (2). Sicchè il secolo XVI, che fu io tante regiooi un secolo chiaro, divenne per ooi oscuro, se se n'eccettua Berardino Telesio e qualche poeta di grido. In questo stato di cose, il Lemos amico degli studj, e cultore degli studj anch'esso, si adoperò quanto più seppe, per rilevargli. Fu antore di stabilimenti utilissimi in ristaurare la nostra università, facendosi terzo a Federico II ed a Carlo d'Angiò (3); e trasportandone la sede dal chiostro di S. Domenico maggiore in quel nobilissimo edifizio, eretto a bella posta da lui, dove oggi è il Real Moseo, e dove gli studj fino a grao parte del passato secolo dimorarono. Rinnovò egli l'istituto delle accademie, posto in nso da D. Pietro di Toledo; e fondò quella degli *Oziosi* (a cui altre veonero appresso), nella quale radunò quanto di più eletto era in ogni classe, non esclusa la nobiltà; ed interveniva egli stesso da operoso accademico, pregiandosi del consorzio di un Giambati-

sta della Porta, di un Fabbio Colonna, di un Pietro Lasena, di un Bartolomeo Chioccarelli, come suoi pari. E se queste società non partorirono allora in Napoli tutto quel frutto, che nelle circostanze non potevano, apersero a molti la via della fama (come a Camillo Tutini, a Francesco Capecelatro, al P. Antonio Caracciolo, a Giulio Ces. Capaccio, autori di scritti storici). Ritardarono alcun poco il corso di sì belle speranze i troppo noti popolari tumulti del 1648. Ma il Conte di Ognatte, poichè ebbe preparato il ritorno alle Muse, con una perfetta quiete, che fe succedere alle politiche agitazioni, le richiamò di bel nuovo nel già danneggiato fra quelle turbolenze, e da lui risarcito domicilio, eretto loro dal Lemos. Le simili cure adoperò in riaprire l'accademia degli Oziosi (4). E il Duca di Medina Coeli, che ci resse negli ultimi anni del secolo, fu largo parimente de'suoi favori verso le lettere e i letterati, che spesso radunava dinanzi a se ne'regj appartamenti, per udirne recitare i lavori (5).

(1) Il Card. Giov. Groppero scrisse in fatti, *Lutherum imperitiae nostrae tenebris delectatum et abusum ..... Misera praesentis ecclesiae facies. Institutio Cathol. Eccl.* Stor. civ. di Nap. ecc.

(2) Stor. Civ. del R. di Nap. Lib. XXXIV, cap. VIII, §. 1, colle addizioni.

(3) *Pragm. I, De regimine studiorum.*

(4) Stor. civ. Lib. XXXVII, cap. V.

(5) Ivi, lib. XL, cap. III.

§ CXLI. *Vicerè d'Ossuna, prammatica* de Antefato.

Il Vicerè Duca di Ossuna, celebre per molti titoli, era principalmente tra noi noto per la prammatica *de Antefato*; e più noto pel comentario di un volume in foglio, fatto dal Tassoni a quella legge di una pagina; dove ammucchiando quante più notizie seppe raccorre di nostre cose, che parte indarno si cercherebbero altrove, riuscì ad esser riguardato meno come forense, che come scrittore di patrie importanti tradizioni (1). L'antefato era una pension vitalizia alla vedova, secondo certe proporzioni colla dote data.

(1) Il Marchese Bernardo Tanucci, Pisano, venuto con Carlo Borbone, il 1734, e poi primo Ministro di Stato, chiese di alcun libro, che lo istruisse delle cose del regno; e dal Presidente del S. C. Ippoliti gli fu proposto il libro del Tassoni. Questo aneddoto lo tenghiamo dal dotto Marchese Andrea Tontulo, Consigliere che fu di S. Chiara, a cui il Tanucci stesso l'aveva raccontato.

§ CXLII. *MSS. giurisdizionali raccolti dal Chioccarelli; stati discussi delle università, formati dal Regg. Tapia, per ordine del Duca d'Alba.* Jus regni *del medesimo Tapia.*

Del Vicerè successore, il Duca di Alba, è memorabile il comando dato, il 1626, a Bartolommeo Chioccarelli, di raccogliere i MSS. giurisdizionali formati nelle varie occorrenze, fin dal principio della monarchia, tra le corti di Napoli e di Roma e gli ecclesiastici regnicoli. Il che questi diligentissimamente adem-

piè; e solo egli il poteva bene, che per quaranta anni, mosso da privata curiosità, aveva frugato in tutti gli archivj pubblici, in quelli de'tribunali, in quelli de'capitoli e de'regolari, ne'protocolli de'notai antichi sì della capitale, sì delle città più cospicue del regno. Nè compilò egli in capo chi dice di due, chi di tre, e chi di quindici anni, com'è più verisimile (1), ben diciotto volumi in foglio; che il 1631, dietro ordine di Filippo IV, consegnò al Visitatore de Alarcon, per portargli in Ispagna. Varie copie ne furon fatte, e si conservano in Napoli, spezialmente nella Real Biblioteca Borbonica. Fatica preziosa! che si può dire un codice diplomatico delle due potenze, la spirituale e la temporale, dove nelle cose controverse si vede la ragione di ciascuna. Se ne truova pubblicato in istampa, colla data di Venezia del 1721, un reassunto intitolato, Indice del Chioccarelli; dove si accenna il contenuto di ogni carta (2).

Similmente non è da tacere il perfezionamento degli stati di tutti i comuni del regno, ovvero dell'entrate e de'pesi loro, colla limitazione di quanto ognuno potesse spendere ogni anno in servigio pubblico, commesso dallo stesso Duca di Alba al Reggente Carlo Tapia, e da quello eseguito.

Un lavoro di molto maggior conto dello stesso Reggente Tapia, al quale sperava la sovrana approvazione, si fu la riordinazione delle nostre leggi. Divise elle in più parti distaccate, *Costituzioni*, *Capitoli*, *Riti*, *Privilegj e Grazie*, *Prammatiche* ecc. era mestieri riandarle tutte per esser certo di qualche punto. Formò quindi egli il disegno di rifonderle in unico sistema,

dove ciascuna materia si trovasse unita ed intera; e si prefisse l'ordine del Codice Giustinianeo, ma in soli sette libri, che ridivise in titoli corrispondenti. Corredò poi il tutto de' comentarj di ANDREA da ISERNIA per le *Costituzioni*, e di sue annotazioni generalmente; nelle quali indicò le leggi abrogate o andate in disuso, conciliò le antinomie, chiarì le oscurità, riportandovi le osservazioni de' giureconsulti, che l'avevano preceduto. Quest'opera utilissima, rimasa privata, non potette ricevere il titolo di *Codice Filippino;* ed uscì sotto nome di *Jus regni* (3). Il primo col secondo libro fu pubblicato l'anno 1605, l'ultimo, il 1643; tutti sotto gli ultimi due FILIPPI.

(1) GIUSTINIANI, Memorie degli scrittori legali del R. di Nap.

(2) Materia di ogni volume è come segue. I. Delle investiture del regno di Napoli, fatte da' Romani Pontefici, tanto col titolo di Ducato di Puglia e di Calabria, quanto col titolo di regno. II. Del Regio Cappellano Maggiore. III. Del Nunzio Apostolico, e delle spoglie (de' Prelati); de' frutti delle Chiese vacanti ecc. IV. Del regio *Exequatur*, della bolla *in Coena Domini* ecc. V. De' casi misti, ed in qual foro per quelli i laici debbano esser convenuti. VI. Delle chiese e de' beneficj, che spettano alla presentazione e collazione del Re. VII. Delle Chiese e de' beneficj regj, dove della chiesa di S. Niccola di Bari, dell'arcipretura di Altamura, e del capitolo della città di Lucera. VIII. Del S. Officio della Inquisizione. IX. De' rimedj contra i Prelati, che turbano la regale giurisdizione. XI. Della libertà ecclesiastica, e della porzione spettante al Re nelle decime imposte da' Sommi Pontefici alle persone ecclesiastiche. XII. Del tribunale della Fabbrica di S. Pietro, eretto in Napoli. XIII. De' regj conservatorj in virtù de' Capitoli del regno (§ CXIX). XIV. Della legazione de' Cardinali GIUSTINIANI ed ALESSANDRINO a FILIPPO II, per causa della giurisdizione ecclesiastica. XV. Degli spedali, estaurite, confraternite ed altri luoghi pii, che si

governano da laici. XVI. Della città di Benevento. XVII, altramente detto Tom. I di varie cose; dove dell'accettazione del concilio di Trento; de' juspatronati regj e baronali; de' testamenti, che i Vescovi del regno pretendono di fare per quelli, che muojono intestati; della presentazione de' banditi; della stampa e degli stampatori ecc. XVIII, altrimenti detto Tom. II di varie cose. Dell'isola di Ponza, di Pontecorvo ecc. Si dice, che il raccoglitore portasse i suddetti volumi fino a XXIV. Ma la ricevuta, ch'egli riscosse dal Visitatore de Alarcon, per recargli in Ispagna, è per soli XVIII. In fine dell'Indice stampato. L'Indice suddetto si ferma al numero XVIII. La real Biblioteca Borbonica ne possiede due esemplari, de' molti che se ne fecero in Napoli; i quali non passano il detto numero.

(3) Stor. civ. Lib. XXXIV, cap. VII, § II,

§ CXLIII. *Istituzione della Deputazione di Salute.*

La crudel pestilenza, che afflisse questo regno tra il 1658 e 59, non troverebbe qui luogo alla sua menzione, se non fosse per la *Deputazione della Salute*, creata allora dalle piazze della città, d'ordine del Vicerè, Conte di Castrillo. Questa istituzione si è perpetuata di poi, e dura tuttora, salvochè negli accidenti del nome, delle facoltà più o meno estese, del numero degl'individui, e della loro elezione; che oggi è tutta del Re, dopo abolite le piazze. Ella era la parte più splendida e più importante dell'amministrazione municipale.

§ CXLIV. *Del Marchese del Carpio.*

Se il fare osservare le buone leggi non è minor gloria, che il farle (a che giovano infatti le leggi, non passate in costumi?), il Marchese del Carpio non dee cederla a niuno de' suoi predecessori. Persuaso egli, che il regno non mancava di ottime leggi, ma sì bene della loro osservanza, che la prepotenza de' grandi, la facilità de' magistrati, il gran numero degli uomini, la cui arte era il delitto, facea venir meno; si armò di rigore, e con molti provvedimenti, che si possono ricavare dalla Cronologia delle prammatiche, venne a capo di estirpare dal reame i banditi co' loro fautori; dalla capitale, gli scherani con quei, che gli mantenevano; e da per tutto i vagabondi, gli oziosi e gli asportatori delle armi. Talchè nel secolo XVIII inoltrato si ripeteva ancora la quiete del regno dal temuto ed amato governo del Marchese del Carpio di tanto tempo indietro. Attese egli ancora a torre da' tribunali molti abusi; e da' mestieri più ricchi le fraudi, come degli orafi, degli argentieri, de' tessitori d'oro e di seta. E fu autore di un sistema di riforma delle nostre monete, di cui la morte divise la gloria col suo successore; e che in parte è stato degno a dì nostri di essere richiamato.

§ CXLV. *Stato della nostra giurisprudenza ne' secoli XVI e XVII.*

Il dritto longobardico aveva finito di cozzare col romano; e le reliquie, che ne avanzavano in qualche provincia, anch' esse si dileguarono (§ XXXVII, not. 3). Studiavasi dunque a questi tempi nelle leggi nostrali, e nelle romane. Ma lo studio di queste è molto imperfetto, scompagnato dalla erudizione. Or la erudizione era divenuta sospetta al governo ne' tempi, intorno a cui siamo. E noi, che avevamo dati i primi saggi della giurisprudenza dotta poco tempo addietro, abbandonammo in questo secolo tal gloria prima allo ALCIATI, di poi a' Francesi, che tanto se ne colmarono; e ci riducemmo novellamente al solo foro. Qui io uo cerchio meno ampio, ma zeppo di materie, che sotto il governo spagnuolo all' infinito moltiplicarono (1), forzati i nostri giureconsulti di restringere il loro acume, se doveron cedere la palma della giurisprudenza testuale, la ritennero della polemica; onde il dotto autore della Storia civile ebbe a dire, che il foro di Napoli vinse quelli di tutte le altre nazioni.

I più famosi giuristi del secolo XVI, parte magistrati, parte avvocati, e qualche cattedratico, furono Ant. e Scip. CAPECE (il quale inoltre fu buon poeta latino), Bartolomeo CAMERARIO, Sigismondo e Cicco LOFFREDO, Girolamo SEVERINO, Gio. Andrea DE CURTE, Gio. Tommaso MINADOI, Tommaso GRAMATICO, Giovvanni Andrea PISANELLI, Roberto MARANTA, Prospero RENDELLA, Marino FRECCIA, che si distinse sopra tutti gli

altri, accoppiando al diritto la cognizione delle nostre storiche cose, ecc. Questi ed altri fiorirono sotto Carlo V. Seguirono appresso Tommaso Salernitano, Francesco Antonio Villani, Francesco Revertera, Camillo de Curte, Gio. Antonio Lanario, Annibale Molès, Fulvio Costanzo, Prospero Caravita, Camillo Borrelli, Cesare Lambertini, Gian Vincenzio e Fabbio di Anna, Marcantonio Sorgente, Niccolantònio Gizzarelli, de'due Paoli Staibani il maggiore, Annibale Moles, Camillo de'Medici, famoso avvocato, di cui non isdegnò dichiararsi parente il Gran Duca di Toscana. Ma si elevò sopra tutti costoro Vincenzio de Franchis colle sue decisioni, emule di quelle dello Afflitti; che meritò un ritratto nello Escuriale di Spagna, accanto a'più rinomati uomini di Europa. Egli morì il 1600, e chiuse quel secolo. In esso fu fatta in Roma la emendazione del decreto di Graziano, pubblicata il 1580, da Gregorio XIII; quello stesso, che fe la più insigne correzione del Calendario, detta da lui Gregoriana.

I più illustri giureconsulti del secolo XVII furono Giacomo Antonio Marta (che professò diritto in molte città d'Italia), Ottavio Barbacaro, Andrea Capano, Scipione Rovito, Carlo Tapia, Marcantonio di Ponte, Pietro Antonio Orsini, Gian Francesco Sanfelice, Ettore Capecelatro, Fabbio Capece Galeota, Giulio Capone, due Marcelli e Francesco Marciani, Francesco Merlino, Giancamillo Cacace, Filippo Pasquale, Scipione Teodoro, Tommaso Carlevalio, Orazio Montano, pubblicista di molto polso, Biagio Aldimari, Filippo e un poco più tardi Francesco Ma-

radei, Niccolò Gaetano Ageta, Donato Antonio de Marinis, i due cugini, Giuseppe e Carlantonio di Rosa, l'uno celebrato per grande acume, l'altro per ampiezza di saper legale. Il Reggente Carlo Ant. divenne celebre per le due sue pratiche civile e criminale, che si sono studiate fino al cambiamento delle leggi. E Vincenzio Aloi ne fece una nuova edizione, con utili e dotte giunte, il penultimo anno del passato secolo. Il Cardinal di Luca, che tra'forensi del secolo antipassato si distingue altamente per la sodezza del giudizio, e per avere abbracciate tutte le materie in uso; benchè si fosse nella massima parte dedicato al romano foro, pure tra perchè non di rado tocca de'punti del nostro diritto municipale oltre il comune, e perchè nel regno ebbe la sua culla e il suo ammaestramento; va giustamente annoverato fra'nostri. Si videro in questi due secoli abbondare le opere legali, sotto nome di comenti a varie nostre leggi, di trattati sopra varie materie, ma più di decisioni, di consigli, di allegazioni, di risoluzioni, di discorsi ecc.

(1) Stor. civ. del regno di N., libro XXXIV, cap. VIII.

§ CXLVI. *Influenza di Francesco di Andrea nella riforma non pure del foro, ma generalmente di tutti i nostri studj.*

Ma sopra di questa e della precedente età rifulse di una gloria tutta nuova lo avvocato Ciccio cioè Francesco di Andrea da Ravello, sulla costa d'Amalfi; che trovato il foro di Napoli disadorno di belle cognizioni

e di ogni eloquenza, talchè i migliori trattati e scritti polemici, benchè pieni di succo, vestivano un'arida e ruvida scorza, intraprese d'ingentilirlo e d'infiorarlo di opportuna erudizione, e di pulirlo nel dire. Egli sostituì nello scrivere per le cause ad un barbaro latino un più colto volgare. Egli fu quasi il primo a far risonare fra noi il nome del Cujacio e degli altri grandi della scuola francese. Ei lo addestrò a bene usare la storia e le antichità, e a dargli l'esempio di un pieno e robusto stile, ma spontaneo e disinvolto. I forestieri, che il conobbero di persona, quali il Remi, il Burnet, il P. Mabillon (1), lo celebrarono come dottissimo ed eloquentissimo; e fu stimato degno di trattare le cause de' Re (2). Il Crescimbeni, nelle vite degli Arcadi illustri, che pubblicava in Roma, inserì quella del nostro concittadino, dietro il voto de' suoi colleghi. Adunanza allor nuova e nel suo cominciamento maestosa! che nata per debellare il cattivo gusto, in cui era caduta la poesia e la letteratura italiana nel secento, raccolse, quasi in una lega, non pure tutti i buoni poeti, ma i più dotti d'Italia in ogni altro genere, come il Viviani, il Lancisi, il Cardinal Noris ecc. Ed a questo secondo titolo vi fu dalla fama chiamato il valore oratorio di Francesco di Andrea, il quale non mai in sua vita seppe accozzare un verso italiano (3). Abbandonata in fine la toga di Consigliere del Sagro Consiglio, ed involandosi alla frequenza de'consultanti e de'viaggiatori, si ritirò prima a Mergellina, indi a Candela di Capitanata, per darsi tutto alle meditazioni della filosofia; e finì quivi i suoi giorni nel suo settantesimo quarto anno, il 1698. Dal suo tempo in poi gli avvocati di Napoli non

han cessato di distinguersi in sapere ed in facondia. Quegli, che immediatamente gli succedè nelle cause di maggior momento, e nella difesa del suo Sovrano, fu Serafino Biscardi (4).

La influenza di Francesco di Andrea non si restrinse nel circolo del foro, ma generalmente contribuì alla ristaurazione di tutti i buoni studj del paese. È antica osservazione, che nel corso de' secoli si formano di tratto in tratto come tanti gruppi d'ingegni preclari in diverse facoltà; e che la più verisimile cagione di questi accozzamenti sia la emulazione, eccitata da qualche uomo trascendentale in chi per ammirazione, in chi per invidia (5). Così si vide al tempo dello Andrea, che in Napoli fu l'uomo più celebre della età sua (e che l'autor della Storia civile non nomina quasi mai senza l'aggiunto d'*incomparabile*) un concorso di molti insigni uomini, intesi a promuovere chi un ramo e chi altro dello scibile; quale guidato da'suoi esempj, quale acceso del desiderio di una simil gloria, quale anche promosso dalla sua mediazione potente. Gli esempj, che egli dava nel foro della maniera di maneggiare il diritto, non poterono non comunicarsi a chi lo insegnava; e la giurisprudenza, preso ormai lo andamento Cujsciano, vide splendere sulle sue cattedre il dottissimo e in molti altri generi di letteratura versato, Domenico Aulisio; a cui fu successore nella interpretazione delle Pandette Niccolò Capasso, dopo aver ridotto a più sodo insegnamento la ragione de'canoni. Il Presidente del Sagro Consiglio, Gaetano Argento, contemporaneo di costoro, fu il primo che trattasse, secondo la lor dignità, le materie giurisdizionali, nelle sue Consultazio-

ni, che corrono MSS. e trasfuse questo spirito al Marchese Fragianni, che poi ebbe per principali seguaci a' dì nostri i Marchesi Potenza e Patrizj.

Lo Andrea si adoperò, che il March. de los Velez ristabilisse nella nostra università la cattedra di lingua greca, la quale s'insegnava allora da' soli PP. Gesuiti. Lo stesso aveva egli praticato appo il Conte di Ognatte per lo insegnamento pubblico delle matematiche, non esclusa l'algebra, scienza allora di fresca data in Europa. La nuova filosofia Cartesiana per sua opera fu che qui s'introducesse dal medico Tommaso Cornelio, fatto da lui venir di Roma; e volle essere de' suoi primi uditori, insieme con Lionardo di Capua, anche medico e filosofo rinomatissimo, suo amico e compagno di un bizzarro viaggio per la Italia (6). La medicina si vantò d'un Niccolò Cirillo e di Lucantonio Porzio. La Botanica ebbe un orto alla Montagnola, curato da Tommaso Donzelli, dietro le tracce di Fabbio Colonna. La nostra storia e le nostre antichità furono innalzate al più alto grado dal secondo Camillo Pellegrini (poichè ve n'ebbe un più antico, difensore del Tasso contra l'accademia della Crusca). La poesia italiana, dalle offese, che le aveva inferite il secento, fu per parte de' Napoletani i primi (7) vendicata, co' buoni esempj, da Pirro Schettini, da Carlo Buragna (che nato Sardo si stabilì in Napoli), seguentemente da Niccolò Capasso, da Annibale Marchese, ecc. e regolata co' precetti dal nostro Gian-Vincenzio Gravina, che per altro risplendea come un luminare massimo di giurisprudenza nella Sapienza di Roma.

(1) I versi del REDI nel Ditirambo sono notissimi. Gilberto BURNET inglese ne parla ne'suoi *Voyages en Suisse et en Italie, pag.* 293. *Roterdam*, 1680. Del MABILLON si vegga l'*Iter italicum. P.* 105. *Lutetiae*, 1687.

(2) Non parliamo di quelle che, promosso alla toga, difese da avvocato del Regio Fisco, ma di una più alta controversia tra le corone di Francia e di Spagna, nella quale fu eletto, fra tanti soggetti di una sì vasta monarchia, a sostener le ragioni del suo Sovrano. Morto FILIPPO IV, LUIGI quattordicesimo, che aveva in moglie una figliuola del primo letto di quel Re, pretese che dovesse costei succedere nel ducato del Brabante, in esclusione di CARLO II di Spagna, perchè figliuolo del secondo letto, in virtù di una consuetudine di quella provincia. E spedì contemporaneamente un esercito, senza dichiarazion precedente di guerra, ad occupare quella parte de' Paesi Bassi, mentre che facea pubblicare per l'Europa in più lingue, il 1667, un *Trattato de' diritti della Regina Cristianissima sopra varj stati della monarchia spagnuola.* FRANCESCO di ANDREA, che già nel principio di quell'anno avea ricevuto il comando di scrivere una dissertazione, *De successione ducatus Brabantiae*, inviata a Madrid, ma non pubblicata per non accelerare la guerra; n'ebbe ben tosto un secondo, di rispondere a quel trattato. Egli eseguì il secondo incarico, ripigliando la materia da capo, e trattandola in italiano con ampiezza maggiore. Chi non ha letta questa risposta, non conosce la gloria del foro di Napoli; e chi l'ha letta, resta dubbioso, se in essa prevalga la varietà della dottrina sempre opportuna, specialmente la perizia delle storie tenebrose del medio evo, alla elevatezza de' principj, a cui riporta costantemente la materia, astraendola dal contenzioso privato, con cui la confonde il suo antagonista; o se la copia degli argomenti sia più notabile della forza, che l'oratore sa imprimere a ciascuno. Un'altra sua opera famosa e più nota è la dissertazione, *An fratres in feuda nostri regni succedant, cum fratri decedenti non sint conjuncti ex latere feudi*, della quale abbiamo fatto spesso uso; e questa può servire di esemplare a chiunque imprenda una diligente e profonda investigazione di diritto perplesso. Varie allegazioni si trovano inscritte nelle opere di molti nostri forensi.

(3) GIUSTINIANI, Mem. degli scrittori legali del R. di N.

(4) Il BISCARDI sostenne con una dotta scrittura latina le ragioni dei BORBONI ne' reami di Napoli e di Sicilia, che fu riputata superiore alla contraria dello STRUVIO, a pro dello Imperadore. Ma nel sette, passato il regno sotto lo scettro imperiale, fu egli privato di tutti gli onori, poichè si trovava Reggente del Collaterale; il che abbreviò i suoi giorni.

(5) VELLEJUS PATERCULUS, *Lib.* I, *cap.* XVI *et seq.*

(6) È fama che tal viaggio lo cominciassero, facendo per divertimento i cantambanchi, sinchè non furono conosciuti.

(7) CRESCIMBENI, Stor. della volgar poesia, Lib. II. GIMMA, Storia della Ital. letteratura, Tom. I, cap. XXII, art. 5.

§ CXLVII. *Dal 1700 al 34.*

Finito cogli anni 1700, senza prole e senza fratelli, Carlo II Re di Spagna e nostro, ed accesasi la famosa guerra di successione tra le case di Francia e la Imperiale di Austria, che durò oltre i trenta anni, FILIPPO V, già Duca di Angiò, secondo figliuolo del Delfino e nipote di LUIGI, occupò tosto, in virtù de' diritti di MARIA TERESA di AUSTRIA, sorella germana del defunto Re di Spagna, moglie di LUIGI XIV e sua avola; occupò (dico) i troni delle Spagne e delle Sicilie. Ma la Sicilia continentale fu press, il 1707, e la insulare, il 1720, dallo Imperator CARLO VI, che le tenne fino al 1734. La seconda però dal 13 al 20 ebbe sofferta un'altra mutazione, e fu data a VITTORIO AMEDEO Duca di Savoja, in esecuzione del trattato di Utrecht.

Dal 1700 al 1734 un'alternazione di speranze e di timori, qual suole accadere in tempo di grandi guerre e di grandi negoziazioni, tenne agitati non pure i po-

poli, ma molto più i Sovrani emuli; sicchè le nostre cose civili verso delle politiche andaron più lente. Il Principe francese, passato a Madrid, appena seguita la morte di Carlo, prese tutte le fogge ispane, colle quali continuò a reggere la Spagna e noi. Dopo sette anni il comando di Napoli si trasferì a Vienna; e senza mutare altro che la sede, seguitò lo stesso tenore spagnuolo, toglicndone ad imprestito anche la lingua. In questo corso di ondeggiamenti le principali leggi, che tennero poi tra noi viva la memoria di Carlo VI Imperatore, furono la incapacità degli esteri ad avere in regno beneficj ecclesiastici di qualunque maniera, cosa sempre desiderata da'nostri popoli, e grandemente dibattuta tra la Santa Sede e i nostri Re (1); la prescrizione centenaria ed immemorabile, da procedere contra il Fisco a favore de'possessori di beni e diritti feudali, ancorchè costasse del titolo vizioso, purchè gli stessi possessori non lo avessero essi esibito (2); la succession feudale allargata sino al quinto grado collaterale inclusivamente; la quale ampliazione di poi non venne più ammessa (3). Queste e varie altre cose furono risolute in forma di grazie e privilegj, de'quali fu vaga la Corte imperiale, e ne trasse di gran donativi. Il resto si può vedere nella Cronologia delle Prammatiche.

Nel primo anno dopo la morte di Carlo II di Spagna, ebbe luogo un memorabile fatto, che si lega bene col diritto, cioè l'incendio di una gran parte dello archivio di Castel Capuano, per opera di congiurati seguaci del Conte di Macchia, Gambacorta, che alzando il vessillo Imperiale, tentò una ribellione di presente repressa.

(1) Pragm. un. *Ne beneficia exteris conferantur*. In questa controversia si segnalarono Alessandro Riccardi nostro magistrato, e Carlo Majelli, prete anche nostro, che scrisse in favor di Roma colla eleganza del secol di Augusto. Questo importantissimo punto restò confermato col Concordato del 1741, art. I delle materie beneficiali, e col VI degli articoli segreti.

(2) *Tom. II*, *Privilegior. Et Pragm.* XXXVI, *De feudis.*

(3) *Tom. II*, *Privil. Et pragmat.* XXXVII, *eod.* Finiarus, *Elem. feud. Lil.* II, *cap.* VII, XX. (Di sopra § LXXXVII, not. 5).

§ CXLVIII. *Risorgimento del regno sotto la dominazione Borbonica.*

Il 1734, faustissimo per questo reame, gli restituì, dopo circa dugento trenta quattro anni, lo splendore del trono presente, colla venuta di D. Carlo Borbone, figliuolo di Filippo V, Re delle Spagne, vostro glorioso proavo, e nostro celebratissimo Re. Egli non volle aggiugnere al suo nome alcuna nota numerale. O per non farsi soccessore degli Angioini, tra'quali erano stati tre Carli (ad esempio de' Re Aragonesi ed Austriaci, i quali aveano schivato di prender ragione da quelli, riconoscendo il regno da Corradino, e dalla sua cugina Costanza, maritata a D. Pietro d'Aragona (1)); o che non avesse voluto riconoscere il regno di Carlo VI, col quale durava ancora la guerra della successione; o per ambe le ragioni, certo è, che contandosi i tre Carli Angioini, e i tre Austriaci fino a Carlo VI inclusivamente, i precedenti Carli erano stati sei, e Carlo Borbone sarebbe stato VII; al qual modo nè egli se, nè altri mai il nomò.

Le due Sicilie, monde dallo squallore, che lo stato di longinque provincie aveva sparso loro di sopra, s'innalzarono a più nobili speranze, alla vista di tutte le virtù, che circondavano il trono novello. E provatine i più segnalati benefizj sino al 1759, quando il Re Carlo partì da noi monarca delle Spagne, ed ivi si disse III, non s'ingannarono nello attendergli eguali dal giovinetto Ferdinando vostro avolo; che nel corso di anni 66, seppe tenerlo con pari gloria, e ricuperarne due volte la perduta parte, con quella costanza fra le avversità, di cui, per difetto di occasione, non trovava esempio fra le paterne virtù.

Carlo trovò in Napoli risorte le lettere, sotto quel medesimo governo viceregio, che le aveva per lungo tratto depresse. Era ancor fresca la memoria de' nostri grandi uomini, fioriti tra 'l declinare dell' un secolo e il sorger dell'altro. Giambatista Vico, che valeva egli solo ben molti, e la cui nominanza va sempre crescendo cogli anni (2), viveva ancora; ed ebbe l'onore di celebrar con magnifica orazione le nozze del nuovo Carlo (3). Il saggio Principe seppe conoscere la tendenza già presa da' buoni ingegni; e promovendogli per tutte le vie del sapere, parte vide fiorire sotto i suoi auspicj, parte preparò al regno dell' augusto figlinolo, Matteo Egizio, Francesco Serao, Aurelio di Gennaro, il P. Giacchi, il P. Gherardo degli Angioli, un Principe di S. Severo (Raimondo di Sangro), un Principe di Scalea (Francesco Spinelli), un Duca di Aquaro (Trojano Spinelli), un Duca di Laurenzana (Niccolò Gaetani), Paolo Mattia Doria, il gran Mazzocchi, Martorelli, Ignarra, Rosini, Broggia, i

fratelli MARTINI, Agostino ARIANI (loro maestro, ed introduttore del Newtonianismo in Napoli), il ristauratore della filosofia italiana, GENOVESI, il P. della TORRE, i GALIANI, (Celestino e Ferdinando), PECCHIA, il P. de MEO, i CARCANI (Pasquale e Gaetano), ANGELIO, CAPPELLI, DANIELI, MATTEI, CAMPOLONGO, BRIGANTI (Fil.), il legislatore de' moderni legislatori, dico FILANGIERI, PALMIERI, SIGNORELLI, CIRILLO (Dom.), CAULINO, Monsignor Rossi (Gius.), Monsignor della TORRE, GALANTI (Gius.), WINSPEARE (Ant.); e fra tanti altri un nobilissimo triumvirato, di cui si piange ancora la perdita, COTEGNO, FERGOLA, POLI; a' quali va aggregato il PIAZZI, se una cittadinanza formatagli dalla munificenza sovrana vale per la nativa. De' grandi giuristi di quì a poco. La Sicilia ebbe contemporaneamente i suoi chiarissimi uomini, Monsignor VENTIMIGLIA, Monsignor TESTA, Monsignore AIROLDI, un Principe di TORREMOZZA, un Principe di CAMPOFRANCO, i Canonici GREGORJ e COSMI, l'Abb. Benedettino DE BLASIO, gli Abati Basiliani BARONE, GRANO, FOTI. Ebbe MELI, che alla musa di ANACREONTE, ed alla reduce di TEOCRITO pose in bocca il versatile dialetto moderno dell'isola, già fin dal secolo precedente addestrato dal RAU al sublime poetico. La ricordanza degli uomini di lettere è sempre opportuna, quando si parla de' Principi ed a' Principi. Essi illuminano ed ornano i tempi ed i regni, a' quali appartengono; e fanno immortale la gloria de' Sovrani, che gli proteggono.

(1) Si vegga la St. Civ. del R. di N. Lib. XIX, cap. IV, § II. Il simile fece FERD. il *Cattolico*, che per non riconoscere gli atti di FERD.

I e II, discesi illegittimamente da Alfonso I, non volle farsi chiamare Ferd. III. Ivi, lib. XXIX, cap. IV, verso il fine.

(2) Si è pubblicata, pochi anni fa, in Parigi un'acconcia parafrasi della Scienza nuova, per opera di Mr. Michelet.

(3) *Inter Opuscula*, *orat.* VI. *Neap.* 1823.

§ CXLIX. *Principali opere legislative di* Carlo Borbone.

Le opere principali di Carlo Borbone, come legislatore, furono le seguenti. Prese ch'egli ebbe presente le redini dello stato, il Consiglio Collaterale, istituito già da Ferd. il Cattolico per tenere assente questo reame, divenne inutile; ed ei lo abolì. In vece di quello stabilì quattro *Segretarj di Stato*, uno di Casa Reale, di Guerra e di affari esteri; un altro di Giustizia, un altro di affari ecclesiastici, un altro di Azienda, che oggidì diciam di Finanze; per mezzo de'quali si spedivano gli ordini ch'ei dava, attinenti alla pubblica amministrazione. Ei gli dava assistito da'suoi Consiglieri di Stato, di cui il principale si fu il Marchese Bernardo Tanucci, dotto professor di diritto in Pisa, ch'egli menò seco, passando a noi per quella città (1). Ma come del Consiglio Collaterale restavano molte incumbenze, che partecipavano di jus pubblico e di privato, per provvedere a queste, creò un novello corpo, parte *consultivo* e parte *decisivo*, col nome di Real Camera di S. Chiara; composto del Presidente e de'capi delle quattro ruote del Sagro Consiglio, il quale tre volte la settimana, nelle ore pomeridiane si ragunava in casa il

Presidente (2). Conoscea la Real Camera degli appelli da'giudici, che procedevano con giurisdizione straordinaria per delegazione del Re, o individuali o collegiati, come la G. C. della Vicaria in certe cause criminali; decideva delle controversie di giurisdizione fra tribunale e tribunale (che negli ultimi tempi passarono ad una giunta straordinaria de'capi de'tribunali); rivedeva i decreti, che si profferivan dal Presidente del S. R. C. in certi punti di rito; impartiva i regj assensi nelle alienazioni de'beni feudali, dotali, comunali ecc. concedeva o denegava il regio *Exequatur* alle carte di Roma, ed il *Recipiatur* a tutte le altre, che venivano altronde (3) ecc. Uno de'Consiglieri di essa R. Cam. era in particolare incaricato della *real giurisdizione*, per difenderla dagli abusi, che i Prelati del regno commettessero sì contra i laici, sì contra gli stessi cherici; officio, che cominciò nel Collaterale da'tempi di Filippo II, fervendo le controversie, ch'ebbe col Sommo Pontefice, e fu confermato da Carlo VI Imp. nella simile congiuntura (4). Queste presso a poco eran le occupazioni ordinarie del primo magistrato del regno; oltre i pareri straordinarj, di cui il Re lo domandava, sopra tutto nel fare leggi novelle; ed oltre le cause particolari, che gli rimetteva.

Non della sola Real Camera fu Carlo istitutore, ma di due altri tribunali supremi, di quel del Commercio e del Misto. Al primo di essi attribuì non che la cognizione di tutte le cause commerciali, in ispezie delle lettere di cambio, così nel primo giudizio, come in grado di appello da qualunque de'tribunali minori (che parecchi ce ne aveva nella capitale e nel regno, pertinenti a quel genere); ma la cura di venire investigando e

proponendo quanto fosse mestieri a render prosperoso il commerzio. Il secondo detto *Misto*, perchè composto di magistrati secolari e di prelati, fu destinato a decidere della immunità delle chiese, delle persone ecclesiastiche, e talvolta anche de' beni; e ad invigilare allo adempimento de pii legati, non che all'amministrazione de' luoghi pii tenuta da' laici, con definire le controversie, che ne sorgessero. La creazione di questo tribunale fu seguela del concordato del 41, col Sommo Pontefice Benedetto XIV; altra opera famosa del novello Re. Più trattati politici fece lo stesso Principe con diverse potenze, che ci misero a discoperto nella gran società europea; nella quale per oltre due secoli il nome di Napoli era stato nascoso sotto quello di Spagna e dello Impero (5).

Non è da tacere la famosa costituzione del 38, come la dicevamo nel foro, che fece epoca tra noi per lo rito, fatto più brieve e più ragionevole in quasi tutte le materie (6). E merita almeno la lode del tentativo la impresa d'un nuovo Codice, che si dovea dir Carolino, in cui si pensò di rifondere tutte le leggi del regno in vigore; e di cui si diè la cura al dotto avvocato Giuseppe Cirillo, che le ridusse a dodici libri, secondo l'ordine Giustinianeo, in ottimo latino (7).

Lo stesso Carlo, l'anno 1740, ordinò e fece di mano in mano eseguire i catasti di tutte le università o comuni del regno, come oggi più tosto diciamo; prescrivendo colla massima distinzione le formole, colle quali ciascun possessore dovesse rivelare tutti i beni, che possedeva in ogni comune, insieme co' pesi; e colle quali si dovessero notare i passaggi successivi. Il complesso

di sì fatte formole fu chiamato nelle nostre prammatiche *Forma censualis;* e sotto tal rubrica è la materia del catasto, o sia del censimento.

Ma delle opere legislatorie di Carlo, assorte oggi quasi tutte nel vortice del general cambiamento, una sola ne resta intemerata (e resti pure per secoli e secoli!), quella della successione della corona nella famiglia regnante; successione agnatizia mascolina, che nel partire lasciò stabilita il Re Carlo, da non potersi nondimeno mai ricongiungere questo regno con quel di Spagna (8).

(1) *Pragm.* I, *De officio eorum, qui sunt a sanctioribus nostri regni consiliis.*

(2) *Pragm.* I, *De officia Cancellar. et Collater. Consil. sublato;* et *Pragm.* I, *De offic. Regal. Cam. S. Clarae.*

(3) *Dicta pragm.* I, *De Off. Reg. Cam.*

(4) Maffeius, *Inst. jur. civ. neap. Lib.* I, *cap.* III, § VII.

(5) Si truovano tutti nelle Prammatiche, incluso il Concordato, sotto la rubrica, *Foedus.*

(6) *Pragm.* XVIII, *De ordine et forma judiciorum.*

(7) Non prima del 1789 ne fu fatta una edizione in due discreti volumi in 4.° a cura di Elia Serrao. Essi comprendono l'originale, con a fronte una versione italiana; della quale gli ultimi sette libri sono dello stesso Cirillo, i primi cinque, che non si trovarono ne' MSS. dell' autore, sono del Serrao.

(8) *Regnum Neapolis et Siciliae restitutum.*

§ CL. *Divisione in due tempi del regno di* FERDINANDO.

Il regno di FERDINANDO, figliuolo di CARLO BORBONE, va diviso naturalmente in due tempi, per riguardo al nostro scopo; quello, che precede la seconda invasione de'Francesi dell'anno 1806, e quello, che succede alla ristaurazione del suo regno, il 15. Imperciocchè la invasione momentanea del 99 non lasciò tracce di se nella nostra legislazione. Il primo tempo compie il quadro del vecchio diritto; il secondo è tutto del nuovo.

§ CLI. *Saviezza e antiveggenza delle leggi Borboniche.*

Compiendo l'abbozzo del prospetto del vecchio diritto, la legislazione seguitò ad essere in *Prammatiche;* la cui serie, in quanto a Napoli, venne chiusa colla partenza del Re FERDINANDO per la Sicilia, in sul principiare del 1806. Moltissime di loro son piene di sapienza civile, e basterebbono sole ad onorare ogni gran Principe. Col mezzo di esse l'ordine giudiziario fu sempre più riformato e semplificato; la feudalità fu ristretta, ed alleggerita di molte gravezze, che incomodavano i popoli, ed arrestavano i progressi della prosperità generale; i dazj, che più vessavano, furono tolti; gli stabilimenti annonarj ed economici furon corretti, secondo i lumi del secolo; fu restituita all'agricoltura gran parte delle terre incolte, che si chiamavan demanj; la disciplina ecclesiastica fu sempre tenuta in vista; fu istituito un pubblico archivio di atti notariali, per ren-

der più facili le contrattazioni fra'cittadini, dando modo di sapere con certezza i debiti e i pesi di coloro, co' quali si contrattava. A torre la confusione per molte giurisdizioni urbane, che divisamente procedevano nelle cause penali e civili de'militari e degl'impiegati della casa del Re, si trasferiron tutte in un tribunale supremo, a cui si diè nome di *Udienza di Guerra e Casa reale*, l'anno 1786; come del pari si era fatto, il 1783, sottoponendo al solo tribunale dello *Ammiragliato e Consolato* tutte le cause marittime, e le cause civili e criminali della gente di mare, coll'appello al *Supremo Magistrato di Commercio* (1). E colla creazione e colla nuova forma di questi magistrati si ovviò a molte incertezze ed a molti ostacoli, cui il corso della giustizia era dianzi soggetto. Con una prammatica finalmente degli ultimi tempi, cioè de'10 di Novembre, 1798, si stabilì la forma di una ben intesa così detta Polizia. A buon conto, nella legislazione Borbonica, spezialmente di Ferd. si truovan con prevenzione i semi di tutti quelli miglioramenti, che dal 1789 han costato tanto sangue e tanta morale all'Europa; semi, che avrebbero, almen tra noi, dati innocentemente i desiderati frutti, se le illusioni de'buoni, e le male intenzioni de'cattivi, non avessero sforzato il corso della natura, facendo di tutto un incendio orroroso, col desiderio e col pretesto di riordinare in meglio le cose.

(1) Maffeius, *Inst. jur. neap. Lib.* I, *cap.* V *et* VI.

§ CLII. *Collezioni delle Prammatiche.*

Le Prammatiche, cominciando un poco prima degli Aragonesi, e terminando al 1806, formano quattro volumi in foglio, della edizione del 1772, del Cervone. E come vi mancavano le seguenti, ed alcuna delle precedenti (poichè il governo le pubblicava sempre sciolte, secondo che accadeva), ne' principj del secolo ne fu impresa una nuova collezione in quarto da' fratelli Simoni, che, cambiatasi la legislazione, non fu allora condotta al suo termine. Le più antiche prammatiche vennero annesse a' *Capitoli del Regno* ed a' *Riti della Gran Corte della Vicaria;* ma si cominciò poi a comprenderle in una propria raccolta, che dal Presidente Rovito ricevè il metodo conservatosi fino a' dì nostri (1). Sono elle distribuite in titoli per materie; collocate tutte quelle, che corrispondono ad ogni titolo, per ordine di tempo; e tutti i titoli disposti per ordine alfabetico. In qualche edizione precede ed in altra succede un'esatta cronologia, che le restituisce tutte all'ordine de' tempi. Il corpo delle Prammatiche era la parte più ampia del nostro patrio diritto, e conteneva leggi d'ogni natura, politiche, ecclesiastiche, finanziere, economiche, militari, civili, criminali, rituali dell'uno e dell'altro rito; ed internazionali, pe' trattati, che vi si truovano colle potenze straniere. Ordinariamente son provvide e sagge, almeno secondo i tempi. Molti le han comentate, come il Costanzo, i Maradei, il Capobianco, il Novario ecc. ma sopra tutti e tutte fino a' dì suoi il Rovito (2). La Sicilia ebbe al pari i suoi Capitoli e le sue Prammati-

che; oltre le *Sicule sanzioni*, che precedono le Prammatiche; ed oltre le Costituzioni Normanne e Sveve, che ci son comuni con essa. De'Capitoli, che fan la parte forse più importante del diritto municipale siculo, ve n'è una edizione in foglio, ben curata e bene illustrata dal dotto Monsignor TESTA.

(1) Stor. civ. del R. di N. Lib. XXXIV, cap. VII, § I.

(2) Nella Storia delle leggi e de' magistrati de' GRIMALDI, si hanno i sunti di tutte le Prammatiche; dal Tom. IV al Tom. XII, fino all'anno 1770 circa.

§ CLIII. *Dispacci*.

Colle Prammatiche Borboniche avemmo di quà e di là dal faro una moltitudine di così detti *Dispacci*. Essi eran rescritti regj, per l'organo de'Segretarj di Stato de'diversi dipartimenti, ad occasioni per ordinario particolari; co'quali si correggevano di mano in mano gli errori e gli abusi, e dichiaravansi i dubbj, che sorgevano in ogni ramo di legislazione. Quando i dispacci risolvevano punti generali per modo di regola, questi soli avevan forza di legge ne'casi simili. Ne abbiamo per Napoli una raccolta di undici tomi in 4.° fatta da Diego GATTA.

§ CLIV. *Riepilogazione dello stato ultimo de' nostri tribunali e delle nostre leggi, ne' primi anni del secolo XIX.*

Reassumendo quanto sparsamente abbiam detto dei varj tribunali e delle autorità giudiziarie di quà dal faro, per ciò che riguarda lo stato prossimo alla invasione del 1806; ogni terra, ogni comune aveva, per l'amministrazion della giustizia, un governatore, destinato dal barone, se la terra era baronale, dal Re, se regia (1). In ogni provincia, ed allora eran dodici, risedeva un tribunal collegiato, che si chiamava Regia Udienza; il quale aveva giurisdizion civile fino a certo segno, e criminale (2). Capo di ogni Regia Udienza era un Preside, che reggeva tutta la provincia, unendo in se tre poteri, giudiziario, amministrativo e militare. In Foggia era un tribunal proprio pe' così detti *locati* del Tavoliere, chiamato della Dogana di Foggia (3).

I tribunali maggiori risedevano nella capitale. Il più antico era la Gran Corte della Vicaria, che si divideva in Civile e Criminale (4). La Civile aveva in tutto sei giudici, fra due ruote; ed amministrava giustizia per tutte le dodici provincie, sì in grado di appello da quello, che facevano le corti locali, e le Regie Udienze; e sì in prima istanza, secondo certe distinzioni. La criminale ne aveva altrettanti, anche in due ruote. A tutte presedeva un capo col titolo di Reggente. La Gran Corte della Vicaria era subordinata al Sagro Regio Consiglio. Dividevasi questo in quattro ruote, ed aveva un sol Presidente. Decideva in grado di appello dalla

Vicaria; ed in prima ed ultima istanza, nelle cause civili, del valore di ducati 500 in sopra, di tutto il regno (5). I quattro capi delle ruote del S. R. Consiglio col Presidente costituivano la Real Camera; senato, che formava la corona della magistratura napoletana (6). Oltre il Sagro Consiglio ci era un secondo tribunal supremo, da cui neppure si dava appello (che tanto voleva dir tra noi tribunal *supremo*), cioè la Regia Camera della Sommaria. Ella giudicava tutte le cause d'interesse del regio erario. In oltre rivedeva i conti pubblici, e dirigeva le amministrazioni comunali (7). Eranvi due altri tribunali supremi di più fresca istituzione, quel del Commercio, per le liti corrispondenti; e la Udienza di Guerra e Casa reale, per le cause de' militari e della gente della casa del Re (8). Il tribunale dell'Ammiragliato e Consolato era una giurisdizione di prima istanza, per le cause della gente di mare e per gli affari marittimi; dal quale si dava appello al Supremo Magistrato del Commercio (9); siccome ad esso stesso negli ultimi tempi si appellava da' tribunali dell'arte della Seta e della Lana (10). Il Tribunal Misto era anche supremo per gli affari dipendenti dal concordato del 41. Per tutte le cause ecclesiastiche e privilegiate degli ecclesiastici procedevan le curie vescovili; tranne pe' *delitti atroci* di essi ecclesiastici, ne'quali rendeva giustizia il Cappellan Maggiore, con una giunta di magistrati laici (11).

Le cause, fuorchè le menome, finivano tutte ne' tribunali supremi, o che ivi cominciate fossero, o che vi fossero passate da'gradi inferiori; ma non s'intendevan finite, se la controversia non avesse ricevute due conformi sentenze o decisioni dello stesso tribunal supre-

mo; salvo se la prima sentenza o decisione, per non essersene prodotto richiamo in tempo abile, avesse fatto passaggio in cosa giudicata (12).

Tutti questi magistrati giudicavano col diritto del regno, cioè Costituzioni, Capitoli, Consuetudini, Riti della G. Corte e della R. Camera, Prammatiche, Dispacci per modo di regola; ed in supplimento, col diritto romano e canonico.

(1) Viene dagli antichi Bajuli (§ XCIX).

(2) Le Regie Udienze vengono dagli antichi Giustizierati (§ C. in fine).

(3) Viene da Alfonso di Aragona (§ CXXXII).

(4) Per la G. C. della Vicaria, si vegga il § CXX.

(5) Dell'origine del S. C. si trattò nel § CXXIX.

(6) Veggasi il § CXXX.

(7) Veggasi il § CXXXI.

(8) Veggasi il § CXLIX e CLI.

(9) Veggasi il detto § CLI.

(10) L'origine sta a § CXLIX.

(11) Veggasi il § CIV.

(12) L'origine della doppia conforme sta al § CXXX.

§ CLV. *Principali scrittori legali del secolo XVIII.*

Il secolo decimo ottavo ci si presenta senza quella folla di *alleganti*, di *consulenti*, di *decisionisti*, di *repetenti*, di cui de'tempi trascorsi vedemmo i più cospicui; effetto naturale della diversa direzione presa dagli studj, e d'un certo disdegno del puro forense, ingenerato da una più comune erudizione. Non mancarono però al tutto i forensi; ed il laborioso Giuseppe Sorge, che

dalle cause più celebri del tempo suo, compilando ventiquattro volumi in foglio, divisi ordinatamente per tutte le materie frequentate, fe vedere, che si poteva tuttavia essere utile in questa parte. Gli avvocati e i magistrati più non curarono di pubblicare raccolte di loro allegazioni e decisioni, benchè generalmente più forbite e più dotte, che non erano la più parte delle antiche; e restrinsero le loro cure al quotidiano uso delle cause, che maneggiavano, quando non si facevano autori di trattati particolari. Di tutti gli scrittori di allegazioni il solo Giuseppe Cirillo ha sortito l'onore, che delle sue si facesse dopo sua morte una collezione per le stampe; e sono esse veramente pregevoli per la sceltezza delle cose, e per la eleganza del dire; ma scevera da ogni ricercatezza e contorsione di stile, ch'era il vizio quasi ordinario del colto scriver di allora. Erano ancora riputatissime le allegazioni, tutte sparsamente stampate, secondo il bisogno delle cause, di Carlo Franchi e del Marchese Andrea Tontulo; cui seguirono di mano in mano, fino alla chiusura del vecchio foro, molti altri valorosi avvocati, che all'arte dello scrivere accoppiar seppero il più scelto sapere legale.

Ma le opere giuridiche classiche, che impressero il loro marchio al secolo, cominciarono di buon'ora; e de' principj di esso se ne contano due, che non hanno le maggiori in celebrità, le *Origines juris* di Gian-Vincenzio Gravina (1), e la Storia civile del regno di Napoli di Pietro Giannone, per la parte concernente il diritto. Così la parte ecclesiastica non fosse riboccante di fiele, per poterla senza danno aver tra le mani tutta la nostra gioventù studiosa (2)! Anderebbe qui mal

collocata la Scienza nuova del Vico, quantunque riferibile per molti riguardi al diritto; poichè quello, del quale ci occupiamo, non è il filosofico, ma il positivo. Nondimeno giova a conoscere il secolo il vedere, come esso sia cominciato con tre opere di questo polso (3).

Verso lo stesso tempo si rendè chiaro Donato Antonio d'Asti, che scrisse su l'*Uso* e l'autorità della ragion civile in occidente, non mai cessata per la inondazione de' barbari; nel cui secondo libro insorse nuovo contra il trovamento delle Pandette in Amalfi, come favoloso; ed aperse una gran lizza tra letterati d'oltremonti ed italiani (§ XLIV, not. 3). Il Baenckeman corse il primo aringo contra il provocante (4).

Di Gregorio e di Ginesio Grimaldi (figlio e nipote d'un più dotto uomo, Costantino) abbiamo una storia di molti volumi in 4.° delle nostre leggi e de' nostri magistrati; della quale si nota, che si fa quasi tutto discendere dal diritto de' Romani; poco conto tenendosi di quanto l'età intermedie avean frapposto fra quei solenni maestri del viver civile e noi; che contiene le prossime e le più vere origini de' posteriori istituti europei.

Lavoro di gran lunga più utile e più faticoso, e da non esser riferito senza grande onore, è stato quello di Carlo Pecchia, che coll'ajuto della storia, delle carte e delle antichità del medio evo, è venuto ricercando e dilucidando le parti più intralciate del nostro diritto municipale, in un Supplimento, com'ei lo chiamò, alla storia del Giannone; il che facciamo tanto più volentieri, quanto che esso ci è stato di molto lume in questa nostra fatica.

Nè trasanderò inonorato l'avvocato Gian Donato Ro-

GADEI, per avergli la invidia tolto di poter pubblicare la maggior parte della sua immensa opera del Diritto pubblico e politico del Regno di Napoli; bastandoci quel poco, che gli si permise, a potere immaginare il molto, come dall'unghia il lione (5).

Tra'lavori giuridici dello stesso secolo merita di essere mentovato, per la sua singolarità ed utilità insieme, il *Prontuario* del CUJACIO di Domenico ALBANESE. Avendo quel principe de'giureconsulti preso e ripreso, e talvolta in senso diverso, quattro, cinque, e sei volte ciascun testo del diritto romano, ne'tanti suoi lavori; il che formava impaccio a chiunque voleva ricercarne quanto vi avesse egli scritto; l'ALBANESE si pose dinanzi tutto il corpo del diritto; e scorrendolo di titolo in titolo, di legge in legge, di paragrafo in paragrafo, venne notando sopra ciascun frammento tutti i luoghi, dove il CUJACIO ne parlasse. Travaglio immenso! che partorì due grossi volumi in foglio, i quali vanno aggiunti alle due edizioni napoletane del giureconsulto francese. Il male si è, ch'ei cita i luoghi secondo le sole edizioni di Napoli, e restrinse a noi soli questo benefizio; i quali per altro il meritammo per l'uso frequente, che facevamo di quello interprete sovrano.

Tra le più utili imprese quì fatte vuolsi annoverare la doppia ristampa del DOMAT, colle giunte del nostro diritto napoletano dell'avvocato ALOI, e del chiarissimo professore, Giuseppe MAFFEI.

In fatto di diritto penale, oltre le *Institutiones criminales* di Tommaso CARAVITA, che vagliono un giusto trattato; il *Jus criminale ad usum regni* di Niccolò ALFANI; la Pratica criminale delle corti regie e ba-

ronali di Tommaso Briganti, ch'erano libri riputati da' periti della materia; avemmo nel declinare del secolo Mario Pagano, e prima e più di lui il Cav. Gaetano Filangieri, che col Processo criminale e colla Logica de' Probabili l'uno, colla Scienza della legislazione l'altro, son serviti di fiaccole al secolo corrente, che in Francia ed in Italia ha spinto tanto oltre la teorica di questo studio.

La cultura delle cose ecclesiastiche ci fruttò degli eccellenti libri, nella parte più eminente del diritto di questo genere. Allorchè in Napoli si agitavano ancora le controversie fra le due potestà, Pietro Contegno, prete e magistrato, scrisse una elaborata opera sulla immunità de' beni ecclesiastici da' pesi pubblici; sostenendo, che veniva da diritto umano e dalle concessioni massimamente de' Principi, non da diritto divino; quistione fatta quasi inutile dopo il concordato del 1818.

Le antichità cristiane sono incorporate allo studio del diritto canonico, al pari che le romane a quello del civile. E come queste per alcuno sono state separatamente trattate, parlo delle corrispondenti, per dar loro più legame; così si è fatto di quelle da due de' nostri, con ottimo successo. L'uno fu Giulio Lorenzo Selvaggio, che ad esempio del Bingamo inglese e del P. Mamachi, le trattò con più ampiezza, in sei volumi in 8.° (oltre le istituzioni canoniche, che anche fece); l'altro fu Alessio Pelliccia, che si studiò di contrarre in minor lettura il frutto delle sue ampie cognizioni in questa parte, e le condusse per tutti i tempi della Chiesa. Il titolo della seconda opera si è *Ecclesiae politia vetus, media et novissima*. I volumi sono quattro in 8.°

ma i primi due contengono la totalità, e gli altri due servono a sviluppare argomenti particolari.

Era famosa l'opera di Ugon Grozio, *De imperio summarum potestatum circa sacra*. Il celebre Cancellier di Francia d'Aguesseau la diceva degna della profondità del genio e della vasta erudizione dell'autore; e che non vi era libro più adatto a far discendere il lettore al fondo di una materia, che si può riputare come la metafisica del diritto ecclesiastico Ma soggingneva, che in compensazione se ne può dire ugual male, tanto il vero vi è sottilmente mischiato col falso! e che a leggerlo, senza molta attenzione e precauzione, si può cader di leggieri nell'errore, che una sola potestà ci sia al mondo, la quale debba regolar tutto, cioè la temporale. E l'attenzione debbe essere principalmente a purificarne le prime nozioni, a disaminare se i termini generali vi sieno esattamente definiti, se vi sien date per assiomi proposizioni disputabili ecc cose, di cui non son tutti capaci (6). Francesco Conforti, nostro professore di Storia ecclesiastica, assunse questa impresa. E veggendo che con note sparse mal vi si sarebbe riuscito, immaginò il suo Anti-Grozio, contrapponendo a'capitoli dell'autore altrettante *critiche esercitazioni*, colle quali lo segue di passo in passo; dopo una *prolusione* generale, atta a porre il lettore in istato di giudicare di tutto. E non fece desiderare nè più acume, nè maggiore erudizione. Egli è importante il vedere, che lo stesso Grozio, dilungatosi dallo ardor della disputa, che in Olanda nel secolo precedente aveva agitati gli Arminiani e i Gomaristi, e porta occasione a quel celebre libro; e datosi ad una più assidua lettura de'

SS. Padri, pervenne a riconoscere l'autorità della Chiesa e del Sommo Pontefice, ed a disfarsi di molte opinioni eterodosse; cosa che a compimento del suo trionfo il CONFORTI notò (7). Talchè è fama, ch'ei morisse con sentimenti pienamente cattolici; e che il gran PETAVIO, al sentire la sua morte inattesa, gli celebrasse una messa di requie. Il CONFORTI aggiunse all'ANTI-GROZIO una dissertazione del calvinista BLONDELLO, *De jure plebis in regimine ecclesiastico*, con una sua confutazione.

Più corso avea ne'nostri paesi la grande opera di Pietro DE MARCA, morto Arcivescovo di Parigi, *De concordia Sacerdotii et Imperii*; fatta da lui, quando era secolare e ministro regio; ed intesa unicamente a rintracciare i confini spesso oscuri delle due potestà; benchè non sempre riuscita di piena soddisfazione delle due parti. Quest'opera inoltre era stata avvelenata dalle *Osservazioni* del luterano BOEMERO. Carmino FIMIANI, nostro dotto professor di canoni, che poi fu Vescovo di Nardò, ne impresse una edizione in Napoli; arricchendo di sagge e prudenti note il testo, e vendicando la giusta dottrina dalle insidie dell' *Osservatore*. Egli aggiunse all'opera principale gli opuscoli dell'autore; che insieme colla detta opera, e colle illustrazioni del FIMIANI, formano un gran tesoro di diritto pubblico ecclesiastico, in sei tomi in 4.° Un'altra opera del nostro professore, *De ortu et progressu metropoleων in regno neapolitano et siculo*, fa corpo coll'opera del MARCA, perchè vi si richiamano a disamina le sue opinioni particolari nella materia.

Ma quel genere, in cui anche e grandemente si distin-

gue il secolo decimo ottavo (segno, che gli studj legali si sono in esso fatti con miglior metodo e con più profitto), è quel de'libri elementari di diritto d'ogni maniera, naturale, civile, municipale, pubblico, privato, feudale, criminale, canonico; che si son dati alla luce per bene della gioventù studiosa, e con applauso e non senza utilità de'più dotti. Alcuno di questi istitutisti è autore di più istituzioni di diritti diversi; perchè quasi tutti eran dedicati all'insegnamento del corso intero legale. I principali fra loro sono Monsignor Verde, Francesco Rapolla, Giambatista Ferrari, Antonio Genovesi, il più volte lodato Cirillo, Monsignor Gagliardi, Giulio Lorenzo Selvaggio, Orazio Figuera, Domenico Cavallari, Domenico Mangieri, Monsignor Lupoli, Marino Guarani, Monsignor Fimiani, Giuseppe Maffei, Niccola Valletta, Giuseppe Basta, Francesco Rossi, ultimamente defunto, e pianto ancora da' suoi amici, tuttochè di 95 anni ecc. A tutta questa schiera fu antesignano il già lodato Gian Vincenzio Gravina, colle sue doppie istituzioni, civili e canoniche; alle prime delle quali diede un divisamento tutto nuovo, spogliandole di quanto co'Romani era andato in disuso, e riducendole al diritto meramente comune moderno, col titolo *Iuris receptioris institutiones*. E questo disegno potrebbe anche oggi servir di base, per soprapporre all'antico prossimo i cambiamenti più recenti, che fanno l'odierno diritto.

In quanto al diritto civile, l'ordinario era che i nostri professori, da che gli studj risorsero nel secolo antipassato, oltre le Istituzioni, davano un corso anche di Pandette: ma ciò, spezialmente ne' tempi ultimi, si è

fatto con due diversi metodi. Il primo e più antico era di sceglierne alcuni titoli, quali più piacessero allo insegnante; e questi spiegare e comentare minutamente; il che, a farlo di tutti i cinquanta libri, avrebbe richiesto un tempo lunghissimo. Così faceva Domenico Aulisio, così faceva Giuseppe Cirillo, fra le opere de' quali si truovano largamente comentati diversi titoli delle Pandette a quest' uso; e così fece Giuseppe Maffei a noi vicinissimo, col dotto trattato *De restitutionibus in integrum*. Il secondo metodo è stato quello di dare come i *paratitli* di tutti i titoli delle Pandette, cioè i titoli compendiati; determinando l'obbietto proprio di ciascuno, definendo i termini, dividendo i generi, dando per ciascuno le principali regole e le loro eccezioni ecc. Così ha fatto il Canonico Francesco Rossi, scrittor politissimo, imitando l'Heineccio; ma con maggior laconismo, e quasi altre non usando, che le parole e le frasi del testo. L'un metodo e l'altro aveva la sua utilità; il primo, per addestrarre al modo di ragionare e di esprimersi degli antichi giureconsulti, ch'è la logica pratica della giurisprudenza; il secondo, per far conoscere la struttura della parte magistrale del romano diritto, i suoi legami e i suoi rapporti, e per fare apprendere, dove ogni materia si dovesse cercare.

A tutti gli scrittori mentovati ci piace aggiungere un contemporaneo de' più, che si è distinto in altra palestra, raccogliendo l'ultimo e più copiosamente e con molta diligenza le Memorie degli scrittori legali del nostro regno, in tre volumi in 4.° Lorenzo Giustiniani.

Con questi pochi ricordi non abbiamo già inteso di comprendere tutti i buoni giuristi del passato secolo,

che assai altri ve n' ha; ma solamente mentovar quelli, la cui memoria si è mantenuta più viva nel nostro foro.

E tale intendimento ci avverte di dover nominare un altro, che ha fatti come gli ornati ai dipinti de' nostri gran maestri; cioè il Consigliere Aurelio di GENNARO, con due sue opere singolari, miste di versi e di prose; l'una intitolata, *Respublica Jurisconsultorum*, l'altra, *Feriae autumnales post reditum a republica Ictorum*. Nell'una, ponendo egli in società i giureconsulti antichi e moderni, fa risaltare dalle loro conversazioni, spesso motteggevoli e festive, quanto di più notabile, di più istruttivo, di più curioso ebbe luogo nelle lor vite e nelle loro opere. E chiude questa prima con una bellissima parafrasi in versi esametri, delle XII Tavole, col titolo *Vetus Nomothesia*. Nell'altra espone acconciamente e argutamente il titolo de' Digesti, *De regulis juris*. E fa in entrambe vedere, come quasi non si dà materia austera, che non possa esser condita di poetica dolcezza, ed animata convenevolmente dalla immaginazione (8).

E tale si fu lo stato delle nostre cose legali e giudiziarie fino al principio del 1806, per Napoli.

(1) Goffredo MASCOVIO così ne parla in una ristampa, che ne curò in Lipsia: *Ad hos igitur juris fontes descendere adolescentes decet, et haurire quae dein per omnem studiorum ambitum profutura sunt.* E Burcardo MENCKENIO scrive, che fra i Tedeschi, *certatim fere jurisconsulti nostri avideque eum (librum) exceperunt; exceptum commendarunt; commendatum privatis publicisque scholis proposuerunt atque explicarunt. Edit. Neap. an.* 1756, *tomo* I, *pag.* XXII et XXV. Niccola CAPASSO, mordace ingegno, ed in particolare acre detrat-

tore del GRAVINA per altre cose, come dalle sue satire in dialetto napoletano; nondimeno non ammetteva al suo studio delle Pandette chi non avesse studiate attentamente le *Origini* del medesimo; *ut ex eo opere quidquid eruditionis humanae, ad romanarum legum et cujusque aetatis celebriorum jurisconsultorum intelligentiam requiritur, cum summo temporis et laboris compendio pernoscerent.* Son parole di Giuseppe CIRILLO, stato discepolo del CAPASSO. Elia SERRAO, nell'elogio latino del CIRILLO, premesso al Codice del medesimo.

(2) Ecco un giudizio su questo difetto del GIANNONE, di Gian Donato ROGADEI, testè di sopra lodato, giudizio non sospetto e grave, perchè di un avvocato, e di un severo sostenitore de' regj diritti: » Sembra » il GIANNONE oltre al dovere trasportato contro agli ecclesiastici, ai » quali si dimostra mai sempre disfavorevole, non rinvenendo in essi » in verun rincontro o sostegno di buona ragione, o buona condotta; » e ne' dubbj racconti preferisce sempre il sentimento ad essi contrario, » sovente contro alla ragione «. Saggio, pag. 84. E poco appresso: » È il vero però, che talvolta derivò da spirito di partito (la sua » inesattezza), come ne' punti della ecclesiastica giurisdizione, su' quali » tralascia molte notizie favorevoli agli ecclesiastici . . . . Tal difetto » non però l' ho ravvisato in quello scrittore ne' soli punti, che la ec» clesiastica giurisdizione riguardano, e che hanno alla stessa o prossimo » o remoto rapporto «. Pag. 86. Vedete l' intero giudizio su tutto il resto. Più scrittori hanno impugnata la penna contra il GIANNONE; ma non si vuol con essi confondere il P. BIANCHI poco in Nap. conosciuto; il quale prendendo di mira la sola parte ecclesiastica, sparge a larga mano la erudizione più recondita su' luoghi, che di passo in passo prende a confutare, e sulle dottrine del teologo DUPIN, che son servite di guida al nostro autore. Il difetto del BIANCHI è, ch' egli ha presa la cosa troppo a minuto; e dopo sette grossi volumi in 4.° (Roma, 1745 - 51) abbandona il suo avversario al nono secolo, dicendo di aver gettate le fondamenta di tutto il bisognevole; ma più parmi per istanchezza, e per noja di seguitare oltre, cha perchè fosse pienamente soddisfatto al bisogno.

(3) Il 1705 si stavano stampando le *Origini* del GRAVINA, come da una sua lettera, ch'è in fine del secondo tomo di tutte le opere di lui, edizione di Nap. 1756. La storia del GIANNONE uscì alla luce il 1726. Il 25, uscì la Scienza nuova del VICO.

(4) *Historia Pandectarum. De republ. Amalphitana. Utrecht*, 1772. Inserita dal BURMANNO, *Thes. Antiquit. Italicar. T.* IX, *P.* IV.

(5) L'opera doveva comprendere molti volumi. L'autore ne pubblicò un *Saggio*, in cui n'espose il disegno, colla data di Cosmopoli, senza anno; ma l'anno fu il 1767. Il 1769, diè fuori il libro primo, per le stampe di Vincenzo Orsini; dove penetrando ne' tempi antichissimi delle nostre regioni, principiava le sue investigazioni, che dovevano distendersi a tutti i tempi di poi. Questo stesso tomo fu ristampato dal Porcelli, il 1780. L'edizione non andò più oltre per intrighi. Il chiarissimo Conte di Camaldoli, FRANCESCO RICCIARDI, stato il principe degli avvocati napoletani fino al chiudersi del vecchio foro, indi due volte Ministro di Giustizia, ed oggi Presidente della Reale Accademia delle Scienze, a cui non è indifferente niuna delle glorie nazionali; profferse alla famiglia del ROGADEI la sua mediazione, per farle stampare tutta l'opera, a spese della real tipografia. Ma lo stato mal concio e disordinato, in cui si trovarono i MSS. impedì, che la cosa avesse luogo.

(6) *Oeuvres, tom.* I, *Paris*, 1787, *pag.* 429. *Cinquième instruction sur l'etude du droit eccl.*

(7) *In Anti-Grotio*, *Prolus. cap.* IX, *pag.* LXIV.

(8) A queste opere fecero plauso, e ne diedero larghi estratti gli Atti degli eruditi di Lipsia (nell'anno 1734, pag. 21-27); il *Journal des savans* (nell'anno 1746, pag. 580, 1283, ecc.); le Memorie degli uomini illustri, di Gio: LAMI, in Firenze (tom. II, part. I, anno 1747); Burcardo STRUVIO, l'HEINECCIO, il MENCKENIO, il BRUCKERO, Giacopo FACCIOLATI, Lud. Antonio MURATORI ecc. ecc. Tutte queste testimonianze sono raccolte, dietro le Ferie autunnali, della prima ediz. nap. del 1752. Dello stesso Aurelio di GENNARO, fra i tanti suoi forbitissimi versi, è l'elogio di CARLO Borbone, che sotto la sua effigie equestre, si legge nel gran salone, prima del S. R. C. oggi del Trib. Civi-

le; i quali truovano opportuno luogo in questo libro, dove si parla di CARLO, delle nostre leggi, e del nostro antico foro.

Fama tot ingeniis, tot honoribus, orta senatus
Jam major per te, CAROLE, *in orbe sonat.*
Utilitas populis, consultis norma, togatis
Gloria, quas dederas, legibus aucta fuit.
Recti cognitio, dos linguae, mentis acumen
Nobilitant pompa splendidiore forum.
Ista diu sub te felicia tempora currant;
Talia sub natis experiunda tuis.

FINE DEL TOMO I.